



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

IX Commissione di Studio “Questioni Internazionali”

STUDIO COMPARATO SUI CONSIGLI GIUDIZIARI IN EUROPA

Linee guida europee, standard di indipendenza e modelli di
autogoverno

Febbraio 2026

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO COMPARATO SUGLI ORGANI DI AUTOGOVERNO NEGLI STATI EUROPEI E DEL CONSIGLIO DI EUROPA

Lo **studio comparato sui sistemi di autogoverno della magistratura** nasce da una proposta della Commissione di Studio Internazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati, con l'obiettivo di approfondire, in una prospettiva europea e comparata, i modelli di organizzazione della magistratura e le garanzie poste a presidio della sua indipendenza.

L'iniziativa muove dalla consapevolezza che il tema dell'autogoverno della magistratura, dei Consigli giudiziari, delle loro competenze e dei loro rapporti con gli altri poteri dello Stato costituisce oggi uno dei nodi centrali del dibattito pubblico europeo sullo Stato di diritto. In tale contesto, il Comitato Direttivo Centrale (CDC) dell'ANM ha aderito alla proposta della Commissione di avviare uno studio che consentisse di collocare l'esperienza italiana all'interno di un quadro europeo di riferimento, valorizzando gli standard sovranazionali e il confronto con le soluzioni adottate negli altri ordinamenti ¹.

Lo studio assume inoltre una particolare rilevanza nel contesto dell'attuale dibattito pubblico e istituzionale in Italia sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, e in particolare sulle prospettate modifiche al sistema di governo autonomo della magistratura, con riferimento al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ed alla prevista istituzione di un'Alta Corte disciplinare. In tale prospettiva, l'analisi comparata qui proposta intende offrire un **contributo informativo e di confronto**, mettendo a disposizione dati, modelli ed esperienze maturate negli altri ordinamenti europei, al fine di favorire una valutazione più consapevole delle diverse opzioni di riforma alla luce degli standard e dei principi guida europei.

Lo studio è stato pertanto concepito con un **duplice obiettivo**, coerente con il mandato.

Da un lato, approfondire e sistematizzare gli **standard e i principi guida europei** in materia di indipendenza della magistratura, autogoverno, associazionismo giudiziario e responsabilità disciplinare, così come emergono dal diritto dell'Unione europea e, soprattutto, dalle fonti di *soft law* del Consiglio d'Europa (CoE).

La Relazione di sintesi dedicata agli standard e ai principi guida europei è stata curata direttamente dalla scrivente, in qualità di Presidente della Commissione, al fine di garantire un inquadramento unitario, coerente e metodologicamente omogeneo delle fonti di

¹ La proposta è stata approvata alla riunione del CDC dell'ANM del 7 novembre 2025 ed il relativo lavoro è stato assegnato ai componenti della commissione volontari il 19 novembre 2025.

riferimento. In questa prospettiva, particolare attenzione è stata dedicata ai documenti più rilevanti adottati dal Comitato dei Ministri CoE e dal Consultative Council of European Judges (CCJE), nonché dalle Carte elaborate dalle principali associazioni giudiziarie europee e internazionali (IAJ e EAJ). Tali standard sono presentati attraverso una **Relazione di sintesi**, seguita da una **Tabella sinottica** che raccoglie e organizza i riferimenti ai principali atti CoE e UE, consentendo una consultazione agevole e immediata delle fonti (cfr. rispettivamente, **Parte I** e **Parte IV – Allegato 1**)

Dall'altro lato, lo studio mira a offrire una **analisi comparata delle esperienze nazionali**, verificando in che modo tali standard siano recepiti e declinati nei diversi ordinamenti europei. A tal fine, sono state predisposte **Schede-Paese** relative a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e ad un numero significativo di Stati appartenenti al Consiglio d'Europa, sulla base di un **format comune**, che consente una lettura omogenea e comparabile dei dati. Le schede analizzano, in particolare, la struttura e la composizione dei Consigli giudiziari, i metodi di selezione dei loro componenti, i rapporti con il potere legislativo ed esecutivo, il ruolo delle associazioni professionali dei magistrati e l'organizzazione della competenza disciplinare (cfr. **Parte V – Schede Allegate**).

La redazione delle schede-Paese, per oltre 40 Stati, è stata resa possibile grazie al contributo diretto di numerosi componenti della Commissione, che hanno aderito al progetto su base volontaria, mettendo a disposizione tempo, competenze ed esperienze diverse. A tutti loro va un sincero ringraziamento per il lavoro svolto, spesso complesso e articolato, che ha richiesto un'attenta ricerca ed analisi delle fonti normative e istituzionali nazionali e un costante raccordo con il quadro sovranazionale di riferimento ².

I risultati dell'attività comparata confluiscono, oltre che nelle singole schede-Paese, in una **Relazione Sintesi** esplicativa ed in una **Tabella riassuntiva generale**, elaborate dalla scrivente, che consentono una lettura sinottica, riepilogativa e unitaria dei dati emersi dal confronto comparato (cfr. rispettivamente, **Parte II** e **Parte IV – Allegato 2**).

Infine, dall'esame comparato svolto nelle Parti che precedono vengono tratte alcune conclusioni comparative con riferimento alla **riforma costituzionale italiana della magistratura** ³. Tali considerazioni riguardano in via principale la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, quale fulcro del sistema di autogoverno, ma si estendono altresì – seppur in modo necessariamente meno approfondito, in ragione dell'oggetto specifico del presente Studio – anche agli ulteriori profili della separazione delle carriere tra

² Si ringraziano, i **componenti** della commissione partecipanti al progetto: Antonella Attardo, Marouene Balsano, Luisa Bettiol, Valeria Bolici, Daniela Cardamone, Alessandro Chiauuzzi, Clara Ciofetti, Domenico Carbonari, Paola De Franceschi, Raffaella Dimatteo, Sergio De Nicola, Giuseppe Di Giorgio, Alessandra Dominici, Giuseppe Fiengo, Francesca Ghezzi, Michele Incani, Romina Incutti, Lorenzo Lentini, Chiara Maria Paolucci, Angelo Parisi, Simone Petralia, Simone Petrilli, Silvia Rosà, Giovanni Verardi; e i **Coordinatori** della Commissione: Paola Cesaroni, Antonio Diella, Giulia Marzia Locati e Andrea Reale.

³ *“Riforma costituzionale sulla separazione delle carriere (requirenti e giudicanti) e modifica degli organi di autogoverno”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, sottoposta a Referendum popolare confermativo

magistratura giudicante e requirente e dell'istituzione di un'Alta Corte disciplinare, che vengono tratteggiati al fine di offrire una visione comparativa del complessivo riordino costituzionale.

Nel suo insieme, lo studio intende adempiere al mandato conferito dal Comitato Direttivo Centrale, offrendo uno **strumento di conoscenza e approfondimento** fondato su basi solide, ma al tempo stesso di agevole consultazione, destinato agli organi associativi, ai magistrati e, più in generale, a tutti coloro che sono interessati ai temi dell'indipendenza della magistratura e della organizzazione funzionale in una più ampia area europea. L'auspicio è che esso possa contribuire a un dibattito pubblico più consapevole e informato, nel solco degli standard europei e dei valori fondanti dello Stato di diritto.

Febbraio 2026

LA PRESIDENTE DELLA IX COMMISSIONE ANM
"QUESTIONI INTERNAZIONALI"

Romina Incutti

Indice

PARTE I – Standard europei in materia di organi di autogoverno della magistratura, responsabilità disciplinare e associazionismo

PARTE II – Esame comparato dei Paesi UE e Consiglio d'Europa

2.1 Sistemi Ordinamentali: Separazione delle carriere vs. Unicità della giurisdizione

2.2 Caratteristiche dei Consigli Giudiziari

PARTE III – Conclusioni Comparative

3.1. Premessa metodologica alle conclusioni

3.2. La separazione delle carriere nel quadro europeo

3.3. La riforma del CSM e i modelli europei di autogoverno

3.3.1. La composizione e sistemi di nomina

3.3.2. Le competenze

3.4. L'istituzione dell'Alta Corte disciplinare

3.4.1. Sotto il profilo strutturale

3.4.2. Sotto il profilo funzionale

3.5. Considerazioni conclusive

PARTE IV – Allegati

Allegato 1 – Tavola sinottica degli standard europei

Allegato 1 – Tavola sinottica Sintesi delle Schede-Paese

PARTE V – Schede-Paese

PARTE I – STANDARD E PRINCIPI GUIDA EUROPEI NEGLI STRUMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI EUROPEI

Nel sistema europeo di tutela dello Stato di diritto e dell'indipendenza della magistratura, il Consiglio d'Europa (CoE) svolge una funzione centrale di **elaborazione degli standard sostanziali in materia di giustizia**, mentre l'Unione europea (UE) opera prevalentemente sul piano dell'attuazione, del controllo e dell'enforcement di tali principi nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione. Il diritto dell'UE, pur riconoscendo l'indipendenza del giudice quale requisito essenziale per la tutela giurisdizionale effettiva (artt. 2 e 19 TUE; art. 47 CDFUE), **non costruisce un modello autonomo e compiuto** di organizzazione della magistratura, ma rinvia costantemente ai **principi comuni agli Stati membri** e agli **standard europei elaborati in seno al Consiglio d'Europa**.

Tale rinvio emerge in modo sistematico nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che utilizza la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), la giurisprudenza della Corte EDU e le fonti di *soft law* del Consiglio d'Europa (in particolare, *European Charter on the Statute for Judges* (1998), *Recommendation CM/Rec(2010)12*, *Opinions del Consultive Council of European Judges (CCJE)* e atti della **Commissione di Venezia**) quali parametri interpretativi qualificati per valutare l'indipendenza degli organi giudiziari nazionali, nonché negli strumenti di monitoraggio annuale sullo Stato di diritto (*Rule of Law Report*). In questo quadro, le fonti di *soft law* del Consiglio d'Europa assumono una funzione essenziale di **standard-setting**, definendo il contenuto minimo dell'indipendenza giudiziaria che il diritto dell'Unione presuppone, auspica e rafforza.

Accanto a tali fonti istituzionali, un ruolo rilevante nel panorama europeo è svolto anche dalle Carte adottate dalle principali associazioni giudiziarie europee e internazionali, in particolare la *Charter of Judges dell'International Association of Judges* (IAJ 1999, come revisionata nel 2017) e la *Judges' Charter in Europe dell'European Association of Judges* (EAJ, 1993). Pur trattandosi di strumenti di *soft law* associativa, esse hanno un significativo valore sistemico, in quanto riflettono un consenso professionale ampio e qualificato sui requisiti essenziali dell'indipendenza giudiziaria, del funzionamento dei Consigli di giustizia e delle garanzie disciplinari. Le Carte IAJ ed EAJ richiamano e consolidano gli standard del Consiglio d'Europa, contribuendo alla loro diffusione e fungendo da parametro di riferimento nei processi di riforma e nel dialogo istituzionale europeo.

Alla luce di tali premesse, le principali fonti del Consiglio d'Europa convergono nel delineare un nucleo coerente di **standard minimi** e **principi guida** in materia di Consigli giudiziari,

rapporti con i poteri politici, associazionismo professionale e responsabilità disciplinare (vedi *infra* **Tavola Sinottica – Parte IV – Allegato 1**) ¹.

Un primo principio fondamentale riguarda la necessità di un **organo indipendente di governo o tutela della magistratura**, distinto dai poteri legislativo ed esecutivo, incaricato di garantire l'indipendenza del sistema giudiziario e dei singoli giudici. Il CCJE ha più volte affermato che l'esistenza di un Consiglio per la giustizia (o di un'autorità equivalente) rappresenta una **garanzia strutturale della separazione dei poteri e dello Stato di diritto**, raccomandandone una solida base giuridica, preferibilmente di rango costituzionale (CCJE Opinion n. 10; CCJE Opinion n. 24). Tali principi sono ripresi anche dalle Carte IAJ ed EAJ, che individuano nel Consiglio di giustizia l'organo centrale di tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Quanto alla **composizione dei Consigli giudiziari**, emerge uno standard ormai consolidato: **almeno la metà, e preferibilmente la maggioranza, dei componenti deve essere costituita da giudici eletti dai loro pari (*peer election*)** secondo procedure idonee a garantire rappresentatività (di livello giurisdizionale e dislocazione geografica), pluralismo interno e indipendenza. Tale criterio è affermato dalla European Charter on the Statute for Judges (1998), ribadito dalla Recommendation CM/Rec(2010)12 e costantemente sviluppato dalle *Opinions del CCJE*, in particolare nn. 10 e 24, ed è ulteriormente confermato dalle Carte IAJ ed EAJ). È favorita una composizione mista, comprendente anche membri non togati, quale strumento per evitare fenomeni di autoreferenzialità o corporativismo, purché non si determini un controllo politico dell'organo e siano previste adeguate garanzie di indipendenza, trasparenza e incompatibilità.

Strettamente connessi alla composizione sono i **metodi di selezione dei componenti**. Gli standard europei insistono sulla necessità di evitare ogni interferenza indebita del potere politico: i **membri togati devono essere eletti dai giudici stessi**, mentre l'eventuale designazione di membri laici da parte del Parlamento o di altre istituzioni politiche deve avvenire secondo procedure trasparenti, con criteri predeterminati e, se del caso, maggioranze qualificate, così da ridurre il rischio di “cattura” dell'organo da parte delle maggioranze contingenti (CCJE Opinions nn. 10 e 24).

¹ Ai fini di una consultazione sistematica e immediata delle fonti qui richiamate, si rinvia alla **Tavola sinottica dei diversi strumenti normativi e regolamentari sugli standard europei in materia di Consigli giudiziari, associazionismo e responsabilità disciplinare**, allegata come **Parte IV – Allegato 1** del presente Studio. La Tavola sinottica organizza in forma comparata i principali atti del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e delle associazioni giudiziarie europee e internazionali, consentendo di individuare con immediatezza la natura delle fonti, i principi guida rilevanti, i riferimenti testuali essenziali e il grado di consolidamento ed efficacia degli standard elaborati. Il presente testo svolge pertanto una funzione di inquadramento sistematico e argomentativo degli standard e dei principi guida europei, mentre la Tavola sinottica costituisce il necessario supporto tecnico-documentale dimostrativo e il presupposto concettuale dell'analisi comparata dei modelli nazionali sviluppata nella Parte II.

Per quanto riguarda i **rapporti con il potere legislativo ed esecutivo**, le fonti del Consiglio d'Europa non postulano un isolamento del Consiglio giudiziario, ma un equilibrio fondato su autonomia funzionale e dialogo istituzionale regolato. Il Consiglio può e deve essere consultato sulle riforme che incidono sull'organizzazione della giustizia, sullo status dei magistrati e sull'amministrazione della giustizia; tuttavia, tale dialogo non può tradursi in pressioni, vincoli o interferenze tali da compromettere il ruolo del Consiglio quale garante dell'indipendenza (Recommendation CM/Rec(2010)12; CCJE Opinion n. 24).

Le fonti del Consiglio d'Europa riconoscono inoltre la **libertà di associazione dei magistrati**, considerata parte integrante delle garanzie di indipendenza. I giudici devono poter costituire e aderire ad associazioni professionali per la tutela dell'indipendenza, la rappresentanza degli interessi professionali e il contributo al dibattito pubblico sul funzionamento della giustizia (European Charter 1998; CM/Rec(2010)12; CCJE Opinion n. 23). Pur non affrontando in modo diretto il fenomeno delle c.d. "correnti" (tipicamente italiano), tali fonti valorizzano il **pluralismo associativo**, richiedendo tuttavia che i meccanismi di coinvolgimento delle associazioni nell'autogoverno e nelle decisioni in materia di carriere e organizzazione restino fondati su criteri di merito, trasparenza e responsabilità, così da prevenire derive elitarie o clientelari. Le Carte IAJ ed EAJ, inoltre, rafforzano tale principio, qualificando l'associazionismo giudiziario come elemento fisiologico dei sistemi democratici e come strumento di difesa collettiva dell'indipendenza giudiziaria.

Particolare rilievo assume, infine, la **responsabilità disciplinare dei magistrati**, che deve costituire uno strumento di *accountability* pienamente compatibile con l'indipendenza giudiziaria. La CCJE Opinion n. 27 (2024) ribadisce che la competenza disciplinare deve essere attribuita a **organi indipendenti e imparziali**, con una chiara **separazione delle funzioni tra iniziativa, istruttoria e decisione**, ed escludendo ogni influenza del potere esecutivo o legislativo sul corpo decidente. Quando il Consiglio giudiziario esercita funzioni disciplinari, va esclusa la partecipazione di membri del Governo o di soggetti coinvolti nell'avvio dell'azione disciplinare; deve inoltre essere **assicurata una rilevante presenza di giudici eletti**, il pieno rispetto delle garanzie del giusto processo e la possibilità di un **controllo giurisdizionale effettivo** (European Charter 1998; CM/Rec(2010)12; CCJE Opinions nn. 10 e 27). Anche le Carte IAJ ed EAJ convergono nel ritenere che la disciplina debba essere affidata a un organo indipendente, composto in prevalenza da magistrati, con adeguate garanzie procedurali.

Nel loro complesso, queste fonti di *soft law* – istituzionali e associative – delineano un quadro coerente di standard minimi europei che, pur non vincolanti, rappresentano oggi un riferimento imprescindibile per la valutazione dei sistemi nazionali di autogoverno e disciplina della magistratura e costituiscono il presupposto concettuale e normativo dell'analisi comparata che segue.

PARTE II

ESAME COMPARATO DEI PAESI UE E CONSIGLIO D'EUROPA

Relazione di sintesi comparata dei modelli di autogoverno della magistratura

La presente Parte II è dedicata all'esame comparato dei sistemi di autogoverno della magistratura nei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e si colloca in diretta continuità con la Parte I del presente Studio, nella quale sono stati ricostruiti gli standard e i principi guida europei in materia di indipendenza della magistratura, organi di autogoverno, associazionismo professionale e responsabilità disciplinare.

Come già evidenziato, nello spazio europeo **non esiste un modello unitario o ideale di organo di autogoverno della magistratura**. Gli ordinamenti nazionali presentano soluzioni istituzionali eterogenee, espressione di differenti tradizioni costituzionali, assetti ordinamentali e culture giuridiche. Tuttavia, l'elaborazione normativa, giurisprudenziale e di *soft law* sviluppata in ambito UE e, soprattutto, in seno al Consiglio d'Europa consente di individuare **un nucleo di caratteristiche essenziali dei Consigli giudiziari** idonee a preservare il principio di separazione dei poteri e a garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, in particolare di quella giudicante, quali presupposti dello Stato di diritto (*rule of law*) e della tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona.

L'esame comparato è stato pertanto condotto non alla ricerca di un modello perfetto, ma con l'obiettivo di verificare come e in che misura le diverse soluzioni istituzionali adottate nei singoli ordinamenti risultino compatibili con tali standard europei.

L'analisi è stata inizialmente strutturata attorno a una **distinzione ordinamentale di base** tra Stati nei quali vige la **separazione delle carriere** tra magistratura giudicante e magistratura requirente e Stati nei quali vige il principio **dell'unicità della magistratura giudicante e requirente**. Tale distinzione, pur rilevante, non esaurisce la varietà dei modelli esistenti e non consente, di per sé, di trarre conclusioni sulla forza o debolezza dell'autogoverno, rendendo necessario un ulteriore livello di analisi strutturale e funzionale (cfr. **Tabella sinottica, Parte IV – Allegato 2**) ¹.

2.1 Sistemi Ordinamentali: Separazione delle carriere vs. Unicità della giurisdizione

Nei sistemi con **SEPARAZIONE DELLE CARRIERE**, l'esame comparato consente di distinguere tra ordinamenti nei quali la **magistratura requirente** è configurata come

¹ **Tabella Sinottica “Sintesi delle Schede -Paesi Parte IV – Allegato 2**. La Tabella rappresenta la sintesi degli aspetti principali esaminati per ciascun paese UE e CoE ed emergenti dalle Schede-Paesi compilate al fine di dare una visione di insieme.

organo amministrativo funzionalmente dipendente dall'esecutivo, c.d. *“executive-dependent prosecution model”* (fanno parte di questo gruppo a titolo esemplificativo, Austria - AT, Azerbaijan (AZ), Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Liechtenstein (LI), Malta (MT), Norvegia (NO) e Polonia (PL)) e ordinamenti nei quali, pur in presenza della separazione, la magistratura requirente costituisce un **ordine giudiziario autonomo o un'autorità indipendente, distinto dalla magistratura giudicante e formalmente indipendente dall'esecutivo**, c.d. *“autonomous prosecution model”* (ad es., Albania (AL), Armenia (AM), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Grecia (GR), Irlanda (IE), Lettonia (LV), Lituania (LT), Portogallo (PT), Ungheria (HU), Regno Unito (UK), Serbia (RS), Slovacchia (SK), Spagna (ES) e Svizzera (CH), Ucraina - UA). In quest'ultimo modello permangono tuttavia **asimmetrie di garanzie** rispetto alla magistratura giudicante, in particolare con riguardo alla composizione degli organi di autogoverno, all'ampiezza delle competenze attribuite ed ai rapporti con altri poteri dello Stato.

Sotto il profilo ordinamentale della **separazione delle carriere**, e dunque della maggiore o minore indipendenza degli organi inquirenti dall'esecutivo, si riscontrano configurazioni molto differenziate quanto all'esistenza e alla struttura degli organi di rappresentanza e/o di autogoverno.

- In alcuni ordinamenti con separazione delle carriere sono previsti **due Consigli distinti** per la magistratura giudicante e requirente, ovvero **formazioni separate** all'interno di un unico Consiglio (ad es. Albania (AL), Bulgaria (BG), Spagna (ES), Portogallo (PT), Serbia (RS), Ucraina (UA)).
- In altri Paesi con separazione delle carriere esiste **un solo Consiglio dei giudici**, mentre i pubblici ministeri non dispongono di un organo di autogoverno (ad es. Armenia (AM), Azerbaijan (AZ), Cipro (CY), Estonia (EE), Irlanda (IE), Lituania (LT), Malta (MT), Polonia (PL), Slovacchia (SK), Ungheria (HU)).
- Vi sono poi ordinamenti nei quali, pur vigendo la separazione delle carriere, **non esiste un organo unitario di autogoverno**, ma una **pluralità di consigli**, prevalentemente giudicanti, articolati sui diversi livelli di giurisdizione; in tali sistemi la gestione del personale e dell'organizzazione è spesso affidata al Ministero della giustizia (ad es. Austria (AT), Germania (DE), Liechtenstein (LI), Svizzera (CH)).
- Altri Paesi prevedono **più consigli autonomi dei soli giudici**, a composizione variabile, ai quali sono attribuite competenze in materia di amministrazione della giustizia, organizzazione, finanza, carriere e disciplina (ad es. Danimarca (DK), Finlandia (FI), Norvegia (NO), Regno Unito (UK); in Danimarca (DK) è previsto anche un organismo monocratico per i PM).
- La Grecia (GR) costituisce un caso peculiare, poiché, pur avendo la separazione delle carriere, prevede **un unico organo di autogoverno** per magistratura giudicante e requirente.
- Il Liechtenstein (LI) e Repubblica Ceca (CZ), infine, hanno la separazione delle carriere **senza prevedere organi di autogoverno** né per i giudici né per i pubblici ministeri.

Nei sistemi di **UNICITÀ DELLA MAGISTRATURA**, invece, giudici e pubblici ministeri appartengono a un unico ordine (potere) giudiziario. Anche in questo ambito si riscontrano soluzioni differenziate. Accanto a **modelli consiliari unitari** e strutturalmente forti, caratterizzati da un'ampia autonomia e da competenze estese anche in materia disciplinare (ad es., Italia (IT), Slovenia (SI), Bosnia-Erzegovina (BA)), si rinvencono ordinamenti nei quali l'unicità formale convive con **forme attenuate o differenziate di autogoverno**, soprattutto sul versante requirente (ad es., Francia (FR), Lussemburgo (LU), Paesi Bassi (NL), Belgio (BE), Svezia (SE)).

- Nei Paesi Bassi (NL) l'unicità della giurisdizione convive con una separazione funzionale tra magistratura giudicante e requirente; esistono **due organi distinti** a composizione non elettiva e la magistratura requirente dipende dall'esecutivo (Ministero della Giustizia).
- La Francia (FR) presenta anch'essa unicità della giurisdizione e separazione funzionale, con un **unico organo di autogoverno** articolato in **due formazioni**, una per i giudici e una per i pubblici ministeri.
- In Turchia vige l'unicità della magistratura giudicante e requirente, in **assenza di un autentico organo di autogoverno**; l'organo competente opera come struttura di **amministrazione e controllo politico della magistratura**, privo di legittimazione elettiva e presieduto dal Ministro della Giustizia.

2.2 Caratteristiche dei Consigli Giudiziari

Muovendo da tali assetti ordinamentali, l'analisi comparata si è incentrata, in modo trasversale, su quattro profili fondamentali dei Consigli giudiziari: composizione, sistemi di nomina, ampiezza delle competenze e collocazione della funzione disciplinare, che definiscono la latitudine dell'autogoverno e il grado di indipendenza dell'organo rispetto agli altri poteri dello Stato (cfr. **Parte IV – Allegato 2**).

Quanto alla **COMPOSIZIONE**, emerge una chiara preferenza europea per Consigli a composizione mista, con la presenza di componenti togati e laici, al fine di evitare concentrazioni di potere e fenomeni di autoreferenzialità, a condizione che i componenti laici non siano riconducibili all'esecutivo o al Parlamento e non determinino forme di controllo politico dell'organo. In tale contesto, **gli standard europei valorizzano in particolare la prevalenza della componente togata**, soprattutto nei Consigli della magistratura giudicante.

La maggior parte dei Paesi esaminati presenta una **prevalenza di membri togati** nei rispettivi Consigli; in particolare, Cipro (CY), Grecia (GR), Ungheria (HU) e Lituania (LT) prevedono Consigli dei giudici a composizione esclusivamente togata. Fanno eccezione Francia (FR), Svizzera (CH) e Finlandia (FI) e Turchia (TR) ove la componente laica è numericamente prevalente. Caso peculiare è il Portogallo (PT), che prevede due organi di

autogoverno: uno per la magistratura giudicante, a prevalenza laica, e uno per la magistratura requirente, a prevalenza togata.

La presenza di componenti appartenenti ai poteri esecutivo e/o legislativo nei Consigli, in contrasto con gli standard europei, è riscontrabile soprattutto nei sistemi a separazione delle carriere (ad es., Azerbaijan (AZ), Bulgaria (BG), Croazia (HR), Estonia (EE), Finlandia (FI), Ungheria (HU), Lettonia (LV), Malta (MT), Polonia (PL), Slovacchia (SK)) e solo eccezionalmente nei sistemi di unicità della magistratura (ad es., Bosnia-Erzegovina (BA), Svezia (SE)).

Con riferimento ai **SISTEMI DI NOMINA**, il criterio europeo maggiormente consolidato è rappresentato dall'**elezione dei membri togati da parte dei loro pari**, con l'eccezione di Spagna (ES) e Polonia (PL), ove i membri togati dei Consigli dei giudici sono eletti dal Parlamento. Per quanto riguarda i componenti laici, si riscontrano modelli di elezione parlamentare, designazione istituzionale o sistemi misti (ad es., Francia (FR), Croazia (HR)), rispetto ai quali gli standard insistono sulla necessità di procedure trasparenti, criteri predeterminati e, ove possibile, maggioranze qualificate. In alcuni ordinamenti è previsto un sistema di nomina pura per entrambe le componenti (ad es. Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Norvegia (NO); Paesi Bassi (NL), Regno Unito (UK), Svezia (SE)). **Il ricorso al sorteggio non emerge come standard o buona pratica europea ed è limitato al solo caso isolato della Grecia.**

Quanto all'ampiezza delle **COMPETENZE**, l'analisi distingue tra modelli di **autogoverno pieno**, nei quali i Consigli esercitano funzioni incisive in materia di nomine, carriere, organizzazione, autonomia finanziaria e disciplina, e modelli di **autogoverno limitato**, caratterizzati da competenze ridotte, frammentate o prevalentemente consultive. Quest'ultima configurazione è prevalente nei Paesi a separazione delle carriere (ad es., Austria (AT), Azerbaijan (AZ), Croazia (HR), Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Irlanda (IE), Lituania (LT), Lettonia (LV), Norvegia (NO), Polonia (PL), Regno Unito (UK), Svizzera (CH)). Italia, Bosnia-Erzegovina (BA) e Slovenia (SI) rappresentano, invece, esempi di autogoverno pieno nell'ambito di sistemi a unicità della giurisdizione.

Infine, un criterio centrale riguarda la **COMPETENZA DISCIPLINARE** che assume un rilievo decisivo ai fini della tutela dell'indipendenza, come evidenziato dagli standard europei. Nel panorama comparato si rinvencono modelli di disciplina **consiliare piena** (ad es., Armenia (AM), Azerbaijan (AZ), Bosnia e Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Francia (FR), Italia (IT), Norvegia (NO), Portogallo (PT), Turchia (TR), Ucraina (UA)), **soluzioni endo-consiliari affidate a sezioni o formazioni dedicate** (ad es., Albania (AL), Estonia (EE), Grecia (GR), Irlanda (IE), Liechtenstein (LI), Lettonia (LV), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Regno Unito (UK), Serbia (RS), Slovacchia (SK), Spagna (ES), Svezia (SE), Svizzera (CH)), e modelli nei quali la disciplina è attribuita a **organi separati o tribunali disciplinari** (ad es., Austria (AT), Germania (DE), Danimarca (DK), Ungheria (HU), Finlandia (FI), Lituania (LT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Slovenia (SI)).

In linea generale, l'organo disciplinare presenta una significativa presenza di componenti togati ed è prevista la possibilità di impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale superiore; unica eccezione è il caso dell'Armenia (AM), ove l'impugnazione è prevista dinanzi allo stesso Consiglio dei giudici, con eventuale ulteriore rimedio giurisdizionale superiore.

Nel loro complesso, i dati comparati confermano che né la separazione delle carriere né l'unicità della magistratura costituiscono, di per sé, un indice risolutivo della conformità agli standard europei. Il **fattore determinante è rappresentato dalla configurazione concreta degli organi di autogoverno, dalla loro composizione, dalle modalità di nomina, dall'ampiezza delle competenze e dalla collocazione ed organizzazione della funzione disciplinare.**

L'esame comparativo ha inoltre evidenziato che, laddove il potere esecutivo e/o legislativo interviene in modo significativo nella nomina dei componenti dei Consigli, nella designazione dei vertici o nella gestione finanziaria, il rapporto tra organi di autogoverno e altri poteri dello Stato risulta più penetrante e potenzialmente condizionante.

Infine, in tutti i Paesi esaminati è globalmente riconosciuto il principio del **pluralismo associativo**. Le informazioni disponibili non consentono di individuare, in modo sistematico, fenomeni assimilabili alle "correnti" dell'esperienza italiana; i dati raccolti attestano tuttavia che in alcuni ordinamenti le associazioni professionali contribuiscono alle elezioni della componente togata mediante la presentazione di liste (ad es., Austria (AT), Azerbaijan (AZ), Bulgaria (BG), Germania – (DE), Italia (IT), Paesi Bassi (NL), Slovacchia (SK), Spagna (ES)).

Per maggiori approfondimenti si rinvia alle singole **Schede-Paese di cui alla Parte V** del presente Studio.

PARTE III

CONCLUSIONI

Considerazioni sulla riforma costituzionale italiana alla luce degli standard UE/CoE e dell'esame comparato

3.1. Premessa metodologica alle conclusioni

La presente Parte III trae le proprie conclusioni dall'analisi svolta nelle Parti I e II del presente Studio e ha ad oggetto un esame della riforma costituzionale italiana in materia di giustizia, con particolare riferimento al riformato assetto del CSM.

L'esame è condotto alla luce degli standard e dei principi guida elaborati in sede europea, in particolare nell'ambito del Consiglio d'Europa, nonché delle esperienze comparative emerse dall'esame dei sistemi di autogoverno della magistratura nei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.

Coerentemente con l'impostazione complessiva dello Studio, le considerazioni che seguono non mirano a esprimere un giudizio di opportunità politica, né a individuare modelli ideali o soluzioni obbligate, ma intendono verificare il grado di compatibilità sistemica delle scelte proposte dal legislatore riformatore con i requisiti europei di indipendenza della magistratura e tutela dello Stato di diritto, nonché evidenziare come il nuovo assetto costituzionale sulla giustizia si pone nel confronto con gli altri paesi UE e CoE esaminati.

3.2. La separazione delle carriere nel quadro europeo

Dall'analisi comparata emerge che la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente non costituisce, di per sé, un criterio decisivo ai fini della valutazione del grado di indipendenza della magistratura.

Nel panorama europeo coesistono modelli di separazione nei quali la **magistratura requirente** è configurata come **organo amministrativo funzionalmente dipendente dall'esecutivo** (*executive-dependent prosecution model*) e modelli nei quali, pur in presenza della separazione, la magistratura requirente è qualificata come **ordine giudiziario autonomo o autorità indipendente**, sia dalla magistratura giudicante che dall'esecutivo (*autonomous prosecution model*).

La scelta del legislatore costituzionale italiano di optare per una separazione delle carriere con una magistratura requirente formalmente indipendente dall'esecutivo si colloca in una delle opzioni esistenti nello spazio europeo, ma richiede una valutazione complessiva delle

garanzie effettivamente previste sul piano dell'autogoverno, della disciplina e dei rapporti con gli altri poteri dello Stato (tutti aspetti allo stato sconosciuti poiché delegati al legislatore ordinario in attuazione della riforma).

In particolare, la riformulazione dell'art. 104, primo comma, della Costituzione, nel distinguere tra **carriera giudicante** e **carriera requirente** all'interno di un "**unico ordine autonomo e indipendente**" della magistratura ¹ sembra introdurre un assetto che, nel panorama europeo, **non corrisponde a un modello ordinamentale standardizzato**.

Il nuovo disegno costituzionale non è esattamente coincidente né ai modelli di unicità della magistratura con funzioni differenziate, tipici della tradizione francese, fondati sull'unitarietà della carriera, su giudici indipendenti e un pubblico ministero sottoposto a controllo governativo, né ai modelli di separazione classica delle carriere, diffusi in altri ordinamenti europei di matrice anglosassone e mitteleuropea, nei quali il pubblico ministero è solitamente esterno all'ordine giudiziario e inserito nell'amministrazione statale, spesso dipendente dall'esecutivo.

Nel raffronto comparato, i sistemi che presentano le **maggiori affinità funzionali** con il modello delineato dalla riforma italiana sono quelli di **Romania** e, in misura più attenuata, **Portogallo**, caratterizzati dall'appartenenza di giudici e pubblici ministeri alla magistratura, ma come **ordini costituzionalmente distinti**; dalle carriere separate; dall'elevato grado di autonomia del pubblico ministero dall'Esecutivo e dall'asimmetria dei rispettivi organi di autogoverno.

Alla luce di tali elementi, la separazione delle carriere introdotta dalla riforma costituzionale italiana non appare riconducibile ad uno standard europeo o a modelli già sperimentati in ordinamenti comparabili, ma sembra configurarsi come un **modello nuovo che costituzionalizza la separazione delle "carriere"**, seppur **interna all'ordine (potere) giudiziario unitario** (*unicità della giurisdizione - carriere separate*) ²; tale connotazione serve qui essenzialmente a definire il contesto di riferimento, mentre l'analisi si concentra sull'assetto e sulle funzioni degli organi di autogoverno della magistratura, il CSM.

3.3. La riforma del CSM e i modelli europei di autogoverno

Al di là dell'opzione prescelta in tema di separazione delle carriere, il **profilo maggiormente rilevante della riforma costituzionale italiana**, ai fini del raffronto europeo, è rappresentato dall'assetto del **Consiglio Superiore della Magistratura** e, più in generale,

¹ L'*unicità* dell'ordine giudiziario, diviso in carriere separate, sembra essere confermata dal mantenimento di un unico ordinamento giudiziario disciplinante i due percorsi professionali (nuovo art. 102 Cost.) e da un'unica Alta Corte disciplinare per entrambe le categorie della magistratura giudicante e requirente (nuovo art. 105 Cost.).

² Cfr. Parere, ai sensi dell'art. 10 legge n. 195/58 sul disegno di legge costituzionale recante: Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (Delibera dell'8 gennaio 2025) pg. 6 nota 3; pg. 21 par. 3.2, pg. 42 par. 5 ("Parere CSM 2025")

dal sistema di autogoverno della magistratura. È infatti su questo terreno che si concentrano, in modo costante, l'attenzione e le valutazioni degli organi del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, i quali non privilegiano modelli astratti, ma verificano in concreto se gli organi di governo della magistratura siano in grado di garantire l'indipendenza esterna, l'equilibrio interno tra le varie componenti e la sottrazione delle carriere e della disciplina a indebite influenze politiche.

Come si è visto, nello scenario comparato europeo, non esiste un modello di Consiglio della magistratura uniforme o ideale, ma degli standard elaborati in sede CoE che convergono su alcuni criteri essenziali: la **prevalenza della componente togata**; **l'elezione dei membri giudici da parte dei pari**; l'esclusione di membri appartenenti all'Esecutivo o al Parlamento; nonché l'attribuzione all'organo di **competenze effettive** in materia di nomine, carriere, autonomia contabile e disciplina.

In tale prospettiva, l'esperienza italiana pre-riforma è stata a lungo considerata un esempio coerente ed un riferimento importante del rispetto di tali parametri ed il CSM Italiano non è mai stato oggetto di rilievi o raccomandazioni sul fronte europeo. Il recente intervento di riforma, invece, richiede ora un confronto con gli standard europei ed una valutazione attenta degli effetti che le modifiche dell'assetto del CSM possono produrre sull'equilibrio complessivo del sistema.

3.3.1. La composizione e sistemi di nomina

Nel raffronto con gli standard europei, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura **risulta complessivamente allineata sul piano della COMPOSIZIONE**, nella misura in cui è preservata la **prevalenza della componente togata dei due Consigli**, criterio costantemente valorizzato in sede di Consiglio d'Europa quale presidio essenziale dell'indipendenza dell'organo di autogoverno. Sotto questo profilo, il nuovo assetto non si discosta dai modelli europei prevalenti.

I **profili di maggiore discontinuità** rispetto alle buone pratiche europee emergono, invece, sotto due distinti aspetti.

1) In primo luogo, la scelta di istituire **DUE CONSIGLI SUPERIORI distinti**, in luogo di un **unico Consiglio articolato in due sezioni o formazioni**, si colloca al di fuori delle principali e prevalenti esperienze europee ³.

Tra i sistemi caratterizzati dalla separazione delle carriere secondo il sub-modello del *c.d. autonomous prosecution model* – cui sembra essersi ispirato il legislatore costituzionale italiano, pur con uno scarto significativo che ne accentua il carattere atipico, derivante dalla

³ Cfr. anche *Ibid* pg. 26: in cui si evidenzia la “scelta radicalmente innovativa” del Legislatore costituzionale che ha previsto la “coesistenza di due organi di garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza” di un unico “ordine giudiziario”, potendosi più coerentemente ed agevolmente prevedere “sezioni distinte di un unico consiglio”.

combinazione tra appartenenza del pubblico ministero all'ordine giudiziario e separazione strutturale delle carriere (*unicità della giurisdizione- ordini separati*) – solo **Albania (AL)**, **Croazia (HR)** e **Portogallo (PT)** e, a seguito di recenti riforme costituzionali (2022/2023), anche la **Bulgaria (BG)** e la **Serbia (RS)** prevedono **due distinti Consigli** di autogoverno per la magistratura giudicante e requirente. **Romania (RO)** e **Grecia (GR)**, pur collocandosi nel medesimo ambito di separazione delle funzioni e delle carriere, mantengono invece un **unico Consiglio della magistratura**, nel caso romeno strutturato in sezioni interne distinte per giudici e pubblici ministeri.

La **Spagna (ES)**, spesso inesattamente evocata, presenta una separazione strutturale delle carriere, con un pubblico ministero formalmente inserito nell'ordine giudiziario ma caratterizzato da un assetto funzionalmente gerarchico e da un significativo legame con l'Esecutivo, che ne esclude la riconducibilità al *c.d. autonomous prosecution model* secondo gli standard del Consiglio d'Europa. In tale quadro, l'esistenza di un Consiglio competente esclusivamente per la magistratura giudicante (*CGPJ*), risulta coerente con il modello ordinamentale dell'autogoverno. Accanto al CGPJ opera il Consiglio dei Pubblici Ministeri (*Consejo Fiscal*), organo consultivo interno al *Ministerio Fiscal*, privo di poteri decisionali vincolanti in materia di carriere o disciplina, che non consente di qualificare l'assetto spagnolo come sistema di autogoverno autonomo del pubblico ministero; pertanto, sarebbe improprio portarlo come esempio di duplicazione dell'organo di autogoverno.

Il raffronto comparato, quindi, colloca la soluzione italiana tra quelle **non prevalenti** nel panorama europeo. Ciò nonostante, benché lo “sdoppiamento” dell'organo di autogoverno non è in sé impossibile nel panorama CoE/UE (cfr. assetti a “sezioni” o organi distinti in alcuni Paesi), **potrebbe diventare rilevante in concreto per come saranno disciplinati i due consigli (tutti aspetti allo stato sconosciuti poiché delegati al legislatore ordinario in sede di attuazione della riforma).**

2) Il **dato di scostamento più significativo** riguarda, invece, il **SISTEMA DI NOMINA dei componenti**, fondato sul **sorteggio**.

Gli standard elaborati dalla **Commissione di Venezia** e dal **CCJE** convergono nel ritenere che i membri togati dei Consigli della magistratura debbano essere **eletti dai loro pari**, non già in funzione di una rappresentanza politica o corporativa, ma quale forma di **legittimazione interna e di responsabilità funzionale** dell'organo di autogoverno. Nel panorama europeo, il sorteggio non costituisce una buona pratica diffusa ed è previsto in modo strutturale **solo nell'ordinamento greco**, rappresentando un'eccezione e non un modello di riferimento.

L'argomento secondo cui il CSM non sarebbe un organo di rappresentanza e non necessiterebbe, pertanto, di rappresentatività non appare decisivo nel raffronto europeo. Gli standard CoE distinguono infatti tra rappresentanza politica – non richiesta – e **rappresentatività funzionale**, intesa come capacità dell'organo di riflettere, attraverso le procedure di selezione, la pluralità interna della magistratura e l'espletamento delle proprie funzioni con autorevolezza e legittimazione. In questa prospettiva, il sorteggio, proprio

perché sganciato da qualsiasi scelta consapevole e volontaria del corpo giudiziario, **indebolisce il nesso di responsabilità e di riconoscibilità** che caratterizza l'autogoverno negli ordinamenti europei ⁴.

Come si è visto nella Parte I, le fonti europee, poi, insistono sulla **rappresentatività interna** dell'organo di autogoverno, che deve riflettere i diversi livelli di giurisdizione, le funzioni esercitate e la distribuzione territoriale della magistratura. Tali criteri concorrono alla legittimazione ed alla funzionalità del Consiglio trattandosi di organo deputato al (auto)governo della magistratura, ai cui delicati compiti è opportuno che contribuiscano le diverse esperienze di cui le singole categorie sono portatrici (cfr. Recommendation CM/Rec (2010)12 Cap VII par.26-29; European Charter on the Statute for Judges (DAJ/DOC (98) 23) par. 1.3 e 1.8; CCJE Opinion 10 (2007) par. 25-31; CCJE Opinion 24 (2021) par. 27-29; Venice Commission CDL-JD(2008)001 pg. 33-34; Venice Commission CDL-AD(2007)028 par.19. 20, 29, 50;⁵ IAJ Charter of Judges' (1999, rev. 2017) art. 3-5; EAJ Judges' Charter in Europe(1993) art. 4-6 – v. **Parte I e Parte IV – Allegato 1**).

Ulteriore elemento atipico è rappresentato dal **carattere asimmetrico del sorteggio**, che opera in modo diverso per la componente togata e per quella laica: mentre i magistrati sono selezionati mediante un procedimento integralmente casuale e aleatorio (c.d. *sorteggio "secco"* o *puro*), i membri laici sono sorteggiati da un elenco previamente formato dal Parlamento (c.d. *sorteggio "temperato"*). Tale asimmetria introduce una **differenza strutturale in termini di rappresentatività e legittimazione**, che nel confronto europeo potrebbe essere problematica, incidendo sull'equilibrio interno dell'organo, benché la componente togata sia numericamente prevalente.

L'asimmetria del meccanismo di sorteggio tra componente togata e componente laica incide sulla legittimazione e sull'equilibrio interno dell'organo di autogoverno, in contrasto con gli standard del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Il **Consiglio dei Ministri CoE**, la **Commissione di Venezia** e il **CCJE** valorizzano **l'elezione dei membri togati da parte dei pari (peer election)** quale garanzia di rappresentatività, legittimazione funzionale e indipendenza (cfr. CoE Recommendation C/M (2010)12 par. 26-29; European Charter on the Statute for Judges (DAJ/DOC (98) 23) par. 1.3 e 1.8; CCJE Opinion n. 10/2007, parr. 25-31; Opinion n. 24/2021, par. 30-35; CV CDL-AD(2010)004, par. 28-32; CV CDL-PI(2023)018, parte VI par. 20 e 32, pg.29 e 34;). Anche i **Rule of Law Reports della Commissione europea** pongono l'accento sulla *"percezione di indipendenza"* e sulla trasparenza dei meccanismi di nomina; in tale prospettiva, un sistema in cui i togati sono sorteggiati mentre i laici provengono da un elenco precostituito di origine parlamentare introduce una differenziazione di riferibilità e legittimazione non riscontrabile nelle buone pratiche europee.

⁴ Cfr, anche *ibid* pg. 32 dove si evidenzia come il novellato art. 104 Cost. da un lato, sostituisce la nomina mediante elezione con nomina mediante sorteggio e, d'altro, elimina del tutto il riferimento alla scelta dei due terzi dei magistrati *"tra gli appartenenti alle varie categorie"*.

⁵ Anche Venice Commission, CDL-AD(2023)015, CDL-PI(2022)005 and CDLAD(2021)043

È vero che, nell'esame comparativo, si riscontrano ordinamenti nei quali il consiglio della magistratura presenta modalità differenziate di nomina per la componente togata e per quella laica, e dunque una certa asimmetria nei meccanismi di selezione. Tuttavia, un'analisi più attenta mostra come tale **asimmetria riguardi prevalentemente** – e quasi esclusivamente – la **componente laica**, mentre la **componente togata**, normalmente prevalente, è nella quasi totalità dei casi **eletta dai pari**, in linea con gli standard elaborati dal Consiglio d'Europa. Ciò avviene, ad esempio, in Azerbaigian (AZ), Lettonia (LV), Irlanda (IE), Croazia (HR), Malta (MT), Portogallo (PT), Slovacchia (SK) e Ucraina (UA), nei quali le modalità miste di nomina (designazioni politiche o istituzionali, nomine di diritto connesse a determinate cariche, accanto a procedure elettive) si concentrano sulla componente laica e risultano controbilanciate dall'elezione tra pari dei membri togati. In molti di questi ordinamenti, peraltro, la componente laica include nomine dirette di origine parlamentare o governativa (con l'eccezione significativa del Portogallo), proprio a conferma del fatto che **l'asimmetria è tollerata dagli standard europei in quanto compensata dalla forte legittimazione interna della componente togata**. Fa eccezione il caso della **Polonia**, che prevede un sistema misto di nomina di entrambe le componenti dell'unico Consiglio, con i membri togati eletti dal Parlamento; assetto che è stato, tuttavia, ampiamente criticato a livello europeo per il suo impatto sull'indipendenza dell'ordine giudiziario (v. **Parte IV – Allegato 1 e Parte V Schede Paesi**).

Nel raffronto complessivo, emerge dunque che l'asimmetria ammessa nei modelli europei riguarda la componente laica, mentre non trova riscontro, se non in contesti problematici, un'asimmetria che incida anche sulla selezione della componente togata, come nel caso di meccanismi integralmente aleatori.

Nel panorama europeo, **la Grecia** rappresenta **l'unico caso isolato** in cui il **sorteggio** è previsto come criterio di selezione dei componenti dell'organo di autogoverno della magistratura. Tale elemento, tuttavia, si inserisce in un assetto istituzionale profondamente diverso da quello delineato dalla riforma italiana e non appare, per ciò stesso, idoneo a fungere da modello di riferimento. In Grecia (dove vige la separazione delle carriere secondo il su-modello *autonomous prosecution model*) opera, infatti, un unico Consiglio della magistratura per giudici e pubblici ministeri, a **composizione esclusivamente togata, privo di membri laici**; tutti i componenti sono selezionati mediante sorteggio, ad eccezione di due membri di diritto, costituiti dalle più alte cariche giudiziarie (il Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione). Il sorteggio si colloca dunque in un contesto caratterizzato da: assenza totale di componenti di nomina politica o parlamentare; unità dell'organo di autogoverno; autonomia del pubblico ministero secondo il c.d. *autonomous prosecution model*; presenza di figure apicali di diritto a presidio della continuità istituzionale. Peraltro, il Consiglio prevede ulteriori **componenti** senza diritto di voto ampiamente **rappresentativi dei livelli diversi di giurisdizione** (v. **Parte IV – Allegato 1 e Parte V Schede Paese Grecia**).

Nel raffronto con la riforma italiana, quindi, emergono alcune conclusioni nette. In primo luogo, il **caso greco** conferma il **carattere eccezionale e non generalizzabile del sorteggio**

nel diritto europeo, trattandosi di una soluzione unica e non replicata in altri ordinamenti CoE/UE., né considerata nelle buone pratiche europee. In secondo luogo, esso mostra come il sorteggio, quando ammesso, sia accettato solo in presenza di **garanzie strutturali molto forti**, quali l'esclusione di qualsiasi componente laica e l'unità dell'organo di autogoverno. Infine, il modello greco si fonda su una **simmetria piena** del criterio di selezione, che opera indistintamente su tutti i membri togati, evitando qualsiasi differenziazione di legittimazione tra componenti dell'organo.

Ne consegue che il richiamo all'esperienza greca non rafforza la compatibilità europea del sorteggio nella riforma italiana, ma piuttosto ne evidenzia le criticità: il sorteggio italiano si colloca infatti in un assetto asimmetrico (diverso per togati e laici), con presenza di una componente laica di origine parlamentare e con duplicazione dell'organo di autogoverno, elementi che risultano assenti nel caso greco e che, nel loro insieme, rendono la soluzione italiana priva di un vero precedente comparabile nel panorama europeo.

In conclusione, la riforma del CSM **non viola standard europei vincolanti**, ma si discosta in modo significativo dalle **buone pratiche consolidate** in tema di struttura dell'autogoverno e di modalità di selezione dei suoi componenti, profili che il Consiglio d'Europa considera centrali per la tutela dell'indipendenza della magistratura e per la tenuta complessiva dello Stato di diritto.

Il **caso greco** dimostra che il sorteggio, nel diritto europeo, è ammesso solo come soluzione eccezionale, inserita in un sistema unitario, integralmente togato e privo di interferenze politiche; pertanto, esso non appare offrire un precedente idoneo a legittimare l'adozione di un sorteggio asimmetrico in un modello caratterizzato dalla presenza di componenti laici di origine parlamentare e dalla duplicazione dell'organo di autogoverno.

3) Infine, un ulteriore profilo di criticità potrebbe riguardare il **REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ** previsto per i componenti dei Consigli superiori.

Il nuovo **art. 104** Cost. mantiene infatti ferme le tradizionali ipotesi di incompatibilità dei componenti del CSM (*i.e.* iscrizione negli albi professionali, appartenenza al Parlamento o ai Consigli regionali), **senza introdurre alcuno sbarramento costituzionale rispetto all'appartenenza al Governo**, nonostante la scelta di separare le carriere e di duplicare gli organi di autogoverno. Tale opzione risulta ancor più significativa se confrontata con l'**art. 105 riformato**, che, in relazione ai giudici dell'Alta Corte, **prevede espressamente l'incompatibilità con l'appartenenza all'Esecutivo**.

La divergenza tra i due regimi di incompatibilità solleva perplessità sul piano della coerenza delle garanzie di indipendenza, soprattutto con riferimento al nuovo Consiglio superiore della magistratura requirente, chiamato a governare una carriera che, nel modello delineato dalla riforma, deve restare formalmente e sostanzialmente autonoma dall'Esecutivo. Alla luce degli standard del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, che guardano con particolare cautela alla presenza – anche solo potenziale – di membri governativi o parlamentari negli

organi di autogoverno, l'assenza di una incompatibilità *costituzionale* con membri o rappresentanti del Governo per i Consigli superiori appare un elemento di possibile scostamento dalle buone pratiche europee.

3.3.2. Le competenze

La riformulazione dell'art. 105 Cost. mantiene in capo ai nuovi Consigli superiori le attribuzioni tradizionali in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimento delle funzioni, **sottraendo invece la competenza disciplinare**, ora attribuita a un distinto organo giurisdizionale, l'Alta Corte.

In sé, tale scelta **non integra un disallineamento rispetto agli standard europei**, poiché i principi elaborati in ambito Consiglio d'Europa non impongono che la funzione disciplinare sia necessariamente esercitata dal Consiglio della magistratura, ma richiedono (anzi, favoriscono) piuttosto che essa sia affidata a un **organo autonomo, indipendente e imparziale**, dotato di adeguate garanzie procedurali. In questa prospettiva, sia il Consiglio dei Ministri CoE, che la Commissione di Venezia ed il CCJE hanno più volte chiarito che la **separazione tra funzioni di autogoverno e funzioni disciplinari è compatibile con i principi dello Stato di diritto, e può anzi contribuire a rafforzare le garanzie di indipendenza**, purché l'organo disciplinare non sia esposto a influenze esterne e rispetti i criteri del giusto processo (cfr. Recommendation CM/Rec (2010)12, Cap VII par. 69.; CCJE, Opinion n. 3/2002 par. 71 e n. 27/2024 par. 14-24; Venice Commission CDL-PI(2025)003 pg.52-54).

Ne consegue che, ai fini della verifica di **compatibilità** con gli standard europei, il profilo decisivo non è lo **spostamento della competenza disciplinare** in quanto tale, bensì è la struttura, la composizione, le modalità di nomina e il funzionamento concreto dell'Alta Corte, nonché il suo inserimento nel sistema complessivo delle garanzie di indipendenza della magistratura, aspetti che richiedono una valutazione specifica e autonoma quando tali elementi saranno noti.

3.4. L'istituzione dell'Alta Corte disciplinare

Come già evidenziato sopra, l'attribuzione della competenza disciplinare a un organo distinto dai Consigli superiori non è di per sé incompatibile con gli standard europei, i quali non impongono un modello unitario e ammettono (anzi, favoriscono) che la funzione disciplinare sia esercitata da un organo autonomo e indipendente, purché dotato di adeguate garanzie strutturali e procedurali. In tale prospettiva, sia la Commissione di Venezia sia il CCJE hanno chiarito che la **valutazione di conformità agli standard CoE dipende** essenzialmente dalla **configurazione concreta dell'organo disciplinare**, e non dalla mera scelta di sottrarre tale competenza al Consiglio della magistratura.

Ciò premesso, nel presente studio l'istituzione dell'Alta Corte è esaminata solo nei suoi profili essenziali, al fine di segnalare alcuni elementi di potenziale criticità, senza procedere a un'analisi comparata sistematica e approfondita, che esulerebbe dall'oggetto principale dell'indagine, incentrata sull'assetto e sulle funzioni degli organi di autogoverno della magistratura nell'ambito europeo.

3.4.1. Sotto il profilo strutturale

L'Alta Corte è composta **da quindici giudici**, con una **maggioranza togata** (nove magistrati su quindici) e una componente laica di sei membri. Sotto il profilo quantitativo, la prevalenza dei magistrati risponde a un criterio generalmente ritenuto compatibile con gli standard europei per gli organi che incidono sullo status dei giudici.

Tuttavia, la **MODALITÀ DI SELEZIONE** introduce aspetti di criticità comparata. La **componente laica** è in parte **nominata** dal Presidente della Repubblica e in parte **estratta a sorte** da un elenco previamente compilato dal Parlamento, mentre la **componente togata** è interamente selezionata mediante **sorteggio** tra magistrati con elevata anzianità ed esclusivamente con esperienza di legittimità.

Questa combinazione di sorteggio generalizzato e di legittimazione differenziata (al pari dei riformati CSM) non trova riscontri significativi nei modelli europei consolidati e solleva interrogativi in ordine alla rappresentatività funzionale e all'equilibrio interno dell'organo, profili cui gli standard CoE attribuiscono rilievo sostanziale ⁶.

Un ulteriore aspetto che merita di essere segnalato riguarda il fatto che il sistema riformato non assicura più la **RAPPRESENTATIVITÀ DEI DIVERSI LIVELLI DI GIURISDIZIONE** all'interno dell'organo disciplinare. La composizione dell'Alta Corte è, infatti, limitata a magistrati che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità, con conseguente **esclusione di magistrati provenienti dai gradi di merito**. Tale scelta si discosta da un criterio più volte valorizzato in sede europea, secondo cui gli organi chiamati a incidere sullo status e sulla responsabilità disciplinare dei magistrati dovrebbero presentare una **composizione pluralistica**, idonea a riflettere la varietà delle funzioni e dei livelli della giurisdizione. La **Commissione di Venezia** e il **CCJE** hanno infatti sottolineato che la rappresentatività dei diversi livelli giurisdizionali contribuisce alla legittimazione interna dell'organo e alla percezione di equità e imparzialità del sistema disciplinare (cfr. CCJE Opinion n. 3/2002 par. 71; Opinion n. 27/2024 par. 14-24, pg. 289-297).

Anche sotto questo profilo, dunque, la riforma introduce una **soluzione non in linea con le buone pratiche europee**, che, pur non integrando di per sé una violazione di standard vincolanti, costituisce un elemento di criticità da valutare nel funzionamento concreto dell'Alta Corte.

⁶ Cfr. Parere del CSM 2025 pg 45 par. 9

Infine, la previsione secondo cui il **PRESIDENTE DELL'ALTA CORTE** è **eletto** esclusivamente tra i **membri laici** (nominati dal Presidente della Repubblica o estratti dall'elenco parlamentare) costituisce un ulteriore **elemento di discontinuità comparata**. Gli standard europei non escludono la presenza di componenti laici negli organi disciplinari, ma richiedono che tale presenza non si traduca in un ruolo strutturalmente dominante, né in un potenziale fattore di influenza esterna sull'esercizio della funzione disciplinare. La concentrazione della funzione di presidenza nella sola componente laica, in un organo che giudica lo status dei magistrati, rappresenta pertanto un profilo problematico in termini di percezione di indipendenza.

3.4.2. Sotto il profilo funzionale

Dal punto di vista funzionale, la previsione di un **procedimento disciplinare** regolato dalla legge e l'espresso richiamo alla rappresentanza dei magistrati giudicanti o requirenti nei collegi disciplinari, benché non sia chiara la procedura applicabile alla formazione dei collegi stessi, rispondono comunque ad esigenze di garanzia procedurale coerenti con i principi del giusto processo.

Più problematica, nel raffronto europeo, appare invece la **DISCIPLINA DELLE IMPUGNAZIONI**: l'ammissibilità del ricorso, per motivi di merito e di legittimità, **dinanzi alla stessa Alta Corte**, seppur in composizione diversa, con l'esclusione di qualsiasi ricorso a un giudice superiore esterno, e in particolare alla Corte di Cassazione, costituisce una **soluzione poco diffusa nei sistemi europei**. In questi ultimi, infatti, è generalmente assicurato un **controllo giurisdizionale superiore e distinto** sulle decisioni disciplinari, quale ulteriore garanzia di imparzialità, indipendenza e rispetto del principio del giusto processo (cfr. Recommendation CM/Rec (2010)12 Cap VII par. 69; European Charter on the Statute for Judges (DAJ/DOC (98) 23) par. 5.1; CCJE Opinion n. 3/2002 par. 71; Opinion n. 27/2024 pg. 289-297; Venice Commission CDL-PI(2025)003 Reports pg. 52-59; ecc.).

Dall'**esame comparativo** delle **Schede Paese** emerge che l'attribuzione della competenza disciplinare a un organo giurisdizionale esterno e separato dai consigli di autogoverno non è estranea al panorama europeo, ma caratterizza in particolare alcuni ordinamenti di tradizione mitteleuropea e germanica, quali Austria (AT), Germania (DE), Danimarca (DK), Ungheria (HU), Finlandia (FI), Lituania (LT) e Polonia (PL). In tali sistemi, l'autogoverno dei giudici risulta generalmente diffuso tra più organi e la **funzione disciplinare è affidata a tribunali disciplinari specializzati**, esterni rispetto ai consigli, in un quadro istituzionale coerente con la struttura complessiva dell'ordinamento giudiziario e **l'impugnativa è assicurata avanti alle Corti apicali**.

Nel raffronto comparato si riscontrano, inoltre, ordinamenti nei quali i **componenti** giudici degli organi disciplinari sono **eletti**, anche quando la competenza disciplinare non è esercitata dal consiglio di autogoverno in senso stretto. Esempi in tal senso si rinvencono in Spagna (ES), Irlanda (IE), Lituania (LT) e Lettonia (LV).

Infine, un elemento che accomuna la maggioranza degli ordinamenti europei, sia che la competenza disciplinare sia attribuita ai consigli di autogoverno, sia che sia esercitata da un tribunale disciplinare *ad hoc*, è infine la previsione dell'impugnazione della decisione disciplinare avanti ad una Corte o a un **organo giurisdizionale superiore e distinto**. Tale soluzione appare largamente diffusa quale garanzia ulteriore di imparzialità, coerenza e rispetto del giusto processo e costituisce un **parametro comparato rilevante** nel valutare assetti che, come quello delineato dalla riforma italiana, concentrano il sistema delle impugnazioni all'interno del medesimo organo disciplinare (cfr. **Parte IV – Allegato 2 e Parte V – Schede Paesi**).

In conclusione, gli standard europei ammettono modelli diversi di responsabilità disciplinare, ma richiedono requisiti essenziali quali l'indipendenza dell'organo, la rappresentatività della sua composizione, la chiarezza delle regole di funzionamento e l'esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo.

La riforma costituzionale italiana presenta profili di possibile **scostamento** rispetto a tali **standard**, con riferimento al **ricorso al sorteggio**, alla **manca di rappresentatività dei diversi livelli di giurisdizione**, all'**assenza di un chiaro ricorso ad una giurisdizione superiore**, all'**indeterminatezza della composizione dei Collegi giudicanti** e alla previsione di una **presidenza affidata a un componente laico**.

Tali elementi richiedono una valutazione sistemica dell'assetto complessivo dell'Alta Corte disciplinare, al fine di verificare la compatibilità dell'organo con i requisiti europei di indipendenza e imparzialità.

3.5. Considerazioni conclusive

Nel loro complesso, le analisi svolte evidenziano come la **compatibilità della riforma costituzionale italiana con gli standard europei** non possa essere valutata sulla base della singola opzione ordinamentale isolatamente considerata, ma richieda una **lettura sistemica** dell'assetto risultante.

La separazione delle carriere, la riforma del Consiglio superiore della magistratura e l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare costituiscono elementi tra loro strettamente interconnessi e devono essere valutati in modo unitario, alla luce del loro impatto complessivo sull'**equilibrio tra i poteri dello Stato** e sull'**effettività delle garanzie di indipendenza della magistratura**, così come declinate nei parametri del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea.

Dall'esame comparato emerge che nessuna delle soluzioni adottate dalla riforma – considerate singolarmente – risulta, in astratto, incompatibile con gli standard europei, che non impongono modelli univoci né assetti istituzionali rigidi. Tuttavia, la combinazione di tali scelte – in particolare la duplicazione degli organi di autogoverno, il ricorso al sorteggio come

criterio ordinario di selezione, l'assetto dell'organo disciplinare e il sistema delle impugnazioni – introduce un modello **non prevalente nel panorama europeo**, caratterizzato da profili di discontinuità rispetto alle buone pratiche consolidate (a cui l'assetto pre-riforma era conforme), che richiedono un'attenta valutazione in termini di coerenza sistemica e di effettività d'indipendenza.

In tale contesto, deve essere espressamente sottolineato che **l'esame di compatibilità complessiva non può ritenersi conclusa allo stato**. Le **leggi attuative**, ad oggi non conosciute, rappresenteranno infatti il **vero fulcro** attraverso cui gli istituti riformati assumeranno una fisionomia concreta. Sarà in quella sede che si definiranno aspetti decisivi quali le modalità operative degli organi di autogoverno, la composizione e il funzionamento dei collegi disciplinari, le garanzie procedurali effettive, nonché l'equilibrio tra le diverse componenti istituzionali.

Ne consegue che solo all'esito dell'adozione e dell'applicazione delle norme attuative sarà possibile verificare se il nuovo assetto costituzionale realizzi un **sistema di garanzie complessivamente adeguato e coerente con i parametri CoE e UE**, ovvero se le criticità e/o atipicità segnalate in questa sede si traducano, nella prassi, in un indebolimento delle tutele poste a presidio dell'indipendenza della magistratura e dello Stato di diritto.

PARTE IV – ALLEGATI

Allegato 1 – Tavola sinottica degli standard europei

La presente Tavola sinottica raccoglie e organizza in forma sistematica i principali strumenti normativi e regolamentari europei – dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa e delle associazioni giudiziarie europee e internazionali – in materia di organi di autogoverno della magistratura, associazionismo professionale e responsabilità disciplinare.

La Tavola costituisce il supporto tecnico-documentale della Parte I dello Studio ed è richiamata, ove necessario, nelle Parti II e III, al fine di consentire una consultazione immediata delle fonti e dei principi guida europei di riferimento.

• Consiglio d’Europa

Fonte	Principi guida	Rif.	Note
Recommendation CM/Rec (2010)12 [sostituisce Rec(94)12]	<ul style="list-style-type: none"> • Autorità indipendente: a tutela della indipendenza (interna ed esterna); competenze sullo <i>status</i> dei magistrati ; composizione: ≥50% togati scelti (<i>chosen</i>) dai colleghi magistrati, “rappresentativi” dei vari livelli di giurisdizione; • Riconoscimento del pluralismo giudiziario; • Disciplinare: ad una corte o autorità indipendente 	Cap.1§ 8 Cap.IV §§26–29 Cap.VII §69	Standard massimo CoE.
European Charter on the Statute for Judges (DAJ/DOC (98) 23)	Standard minimi per garantire la competenza, indipendenza e imparzialità dei magistrati: <ul style="list-style-type: none"> • Autorità indipendente per la gestione dello <i>status</i> dei magistrati ed a tutela ; composizione : ≥50% togati eletti (<i>elected</i>) dai colleghi; metodo di elezione: “rappresentativo” dei vari livelli di giurisdizione; • Riconoscimento del pluralismo associativo; rappresentatività • Disciplinare: tribunale o autorità composto da ≥50% togati eletti; diritto di appello avanti ad un’autorità giudiziaria 	§§ 1.3 e 1.8 §§ 1.7 e 1.8	Soft law (non vincolante, stabilisce principi da implementare nelle legislazioni nazionali)

	sovraordinata composta sempre $\geq 50\%$ togati eletti ;	§ 5.1	
CCJE Opinion 10 (2007) <i>The council for the judiciary at the service for society</i>	Modello ideale “ <i>Council for the Judiciary</i> ” <ul style="list-style-type: none"> • Composizione: maggioranza di magistrati; • Selezione: maggior favore per sistema elettivo da parte colleghi magistrati (<i>elected by peers</i>); <i>ex officio</i> eccezionale, per pochi membri; criterio della rappresentatività; (sorteggio: possibile sistema purché garantisca rappresentatività); • Favore all’associazionismo: pluralismo; coinvolgimento nell’elezione dei membri • Competenza: <i>inter alia</i>, etica (non disciplinare); • Disciplinare: ad un organo indipendente (tribunale o commissione disciplinare), composto a maggioranza di magistrati eletti, NON membri del organo di autogoverno; appello avanti a organo di giurisdizione superiore ugualmente rappresentativo; 	§§15-20 §§ 25-31 § 28 §§ 42, 64	Soft Law primaria (non vincolante, ma molto seguita)
CCJE Opinion 24 (2021) <i>The evolution of the councils for the judiciary and their role in independent and impartial judicial systems</i>	Ribadisce ed integra i principi stabiliti nell’ <i>Opinion 10</i> <ul style="list-style-type: none"> • Composizione: preferibile composizione mista (togati + laici); maggioranza togati; laici non membri di diritto e non rappresentanti del potere legislativi ed esecutivo; • Selezione dei membri: quota togata eletta dai pari (“<i>elected by their peers</i>”); rappresentanza di tutti i livelli della giurisdizione, gender e territorio; la quota laica eletta dal parlamento è accettabile (“<i>acceptable</i>”), deve essere prevista una maggioranza qualificata che tenga conto dell’opposizione; Presidente del consiglio dovrebbe essere eletto dal consiglio stesso ed essere togato (nei sistemi parlamentari, accettabile il Capo dello Stato se figura indipendente e non politicizzata) 	§§ 27-29 §§ 30-35	Soft law (non vincolante, ma molto seguita)

<p>CCJE Opinion 27 (2024)</p> <p><i>Disciplinary liability of Judges</i></p> <p>[anche: precedente]</p> <p>CCJE Opinion 3 (2002) §§ 71]</p>	<p>Modello ideale “<i>Organizzazione competenza disciplinare dei magistrati</i>”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Due modelli: “<i>Council system</i>” e “<i>Court System</i>” • Impulso e indagini: demandate a soggetto diverso da Autorità decidente; • Decisione: Autorità indipendente; se a composizione mista, prevalenza di membri magistrati, eletti da pari e rappresentativi; i laici, non esponenti del parlamento o governo; • Ideale : Autorità indipendente (es. organo di autogoverno) che nomina i componenti laici dell’Autorità disciplinare; • Appello: avanti a Autorità giurisdizionale superiore; 	<p>pg. 289-297</p> <p>§§ 14-24</p>	<p>Soft law (non vincolante, ma molto seguita)</p>
<p>CCJE Opinion 23 (2020)</p> <p><i>The role of associations of judges in supporting judicial independence</i></p>	<p>Finalità e principi guida sul ruolo delle associazioni dei giudici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diritto dei magistrati ad associarsi: pluralismo associativo (minimo 1 associazione di categoria dovrebbe esistere) • Ruolo delle associazioni nella nomina/selezione dei membri del CG: ammessa, ma con garanzie che ciò non interferisca con l’indipendenza ed attività del CG • Rapporti con partiti o interessi politici : da evitare 	<p>§§ 16-23, Conclus n. 2</p> <p>§§ 31-32</p> <p>§ 37, 64, 65</p> <p>Conclus. n. 10</p>	<p>Soft law (non vincolante, ma molto seguita)</p>
<p>CCJE (2010)3</p> <p>Magna Carta of Judges</p>	<p>Principi fondamentali del potere giudiziario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indipendenza della magistratura: tutelata da un organismo autonomo e indipendente dagli altri poteri dello Stato; • Competenze CG: status giuridico dei magistrati (selezione, nomina e carriera) e organizzazione e funzionamento del sistema giudiziario; • Composizione CG: esclusivamente da giudici (<i>pura</i>) o con sostanziale maggioranza di giudici (<i>mista</i>), eletti dai pari; 	<p>§§ 3, 13</p> <p>§ 5</p>	<p>Soft Law</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare: affidato ad un organismo indipendente; impugnazione della decisione • Associazioni: i giudici hanno diritto ad essere membri di associazioni professionali nazionali e internazionali; 	§ 6 § 12	
Venice Commission CDL-PI(2025)003 Reports <i>Compilation of Opinions and Reports concerning Judges</i>	<p>Su selezione, nomina, valutazione, carriera, disciplinare dei giudici, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Judicial Council</i> indipendente: sistema raccomandato per l'autogoverno della magistratura • Disciplinare: funzione separata e distinta da quella sulla valutazione della professionalità e carriera; organo disciplinare indipendente; separazione tra organo di iniziativa/investigazione disciplinare e organo decidente (anche solo una separata sezione/funzione); impugnazione della decisione disciplinare avanti a organismo giurisdizionale superiore 	pg. 18 pg. 32 pg. 52, 54 pg. 59	Soft Law tecnico (Compendio delle Opinioni e Rapporti su specifici paesi da cui estrapolare principi)
Venice Commission CDL-PI(2023)018 <i>In relation to the election ofProsecutorial and Judicial Councils..</i>	<p>Sul metodo di elezione dei membri (principalmente laici) del Consiglio dei Procuratori (CP) e Consiglio dei Giudici (CG)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccomandata la composizione mista per entrambi (per evitare corporativismo e politicizzazione); pluralistica • CP: Individuati vari sistemi per la nomina dei componenti laici (non-togati); • CG: maggioranza di membri togati, eletti dai pari; membri laici, possibilità di elezione parlamentare a maggioranza qualificata di soggetti non politici; 	pg. 17 –34 Parte V. § 41, § 66 Parte VI. §20, 32	Soft Law tecnico (Compendio delle Opinioni e Rapporti su specifici paesi da cui estrapolare principi)
Venice Commission CDL-AD(2010)004 <i>Report On The Independence Of The Judicial System - Part I: The Independence Of Judges</i>	<p>Richiamati standard e principi CoE sul Consiglio dei Giudici (CG):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preferenza per un CG a composizione mista, senza componenti del potere legislativo ed esecutivo; maggioranza di membri togati, eletti o designati dai pari ("<i>elected or appointed by peers</i>") 	§§ 28 – 32 + Rec. n. 4 §32	Soft Law Tecnico (Compendio delle Opinioni e Rapporti su specifici paesi da cui estrapolare principi)

	<ul style="list-style-type: none"> • Competenza disciplinare: del CG o di “corti disciplinari”; appello avanti a una corte contro le decisioni disciplinari 	§ 43 + Rec. n. 6	
Venice Commission CDL-AD(2010)040 <i>Report On The Independence Of The Judicial System - Part II: The Independence Of Prosecutors</i>	Principi sulla costituzione dei Consigli dei Procuratori (CP) <ul style="list-style-type: none"> • Raccomandata una “forma” di indipendenza anche per la magistratura requirente (nei paesi ove ancora non esiste): attraverso la costituzione di autonomi CP ovvero 2 sezioni nei sistemi a Consigli unificati (per schermare dall’influenza politica); • Composizione mista: Procuratori e laici (non politici; avvocati, accademici). Possibilità di eleggere membri laici dal Parlamento a maggioranza qualificata; 	pg. 12 – 13 §§ 64, 65, 84, 85 § 66, Rec. §87 (pt.19-20)	Soft Law Tecnico (Compendio delle Opinioni e Rapporti su specifici paesi da cui estrapolare principi)
Venice Commission CDL-JD(2008)001 <i>Draft Vademecum On The Judiciary</i>	Principi sulla natura del Consiglio Giudiziario (CG): <ul style="list-style-type: none"> • Organo di autogoverno indipendente: competente su tutti gli aspetti dello <i>status</i> professionale del magistrato • Composizione: mista, ≥50% togati eletti dai colleghi magistrati (“<i>elected by peers</i>”), “rappresentativi” dei vari livelli di giurisdizione; laici preferibilmente eletti da Parlamento, tra giuristi esterni, a maggioranza qualificata; • Disciplinare: il CG si può occupare anche del disciplinare, ma attraverso un collegio distinto al suo interno 	pg. 25 - 33 Parte 2.4.2 pg. 29 pg. 33-34 Parte 2.4.4. pg. 38-41	Soft Law Tecnico (Compendio delle Opinioni e Rapporti su specifici paesi da cui estrapolare principi)
Venice Commission CDL-AD(2007)028 <i>Judicial Appointments</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Composizione dei Consigli Giudiziari: Composizione: mista ; ≥50% togati eletti dai pari (“<i>elected by the judiciary itself</i>”) “rappresentativi” dei vari livelli di giurisdizione; i membri laici preferibilmente eletti da Parlamento, tra giuristi esterni, a maggioranza qualificata 	§§ 19,20, 29, 50	Soft Law (Compendio delle Opinioni e Rapporti su specifici paesi da cui estrapolare principi)

- **Unione Europea**

Fonte	Principi Guida	Rif.	Note
TUE 2-19 / CDFUE 47	Stato di diritto; giudice indipendente; ricorso effettivo a tutela dei diritti	Art. 2-19	Fondamento hard law (vincolante)
Commissione UE Rule of Law Report 8.07.2025 Com(2025)900 final	<ul style="list-style-type: none"> • Separazione dei poteri attraverso istituzione di Autorità indipendente ("cuscinetto" - <i>buffer</i>); richiamo e invito al rispetto degli standard europei stabiliti dal CoE; nomine e carriera; • Disciplinare ad organismo indipendente 	§ 4.1	Soft Law

- **Associazioni Internazionali**

Fonte	Principi estesi	Rif.	Note
IAJ Charter of Judges' (1999, rev. 2017)	<p>Richiama i principi fondamentali in materia di indipendenza dell'ordine giudiziario stabiliti nella Soft Law ONU, UE e CoE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consigli di Giustizia (CG): composti a maggioranza di giudici, eletti dai pari secondo modalità che garantiscano la rappresentanza più ampia; consentita quota laica, non politica. Competenza sullo status del giudice (nomina, carriera, disciplinare, ecc.) e dell'organizzazione giudiziaria; autonomia contabile e finanziaria. • Diritto di associazione professionale: • Disciplinare: avanti a un organo indipendente composto a maggioranza di giudici 	<p>Artt.2-3</p> <p>Art. 3-5</p> <p>Art. 7-1</p>	Fonte internazionale (non vincolante)
EAJ Judges' Charter in Europe(1993)	La selezione, promozione e amministrazione della giustizia va affidata ad un organo indipendente rappresentativo dei magistrati. La competenza disciplinare affidata a un	<p>Art. 4-6</p> <p>Art. 9</p>	Soft Law (principi fondamentali da introdurre espressamente)

organismo composto prevalentemente da magistrati

nelle legislazioni
– art. 13)

PARTE IV – ALLEGATI

Allegato 2 – Sintesi delle Schede Paese

SINTESI DELLE SCHEDE-PAESI

Premessa Metodologica:

La presente Tabella sinottica riassume, in forma comparata, i principali profili emersi dall'esame delle Schede-Paese, offrendo una visione d'insieme dei modelli di autogoverno della magistratura nei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.

In coerenza con l'impostazione dello Studio, la Tabella distingue tra Paesi nei quali vige la **separazione delle carriere** tra magistratura giudicante e requirente e Paesi nei quali opera il principio dell'**unicità della giurisdizione**.

I Paesi indicati in **GRASSETTO** nella sezione relativa alla separazione delle carriere sono quelli nei quali la **magistratura requirente** risulta **funzionalmente dipendente dal potere esecutivo**, secondo il c.d. "**executive-dependent prosecution model**"; dipendenza – questa – riscontrabile anche in pochi paesi in cui vige l'unicità della giurisdizione.

I Paesi sono indicati mediante la **sigla ufficiale** nelle celle corrispondenti ai singoli profili esaminati. La presenza della sigla esprime esclusivamente un **dato positivo e riscontrato** sulla base della relativa Scheda-Paese; l'assenza della sigla non deve essere intesa automaticamente come dato negativo, potendo dipendere dall'inesistenza della caratteristica considerata o dalla mancanza di informazioni sufficienti.

La Tabella ha pertanto funzione di **sintesi indicativa** e va letta congiuntamente alle **Schede-Paese di cui alla Parte V**, cui si rinvia per l'analisi completa e contestualizzata dei singoli ordinamenti.

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE	Albania (AL), Armenia (AM), Austria (AT) , Azerbaijan (AZ) , Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK) , Estonia (EE), Germania (DE) , Finlandia (FI) , Grecia (GR), Irlanda (IE), Lettonia (LV), Liechtenstein (LI) , Lituania (LT), Malta (MT) , Norvegia (NO) , Polonia (PL) , Portogallo (PT), Regno Unito (UK), Repubblica Ceca (CZ) , Romania (RO), Serbia (RS) , Slovacchia (SK), Spagna (ES), Svizzera (CH), Ucraina (UA), Ungheria (HU) ^{1 2 3 4 5 6}
-----------------------------------	--

		CONSIGLIO DEI GIUDICI	CONSIGLIO DEI PM
COMPOSIZIONE	QUOTA TOGATI ≥ (prevalenza)	AL (6/11), AM (5/10), AT (vari), AZ (9/15), BG (8/14), CY (100%), DE (vari: tutti togati), DK (vari), EE (6/11), ES (13/21), FI (vari: 6/8), GR (100% - 13/15), HR (7/11), HU (100% - 15/15), IE (100%), LT (100% - 17/17), LV (8/15); MT (6/10), NO (vari), PL (17/25), RO (14/19), RS (7/11), UA (11/21), UK (varie)	AL (6/11), AT (vari), BG (6/11), DK (1/1), ES (11/12), HR (7/11), PT (12/19), RO (14/19), RS (7/11), UA (vari: prevalenza PM)
	QUOTA LAICI ≥ (prevalenza)	CH (4/7); FI (vari: 5/9) PT (9/17)	

¹ Albania (AL), Bulgaria (BG); Croazia (HR), Portogallo (PT) e Romania (RO) hanno la separazione delle carriere ed hanno **2 Consigli separati** per la magistratura giudicante e requirente (spesso per quest'ultima, è organo rappresentativo, ma non con caratteristiche di autogoverno) ovvero **formazioni separate** all'interno di un unico consiglio della magistratura;

² Armenia (AM), Azerbaijan (AZ), Estonia (EE), Irlanda (IE), Lituania (LT), Malta (MT), Polonia (PL), Slovacchia (SK), Ungheria (HU): hanno la separazione delle carriere, ma hanno **solo un Consiglio dei giudici**. I magistrati requirenti non hanno organo di autogoverno;

³ Austria (AT), Germania (DE), Liechtenstein (LI), Svizzera (CH) hanno la separazione delle carriere, ma *non* hanno un unico organo di autogoverno della magistratura (giudicante e/o requirente); **esistenza di diversi consigli** (prevalentemente giudicanti, ma anche requirenti) presso i **diversi livelli di giurisdizione**. La gestione del personale e organizzazione è svolta dal Ministero della giustizia.

⁴ Danimarca (DK), Finlandia (FI), Norvegia (NO) Regno Unito (UK) hanno **diversi ed autonomi consigli dei giudici** (a composizione variabile : togati e/o laici), a cui sono ripartite le competenze relative all'amministrazione della giustizia: amministrazione organizzativa e finanziaria; nomine, valutazioni e progressioni di carriera, disciplinare); la Danimarca (DK) ha anche 1 organismo monocratico per i PM.

⁵ La Grecia (GR) ha la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, ma ha un **unico organo di autogoverno** per entrambe le categorie.

⁶ Liechtenstein (LI) e Repubblica Ceca hanno la separazione delle carriere e **non hanno organi di autogoverno** di nessun tipo, della magistratura giudicante o requirente.

	Presenza di membri dell'Esecutivo	AZ, BG, EE; FI, HU, LV, MT, PL, RO, SK	BG, RO,
NOMINA	Elezione togati da pari	AL, AM, AT, AZ, BG, CH, DE, HR, HU, IE, LT, LV, MT, PT, RO, RS, SK, UA	AL, BG, ES, HR, PT, RO, RS
	Elezione Parlamentare laici (e/o togati)	AL, AM, BG, ES (togati), RO, RS	AL, BG, HR, RO, RS
	Sistema Misto (Elezione/ Designazione di diritto/ nomina PdR/Parl./Gov)	AZ (laici), LV (laici), IE (laici), HR (laici), MT(laici), PT (laici), PL (togati+laici), SK (laici), UA (laici)	HR (laici), PT (laici)
	Sistema di nomina puro (non elettivo)	DK (togati + laici), EE (togati + laici), FI (togati + laici), NO (togati + laici), UK (togati + laici)	
	Sorteggio	GR (86% dei membri)	
COMPETENZE	Autogoverno pieno	AL, AM, CY, ES, BG, GR, PT, RO, RS, UA	AL, BG, PT, RO, RS
	Autogoverno limitato	AT, AZ, CH, DE, DK, EE, FI, HR, IE, LT, LV, NO, PL, UK	ES, HR, UA
DISCIPLINARE	Competenza Consiliare	AM, AZ, BG, CY, HR, NO, PT, RO, UA	BG, ES, HR, LV, PT, RO, UA
	Commissione/Comitato diverso	AL, CH, EE, ES, GR, IE, LI, LV, MT, RS, SK, UK	AL, RS,
	Tribunale disciplinare	AT, DE, DK, HU, FI, LT, PL	
	Quota Togati \geq	AM, CY, DK, EE, ES, HR, IE, GR, LT, LV, MT, RO,	HR, RO,
	Elezione componenti	ES, IE, LT, LV,	
	Impugnazione: Corte giurisdizionale superiore	AL, AT, AZ, BG, EE, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, PT, ES, PL, RO, RS, UA	AL, BG, HR, LV, PT, RO, RS

AUTONOMIA FINANZIARIA ED ORGANIZZATIVA	Piena	AL, AM, DK, ES, HU, RO, RS, SK, UA	PT, RO, RS
	Limitata	AT, AZ, BG, CH, CY, DE, EE, FI, GR, HR, IE, LT, LV, NO, PL, UK	AT, BG, ES, HR
RAPPORTI CON POTERE LEGISLATIVO E/O ESECUTIVO	Nessun rapporto (oltre funzioni consultive o di proposta)	AL, AM, CY, DK, IE, LT, PT, RS, SK, UK, UA	AL, PT, RS
	Rapporto	AZ (parl + esec), BG (parl + esec), CH (parl. + esec); DE (esec), DK (esec), EE (parl + esec), FI (esec), HR (Parl), HU (esec), LT (esec), LV (parl. + esec), MT (esec), NO (esec), PL (parl + esec), RO (esec)	AT (esec), BG (parl + esec), DK (esec), ES (parl)
RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	Nessun Rapporto	AT, AM, CY, FI, GR, HR, IE, LT, PL, RS, UA, UK	HR, RS
	Rapporti (in part., con riferimento alle nomine CG)	AZ, BG, CH, DE, ES, RO, SK	BG

UNITA' DELLA GIURISDIZIONE: GIUDICI E PM	Belgio (BE), Bosnia e Erzegovina (BA), Francia (FR), Italia (IT), Lussemburgo (LU), Paesi Bassi (NL) , Slovenia (SI), Svezia (SE), Turchia (TR) ^{7 8 9}
---	--

		CONSIGLIO DEI GIUDICI e PM
COMPOSIZIONE	QUOTA TOGATI ≥ (prevalenza)	BA (11/15), BE (50% 22/44), IT (20/33), LU (6/9), NL (2/4), SE (5/9), SI (6/11)
	QUOTA LAICI ≥ (prevalenza)	BE (50% 22/44), FR (8/15), TR (100% - 13/13)
	Presenza di membri del Parlamento/Esecutivo	BA, SE (Parl), TR (esec),
NOMINA	Elezione togati da pari	BE, FR (togati), IT (togati), SI (togati),
	Elezione Parlamentare (laici e/o togati)	IT (laici)
	Sistema Misto (Elezione/ Designazione di diritto/ nomina PdR/Parl./Gov)	BA, FR (laici), LU, SI (laici), TR (laici)
	Sistema di nomina puro (non elettivo)	BE (laici), NL, SE
	Sorteggio	
COMPETENZE	Autogoverno pieno	BA, IT, SI, TR
	Autogoverno limitato	BE, FR, LU, NL, SE, TR (assenza di autogoverno),
DISCIPLINARE	Competenza Consiliare	BA, FR, IT, TR
	Commissione/comitato diverso	LU, SE
	Tribunale disciplinare	BE, SI, NL
	Quota Togati ≥	BE, SI, NL
	Elezione componenti	IT

⁷ I Paesi Bassi (NL) hanno l'unicità della giurisdizione e separazione funzionale tra magistratura giudicante e requirente; hanno **due organi distinti** a composizione non eletta. La magistratura requirente dipende dall'Esecutivo (Ministero della Giustizia).

⁸ La Francia (FR) ha l'unicità della giurisdizione e separazione funzionale tra magistratura giudicante e requirente; ha un **unico organo di autogoverno** diviso in due formazioni: uno per la magistratura giudicante e l'altro per quella requirente

⁹ La Turchia (TR) ha l'unicità della giurisdizione ed ha un **unico organo di governo** della magistratura giudicante e requirente **non autonomo ed indipendente** (coinvolgimento dell'Esecutivo e rapporti con il Parlamento costituzionalmente previsti).

	Impugnazione: Corte giurisdizionale superiore	BA (limitata), BE, IT, NL (non in tutti i casi), SE, SI
AUTONOMIA FINANZIARIA ED ORGANIZZATIVA	Piena	BA, IT, LU, NL, SI
	Limitata	BE
RAPPORTI CON POTERE LEGISLATIVO E/O ESECUTIVO	Nessun rapporto	BA, BE, FR (per giudici <i>au siege</i>), LU, SI
	Rapporto (gerarchico/indirizzo/consultivo)	FR (per PM - <i>Parquet</i>), NL (per PM), SE (parl + esec), TR (esec+ parl)
RAPPORTO CON ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	Nessun rapporto	BA, BE, LU, NL, SE, SI,
	Rapporti (in part., con riferimento alle nomine del CG)	IT

PARTE V – SCHEDE PAESE

La presente Parte V raccoglie le schede-paese elaborate dalla Commissione di Studio Internazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati, sulla base di un template comune.

Le schede hanno funzione descrittiva e comparatistica e sono destinate a integrare e completare l'analisi svolta nelle Parti precedenti dello Studio sugli organi di autogoverno della magistratura nei Paesi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e in alcuni ordinamenti di riferimento. Si precisa che il livello di approfondimento delle singole schede può presentare alcune differenze, in ragione dell'ampiezza e della complessità dei sistemi nazionali esaminati, nonché del diverso grado di dettaglio reso disponibile dalle fonti e dall'attività di ricognizione svolta dai componenti della Commissione incaricati della redazione.

I contenuti delle schede sono riportati integralmente, senza modifiche redazionali, e sono organizzati in ordine alfabetico per Paese. La Parte V costituisce pertanto un repertorio di supporto all'analisi comparata, da leggersi in connessione sistematica con le Parti I–IV dello Studio.

Elenco delle schede-paese

- Albania
- Armenia
- Austria
- Azerbaijan
- Belgio
- Bosnia-Erzegovina
- Bulgaria
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Ungheria
- Irlanda
- Islanda
- Italia
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Norvegia
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Regno Unito
- Repubblica Ceca
- Romania
- San Marino
- Serbia
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna – Consejo Fiscal
- Spagna – Consejo General del Poder Judicial
- Svezia
- Svizzera
- Turchia
- Ucraina

SCHEDA-PAESE –



ALBANIA (AL)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

L'ordinamento albanese prevede una separazione istituzionale tra magistratura giudicante e magistratura requirente (2 ordini separati ed indipendenti dall'esecutivo).

Non esiste un organo unico di autogoverno della magistratura.

Sono **previsti due distinti organi costituzionali di autogoverno**: uno per i giudici; uno per i pubblici ministeri.

Denominazione organo di autogoverno:

- 1) Magistratura giudicante
Denominazione organo di autogoverno:
Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ).
- 2) Magistratura requirente
Denominazione organo di autogoverno:
Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP).

Costituzione della Repubblica di Albania,
artt. 148–148/d, come modificati dalla

	riforma costituzionale del 2016
Presidente:	Per entrambi i Consigli il Presidente è eletto tra i membri dell'organo
Numero di componenti:	1) KLGJ (giudici): 11 membri 2) KLP (PM): 11 membri
Anno istituzione / ultima riforma:	2016
Durata del mandato:	I membri del <i>Këshilli i Lartë Gjyqësor</i> e del <i>Këshilli i Lartë i Prokurorisë</i> restano in carica 5 anni e non possono essere rieletti immediatamente al termine del mandato . In caso di vacanza della carica, il membro resta in funzione fino alla nomina del successore .
Sito dell'Organo di Autogoverno:	Magistratura giudicante <i>Këshilli i Lartë Gjyqësor</i> (KLGJ) Sito web ufficiale: https://klgj.al Magistratura requirente <i>Këshilli i Lartë i Prokurorisë</i> (KLP) Sito web ufficiale: https://klp.al

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	1) KLGJ (Giudici): 6 membri togati, giudici eletti dai giudici; 2) KLP (PM): 6 membri requirenti, pubblici ministeri eletti dai procuratori
Quota laica	1) KLGJ (Giudici): 5 membri non togati, eletti dal Parlamento tra giuristi di elevata qualificazione 2) KLP (PM): 5 membri non togati, eletti dal Parlamento tra giuristi qualificati.
Modalità di nomina/elezione	<u>Membri togati e requirenti. Eletti dai rispettivi corpi professionali:</u> giudici per il KLGJ; pubblici ministeri per il KLP, secondo procedure stabilite dalla legge.

	<p><u>Membri laici. Eletti dal Parlamento</u> con procedure e maggioranze qualificate previste dalla Costituzione.</p>
Sistema elettorale	<p>I membri togati degli organi di autogoverno (<i>Këshilli i Lartë Gjyqësor</i> e <i>Këshilli i Lartë i Prokurorisë</i>) sono eletti dai rispettivi corpi professionali (giudici e pubblici ministeri), secondo un sistema elettorale individuale, disciplinato dalla legge.</p> <p>Le elezioni non avvengono sulla base di liste associative, ma tramite candidature individuali, con voto espresso dai magistrati aventi diritto.</p> <p>I membri non togati sono eletti dal Parlamento, secondo procedure e maggioranze qualificate previste dalla normativa costituzionale e legislativa.</p>
Presenza Ministro / membri politici	<p>Non è prevista la presenza del Ministro della Giustizia negli organi di autogoverno della magistratura.</p> <p>Gli organi di autogoverno includono membri non togati eletti dal Parlamento, ma tali membri non rappresentano il Governo e non esercitano funzioni di indirizzo politico.</p> <p>Le fonti istituzionali europee non segnalano una partecipazione diretta dell'esecutivo al funzionamento dei Consigli.</p>
Incompatibilità e indipendenza	<p>I membri degli organi di autogoverno della magistratura (<i>Këshilli i Lartë Gjyqësor</i> e <i>Këshilli i Lartë i Prokurorisë</i>) sono soggetti a regimi di incompatibilità volti a garantire l'indipendenza e l'imparzialità nell'esercizio delle funzioni.</p> <p>In particolare, non possono ricoprire incarichi politici o funzioni incompatibili con il ruolo di membro del Consiglio; sono inoltre previsti obblighi di indipendenza e imparzialità e regole di astensione in caso di conflitto di interessi.</p>

Durata e rieleggibilità	5 anni per entrambi i Consigli. Non è prevista la rielezione immediata (divieto di mandati consecutivi).
--------------------------------	--

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	SI per entrambi i Consigli
Valutazioni di professionalità	SI per entrambi i Consigli
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>NO. La riforma costituzionale del 2016 ha introdotto un sistema disciplinare e di valutazione esterno ai Consigli, di natura giurisdizionale.</p> <p>Organi disciplinari principali: <i>Komisioni i Pavarur i Kualifikimit</i> (prima istanza); <i>Kolegji i Posaçëm i Apelimit</i> (seconda istanza).</p> <p>Quindi, i Consigli di autogoverno non decidono in via definitiva, che sono attribuiti agli organi sopra indicati.</p>
Trasferimenti / Promozioni	SI per entrambi i Consigli
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>SI per entrambi i Consigli.</p> <p>Per quanto riguarda la formazione, però, non in via esclusiva. La formazione iniziale e continua dei magistrati è svolta principalmente dalla Scuola della Magistratura albanese (<i>Shkolla e Magjistraturës</i>); i Consigli di autogoverno concorrono alla definizione dei fabbisogni formativi, collaborano con la Scuola, tengono conto della formazione nelle valutazioni di carriera.</p>
Altre competenze	

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Il Parlamento elegge i membri laici dei Consigli, senza poteri di indirizzo sulle decisioni relative a carriera e disciplina
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Il Governo non ha competenze in materia di nomine o disciplina dei magistrati.
Autonomia finanziaria / organizzativa	Autonomia finanziaria: SÌ (parziale – gestione e proposta del bilancio nell’ambito del bilancio statale). Autonomia organizzativa: SÌ (organizzazione e funzionamento dei tribunali e degli uffici della procura).
Separazione dei poteri	SI

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Non risultano correnti o movimenti organizzati all’interno della magistratura albanese, intesi come gruppi strutturati con ruolo istituzionale o con incidenza sistematica sulle elezioni o sul funzionamento degli organi di autogoverno
Ruolo nelle elezioni	//
Influenza su nomine / carriera	//
Controversie o dibattito pubblico	//

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Nel periodo 2020–2025 il sistema giudiziario albanese è stato interessato dalla prosecuzione dell’attuazione della riforma della giustizia del 2016, con particolare
--------------------------	--

riferimento al completamento e al funzionamento degli organi di autogoverno (Këshilli i Lartë Gjyqësor e Këshilli i Lartë i Prokurorisë) e al sistema di verifica straordinaria (“vetting”) di giudici e pubblici ministeri.

I Rule of Law Reports della Commissione europea segnalano come riforme rilevanti: il consolidamento operativo dei Consigli di autogoverno, dopo la fase di avvio successiva alla riforma costituzionale; la prosecuzione del *vetting*, con impatti significativi sull’organico della magistratura e sul funzionamento degli uffici; interventi normativi e organizzativi volti a rafforzare l’indipendenza e la responsabilità della magistratura, anche attraverso il completamento degli organi giurisdizionali di controllo e la stabilizzazione delle procedure di nomina e disciplina.

Le riforme sono state accompagnate da un monitoraggio costante a livello europeo, in quanto parte integrante del processo di avvicinamento dell’Albania agli standard UE in materia di Stato di diritto.

Interventi UE / CoE

Nel periodo 2020–2025 il sistema giudiziario albanese è stato oggetto di monitoraggio costante e interventi di accompagnamento da parte dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, in relazione all’attuazione della riforma della giustizia del 2016.

I Rule of Law Reports della Commissione europea hanno seguito annualmente l’evoluzione del sistema, soffermandosi in particolare su: il funzionamento degli organi di autogoverno (Këshilli i Lartë Gjyqësor e Këshilli i Lartë i Prokurorisë); l’attuazione del sistema di *vetting* e il suo impatto sull’indipendenza e sull’efficienza della magistratura; la necessità di rafforzare la capacità amministrativa e le risorse del sistema giudiziario.

Il Consiglio d’Europa, attraverso la Commissione di Venezia e gli organismi competenti in materia di giustizia, ha fornito

pareri e assistenza tecnica sulla riforma costituzionale e legislativa, nonché sul funzionamento dei nuovi assetti di governance, contribuendo

all'allineamento del sistema giudiziario albanese agli standard europei di indipendenza e responsabilità della magistratura.

Gli interventi UE e CoE si inseriscono nel più ampio quadro del processo di integrazione europea dell'Albania, con particolare attenzione allo Stato di diritto.

Controversie interne

Nel periodo 2020–2025 le fonti istituzionali europee non segnalano controversie interne strutturate all'interno della magistratura comparabili a conflitti correntizi o associativi.

I Rule of Law Reports della Commissione europea evidenziano tuttavia alcune criticità e tensioni di carattere istituzionale e operativo, connesse principalmente a: l'impatto del sistema di *vetting* sull'organico della magistratura, con effetti sulla funzionalità degli uffici e sul carico di lavoro dei magistrati rimasti in servizio; le **difficoltà di piena operatività degli organi di autogoverno** e degli organi giurisdizionali di vertice durante le fasi di transizione; il dibattito interno sul bilanciamento tra esigenze di rinnovamento del sistema giudiziario e garanzie di continuità ed efficienza.

Tali controversie risultano prevalentemente legate al processo di riforma e alla sua attuazione, più che a conflitti interni di natura associativa o ideologica.

7. FONTI

Normative nazionali

- Costituzione della Repubblica di Albania, come modificata dalla riforma costituzionale del 2016 (artt. 147–149 e
-

	<p>Allegato sul sistema di rivalutazione straordinaria di giudici e pubblici ministeri).</p> <ul style="list-style-type: none">- Ligji nr. 115/2016, datë 03.11.2016, Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, che disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento del Këshilli i Lartë Gjyqësor e del Këshilli i Lartë i Prokurorisë.- Ligji nr. 84/2016, datë 30.08.2016, Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, che introduce il sistema di verifica straordinaria (“vetting”) di giudici e pubblici ministeri.
Report UE / CoE	<ul style="list-style-type: none">- Commissione europea, Rule of Law Reports (anni 2020–2024), capitoli Paese sull’Albania, con specifico riferimento al funzionamento degli organi di autogoverno, al sistema di vetting e all’impatto delle riforme sul sistema giudiziario.- Consiglio d’Europa, Commissione di Venezia, pareri sulla riforma costituzionale della giustizia e sugli assetti di governance della magistratura.- CEPEJ – Commissione europea per l’efficienza della giustizia, Country Profile Albania e European Judicial Systems – Evaluation Reports (ciclo di valutazione 2022, dati 2020–2022), per il contesto organizzativo e funzionale del sistema giudiziario.

8. NOTE

Buone Pratiche	<p>Le fonti istituzionali non individuano specifiche “buone pratiche” in senso autonomo, ma segnalano come elementi di rilievo il rafforzamento degli assetti di governance della magistratura e il monitoraggio continuo delle riforme nel quadro del processo di integrazione</p>
-----------------------	---

europea.

Spunti utili per confronto Italiano

L'esperienza albanese offre alcuni spunti di riflessione comparativa in relazione al modello italiano, in particolare per quanto riguarda:

- la separazione istituzionale degli organi di autogoverno per magistratura giudicante e requirente, a fronte di un modello unitario come quello italiano;
- la composizione mista degli organi di autogoverno, con una quota significativa di membri non togati eletti dal Parlamento;
- l'introduzione di un sistema disciplinare e di verifica straordinaria esterno agli organi di autogoverno, affidato a organi giurisdizionali specializzati;
- il ruolo del monitoraggio europeo quale fattore di accompagnamento e indirizzo delle riforme del sistema giudiziario.

SCHEDA-PAESE –



ARMENIA (AM)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE:

Sistema giurisdizionale ordinario articolato in 1° grado, appello e Corte di Cassazione; Procura separata dalla magistratura giudicante.

Due diversi capi della Costituzione : capitolo 7 si occupa delle Corti e del SJC Supreme Judicial Council -artt. 162-175-; capitolo 8 si occupa dell'ufficio della Procura e degli organi investigativi – artt. 176-178.

**L'ufficio della procura (art. 177
Costituzione)**

E' costituito e regolato da una norma di legge NON costituzionale. Le uniche indicazioni sono quelle indicate nell'art. 177 sulla nomina del Procuratore generale (oggi una donna):

Elezione: su suggerimento del Comitato Giudiziario Permanente dell'Assemblea Nazionale, è eletto dall'Assemblea Nazionale da almeno tre quinti del numero totale dei suoi membri per un mandato di sei anni, tra le alte qualifiche professionali con almeno dieci anni di esperienza professionale.

	Destituzione: l'Assemblea Nazionale può destituire il procuratore capo con il voto di almeno tre quinti del numero totale dei suoi membri.
Denominazione organo di autogoverno - solo per i giudici:-	Supreme Judicial Council (SJC) solo per magistrati giudicanti
Base giuridica:	<ul style="list-style-type: none">• Costituzione 2015, artt. 173-175;• Judicial Code del 7 febbraio 2018 (disciplina il Consiglio)
Presidente:	Chairperson del SJC eletto dal Consiglio, a rotazione/successione tra membri togati e laici, come prescritto nel Judicial Code
Numero di componenti:	10 membri
Anno istituzione / ultima riforma:	Previsto dalla riforma costituzionale del 6.12.2015;
Durata del mandato:	5 anni, non rieleggibili
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://court.am/hy

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	5 togati – 50% (con almeno 10 anni di anzianità provenienti dalle diverse Corti)
Quota laica	5 laici – 50%
Modalità di nomina/elezione	<p>TOGATI : eletti all'interno del corpo giudiziario, provenienti dalle diverse corti, tra giudici che non siano né presidenti di Tribunale, né giudici della Corte di Cassazione, con almeno 10 anni di esperienza.</p> <p>LAICI: eletti dal Parlamento, con voto segreto, dalla maggioranza dei 3/5. Possono essere eletti solo giuristi, tra persone di</p>

	spicco dell'accademia e dell'avvocatura, con almeno 15 anni di esperienza.
Sistema elettorale	//
Presenza Ministro / membri politici	NO
Incompatibilità e indipendenza	<p>TOGATI: non possono essere presidenti di tribunale o di camera della Cassazione; possibile sospensione delle funzioni giurisdizionali per i togati durante il mandato.</p> <p>LAICI: ulteriori incompatibilità per i laici demandate al <i>Judicial Code</i>;</p> <p>I membri del SJC non sono responsabili civilmente o penalmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Ne' e' previsto un regime speciale di responsabilità disciplinare per i membri del <i>Supreme Judicial Council</i> in relazione alle decisioni che adottano nell'ambito dell'organo stesso.</p>
Durata e rieleggibilità	5 anni; non rieleggibili (Cost. art. 174(4)).

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>NO. Il Consiglio (SJC) ha competenze di selezione e proposta dei candidati giudici, dei candidati alle presidenze delle corti e sulla progressione in carriera, per la nomina da parte del Presidente della Repubblica e dell'Assemblea Nazionale. Tali competenze attribuiscono al Consiglio un ruolo di filtro e selezione sostanziale, pur in presenza di un intervento finale di organi politici costituzionali.</p> <p>Risolve la questione della cessazione dei poteri dei giudici.</p>
Valutazioni di professionalità	//
Disciplina (istruttoria / decisione)	SI.

Il Consiglio ha competenza disciplinare ed opera come organo giurisdizionale.

La segnalazione proviene dai Presidenti dei Tribunali e Corti nonché' dalla **Commissione Disciplinare**. Questa, con competenza sulla segnalazione e sulla istruzione del procedimento disciplinare viene **nominata dalla General Assembly dei giudici**, organo necessario e permanente non elettivo ma di rappresentanza dove siedono tutti i giudici armeni. Quindi, **solo giudici** danno impulso all'azione e governano il **procedimento disciplinare** che poi viene **deciso dal Consiglio**. Il Ministro non compare come titolare formale dell'azione disciplinare, ma come soggetto che, nella prassi o in base a normative settoriali, può trasmettere informazioni / segnalazioni. Questo lo si desume dalle raccomandazioni richiamate dalle fonti Gerco/Venice Commission.

Le decisioni disciplinari e decisioni sulla cessazione delle funzioni del giudice, esiste – secondo il progetto di legge recentemente discusso – una possibilità di **impugnazione** giurisdizionale di tali decisioni del SJC **davanti a una camera ampliata del Consiglio stesso** o altra formazione dello stesso organo, e quindi di **riesame interno prima di eventuale controllo esterno**

Trasferimenti / Promozioni

SI. Il Consiglio è competente sull'assegnazione dei giudici a un altro tribunale

Formazione / Amministrazione / Bilancio

SI. Il Consiglio dispone di significative attribuzioni in materia finanziaria, in quanto approva il proprio preventivo di spesa e quelli dei tribunali; trasmette tali documenti al Governo affinché siano inclusi, secondo la procedura di legge, nel progetto di **bilancio dello Stato**. Pur non disponendo di un potere di approvazione finale, il Consiglio esercita una funzione essenziale di programmazione e proposta finanziaria dell'intero sistema giudiziario.

Altre competenze	A tutela dell'indipendenza funzionale dei giudici, il Consiglio è investito di poteri autorizzatori essenziali, in quanto decide in merito al rilascio del consenso all'avvio di procedimenti penali nei confronti di un giudice nonché' sull'eventuale privazione della libertà personale di un giudice, qualora i fatti siano connessi all'esercizio delle funzioni giudiziarie.
-------------------------	--

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Parlamento elegge i 5 membri laici
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	SJC trasmette stime di spesa al Governo per inclusione nel bilancio
Autonomia finanziaria / organizzativa	Autonomia organizzativa: staff proprio; autonomia di proposta/garanzia sul budget dei tribunali tramite stima di spesa
Separazione dei poteri	SJC è “ <i>independent state body</i> ” che garantisce indipendenza di corti e giudici.
Responsabilità	Nel sistema giuridico armeno non è previsto espressamente che gli atti del Consiglio siano automaticamente impugnabili davanti a un organo amministrativo o giurisdizionale specifico in termini generali.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Esistono associazioni professionali (es. <i>Association of Judges of the Republic of Armenia</i> – AJRA). Non è codificato un sistema di “correnti” sul modello italiano.
Ruolo nelle elezioni	Le associazioni possono incidere come luoghi di confronto/endorsement, ma non

	risultano formalmente integrate nel procedimento di voto.
Influenza su nomine / carriera	Non poteri formali.
Controversie o dibattito pubblico	Dibattito ricorrente su indipendenza e accountability del sistema disciplinare e sul ruolo del Ministero della Giustizia (v. §6; GRECO/Venice Commission).

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Riforma costituzionale 2015: creazione SJC e rafforzamento autogoverno. 2020–2025: dibattito su revisione del sistema disciplinare e su meccanismi di impugnazione/riesame delle decisioni SJC (proposte di riforma nel Judicial Code).
Interventi UE / CoE	La Commissione di Venezia valuta positivamente l'impianto costituzionale armeno post-riforma 2015, ritenendo che esso fornisca una base solida per un sistema giudiziario indipendente, sia sul piano esterno (rapporti con poteri politico-esecutivi) sia su quello interno (rapporti tra giudici e tra livelli di giurisdizione). GRECO: monitoraggio prevenzione corruzione tra giudici/parlamentari; richiami su potere del Ministero di avviare procedimenti disciplinari e su necessità di rimedi di impugnazione.
Controversie interne	Discussioni pubbliche su nomine e leadership del SJC; attenzione mediatica su percepita politicizzazione e funzionamento del disciplinare (monitoraggi ONG).

7. FONTI

Normative nazionali	Constitution of the Republic of Armenia - Library - The President of the Republic of Armenia Ministero affari esteri Armeno: https://www.mfa.am/en/governance/ https://www.ecoi.net/en/file/local/2060028/ARM_udicial%2BConduct%2BRules.pdf? https://court.am/hy/
Report UE / CoE	<ul style="list-style-type: none">• CDL-AD(2017)019 del 2017• default.aspx del 2023• 1680af5d35 del 2024 GRECO• CoE Execution (Committee of Ministers), note su SJC e disciplina (dic. 2025).

8. NOTE

Buone Pratiche	Composizione paritaria togati/laici con elezione parlamentare a maggioranza qualificata; mandato non rinnovabile (riduce incentivi). Volontà di migliorare in ottica di vera indipendenza, il potere disciplinare del Ministro (cfr. parere 2023)
Spunti utili per confronto Italiano	Modello ‘misto’ con 50/50 e maggioranza qualificata per i laici;
Altro	Si tratta di un sistema dove le garanzie di terzietà ed indipendenza sono riservate ai soli giudici . Dal punto di vista GRECO, l’Ufficio del Procuratore (Prosecutor General’s Office): non è parte del potere esecutivo, ma non gode di un sistema di autogoverno equivalente a quello dei giudici . La Procura armena è collocata in una posizione ibrida: esercita una funzione essenziale per lo Stato di diritto; ma resta più esposta a rischi di interferenza politica rispetto alla magistratura giudicante.

SCHEDA PAESE



AUSTRIA (AT)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	SEPARAZIONE DELLE CARRIERE (giudicante e requirente), possibile e frequente il passaggio tra le due funzioni. Il Pm è organizzato come autorità amministrativa , è gerarchicamente strutturato e nominato dal ministro della Giustizia , da cui dipende.
Denominazione organo di autogoverno:	Non esiste un unitario organo di autogoverno affine al CSM italiano, ma organi interni alle strutture giudiziarie che rispecchiano la separazione delle funzioni: <ul style="list-style-type: none">• Consigli per la Giustizia per i giudici (Justizrat) e• Consigli dei Procuratori (Staatsanwaltschaftsrat) si occupano di nomine, trasferimenti e promozioni. La gestione del personale e l'organizzazione sono svolte da organi all'interno del Ministero Federale della Giustizia.
Base giuridica:	<ul style="list-style-type: none">• Richterdienstgesetz (RDG)• Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz (RStDG)
Presidente:	Per le questioni disciplinari, è il Presidente di ognuna delle 4 Alte Corti Regionali

	(Oberlandesgerichte). Le decisioni sono impugnabili davanti alla Suprema Corte.
Numero di componenti:	Composta dal Presidente dell'Alta Corte e da giudici professionali
Anno istituzione / ultima riforma:	Richter und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz (RStDG) del 29.12.1961
Durata del mandato:	-----
Sito dell'Organo di Autogoverno:	Suprema Corte: https://www.ogh.gv.at/

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata
Quota laica
Modalità di nomina/elezione
Sistema elettorale
Presenza Ministro / membri politici
Incompatibilità e indipendenza

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	
Valutazioni di professionalità	
Disciplina (istruttoria / decisione)	Per i Giudici - Sezioni specializzate all'interno delle Alte Corti Regionali (Oberlandesgerichte), le cui decisioni possono essere impugnate davanti alla

	<p>Corte Suprema. Il potere di iniziativa è prerogative dei Presidenti delle 4 Alte Corti, di nomina ministeriale.</p> <p>Per i P.M. - Commissione disciplinare istituita all'interno del Ministero Federale della Giustizia</p>
Trasferimenti / Promozioni	La gestione del personale e l'organizzazione sono svolte da organi all'interno del Ministero Federale della Giustizia
Formazione / Amministrazione / Bilancio	Le questioni legate al budget del giudiziario sono assegnate al potere esecutivo.

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	SEPARAZIONE DEI POTERI
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<ul style="list-style-type: none">• L'attuale strutturazione dei Consigli dei PM ("Staatsanwaltschaften") è soggetta a critiche, per il "Berichtspflichten" (obbligo di relazionare ai superiori) e per il potere del ministro della Giustizia, "Weisungen zu erteilen" (impartire direttive), che possono arrivare anche all'imposizione di non procedere in determinati casi.• La nomina dei giudici spetta al Presidente della Repubblica (gradi superiori) o al Ministro della Giustizia di concerto col Presidente della Repubblica (gradi inferiori) ed avviene in seguito a pubblico concorso.• L'ingresso in magistratura avviene in due modi. I candidati devono avere sperimentato quattro anni di formazione iniziale e superato un esame (scritto o orale) oppure devono essere avvocati o notai. A questo punto i candidati (trainee judge) sono nominati dal Ministro della Giustizia. Per diventare giudici effettivi, devono effettuare un periodo di formazione (training) iniziale di almeno 5 mesi e superare un esame e un colloquio.

Autonomia finanziaria / organizzativa	La distribuzione delle risorse e delle remunerazioni segue il livello della carriera ed è gestito a livello ministeriale.
Separazione dei poteri	SI per i Giudici, NO per i P.M. (dipendono dall'esecutivo)
Responsabilità	I giudici rispondono: <ul style="list-style-type: none">• disciplinarmente;• penalmente;• civilmente.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. "CORRENTI")

Esistenza di correnti / movimenti	SI (riconoscimento del diritto di associarsi e del pluralismo associativo) <ul style="list-style-type: none">• Le due associazioni nazionali sono la Österreichischer Richterbund (Associazione dei Giudici Austriaci) e la Staatsanwaltschaftsverband (Associazione dei Pubblici Ministeri).• Sono attive anche diverse associazioni culturali di magistrati.
Ruolo nelle elezioni	-
Influenza su nomine / carriera	Non si rilevano particolari influenze, salvo ai livelli apicali, in quanto le più elevate cariche giurisdizionali sono emanazione dell'esecutivo.
Controversie o dibattito pubblico	Le critiche si concentrano sull'autonomia e indipendenza effettive del P.M. rispetto all'esecutivo e sulla creazione di una Procura federale autonoma.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	NO
Interventi UE / CoE	Rilevato un buon livello di indipendenza ed efficienza, ma si chiede un intervento per

	rendere più indipendente la Procura federale.
Critiche interne	Le “Staatsanwaltschaften” (Consigli dei PM) sono strutturate gerarchicamente e al ministro della Giustizia competono ampi poteri di intervento sui PM. Le richieste di istituzione di un “unabhängigen Bundesstaatsanwaltschaft” (Procura federale indipendente) hanno condotto a formare un gruppo di lavoro (composto da rappresentanti della giustizia e da tecnici), con il compito di elaborare un progetto di riforma.

7. FONTI

Normative nazionali	Sopra citate
Report UE / CoE	COE - Evaluation exercise - 2022 Edition European Commission - Country Chapter on the rule of law situation in Austria
Dottrina	
Altro	AI – fonti riscontrate.

8. NOTE

Buone Pratiche	L’attuale sistema è conforme agli standard medi Europei con riferimento indipendenza e autonomia, composizione e sistema disciplinare.
Spunti utili per confronto Italiano	evitare la sottoposizione del P.M. all’esecutivo come nel modello austriaco
Altro	

SCHEDA-PAESE –



AZERBAIJAN (AZ)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE:
Giudici e pubblici ministeri appartengono a due ordini completamente separate.

**NON ESISTE UN CONSIGLIO DELLA
MAGISTRATURA REQUIRENTE
(PROCURATORI)**

Prosecutor's Office (*Baş Prokurorluğu*) è un corpo unitario, centralizzato e rigidamente gerarchico. Il Procuratore Generale è nominato dal Presidente con approvazione del Parlamento; durata del mandato: 5 anni e può essere riconfermato; ha ampi poteri di direzione gerarchica su tutti i procuratori del Paese.

Il *Collegium of the Prosecutor General's Office of the Republic of Azerbaijan* è un organo interno, consultivo-direttivo, che affianca il Procuratore Generale nella gestione della Procura. Non è un organo di autogoverno, né garantisce indipendenza ai PM: è parte integrante della struttura gerarchica del Prosecutor General's Office.

Denominazione organo di autogoverno:	Dei Giudici: JUDICIAL – LAGAL COUNCIL (JLC)
Base giuridica:	<ul style="list-style-type: none">• Constitution of Azerbaijan (art. 125-127)• Law on Judicial-legal Council (2004 e successive riforme)• Law on Courts and Judges (1997, e successive modifiche)
Presidente:	E' eletto a maggioranza semplice tra i componenti del Consiglio Attualmente è il Presidente della Corte Suprema (n.b. potrebbe essere eletto un laico rappresentante dell'esecutivo o del Parlamento. In passato è sempre stato Presidente il Ministro della Giustizia)
Numero di componenti:	15 membri
Anno istituzione / ultima riforma:	Anno di istituzione: 2005 Ultima riforma: 2024
Durata del mandato:	5 anni
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://jlc.gov.az/en

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	9/15 (giudici da ogni livello di giurisdizione: 1 C.Cost; 4 Corte Suprema; 2 C. Appello; 2 Corte di merito)
Quota laica	7/15 (1 capo dell'organo esecutivo competente; 2 nominati dell'esecutivo; 1 designato dal Parlamento; 1 nominato dal Consiglio dell'Ordine Forense; 1 nominato dal Procuratore Generale)
Modalità di nomina/elezione	<ul style="list-style-type: none">• Togati: eletti dalla <i>Conferenza dei Giudici</i> (rappresentanza di giudici di tutti i livelli)

	<p>di giurisdizione) – eccezione: il Presidente della Suprema Corte è membro di diritto</p> <ul style="list-style-type: none">• Laici: nominati/designati <p>Il capo dell'Esecutivo competente è membro di diritto;</p>
Sistema elettorale	I togati sono eletti con voto aperto (<i>open voting</i>) a maggioranza semplice dei componenti della <i>Conferenza dei Giudici</i>
Presenza Ministro / membri politici	SI: Tra i laici attualmente è presente vice-ministro della Giustizia; altri componenti di nomina governativa e 1 membro del parlamento
Incompatibilità e indipendenza	<ul style="list-style-type: none">• Indipendenza dei membri del JLC che rispondono solo alla Costituzione ed alle leggi• Immunità funzionale: non rispondono dell'attività svolta, delle opinioni e voti espressi• Istituti della sospensione e decadenza dalla carica : decisione del JLC
Durata e rieleggibilità	<p>5 anni</p> <p>La legge non dice sulla possibilità di fare un secondo mandato.</p>

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>Nomina: NO. Il JLC partecipa alla selezione degli aspiranti giudici proponendo, all'esito della selezione, la designazione al Presidente della Repubblica.</p> <p>Il JLC costituisce una <i>Judges Selection Committee</i> indipendente (composta da 11 membri tra maggioranza di giudici, Staff del consiglio, rappresentanti del governo, avvocatura e ufficio del Procuratore Generale, accademici) per la selezione dei giudici (attraverso prove orali e scritte). Segue un praticantato di 1 anno all'esito del quale occorre superare un colloquio. Il JLC è</p>
--------------------------	---

	<p>organo di reclamo contro le decisioni della Selection Committee.</p> <p>I Presidenti e giudici della Corte Costituzionale, Corte Suprema e Corti d'appello sono nominati dal Parlamento su proposta del PdR. Tutti gli altri giudici, compresi i capi degli uffici, sono nominati direttamente dal PdR (su proposta del JLC).</p> <p>Carriera: SI. Il JLC decide sulla carriera e trasferimenti dei Giudici.</p>
Valutazioni di professionalità	<p>SI: Il JLC costituisce una <i>Judges Evaluation Committee</i> composta da 9 membri (3 da ogni livello di giurisdizione) che svolge l'istruttoria e propone un parere al JLC. Il Consiglio decide sulla valutazione della professionalità. Può promuovere il Giudice, mantenerlo nell'attuale posizione o, in caso di carenze professionali, metterlo sotto monitoraggio per non più di 2 anni.</p> <p>I giudici in carriera sono valutati ogni 5 anni. (NB. I giudici di prima nomina hanno un periodo di prova – Probation period - di 3 anni al termine dei quali possono essere confermati o non).</p> <p>La valutazione è effettuata sulla base dei pareri dei capi dell'ufficio e delle informazioni trasmesse dall'Autorità esecutiva competente (Ministero della Giustizia).</p>
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>SI:</p> <ul style="list-style-type: none">• Iniziativa ed istruttoria disciplinare: è del JLC su segnalazione dei capi degli uffici giudiziari• Decisione disciplinare: del JLC (contraddittorio dell'interessato)• Impugnazione contro la decisione disciplinare: avanti alla Plenaria della Corte Suprema. <p>(N.B. nel disciplinare sono coinvolti tutti i membri del JLC, ma la decisione deve essere adottata a maggioranza di almeno 5 membri presenti all'udienza disciplinare)</p>
Trasferimenti / Promozioni	<p>SI: valuta e decide in ordine ai trasferimenti dei giudici e vertici dei tribunali; della</p>

	sospensione e decadenza dei membri del Consiglio;
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<ul style="list-style-type: none">• Formazione: svolge attività di indirizzo sulla formazione dei giudici; l'attività di formazione è affidata ad altro organismo separato (<i>Academy</i> – fortemente dipendente dall'esecutivo).• Autonomia di Bilancio: SI - il JLC ha il suo bilancio;• Autonomia finanziaria: NO – finanziato dal bilancio statale;
Altre competenze	<ul style="list-style-type: none">• Attività propositiva/consultive al Governo (Ministero della Giustizia) in materia di amministrazione della Giustizia• Stabilisce le circoscrizioni giudiziarie• Approva il codice etico dei Giudici

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	<p>Il Parlamento (Milli Majlis)</p> <ul style="list-style-type: none">• nomina uno dei membri del JLC (quota "laica")• approva il bilancio del JLC con quello dello Stato, da cui dipendono anche le risorse della magistrature• approva la legislazione che disciplina il JLC e le riforme della Giustizia. <p>Il Parlamento non valuta gli atti del JLC, non approva le nomine dei Giudici (competenza del Presidente della Repubblica), non partecipa all'autogoverno dei giudici.</p>
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<p>Rapporto molto stretto.</p> <p>Il Ministro della Giustizia, o suo rappresentante, è membro di diritto del Consiglio.</p> <p>Forte dipendenza amministrativa dal Ministero della Giustizia con riferimento alle infrastrutture, personale e risorse. Il</p>

	budget giudiziario è negoziato dal Governo e approvato dal Parlamento
Autonomia finanziaria / organizzativa	<p>Il JLC ha</p> <ul style="list-style-type: none">• Autonomia organizzativa: SI (pur dipendendo molto dal Ministero della Giustizia)• Autonomia di Bilancio: SI - il Consiglio ha il suo bilancio;• Autonomia finanziaria: NO – finanziato dal bilancio statale.
Separazione dei poteri	<p>Il JLC è un organo indipendente che opera in modo permanente ed è indipendente dalle autorità legislative, esecutive e giudiziarie, dalle autorità esecutive locali, dalle persone giuridiche e dalle persone fisiche sotto tutti gli aspetti organizzativi, finanziari e di altro tipo. Il JLC opera in reciproca collaborazione con le autorità legislative, esecutive e giudiziarie, l'Ordine degli Avvocati della Repubblica dell'Azerbaijan e le organizzazioni scientifiche.</p>
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none">• ATTIVITA': le decisioni del JLC possono essere impugnate avanti alla Plenaria del Consiglio stesso• INDIVIDUALI: previste sospensioni e decadenze dall'incarico

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. "CORRENTI")

Esistenza di correnti / movimenti	<p>SI:</p> <p><i>Azerbaijan Union of Judges</i> è l'unica associazione di giudici Azera. L'associazione è iscritta all'IAJ- EAJ.</p>
Ruolo nelle elezioni	<p>SI:</p> <p>Per espressa previsione di legge è stabilito che le associazioni dei giudici presentano le candidature per l'elezione della quota togata (tranne che per il Presidente della Suprema Corte che è membro di diritto).</p>

Influenza su nomine / carriera	Dato non rinvenuto
Controversie o dibattito pubblico	Non sono state informazioni in merito relative alle associazioni

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Nel 2024
Interventi UE / CoE	<p>I principali risultati e raccomandazioni includono rilievi su la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indipendenza della magistratura: Benché la legge pertinente sul JLC evidenzi l'indipendenza e l'immunità dei suoi membri, i rapporti europei (in part. GRECO – PACE) hanno evidenziato preoccupazioni circa la corretta applicazione del quadro legislativo relativo all'amministrazione della giustizia e, soprattutto, la necessità di garantire l'indipendenza dei giudici dal potere esecutivo e da altri poteri; la composizione e le funzioni del JLC e l'indebita influenza dell'esecutivo sulla Procura. • Selezione e promozione dei giudici: la Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) ha affrontato, tra l'altro, specificamente il ruolo della Commissione giudiziaria nella selezione e promozione dei giudici, rilevando la necessità di maggiore trasparenza e pubblicità dei posti vacanti, dei criteri di selezione e delle decisioni del Consiglio. E' altresì evidenziato il pericolo di influenza dell'esecutivo nella selezione dei giudici.
Controversie interne	<p>Probation period (3 anni dopo la nomina): viene criticato poiché contrario agli standard europei sull'inamovibilità dei giudici nominati. Questo istituto (introdotto nel 2013) comporta rischi all'indipendenza dei giudici, limitandone l'attivismo giudiziario, quantomeno ad inizio carriera.</p>

7. FONTI

Normative nazionali	Vedi sopra. In particolare, Law on Judicial-legal Council (2004 e successive riforme)
Report UE / CoE	<ul style="list-style-type: none">• CoE – Dept. for the execution of Judgments – Azerbaijan : legislative changes in the composition of the JLC (Sept. 2023)• CoE – Action Plan for Azerbaijan 2022-2026 (pg. 19)• CoE - Parliamentary Assembly Resolution 2357 (2021)• CoE – GRECO (2019) – 4th Evaluation Round – Second Compliance Report – Azerbaijan (§§ 32 – 69); GRECO, Evaluation IV Report (2014), 18;• CoE - CEPEJ COOP(2011)1 - European commission for the efficiency of justice - Assessment of policy and procedures for the selection of judges in Azerbaijan• CoE _ Parliamentary Assembly Report (PACE) on Azerbaijan Report Doc. 13084 20 December 2012
Dottrina	<ul style="list-style-type: none">• The Functioning of the Judicial System of Azerbaijan - Netherlands Helsinki Committee and the Helsinki Foundation for Human Rights (September 2016) – pg. 22-24
Altro	Lettera del 25.09.2025 di diversi gruppi sui Diritti Umani al Presidente dell'IAJ (International Association of Judges) per l'adozione di una Risoluzione sulla situazione in Azerbaijan sull'assenza di indipendenza del sistema giudiziario e sulla repressione in atto. https://nhc.no/content/uploads/2025/09/250929-Open-Letter-to-IAJ.pdf

8. NOTE

Buone Pratiche	<p>Rispetto al recenti rilievi europei - CoE (2022), si rileva un miglioramento del sistema rispetto al passato in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Presidente del Consiglio (JLC) non è più il Ministro della Giustizia (come era stato dalla sua istituzione nel 2005), ma il Presidente della Corte Suprema (togato). Ciò nonostante, uno dei membri laici di nomina governativa è il vice ministro della Giustizia. • la riforma del 2024, ha apportato modifiche sulla proporzione togata del Consiglio e sulla previsione dell'elezione dei componenti togati dai pari (benché indiretta, attraverso la c.d. <i>Conference of Judges</i> di cui non si sono rinvenute informazioni su come viene composta e come opera concretamente).
Spunti utili per confronto Italiano	//
Altro	<p>ONG sui Diritti Mmani denunciano la politicizzazione del sistema giudiziario Azaro, fortemente influenzato dal potere esecutivo, che controlla la selezione e la carriera dei giudici. La poca indipendenza del sistema giudiziario non consente, quindi, un efficace tutela delle ripetute violazioni di diritti umani nel paese di cui sono vittime soprattutto gli attivisti dei DU e oppositori politici.</p>

SCHEDA-PAESE –



BELGIO (BE)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

UNICITA' DELLA GIURISDIZIONE

In Belgio vige l'**unicità dell'ordine giudiziario**: magistratura giudicante e requirente appartengono allo **stesso ordine**, pur esercitando **funzioni distinte**; non è prevista una separazione ordinamentale delle carriere.

Il *Conseil supérieur de la Justice* è un organo unitario riferito all'intero ordine giudiziario, comprendente **sia giudici, sia pubblici ministeri**, con competenze prevalentemente di proposta, audit e tutela dell'indipendenza, ma privo di funzioni disciplinari dirette e di poteri di autogoverno pieno.

Denominazione organo di autogoverno:

Conseil supérieur de la Justice / Hoge Raad voor de Justitie (CSJ/HRJ)

Base giuridica:

• Costituzione del Belgio, art. 151;

	<ul style="list-style-type: none">• Legge del 20 novembre 1998 istitutiva del Consiglio Superiore della Giustizia• Cap V bis del <i>Code judiciaire</i> (artt. 259 bis e seg)
Presidente:	Il Consiglio non ha un presidente unico permanente, ma a rotazione per 1 anno; i lavori sono organizzati per collegi e commissioni, con presidenze interne.
Numero di componenti:	44 membri I 44 membri sono suddivisi in due collegi linguistici (francese/olandese) , ciascuno composto da 22 membri : 11 giudici e 11 non giudici. Ogni gruppo linguistico deve includere, tra i suoi 11 membri esterni, 4 giuristi e 3 professori universitari o di istruzione superiore.
Anno istituzione / ultima riforma:	Istituito nel 1999; riforme successive, tra cui rafforzamento delle competenze ispettive e di audit (2014–2019).
Durata del mandato:	4 anni, rinnovabile una sola volta.
Sito dell’Organo di Autogoverno:	https://www.csj.be

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	22 membri togati (giudici e pubblici ministeri)
Quota laica	22 membri non togati (8 avvocati, 6 professori universitari o di istruzione superiore, 8 membri della società civile)
Modalità di nomina/elezione	<ul style="list-style-type: none">• Membri togati: eletti da tutti i giudici del Belgio• Membri laici: nominati dal Senato con maggioranza qualificata (2/3)

Sistema elettorale	Elezione interna alla magistratura per i togati; nomina parlamentare per i laici
Presenza Ministro / membri politici	NESSUNA presenza del Ministro della Giustizia o di membri del Governo Il CSJ è un organismo indipendente dal Parlamento, dal governo e dalla magistratura.
Incompatibilità e indipendenza	Incompatibilità con incarichi politici; garanzie di indipendenza funzionale
Durata e rieleggibilità	Mandato di 4 anni, rinnovabile una sola volta.

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	NO L'Alto Consiglio di Giustizia organizza gli esami di ammissione alla magistratura e presenta i candidati per la nomina (giudici) o la designazione (capi di organi giudiziari) da parte del Re (Ministro della Giustizia) .
Valutazioni di professionalità	NO
Disciplina (istruttoria / decisione)	NO Il Consiglio non esercita funzioni disciplinari dirette; la disciplina è attribuita a organi giurisdizionali . Il procedimento ha natura giurisdizionale, non amministrativa INIZIATIVA: Il procedimento disciplinare può essere avviato dal capo dell'ufficio (per i PM); dal capo dell'organo giudiziario (per i giudici); dall'autorità gerarchica competente. I reclami dei cittadini, se fondati, vengono inoltrati all'autorità disciplinare.

	<p>DECISIONE: Le sanzioni disciplinari sono irrogate da giurisdizioni disciplinari interne all'ordine giudiziario composte da magistrati (giudici), secondo la legge.</p> <p>IMPUGNATIVA: Le decisioni disciplinari sono impugnabili davanti a una giurisdizione superiore.</p>
Trasferimenti / Promozioni	<p>NO</p> <p>Proposte e pareri nell'ambito delle procedure di nomina/promozione</p>
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>L'Alto Consiglio di Giustizia elabora le linee guida per la formazione dei giudici e dei giudici in formazione.</p> <p>Ha un ruolo consultivo e di supervisione; nessuna gestione diretta dell'amministrazione giudiziaria.</p>
Altre competenze	<ul style="list-style-type: none">• <i>Audit</i> (controllo tipo ispettivo): il CSJ esercita un controllo esterno sul funzionamento del sistema giudiziario attraverso <i>audit</i>, indagini speciali e gestendo reclami riguardanti tale funzionamento (tipo un potere ispettivo). La natura particolarmente delicata di questo ruolo di controllo è evidente dal fatto che l'Alto Consiglio è tenuto, ai sensi dell'articolo 151 della Costituzione, a rispettare l'indipendenza dei membri della magistratura. Non ha quindi alcun diritto di sindacare il contenuto di una decisione giudiziaria, ma può segnalare agli organi disciplinari eventuali violazioni dei magistrati che determinano il malfunzionamento giudiziario;• Funzioni consultive: Formula pareri su riforme legislative. L'Alto Consiglio della Giustizia formula pareri e raccomandazioni al Parlamento e al Governo al fine di migliorare il funzionamento del sistema giudiziario.

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Il Parlamento (Senato) nomina i membri laici; riceve relazioni annuali
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Nessun potere di direzione o controllo del Governo sul Consiglio.
Autonomia finanziaria / organizzativa	Autonomia funzionale; bilancio inserito nel bilancio dello Stato. Il Consiglio presenta la sua relazione annuale a entrambe le Camere del Parlamento e il suo bilancio annuale deve essere approvato dalla Camera dei Rappresentanti. Il bilancio assegnato al Consiglio serve a coprire le spese relative al suo funzionamento nell'esercizio delle sue competenze.
Separazione dei poteri	Fortemente valorizzata; il Consiglio opera come garante esterno dell'indipendenza giudiziaria.
Responsabilità	Responsabilità istituzionale tramite relazioni pubbliche e audit. Non sono tenuti a rispondere a un organismo esterno, bensì all'Assemblea generale dell'Alto Consiglio, in particolare per quanto riguarda la rigorosa osservanza dell'etica professionale. Le decisioni dell'Alto Consiglio non sono soggette a revisione. La proposta di un candidato giudice o procuratore da parte dell'Alto Consiglio può essere respinta dal Re entro 60 giorni con decisione motivata, nel qual caso il Consiglio proporrà un nuovo candidato. In caso di nuovo rifiuto motivato da parte del Re, l'intera procedura di nomina viene riaperta

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Esistono associazioni professionali di magistrati.
Ruolo nelle elezioni	Influenza limitata e non strutturata
Influenza su nomine / carriera	//
Controversie o dibattito pubblico	Dibattito episodico sul ruolo dei membri laici e sul sistema di audit.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Rafforzamento dei meccanismi di audit e trasparenza; discussioni su efficienza del sistema giudiziario
Interventi UE / CoE	Valutazioni positive nei <i>Rule of Law Reports</i> UE; modello che non ha ricevuto rilievi ed è citato come buona pratica. Il livello di indipendenza giudiziaria percepita in Belgio continua a essere elevato. Il appare intenzionato a trasferire i poteri di gestione del bilancio per l'amministrazione del sistema giudiziario dall'esecutivo alla magistratura.
Controversie interne	Critiche limitate sull'equilibrio tra ruolo consultivo e mancanza di poteri decisionali diretti.

7. FONTI

Normative nazionali	Costituzione belga, art. 151; Legge del 22 dicembre 1998.
Report UE / CoE	Commissione europea, <i>Rule of Law Reports – Belgium</i> ; Commissione di Venezia, rapporti sui Consigli della giustizia.
Dottrina	
Altro	Sito istituzionali CSJ/HRJ.

8. NOTE

Buone Pratiche	Sistema considerato conforme agli standard CoE, con netta separazione tra autogoverno e disciplina. Composizione paritaria togati/laici; forte funzione di audit e tutela dell'indipendenza
Spunti utili per confronto Italiano	Modello di Consiglio con funzioni prevalentemente consultive e di garanzia, distinto dalla gestione diretta delle carriere.
Altro	

SCHEDA PAESE



BOSNIA ED ERZEGOVINA (BA)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	Unitarietà della giurisdizione (giudicante e requirente)
Denominazione organo di autogoverno:	Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće Bosne i Hercegovine (trad. <i>“Consiglio Superiore della Magistratura e della Procura della Bosnia ed Erzegovina”</i>)
Base giuridica:	Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, br. 25/2004 - Legge ordinaria n. 25/2004.
Presidente:	Presidente e vicepresidente vengono eletti internamente tra i 15 membri del Consiglio, in base alla procedura prevista ex lege.
Numero di componenti:	15 MEMBRI <ul style="list-style-type: none">• 11 eletti dalle magistrature ordinarie giudicanti e requirenti;• 2 eletti dalle associazioni forensi delle entità statuali;• 1 eletto dal Parlamento dello Stato della Bosnia ed Erzegovina;• 1 membro nominato dal Governo della Bosnia ed Erzegovina su proposta del Ministro della Giustizia).

Anno istituzione / ultima riforma:	Entrata in funzione 1° giugno 2004, ultime modifiche intervenute con leggi n. 9/24 e n. 50/24.
Durata del mandato:	Quattro anni.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://vstv.pravosudje.ba/

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	73%: 11 membri togati Rappresentate le diverse funzioni e livelli giurisdizionali e territoriali (Corti di Stato, Corti Supreme degli Enti, corti cantonali, Procura dello Stato, Procure degli Enti, Procure dei Cantoni).
Quota laica	27%: 4 membri laici: <ul style="list-style-type: none">• 2 avvocati: 1 proveniente dalla Federazione BA e uno dalla Republika Srpska;• 1 eletto dalla Camera dei Rappresentanti del Parlamento BA;• 1 nominato dal Consiglio dei Ministri BA, su proposta del Ministro della Giustizia, che non esercita funzioni giudiziarie e non è membro del Consiglio dei Ministri.
Modalità di nomina/elezione	Misto: <ul style="list-style-type: none">• Elezione per 14 membri;• Nomina per il membro individuato dal Consiglio dei Ministri BA. (art. 4, br. 25/2004)
Sistema elettorale	Maggioritario, con eventuale secondo turno se nessuno ottiene i numeri per l'elezione (Art. 49, Poslovnik visokog sudskog i tužilačkog vijeća bosne i hercegovine)
Presenza Ministro / membri politici	SI: È prevista la presenza di un membro direttamente nominato dal Consiglio dei

	Ministri su proposta del Ministero della Giustizia. (art. 4, co. 1, lett. O, br. 25/2004)
Incompatibilità e indipendenza	Viene espressamente previsto dalla legge di istituzione che i membri del Consiglio sono indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni. (art. 4, co. 3, br. 25/2004)
Durata e rieleggibilità	4 anni e possibilità di rinnovo per massimo 2 mandati consecutivi (4 + 4 anni). Dopo due mandati consecutivi: non rieleggibile per 4 anni. (art. 5, co. 1, 2, br. 25/2004)

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	Sì (art. 17, co. 1, 2, 3 br. 25/2004).
Valutazioni di professionalità	Sì (art. 17, co. 22, 23, br. 25/2004).
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>Sì (art. 17, co. 4, 5, 6 br. 25/2004).</p> <p>L'istruttoria nei procedimenti disciplinari è svolta dall'Ured disciplinskog tužioca (Ufficio del Procuratore Disciplinare) (artt. 64, 67, br. 25/2004).</p> <ul style="list-style-type: none">• Questo ufficio:<ul style="list-style-type: none">○ Riceve le segnalazioni e i reclami.○ Conduce indagini preliminari.○ Redige il rapporto e, se necessario, presenta la disciplinska tužba (azione disciplinare) davanti al Consiglio. <p>La decisione finale è assunta dal Savjet (Consiglio), attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prvostepena disciplinska komisija (Commissione disciplinare di primo grado) → decide in prima istanza.• Drugostepena disciplinska komisija (Commissione disciplinare di secondo grado) → decide sui ricorsi.• Vijeće u cjelini (Consiglio nel suo complesso): ricorso in ultima istanza.• Sud Bosne i Hercegovine (Corte di Bosnia ed Erzegovina) ammesso solo per

i ricorsi avverso la decisione di rimozione dall'incarico del giudice o del pubblico ministero.

(artt. 60, co. 3, 4, 6, 7 br. 25/2004).

Trasferimenti / Promozioni

Sì. **Trasferimenti** temporanei

(artt. 17, co. 12, 78, 79 br. 25/2004).

Promozioni → Sebbene non venga usata la parola “promozione” esplicitamente, essa è implicita nel sistema di *imenovanje i napredovanje* (nomina e progressioni di carriera) disciplinato dagli articoli 35–44 e collegato alle verifiche di integrità

(artt. 86c–86d. br. 25/2004).

Formazione / Amministrazione / Bilancio

Formazione: l'accesso alla magistratura avviene a seguito di candidatura che viene presentata al VSTV a seguito di bando emesso dall'organo stesso. Segue una valutazione basata su criteri oggettivi (titoli, esperienza, competenza, integrità), colloquio al fine di verificare competenze e attitudini e decisione finale con la quale vengono nominati i candidati più qualificati. Dopo la nomina è prevista la formazione iniziale/permanente obbligatoria presso i *Centri per l'educazione dei giudici e dei procuratori* (CEST), sotto la supervisione del VSTV.

Amministrazione: organizza autonomamente la propria struttura interna.

Gestisce in modo indipendente il proprio bilancio e dispone delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento.

Ha competenza per adottare **atti interni** relativi alla gestione amministrativa e contabile.

Altre competenze

Incompatibilità e conflitti di interesse

- Decide su *nespojivost* (incompatibilità) di altre funzioni con quelle giudiziarie (Art. 17(11), Art. 10a).

Tecnologia e uniformità dei sistemi

- Coordina e supervisiona l'uso delle tecnologie informatiche nei tribunali e procure (Art. 17(24)).

Codici etici e linee guida

- Pubblica i codici di etica per giudici e procuratori (Art. 17(29)).

Pareri su leggi e regolamenti

- Fornisce mišljenja (pareri) su progetti di legge e questioni che influenzano la giustizia (Art. 17(28)).

Gestione delle risorse umane

- Determina il numero di giudici, procuratori e vice procuratori per ciascun organo (Art. 17(25)).

Raccolta dati e statistiche

- Prikuplja informacije (raccolge informazioni) sullo status professionale e sui risultati di lavoro dei giudici e procuratori (Art. 17(26)).

Progetti di miglioramento e cooperazione internazionale

- Pokreće projekte (avvia progetti) per migliorare la gestione dei tribunali e delle procure, anche cercando fondi internazionali (Art. 17(21)).

Gestione delle incompatibilità patrimoniali e trasparenza

- Controlla i rapporti su imovini i interesima (beni e interessi) e gestisce il relativo registro (Art. 86–86f).

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	<p>Il VSTV è organo indipendente e autonomo, tuttavia la legge istitutiva è una legge ordinaria.</p> <p>Il VSTV presenta relazioni annuali sul proprio operato al Parlamento (sia alla Camera dei Rappresentanti che alla Camera dei Popoli), che le esamina e può formulare osservazioni o raccomandazioni. Tuttavia, il Parlamento non ha potere di indirizzo sulle decisioni giudiziarie o disciplinari del VSTV.</p>
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<p>Il Governo non ha potere di indirizzo sulle decisioni del VSTV, ma interagisce attraverso riforme legislative (specie su influsso UE, con prassi che prevedono</p>

	<p>consultazioni tecniche con il VSTV), bilancio, sicurezza e cooperazione tecnica.</p> <p>Il Ministro della Giustizia non ha potere di indirizzo sulle nomine o sulle decisioni disciplinari del VSTV, ma può influenzare il quadro normativo e organizzativo tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proposte di legge e riforme sulla disciplina del VSTV (per prassi, e in base a raccomandazioni UE, si prevede il coinvolgimento del VSTV), • coordinamento su progetti strategici, • gestione delle risorse e bilancio.
Autonomia finanziaria / organizzativa	<p>Il VSTV si finanzia attraverso il Bilancio delle istituzioni della Bosnia ed Erzegovina, approvato dal Parlamento. Questo rappresenta un legame indiretto di controllo finanziario, pur senza incidere sull'autonomia operativa dell'organo</p>
Separazione dei poteri	SI
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> • PER ATTIVITA': le decisioni del VSTV (di natura amministrativa) sono impugnabili davanti alla Corte di Bosnia ed Erzegovina (Sud BA), che ha giurisdizione in materia di atti delle istituzioni statali; • INDIVIDUALE: i membri del VSTV sono soggetti a procedimenti disciplinari interni regolati dal Consiglio stesso. Le sanzioni possono includere: <ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione; • Decadenza dall'incarico; • Divieto di ricoprire incarichi futuri nel VSTV.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. "CORRENTI")

Esistenza di correnti / movimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Non esistono correnti ufficiali o movimenti organizzati nel VSTV, ma la struttura multietnica e il contesto politico possono generare divisioni informali o
--	---

	<p>linee di influenza basate su appartenenza etnica e orientamento politico.</p> <p>Sotto il profilo associativo esistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udruženje sudija/sudaca u Federaciji BiH che rappresenta tutti i magistrati dell'ente federale e tutela gli interessi dei giudici; • Udruženje sudija Republike Srpske che rappresenta tutti i magistrati e tutela gli interessi dei giudici della Republika Srpska.
Ruolo nelle elezioni	-
Influenza su nomine / carriera	-
Controversie o dibattito pubblico	-

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	<p>Negli ultimi cinque anni il VSTV ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adottato ed eseguito programmi di riforma quinquennali con focus su integrità, efficienza e trasparenza; • ristrutturato la normativa sul VSTV per allinearsi agli standard UE; • adottato sistemi al fine di ridurre l'arretrato giudiziario; • promosso misure di parità di genere di rilievo globale.
Interventi UE / CoE	<p>Nei rapporti annuali di progresso sul cammino di Bosnia ed Erzegovina verso l'UE, la Commissione ha costantemente evidenziato la necessità di rafforzare l'indipendenza e integrità del VSTV, criticando ritardi nell'allineamento agli standard UE.</p> <p>Nel marzo 2024, la Commissione ha raccomandato l'avvio delle trattative di adesione, sottolineando che la riforma del</p>

sistema giudiziario e del VSTV era centrale tra i “passaggi chiave”.

Controversie interne

- In data 27 febbraio 2025 l'Assemblea Nazionale della Republika Srpska ha adottato una serie di atti legislativi volti a impedire l'attività della Corte di Bosnia ed Erzegovina, dell'Ufficio del Procuratore, della SIPA (State Investigation and Protection Agency) e del VSTV (High Judicial and Prosecutorial Council) sul territorio della Republika Srpska.
- Negli ultimi mesi è stata introdotta una riforma significativa che impone ai giudici (e agli altri titolari di cariche giudiziarie) bosniaci di **dichiarare pubblicamente anche i beni posseduti dai loro familiari**. Lo scopo dichiarato è rafforzare **trasparenza, responsabilità e integrità** allineandosi agli standard UE e anticorruzione. Tuttavia, tale riforma ha evidenziato criticità quali:
 - ritardi nell'attività di verifica, provocando blocchi nelle nomine di nuovi giudici;
 - definizioni restrittive su quali parenti includere;
 - sanzioni leggere, possibilità di rifiutare la dichiarazione e controlli selettivi.

(Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH u svezi s izvješćivanjem o imovini i interesima "Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 37/2025 – trad. Modifiche al regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura e della Procura della Bosnia ed Erzegovina relativo alla dichiarazione dei beni e degli interessi")

7. FONTI

Normative nazionali

Sopra citate.

Report UE / CoE	Communication From The Commission To The Council And The European Parliament Report On Progress In Bosnia And Herzegovina – March 2024 Microsoft Word - COM 2024 129 1 EN ACT part1 v2 European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) Bosnia And Herzegovina Follow-Up Opinion To Previous Opinions On The Draft Law On The High Judicial And Prosecutorial Council default.aspx
Dottrina	No
Altro	AI (per ricerca e consultazione fonti, successivamente sottoposti a specifica verifica)

8. NOTE

Buone Pratiche	Nella follow-up opinion del 18 marzo 2025, la Commissione di Venezia (Consiglio d'Europa) ha analizzato a fondo: <ul style="list-style-type: none">• composizione e procedure di nomina del VSTV,• modalità di nomina, sicurezza del mandato e incompatibilità dei giudici/procuratori,• dichiarazioni patrimoniali,• responsabilità disciplinare. L'opinione ha elogiato alcune iniziative di trasparenza e integrità, ma ha evidenziato carenze in aspetti chiave come la selezione, la verifica patrimoniale e la responsabilità disciplinare. Ha chiesto miglioramenti strutturali per allinearsi davvero agli standard europei.
Spunti utili per confronto Italiano	-
Altro	-

SCHEDA-PAESE –



BULGARIA (BU)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	SEPARAZIONE DELLE CARRIERE tra magistratura giudicante (giudici) e magistratura inquirente (pubblici ministeri). La riforma costituzionale del 2023 ha previsto la divisione dell'organo di autogoverno in due entità separate [1]
Denominazione organo di autogoverno:	Consiglio Supremo della Magistratura (<i>BCC - Висшия съдебен съвет</i>) e da gennaio 2024, come da riforma, esiste anche il Consiglio Nazionale dei Procuratori [1] [9]
Base giuridica:	Costituzione della Repubblica di Bulgaria (artt. 117-119); Legge sull'Ordinamento Giudiziario (Judiciary System Act); Modifiche costituzionali approvate il 20 dicembre 2023[1][2]
Presidente:	Il Consiglio non ha un presidente proprio. Le sessioni sono presiedute dal Ministro della Giustizia (senza diritto di voto). Il

	Procuratore Generale funge da membro ex officio[3]
Numero di componenti:	25 membri secondo la composizione tradizionale; tuttavia, le riforme costituzionali del 2023 hanno previsto la riduzione a 15 membri[2] (in corso di implementazione)
Anno istituzione / ultima riforma:	Istituito nel 1991. Ultima riforma costituzionale: 20 dicembre 2023; successivamente, il 26 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali parti significative di tale riforma[2][4]
Durata del mandato:	Cinque anni per i membri eletti (non immediatamente rieleggibili per il mandato successivo, salvo specifiche disposizioni)[3]
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://vss.justice.bg/ (disponibile in bulgaro e inglese)

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	Composizione secondo il sistema precedente alle riforme 2023-2024:[1] \n - Consiglio dei Giudici: 14 membri (2 ex officio - presidenti delle Corti supreme, 6 eletti direttamente dai giudici, 6 eletti dal Parlamento con maggioranza di due terzi) \n - Consiglio dei Procuratori: 12 membri (Procuratore Generale ex officio, 4 procuratori eletti dai pari, 1 giudice istruttore eletto dai pari, 6 membri eletti dal Parlamento)[1][3] [9]
Quota laica	Consiglio dei Giudici: 6 eletti dal Parlamento Consiglio dei Procuratori: 6 membri eletti dal Parlamento
Modalità di nomina/elezione	ELEZIONE: \n - Elezione diretta da parte dei magistrati (giudici, procuratori) per una quota dei seggi \n - Elezione da parte del

	Parlamento nazionale con maggioranza qualificata (2/3) per un'altra quota[1][3]
Sistema elettorale	Per la componente parlamentare: maggioranza di due terzi di tutti i deputati. Per la componente professionale: elezione diretta da assemblee di categoria (collegi dei giudici e dei procuratori)[1]
Presenza Ministro / membri politici	Sì. Il Ministro della Giustizia presiede le sessioni plenarie del Consiglio, ma senza diritto di voto. Inoltre, il Parlamento elegge una quota significativa dei membri (circa il 44% della composizione tradizionale)[3]
Incompatibilità e indipendenza	I 25 membri devono essere professionisti legali di alta qualità professionale e morale, con almeno 15 anni di esperienza pratica. Sono vietate le incompatibilità per garantire l'indipendenza, sebbene la forte presenza parlamentare sia stata oggetto di critiche[1][3]
Durata e rieleggibilità	Mandato di 5 anni. La rieleggibilità non è prevista nella composizione tradizionale, anche se le recenti riforme potrebbero modificare questo assetto[2]

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	Sì. Il Consiglio è responsabile della nomina e della promozione dei magistrati. Le cariche di vertice (Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Presidente della Corte Suprema Amministrativa, Procuratore Generale) sono nominate dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi membri[1][3]. Il Consiglio supervisiona anche il reclutamento di nuovi magistrati attraverso concorsi pubblici e procedure di selezione meritocratiche. [1]
--------------------------	--

Valutazioni di professionalità	SI. Competenza esclusiva del Consiglio nell'effettuare valutazioni periodiche della professionalità e della condotta dei magistrati. Le valutazioni sono effettuate quinquennialmente e influenzano le progressioni di carriera e le promozioni[1]. Tali valutazioni considerano l'efficienza nel lavoro, il rispetto dei termini processuali, la qualità delle decisioni e la condotta etica[3]
Disciplina (istruttoria / decisione)	SI. Il Consiglio ha competenza disciplinare completa, dall'istruttoria fino alla decisione finale . Può irrogare sanzioni che variano da ammonimenti a destituzioni. Esistono commissioni specializzate per l'istruttoria, mentre il Plenum decide in composizione ristretta[1][3]. Le decisioni disciplinari sono soggette a ricorso amministrativo davanti alla Corte Amministrativa Suprema [2]
Trasferimenti / Promozioni	SI. Gestione completa dei trasferimenti geografici e delle promozioni all'interno della gerarchia giudiziaria. Il Consiglio mantiene la banca dati dei magistrati e coordina i processi di mobilità tra i diversi tribunali e corti[1]. È stata introdotta una procedura di "case management" computerizzato per garantire trasparenza nelle decisioni di carriera[3]
Formazione / Amministrazione / Bilancio	Supervisione della formazione continua dei magistrati attraverso l'Accademia Giudiziaria; gestione amministrativa delle strutture giudiziarie; elaborazione del bilancio dell'apparato giudiziario[1][3]. Gestisce inoltre il bilancio complessivo della magistratura[1]
Altre competenze	Protezione dell'indipendenza giudiziaria e dell'autonomia della magistratura; adozione di regolamenti e linee guida organizzative; rappresentanza della magistratura in ambito nazionale e internazionale [1][3]. Supervisione sulla realizzazione della strategia di digitalizzazione della giustizia e del sistema

processuale telematico. Coordinamento con reti internazionali di autogoverno (ENC), Consiglio d'Europa)[4]

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento

Strette e, secondo i critici, problematiche. Il Parlamento elegge il 44% circa dei membri del Consiglio con maggioranza di due terzi. Questa quota parlamentare è stata oggetto di critiche da parte della Commissione Europea e della Commissione di Venezia, in quanto potrebbe compromettere l'indipendenza [1][2]. Le recenti coalizioni di governo (2024-2025) hanno utilizzato la riforma della magistratura come leva politica per ottenere consensi parlamentari [4]. La Commissione di Venezia ha raccomandato di ridurre la rappresentanza parlamentare per garantire maggiore indipendenza[5]

Relazioni con Governo / Ministero Giustizia

Il Ministro della Giustizia presiede le sessioni plenarie del Consiglio senza diritto di voto. Questa configurazione costituisce un elemento di controllo e coordinamento, anche se controverso sotto il profilo dell'autonomia [1][3]. Storicamente, la magistratura bulgara ha subito pressioni politiche significative e il Governo ha cercato di influenzare nomine critiche [2]. L'esperienza bulgara è stata citata dalla Commissione Europea come esempio negativo di interferenza ministeriale[6]

Autonomia finanziaria / organizzativa

Il Consiglio gode di **relativa autonomia organizzativa**. Il bilancio della magistratura è finanziato dalla statale, sotto supervisione parlamentare [3]. Tuttavia, i vincoli di spesa hanno talvolta limitato la capacità di innovazione amministrativa e di implementazione delle riforme. Nel Piano di Ripresa e Resilienza (NRRP), la Bulgaria ha

	previsto investimenti per l'indipendenza finanziaria della magistratura[1]
Separazione dei poteri	Teoricamente garantita , ma nella pratica è stata minata dall'influenza parlamentare e ministeriale sulla composizione e dalle dinamiche politiche degli ultimi anni [1][2]. La sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2024 rappresenta un tentativo di ripristinare equilibri costituzionali e ha dichiarato incostituzionale l'eccessivo controllo politico [4]. Tuttavia, l'implementazione pratica della separazione rimane debole[5]
Responsabilità	Il Consiglio è responsabile verso il Parlamento e il Presidente della Repubblica. La recente crisi istituzionale e le proteste pubbliche hanno evidenziato problemi di accountability e trasparenza [2][4]. È stata avviata una procedura ex art. 7 TEU presso l'UE per violazioni dello Stato di diritto [6]. Il Consiglio pubblica rapporti annuali, ma la loro qualità informativa è stata criticata[1]

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Non sono ufficialmente riconosciute correnti strutturate come in altri ordinamenti europei (es. Italia) [1]. Tuttavia, esistono raggruppamenti informali e orientamenti legati a posizioni sul merito e su questioni di governance all'interno del Consiglio. Tali allineamenti sono più spesso basati su affiliazioni professionali e relazioni personali che non su programmi ideologici strutturati[2]
Ruolo nelle elezioni	Le dinamiche interne al Consiglio riflettono differenze di orientamento, soprattutto riguardo alla velocità e alla portata delle riforme giudiziarie e alla lotta alla corruzione [1]. Le elezioni per i seggi destinati ai magistrati (giudici e

	procuratori) riflettono talvolta divisioni ideologiche tra magistrati più conservatori e quelli favorevoli a riforme più audaci [3]. Non esiste però un sistema di voto esplicito per correnti come in Italia[1]
Influenza su nomine / carriera	Benché non formalmente strutturate, le dinamiche politiche interne hanno influenzato alcune decisioni di carriera , generando critiche riguardo alla meritocrazia [1][2]. Alcuni magistrati di alto profilo hanno accusato il sistema di essere condizionato da logiche di corrente e da favoritismi personali . Questi comportamenti hanno minato la fiducia pubblica nella magistratura[3]
Controversie o dibattito pubblico	La composizione e il funzionamento del Consiglio sono stati al centro del dibattito pubblico in Bulgaria, specialmente dopo le proteste di massa del 2024-2025 contro la corruzione e per la riforma della magistratura [4]. Il caso del notaio Martin Bozhanov e dei magistrati coinvolti ha acceso i riflettori sul sistema e ha sollevato domande sulla reale indipendenza del Consiglio [1][2]. Le ONG sulla trasparenza hanno richiesto maggior disclosure sulle dinamiche decisionali[5]

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Riforma costituzionale dicembre 2023: Ha introdotto la divisione del Consiglio in due organi separati – Consiglio Supremo della Magistratura (per i giudici) e Consiglio Nazionale dei Procuratori (per i pubblici ministeri) – riduzione da 25 a 15 membri, accorciamento del mandato del Procuratore Generale da 7 a 5 anni[2]. La riforma mirava a garantire maggiore indipendenza dei procuratori dal controllo ministeriale [3] \n \n Sentenza della Corte Costituzionale (26 luglio 2024): Ha dichiarato incostituzionali parti significative della riforma del
--------------------------	---

2023, creando un vuoto normativo e incertezza istituzionale [4]. La Corte ha stabilito che alcune procedure di elezione e le modifiche alla composizione non erano compatibili con i requisiti di democrazia costituzionale e di rappresentanza equa[5]. Questa decisione ha bloccato l'implementazione pratica della riforma [6] \n \n **Pressioni per nuove riforme (2024-2025):** Le coalizioni di governo hanno richiesto ulteriori modifiche alla composizione del Consiglio e alla riforma complessiva della magistratura come condizione per la stabilità governativa [4]. Attualmente (dicembre 2025) i negoziati sono ancora in corso fra i partner di coalizione [7]. Le proteste pubbliche di dicembre 2025 hanno amplificato la pressione per riforme strutturali[8]

Interventi UE / CoE

La **Commissione Europea** ha **criticato** ripetutamente la composizione e il funzionamento del Consiglio, sottolineando **l'influenza parlamentare e ministeriale come ostacoli all'indipendenza** [1][2]. Nel *Rule of Law Report 2024*, la Commissione ha evidenziato che la Bulgaria rimane in violazione dello Stato di diritto per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura [6]. Il Consiglio d'Europa ha fornito raccomandazioni attraverso la Commissione di Venezia per rafforzare l'autonomia della magistratura, suggerendo di aumentare la rappresentanza diretta dei magistrati [5]. La Bulgaria è soggetta a una **procedura ex art. 7 TEU** per violazioni dello Stato di diritto [6]. Nel 2024, il GRECO (Groupe d'États contre la corruption) ha formulato specifiche raccomandazioni sulla governance della magistratura, sottolineando conflitti di interesse non adeguatamente gestiti[7]

Controversie interne

Scandali di corruzione: Alcuni magistrati di alto livello sono stati coinvolti in scandali di corruzione, minando la credibilità del Consiglio [1]. \n **Mancata implementazione delle riforme:** Nonostante gli impegni nel Piano di Ripresa e Resilienza (NRRP), il Consiglio ha faticato a implementare riforme significative [1]. I progressi rimangono lenti e ostacolati da resistenze interne e dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha bloccato la riforma principale [4] \n **Conflitti politici:** Il Consiglio è divenuto teatro di scontri politici tra il governo, il

Parlamento e le forze che chiedono riforme più profonde [4]. Le proteste pubbliche di luglio-dicembre 2025 riflettono sfiducia crescente nella magistratura bulgara, con decine di migliaia di manifestanti che chiedono radicali cambiamenti nel sistema di autogoverno[8]

7. FONTI

Normative nazionali	Costituzione della Repubblica di Bulgaria (artt. 117-119); Legge sull'Ordinamento Giudiziario (Judiciary System Act); Modifiche Costituzionali del 20 dicembre 2023; Sentenza della Corte Costituzionale del 26 luglio 2024
Report UE / CoE	Commissione Europea (2024). Rule of Law Report - Bulgaria. Disponibile presso https://commission.europa.eu/ ; Commissione di Venezia - Pareri su Bulgaria e sulla riforma costituzionale 2023; Consiglio d'Europa; Rapporti ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary); GRECO - Valutazioni su corruzione e governance (2024); Osservazioni periodiche dell'OSCE sulla democrazia in Bulgaria (2024-2025)
Dottrina	Rapporti da istituzioni accademiche e di ricerca su governance giudiziaria; studi sulla riforma della magistratura in Bulgaria; documentazione sulla crisi dello Stato di diritto; OSW (Center for Eastern Studies) - analisi sulle riforme costituzionali (2024); Studi di Questione Giustizia sullo stato di diritto in Bulgaria
Altro	Sito ufficiale del Consiglio Supremo della Magistratura (https://vss.justice.bg/); Rapporti di ONG nazionali sulla democrazia e i diritti umani (Helsinki Committee for Human Rights, Bulgarian Helsinki Association); Documentazione mediatica sulle proteste 2024-2025 in Bulgaria; Transparency International Bulgaria - Report sulla corruzione nella magistrature

8. NOTE

Buone Pratiche	<p>Elezione diretta dei magistrati: La componente di elezione diretta tra i pari rappresenta un elemento positivo per l'indipendenza dalla politica, permettendo ai magistrati di scegliere i propri rappresentanti senza interferenza diretta dello Stato [1]. Questo meccanismo esiste, anche se limitato dall'influenza parlamentare sulla quota maggiore di seggi[2] \n</p> <p>Collegiazione: L'organizzazione per collegi (giudici e procuratori) consente una rappresentanza differenziata e specializzata, permettendo a entrambe le categorie di magistrati di avere voce nei processi decisionali[1] \n</p> <p>Competenze ampie: Il Consiglio dispone di competenze che spaziano dalle nomine alla disciplina, garantendo una governance completa della magistratura senza necessità di delegare a organi esterni cruciali[1][3] \n</p> <p>Digitalizzazione: Pur in corso di attuazione, gli sforzi di digitalizzazione del sistema processuale (moduli di distribuzione computerizzata dei casi, piattaforma telematica, case management) rappresentano un'innovazione positiva che migliora trasparenza e efficienza[3]</p>
Spunti utili per confronto Italiano	<p>Rischio di politicizzazione: L'esperienza bulgara evidenzia i pericoli di una eccessiva influenza parlamentare sulla composizione dell'organo di autogoverno della magistratura [1][2]. Il CSM italiano, per confronto, vede una forte rappresentanza diretta della magistratura (almeno il 70%) e solo una quota ridotta di componenti parlamentari (12 membri su 33) [4]. Questa differenza strutturale ha permesso all'Italia di mantenere maggiore autonomia rispetto alle pressioni politiche [3] \n</p> <p>Importanza dell'indipendenza: La crisi bulgara sottolinea l'importanza cruciale di garantire vera indipendenza dall'esecutivo e dal legislativo [5]. Il modello italiano, con le sue disfunzioni (correnti, giustizia nella giustizia), rimane comunque più protetto dall'interferenza diretta del governo proprio grazie alla forte</p>

rappresentanza dei magistrati [4]. Tuttavia, anche il sistema italiano ha subito critiche per la reale autonomia dei CSM dalle pressioni governative [3]. Le massicce proteste pubbliche in Bulgaria (2024-2025) riflettono una consapevolezza crescente dell'importanza della magistratura per lo Stato di diritto [4]. In Italia, nonostante le critiche ricorrenti al CSM e alle correnti, il ricorso a proteste pubbliche su questioni di governance giudiziaria è meno frequente, suggerendo una diversa percezione collettiva dell'urgenza della riforma[5]

Altro

La Bulgaria rappresenta un case study negativo di come l'interferenza politica possa minare la credibilità e l'efficienza di un organo di autogoverno della magistratura [4][6]. Le **riforme in corso (ancora incompiute nel dicembre 2025)** e le proteste pubbliche indicano una crescente consapevolezza della necessità di vere riforme strutturali che garantiscano autonomia e indipendenza della magistratura dal potere politico [4]. La sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2024 rappresenta un tentativo di correggere il tiro, ma l'implementazione rimane incerta a causa delle resistenze politiche [5]. La comunità internazionale (UE, Consiglio d'Europa, ENCI) monitora l'evoluzione delle riforme in Bulgaria come indicatore della salute dello Stato di diritto nell'Europa sud-orientale[6][7]

Riferimenti

[1] Consiglio Supremo della Magistratura della Bulgaria (VSS), Sito Ufficiale, <https://vss.justice.bg/>

[2] Commissione Europea (2024). Rule of Law Report - Bulgaria. Disponibile presso <https://commission.europa.eu/>

[3] Questione Giustizia (2020). "Lo Stato di diritto in Bulgaria: una 'Fata Morgana'?". Magistratura Democratica.

[4] Constitutional Court of Bulgaria (26 July 2024). Ruling on Unconstitutionality of Constitutional Amendments 2023. Riportato da: ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary) e fonti mediatiche internazionali.

[5] Commissione di Venezia (2024). Opinion on the Constitutional Amendments in Bulgaria. Consiglio d'Europa.

[6] Commissione Europea (2024). EU Rule of Law Report – Bulgaria Chapter. <https://commission.europa.eu/>

[7] OSW (Ośrodek Studiów Wschodnich - Center for Eastern Studies) (2024). "Amendments to the Bulgarian Constitution: A Way to Overcome Political Divisions." Warsaw.

[8] Liberties Rule of Law Report (2024). Bulgaria Chapter. Disponibile presso <https://www.liberties.eu/>

[9] <https://judiciaryhub.eu/country/bulgaria/>

SCHEDA-PAESE –



CIPRO (CY)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

Il sistema cipriota distingue funzione giudicante e funzione requirente con assetti **istituzionali separati**: per i giudici opera un assetto di autogoverno concentrato nel *Supreme Council of Judicature*; per i pubblici ministeri (*Attorney General/Law Office*) non è previsto un “consiglio” di autogoverno collegiale analogo.

Denominazione organo di autogoverno:

Supreme Council of Judicature (SCJ)
Lo SCJ è “*un body composed of the Judges of the Supreme Court*” (cioè coincide con i giudici della Corte Suprema) ed è solo per i giudici.

Base giuridica:

La base giuridica dell’organo di governo della magistratura è costituita dalla **Costituzione della Repubblica di Cipro**, che attribuisce le funzioni di governo, nomina e disciplina dei magistrati alla ***Supreme Council of Judicature***, composta dai giudici della Corte Suprema.

	<p>Il quadro costituzionale è integrato dalla normativa ordinaria che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei tribunali e lo status dei magistrati, come richiamato nei Rule of Law Reports della Commissione europea.</p>
Presidente:	<p>Il Presidente dell'organo di governo della magistratura coincide con il Presidente della Corte Suprema (<i>Chief Justice</i>), che presiede la Supreme Council of Judicature, composta dai giudici della Corte Suprema.</p>
Numero di componenti:	<p>Il numero dei componenti dell'organo di autogoverno coincide con il numero dei giudici della Corte Suprema (<i>Supreme Court</i>), che ne fanno parte in quanto tali. Il numero non è predeterminato, ma varia in funzione della composizione della Corte Suprema.</p>
Anno istituzione / ultima riforma:	<p>Anno di istituzione: 1960, con la Costituzione della Repubblica di Cipro, che attribuisce alla Corte Suprema le funzioni di governo della magistratura. Ultima riforma rilevante: 2023, con la riforma dell'assetto giudiziario che ha inciso sull'organizzazione delle giurisdizioni superiori, mantenendo tuttavia il modello di autogoverno affidato ai giudici apicali.</p>
Durata del mandato:	<p>Non è prevista una durata del mandato autonoma per i membri dell'organo di autogoverno. La partecipazione all'organo deriva dalla qualità di giudice della Corte Suprema e dura per l'intera permanenza in carica, secondo le regole costituzionali applicabili ai giudici (fino al pensionamento).</p>
Sito dell'Organo di Autogoverno:	<p>https://www.supremecourt.gov.cy</p>

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	100% COMPOSIZIONE SOLO TOGATA solo togati (giudici della Corte Suprema)
Quota laica	0% Assenza di componente laica
Modalità di nomina/elezione	Non c'è un'elezione dello SCJ: lo SCJ è composto dai giudici della Corte Suprema, quindi la sua composizione discende dalla composizione della Corte Suprema.
Sistema elettorale	//
Presenza Ministro / membri politici	NO
Incompatibilità e indipendenza	<p>I membri dell'organo di governo della magistratura, coincidente con la Supreme Council of Judicature, sono soggetti alle garanzie di indipendenza e alle incompatibilità previste per i giudici della Corte Suprema dalla Costituzione della Repubblica di Cipro.</p> <p>I giudici non possono esercitare incarichi politici, amministrativi o professionali incompatibili con la funzione giudiziaria e sono vincolati a obblighi di indipendenza, imparzialità e riservatezza.</p> <p>Le fonti istituzionali europee evidenziano che il modello cipriota, fondato sull'autogoverno esercitato dai giudici apicali, garantisce un elevato livello formale di indipendenza dall'esecutivo e dal legislativo, pur concentrando le funzioni di governo, nomina e disciplina all'interno della Corte Suprema.</p>
Durata e rieleggibilità	Non è prevista una durata del mandato autonoma per i membri dell'organo di autogoverno, che coincide con la Supreme Council of Judicature .

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>SI Per i giudici, ad eccezione di quelli della Supreme Court</p> <p>NO per la nomina dell'Attorney General e del Deputy Attorney General. La Costituzione disciplina nomina e status dell'Attorney General e del Deputy Attorney General (art. 112 e seguenti), e ne prevede requisiti e garanzie.</p>
Valutazioni di professionalità	SI
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>PER I GIUDICI: SCJ ha competenze di organo disciplinare</p> <p>PER I REQUIRENTI (LAW OFFICE): Non risulta previsto dalla Costituzione un organo collegiale di autogoverno/disciplinare per i procuratori; la disciplina rientra nell'organizzazione della Law Office sotto la guida costituzionale dell'Attorney General.</p>
Trasferimenti / Promozioni	SI
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>Formazione: NO (competenza non diretta). La formazione iniziale e continua dei magistrati non rientra nelle competenze dirette dell'organo di autogoverno; essa è assicurata attraverso strutture e programmi dedicati, rilevanti ai fini dello sviluppo professionale.</p> <p>Amministrazione: SÌ (limitata alle funzioni di governo dello status). L'organo esercita competenze in materia di nomina, promozione, trasferimento e disciplina dei magistrati; non svolge funzioni di amministrazione generale degli uffici giudiziari, che restano attribuite ad altre autorità competenti.</p>

Bilancio: NO. L'organo **non** dispone di **autonomia di bilancio** né di competenze di gestione finanziaria; il finanziamento del sistema giudiziario rientra nel **bilancio statale**.

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento

Il Parlamento non partecipa direttamente al funzionamento dell'organo di autogoverno della magistratura.

Relazioni con Governo / Ministero Giustizia

Il Governo e il Ministero della Giustizia non partecipano all'organo di autogoverno della magistratura.
Le fonti europee evidenziano l'assenza di un coinvolgimento diretto dell'esecutivo nelle decisioni relative a nomine, promozioni, trasferimenti e disciplina dei magistrati.

Autonomia finanziaria / organizzativa

L'organo di autogoverno non dispone di autonomia finanziaria: il finanziamento del sistema giudiziario rientra nel bilancio statale.
Sotto il profilo organizzativo, l'organo esercita competenze limitate allo status dei magistrati (nomine, carriera, disciplina), mentre l'amministrazione generale degli uffici giudiziari è attribuita ad altri soggetti istituzionali.

Separazione dei poteri

Il modello cipriota è caratterizzato da una **netta separazione dei poteri**, in quanto le funzioni di governo della magistratura sono esercitate internamente dai giudici della Corte Suprema, senza partecipazione di rappresentanti del potere esecutivo o legislativo.
Le fonti UE e CoE segnalano che tale assetto garantisce un elevato livello formale di indipendenza della magistratura.

Responsabilità	<p>La responsabilità dei magistrati è assicurata attraverso meccanismi disciplinari interni alla magistratura, esercitati dall'organo di autogoverno e dalla Corte Suprema.</p> <p>Le fonti europee non segnalano interferenze esterne nei procedimenti di responsabilità disciplinare, che si svolgono secondo il quadro costituzionale vigente.</p>
-----------------------	---

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	<p>Le fonti istituzionali europee non segnalano l'esistenza di correnti o movimenti organizzati all'interno della magistratura cipriota, intesi come gruppi strutturati con ruolo istituzionale o con incidenza sistematica sulle decisioni dell'organo di autogoverno.</p>
Ruolo nelle elezioni	//
Influenza su nomine / carriera	//

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	<p>Nel periodo 2020–2025 il sistema giudiziario cipriota è stato interessato da una riforma strutturale di rilievo, attuata nel 2023, che ha inciso sull'organizzazione delle giurisdizioni superiori.</p> <p>In particolare, la riforma ha previsto la separazione delle funzioni della Corte Suprema, con l'istituzione di una Corte Costituzionale distinta dalla Corte Suprema ordinaria, al fine di migliorare l'efficienza e la specializzazione del sistema giudiziario.</p> <p>I Rule of Law Reports della Commissione europea evidenziano che tale riforma non ha modificato il modello di autogoverno</p>
--------------------------	---

	<p>della magistratura, che resta affidato ai giudici apicali, né ha inciso sulle modalità fondamentali di nomina e disciplina dei magistrati.</p> <p>Le fonti europee segnalano che l'attuazione della riforma è stata accompagnata da interventi organizzativi volti a garantire la continuità del funzionamento del sistema giudiziario.</p>
Interventi UE / CoE	<p>Nel periodo 2020–2025 il sistema giudiziario cipriota è stato oggetto di monitoraggio regolare da parte dell'Unione europea nell'ambito dei Rule of Law Reports.</p> <p>I rapporti della Commissione europea hanno seguito in particolare: l'assetto di governance della magistratura, affidato ai giudici apicali; l'attuazione della riforma del 2023 sull'organizzazione delle giurisdizioni superiori; i profili di indipendenza, efficienza e responsabilità del sistema giudiziario.</p> <p>Il Consiglio d'Europa, attraverso la CEPEJ, ha fornito analisi comparative e dati di contesto sull'organizzazione e il funzionamento del sistema giudiziario cipriota, utilizzati come riferimento per l'allineamento agli standard europei.</p> <p>Le fonti UE e CoE non segnalano procedure di infrazione o interventi correttivi specifici, ma raccomandano un monitoraggio continuo dell'equilibrio tra concentrazione delle funzioni di governo della magistratura e garanzie di indipendenza.</p>

7. FONTI

Normative nazionali	<p>Σύνταγμα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας (Costituzione della Repubblica di Cipro), che disciplina l'organizzazione del potere giudiziario e attribuisce alla Corte Suprema</p>
----------------------------	---

	<p>le funzioni di governo, nomina e disciplina dei magistrati.</p> <p>Peri Dikastirion Nómos (Legge sui tribunali), che regola l'organizzazione e il funzionamento degli organi giurisdizionali e lo status dei giudici.</p> <p>Συνταγματικές τροποποιήσεις του 2022–2023, relative alla riorganizzazione delle giurisdizioni superiori (istituzione della Corte Costituzionale), che hanno inciso sull'assetto organizzativo del sistema giudiziario mantenendo invariato il modello di autogoverno.</p>
--	---

Report UE / CoE	<p>Commissione europea, Rule of Law Reports (anni 2020–2024), capitoli Paese su Cipro, con riferimento all'assetto di governance della magistratura, all'indipendenza giudiziaria e all'attuazione della riforma del 2023 sull'organizzazione delle giurisdizioni superiori.</p> <p>Consiglio d'Europa, CEPEJ – Commissione europea per l'efficienza della giustizia, Country Profile Cyprus e European Judicial Systems – Evaluation Reports (ciclo di valutazione 2022), per i dati comparativi sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema giudiziario.</p> <p>Consiglio d'Europa, CCJE – Consultative Council of European Judges, opinioni di carattere generale in materia di indipendenza e governo della magistratura, quali standard di riferimento.</p>
------------------------	---

8. NOTE

Buone Pratiche	<p>Le fonti istituzionali europee segnalano come elemento positivo il modello di autogoverno esercitato direttamente dai giudici apicali, senza partecipazione del potere esecutivo o legislativo.</p>
-----------------------	--

È inoltre indicata come buona pratica la **assenza di membri politici negli organi di governo della magistratura**, che contribuisce a garantire un elevato livello formale di indipendenza.

I Rule of Law Reports non evidenziano criticità sistemiche nel funzionamento dell'organo di autogoverno, pur richiamando l'attenzione sulla concentrazione delle funzioni di governo, nomina e disciplina all'interno della Corte Suprema.

Spunti utili per confronto Italiano

L'esperienza cipriota offre alcuni spunti di confronto con il modello italiano, in particolare con riferimento a:

- l'assenza di un Consiglio di autogoverno distinto, essendo le funzioni di governo della magistratura esercitate direttamente dai giudici della Corte Suprema;
- la mancanza di componenti laici o politici, a differenza del modello consiliare misto;
- l'assenza di procedure elettive interne e di dinamiche associative o correntizie;
- la concentrazione delle funzioni di nomina, carriera e disciplina in un organo composto esclusivamente da magistrati apicali.

SCHEDA-PAESE –



CROAZIA (HR)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

La Croazia adotta un modello di separazione delle carriere con magistratura requirente organizzata come **ordine autonomo**, distinto sia dal potere giudiziario sia dall'esecutivo, dotato di un proprio organo di autogoverno.

Denominazione organo di autogoverno:

In Croazia **non esiste un organo unico** di autogoverno per giudici e pubblici ministeri. Il sistema prevede una separazione istituzionale tra:

- 1) I GIUDICI: soggetti all'organo di autogoverno denominato ***Državno sudbeno vijeće (DSV)***. Organo costituzionale di autogoverno della magistratura giudicante, autonomo e indipendente dagli altri poteri dello Stato
- 2) I PUBBLICI MINISTRI: soggetti a un distinto organo di autogoverno, lo ***Državno odvjetničko vijeće (DOV)***.

Base giuridica:

1) Per i giudici (DSV):

- Costituzione della Repubblica di Croazia (artt. 124–126), che prevede il Consiglio,

	<p>ne definisce la funzione di garanzia dell'indipendenza dei giudici e stabilisce i principi fondamentali di composizione;</p> <p>- Zakon o Državnom sudbenom vijeću, legge ordinaria che disciplina composizione, elezione, competenze e procedimenti disciplinari.</p> <p>2) Per i requirenti (DOV):</p>
Presidente:	<p>1) DSV (Giudici): Il Presidente del DSV è eletto dal Consiglio al proprio interno, tra i suoi membri.</p> <p>2) DOV (PM): Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente mediante votazione segreta tra i membri</p>
Numero di componenti:	<p>1) DSV (Giudici): 11 membri</p> <p>2) DOV (PM): 11 membri</p>
Anno istituzione / ultima riforma:	<p>Anno di istituzione: 1990, con la Costituzione della Repubblica di Croazia, che ha istituito il Državno sudbeno vijeće (Consiglio giudiziario dello Stato) quale organo di autogoverno della magistratura.</p> <p>Ultima riforma rilevante: 2018, con modifiche legislative volte a rafforzare il quadro di funzionamento del Consiglio e le procedure di nomina e disciplina dei magistrati, nel contesto delle riforme sullo Stato di diritto monitorate a livello dell'Unione europea.</p>
Durata del mandato:	4 anni
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://drzavnosudbenovijece.hr

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	<p>1) DSV (giudici): 7 membri, tutti giudici eletti dai loro pari. La legge garantisce la rappresentanza dei diversi livelli della giurisdizione. In particolare, la composizione include: 2 giudici della Corte Suprema (Vrhovni sud); 1 giudice</p>
---------------------	---

	<p>delle Corti superiori specializzate (High Courts); 3 giudici dei tribunali di secondo grado (County Courts – županijski sudovi); 1 giudice dei tribunali di primo grado</p> <p>2) DOV (PM): 7 membri (sostituti procuratori). Questi includono: 3 vice Procuratori generali; 2 Vice procuratori degli Uffici provinciali; 2 Vice procuratori degli Uffici municipali. Questa composizione mira a garantire rappresentanza territoriale e copertura di diverse tipologie di uffici.</p>
Quota laica	<p>1) DSV (giudici): 4 membri: 2 professori universitari di diritto; 2 membri del Parlamento croato (<i>Hrvatski sabor</i>), di cui uno appartenente all'opposizione</p> <p>2) DOV (PM): 4 membri: 2 professori universitari di diritto (simili al modello dei consigli giudiziari); 2 membri del Parlamento croato (<i>Hrvatski sabor</i>), uno dei quali appartenente all'opposizione;</p>
Modalità di nomina/elezione	<p>1) DSV (giudici): <u>Membri togati</u> (7 giudici) sono eletti da tutti i giudici aventi diritto di voto. La legge prevede una procedura elettorale formalizzata, con: pubblicazione dell'invito alla candidatura almeno sei mesi prima della scadenza del mandato; costituzione di una commissione elettorale; svolgimento delle elezioni secondo modalità stabilite dalla legge; proclamazione dei risultati e pubblicazione nelle Narodne novine (Gazzetta ufficiale).</p> <p><u>Membri Laici:</u> Membri accademici (2 professori universitari) sono eletti dai professori delle facoltà di giurisprudenza in Croazia. Le candidature sono proposte dalle facoltà</p>

e le modalità di voto sono definite dagli organi universitari competenti.

Membri parlamentari (2). Sono **nominati** dal Parlamento croato tra i propri deputati, nel rispetto dell'obbligo che uno dei due appartenga all'opposizione.

2) DOV (PM): MISTO

I membri del Državnoodvjetničko vijeće sono designati secondo un sistema misto, che combina componenti **eletti** dalla magistratura requirente e componenti nominati da organi esterni. In particolare: i membri provenienti dalla procura sono eletti dai pubblici ministeri; i membri laici sono **nominati dal Parlamento** tra giuristi qualificati; è prevista la partecipazione di un professore universitario di diritto, designato secondo le procedure stabilite dalla legge.

Sistema elettorale	Vedi sopra
Presenza Ministro / membri politici	Non è prevista la presenza del Ministro della Giustizia nel Državnoodvjetničko vijeće. L'organo non include membri del Governo né rappresentanti dell'esecutivo. Sono presenti membri non togati nominati dal Parlamento , selezionati tra giuristi qualificati, senza esercizio di funzioni di indirizzo politico e senza rappresentanza governativa.
Incompatibilità e indipendenza	Incompatibilità rilevanti. I presidenti dei tribunali non possono essere membri del DSV.
Durata e rieleggibilità	Per entrambi i consigli la durata del mandato 4 anni. Rieleggibilità. Nessuno può essere membro del DSV e DOV per più di due mandati complessivi.

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	SI per entrambi i Consigli
Valutazioni di professionalità	SI per entrambi i Consigli
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>1) DSV (giudici): SI</p> <p>La competenza disciplinare sui giudici spetta al DSV, che esercita direttamente il potere disciplinare completo (istruzione e decisione). L'azione disciplinare può essere promossa, in presenza di fondati sospetti, da: il presidente del tribunale del giudice interessato; il presidente del tribunale immediatamente superiore; il Presidente della Corte Suprema; il Ministro della Giustizia; il consiglio giudiziario competente (<i>sudačko vijeće</i>). Per singoli casi, il Consiglio può: istituire un collegio disciplinare interno (<i>Stegovno vijeće</i>), composto da membri del DSV, con prevalenza togata; nominare una commissione istruttoria (<i>istražno povjerenstvo</i>), composta da giudici. Il presidente del collegio disciplinare deve essere un giudice almeno dello stesso grado del giudice sottoposto a procedimento. La decisione sulla responsabilità disciplinare è adottata dal DSV in composizione plenaria, con voto della maggioranza dei suoi membri. Contro le decisioni disciplinari, inclusa la rimozione, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale della Repubblica di Croazia.</p> <p>2) DOV (PM): conduce e decide sui procedimenti disciplinari relativi; decide su obiezioni avverso le valutazioni annuali delle prestazioni dei procuratori</p>
Trasferimenti / Promozioni	SI per entrambi i Consigli

Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>Formazione: NO (competenza non diretta). La formazione iniziale e continua dei pubblici ministeri è svolta da organismi dedicati; il Consiglio non esercita competenze dirette in materia, ferma restando la rilevanza della formazione ai fini della valutazione professionale.</p> <p>Amministrazione: SÌ (limitata alle funzioni di governo della carriera). Il Consiglio esercita competenze in materia di nomina, promozione, trasferimento e responsabilità disciplinare dei pubblici ministeri, ma non gestisce l'amministrazione generale degli uffici requirenti, che resta attribuita ad altri soggetti istituzionali.</p> <p>Bilancio: NO. Il Consiglio non dispone di autonomia di bilancio né di competenze di gestione finanziaria; il bilancio del sistema della procura rientra nel bilancio statale, sotto la responsabilità delle autorità competenti.</p>
---	---

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	<p>Il Parlamento non partecipa al funzionamento ordinario del Consiglio dei pubblici ministeri.</p> <p>Il suo ruolo è limitato alla nomina dei membri non togati (di cui 2 membri del Parlamento), secondo le modalità previste dalla legge, senza poteri di indirizzo o interferenza sulle decisioni in materia di nomina, carriera o disciplina dei pubblici ministeri.</p>
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<p>Il Governo e il Ministero della Giustizia non fanno parte del Državnoodvjetničko vijeće e non partecipano alle sue decisioni.</p> <p>Le fonti europee non segnalano forme di intervento diretto dell'esecutivo nelle</p>

	competenze del Consiglio in materia di status, carriera e disciplina dei pubblici ministeri.
Autonomia finanziaria / organizzativa	NO. Il Consiglio non dispone di autonomia finanziaria: il bilancio del sistema della procura rientra nel bilancio statale
Separazione dei poteri	<p>Il modello croato garantisce una separazione funzionale dei poteri, in quanto le decisioni fondamentali sullo status dei pubblici ministeri sono attribuite a un organo di autogoverno distinto dal potere esecutivo.</p> <p>Le fonti UE evidenziano che l'assenza di membri del Governo nel Consiglio contribuisce a tutelare l'indipendenza della magistratura requirente.</p>

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. "CORRENTI")

Esistenza di correnti / movimenti	Non risultano dinamiche associative comparabili al modello delle "correnti", né un ruolo di tali gruppi nei processi di nomina, elezione o decisione degli organi di autogoverno.
Ruolo nelle elezioni	//
Influenza su nomine / carriera	//

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Nel periodo 2020–2025 non risultano riforme strutturali di rilievo volte a modificare in modo sostanziale l'assetto o le competenze del Državnoodvjetničko vijeće. I Rule of Law Reports della Commissione europea segnalano interventi normativi e
--------------------------	---

	<p>organizzativi di carattere puntuale, finalizzati in particolare a: migliorare il funzionamento del sistema disciplinare e delle procedure di carriera; rafforzare l'efficienza complessiva del sistema della procura; adeguare il quadro normativo agli standard europei sullo Stato di diritto.</p> <p>Le fonti europee non evidenziano riforme incidenti sulla struttura del Consiglio, sulle modalità di nomina dei suoi membri o sul grado di autonomia istituzionale dell'organo di autogoverno della magistratura requirente.</p>
Interventi UE / CoE	<p>Nel periodo 2020–2025 il sistema della procura croata e il funzionamento del Državnoodvjetničko vijeće sono stati oggetto di monitoraggio regolare da parte dell'Unione europea, nell'ambito dei Rule of Law Reports.</p> <p>I rapporti della Commissione europea hanno seguito l'evoluzione delle procedure di nomina, valutazione e disciplina dei pubblici ministeri, nonché il funzionamento complessivo degli organi di autogoverno, senza formulare rilievi sistemici sull'assetto istituzionale del Consiglio dei PM.</p> <p>Il Consiglio d'Europa, in particolare tramite CEPEJ, ha fornito analisi comparative e dati di contesto sull'organizzazione e l'efficienza del sistema giudiziario croato, utilizzati come riferimento per l'allineamento agli standard europei.</p>

7. FONTI

Normative nazionali	<ul style="list-style-type: none">- Ustav Republike Hrvatske (Costituzione della Repubblica di Croazia), che disciplina i principi fondamentali dell'organizzazione della magistratura e dell'azione penale pubblica.- Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću, che regola la composizione, le competenze, le modalità di nomina e il funzionamento
----------------------------	---

	<p>del Državnoodvjetničko vijeće (Consiglio della Procura di Stato).</p> <ul style="list-style-type: none">- Zakon o Državnom odvjetništvu, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Procura di Stato e lo status dei pubblici ministeri.
Report UE / CoE	<ul style="list-style-type: none">- Commissione europea, Rule of Law Reports (anni 2020–2024), capitoli Paese sulla Croazia, con riferimento al funzionamento del sistema della procura, alle procedure di nomina e disciplina dei pubblici ministeri e al ruolo del Državnoodvjetničko vijeće.- Consiglio d'Europa, CEPEJ – Commissione europea per l'efficienza della giustizia, Country Profile Croatia e European Judicial Systems – Evaluation Reports (ciclo di valutazione 2022), per i dati comparativi sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema giudiziario e requirente.- Consiglio d'Europa, CCJE – Consultative Council of European Judges, opinioni di carattere generale in materia di indipendenza e governo della magistratura, quali standard di riferimento.

8. NOTE

Buone Pratiche	<p>Le fonti istituzionali europee segnalano come elemento positivo l'esistenza di un organo di autogoverno specifico per la magistratura requirente, distinto da quello dei giudici, con competenze in materia di nomina, carriera e disciplina dei pubblici ministeri.</p> <p>È inoltre indicata come buona pratica la separazione tra funzioni di autogoverno e gestione amministrativo-finanziaria, che contribuisce a delimitare il ruolo del Consiglio alle decisioni sullo status professionale dei magistrati requirenti.</p>
----------------	--


I Rule of Law Reports non evidenziano criticità sistemiche nel funzionamento del Državnoodvjetničko vijeće.

Spunti utili per confronto Italiano

L'esperienza croata offre alcuni spunti di confronto con il modello italiano, in particolare con riferimento a:

- la presenza di un organo di autogoverno separato per la magistratura requirente, distinto da quello della magistratura giudicante;
- l'assenza del Ministro della Giustizia e di rappresentanti del Governo negli organi di autogoverno della procura;
- la limitazione delle competenze del Consiglio alle funzioni di carriera e disciplina, senza attribuzioni dirette in materia di bilancio e amministrazione;
- un sistema di nomina che combina elezione interna dei membri requirenti e designazione parlamentare dei membri laici.

SCHEDA-PAESE



DANIMARCA (DK)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

In Danimarca non esiste un ordinamento unitario della magistratura.

La **funzione giudicante e la funzione requirente sono strutturalmente distinte e soggette a regimi giuridici differenti**. Le corti esercitano la funzione giurisdizionale in condizioni di piena indipendenza. Il **Pubblico Ministero** è organizzato come servizio nazionale a struttura gerarchica, ed è **sottoposto** all'indirizzo generale del **Ministro della Giustizia**, secondo un modello fondato sulla responsabilità politica dell'azione penale.

Denominazione organo di autogoverno:

In Danimarca **non esiste un organo unico di autogoverno**: le competenze sono distribuite tra i seguenti organi:

	<p>A1. <i>Domstolsstyrelsen</i> (Court Administration) – Amministrazione delle corti (bilancio, personale, IT, qualità).</p> <p>A2. <i>Judicial Appointments Council</i> – Nomine dei giudici (organo indipendente).</p> <p>A3. <i>Special Court of Indictment and Revision</i> – Disciplina dei giudici (organo giurisdizionale).</p> <p>B. <i>Rigsadvokaten</i> (Director of Public Prosecutions) – Direzione nazionale del Pubblico Ministero: nomine, carriera, disciplina gerarchica.</p>
Base giuridica:	<ul style="list-style-type: none">• <i>Costituzione danese</i> (Danmarks Riges Grundlov)• <i>Retsplejeloven</i> (Codice di procedura).• <i>Court Administration Act</i> (1999).• <i>Prosecution Service Act</i>.
Presidente:	<p>A1. <i>Domstolsstyrelsen</i>: Direttore (figura manageriale).</p> <p>A2. <i>Judicial Appointments Council</i>: Presidente scelto tra i giudici membri.</p> <p>A3. <i>Special Court of Indictment and Revision</i>: Giudice della Corte Suprema.</p> <p>B. Pubblico Ministero: <i>Director of Public Prosecutions</i>.</p>
Numero di componenti:	<p>A1. <i>Domstolsstyrelsen</i> Board: 11 membri</p> <ul style="list-style-type: none">• 8 rappresentanti delle Corti, di cui 6 giudici• 1 avvocato,• 2 membri esterni con competenze specifiche in ambito gestionale e sociale <p>A2. <i>Judicial Appointments Council</i>: 6 membri</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 giudici,• 1 avvocato,• 2 membri della società civile.

	A3. Special Court of Indictment and Revision <ul style="list-style-type: none">• 3 giudici della Corte Suprema,• 2 membri laici. B. Pubblico Ministero <ul style="list-style-type: none">• 1 Director
Anno istituzione / ultima riforma:	A1. Domstolsstyrelsen: 1999. A2. Judicial Appointments Council: riformato negli anni 2000. A3. Special Court: 1919. Riforma 2007 assetto storico. B. PM: riforme 2013–2014.
Durata del mandato:	A1. Domstolsstyrelsen Board: 4 anni (rinnovabili). A2. Judicial Appointments Council: 4 anni. A3. Special Court: 6 anni rinnovabili. B. Director PM: incarico a tempo indeterminato.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	A. www.domstol.dk B. https://anklagemyndigheden.dk

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	A1. Domstolsstyrelsen: 6/11. A2. Judicial Appointments Council: 3/6. A3. Special Court: maggioranza togata. B. PM: 100%.
Quota laica	Nel sistema danese, per componenti “laici” si intendono membri non appartenenti alla magistratura, selezionati in base a categorie funzionali predeterminate dalla

	<p>legge e non titolari di alcuna investitura politica o parlamentare.</p> <p>A1. <i>Domstolsstyrelsen</i>: 5 membri laici A2. <i>Judicial Appointments Council</i>: 3 laici A3. <i>Special Court</i>: 2 laici</p> <p>B. Nessuna.</p>
Modalità di nomina/elezione	<p>A1. <i>Domstolsstyrelsen</i>: designazione da parte delle categorie professionali previste dalla legge, nomina del Ministro. A2. <i>Judicial Appointments Council</i>: membri nominati dal Ministro su designazione delle categorie professionali previste dalla legge. A3. <i>Special Court</i>: giudici componenti <i>ex officio</i>; laici nominati.</p> <p>B. Director PM: nominato dal Ministro.</p>
Sistema elettorale	<p>ASSENTE. La selezione avviene tramite procedure selettive aperte con bandi e non tramite sistema elettorale.</p>
Presenza Ministro / membri politici	<p>A. Nessuna partecipazione politica negli organi giudiziari. B. Il Ministro ha potere di indirizzo generale sul PM.</p>
Incompatibilità e indipendenza	<p>A. Consigli giudiziari. <i>Domstolsstyrelsen</i> / <i>Judicial Appointments Council</i> – Incompatibilità: incarichi politici o interessi confliggenti. <i>Special Court of Indictment and Revision</i> – Incompatibilità: regime analogo ai giudici ordinari; esclusione di ruoli governativi o amministrativi.</p> <p>B. Pubblico ministero (<i>Anklagemyndigheden</i>) – Incompatibilità: obbligo di esclusività.</p>

Durata e rieleggibilità	A1. 4 anni rinnovabili. B. Director PM senza limite.
--------------------------------	---

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>A1. <i>Domstolsstyrelsen</i>: NO. non esercita competenze in materia di nomina, valutazione o progressione di carriera dei giudici, avendo un ruolo limitato alla gestione amministrativa e organizzativa del sistema giudiziario.</p> <p>A2. <i>Judicial Appointments Council</i>. NO. Le nomine dei giudici sono effettuate sulla base delle raccomandazioni del Judicial Appointments Council, che costituiscono il fondamento ordinario della decisione di nomina. La valutazione professionale e la progressione di carriera dei giudici sono affidate ai Presidenti delle Corti secondo criteri centralizzati di merito, qualità ed efficienza.</p> <p>A3. <i>La Special Court of Indictment and revision</i>: NO. Non ha alcuna competenza in relazione alle nomine e alla carriera.</p> <p>B. <i>Director of Public Prosecutions</i>. NO. Le nomine e la gestione della carriera nel pubblico ministero sono affidate al Director of Public Prosecutions secondo un modello gerarchico; l'intervento del Ministro della Giustizia si limita alla nomina del Director.</p>
Valutazioni di professionalità	<p>A. <i>Valutazioni dei giudici</i>. NO. Le valutazioni di professionalità sono effettuate dai Presidenti delle Corti sulla base di criteri fissati dalla Domstolsstyrelsen, relativi in particolare a qualità delle decisioni, produttività ed esercizio delle funzioni organizzative.</p> <p>B. <i>Valutazioni dei pubblici ministeri</i>. SI. Le valutazioni di professionalità sono interne alla struttura requirente e sono svolte secondo direttive e criteri stabiliti dal <i>Director of Public</i></p>

	<i>Prosecutions</i> , nell’ambito di un modello gerarchico.
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>A. Disciplina dei giudici. La competenza disciplinare sui giudici è attribuita in via esclusiva alla <i>Special Court of Indictment and Revision</i> le cui decisioni sono definitive e non soggette ad impugnazione, trattandosi di un organo apicale.</p> <p>B. Disciplina del PM: SI gestita dal Director (<i>Rigsadvokaten</i> del <i>Anklagemyndigheden</i>)</p>
Trasferimenti / Promozioni	<p>A. NO. Competenza dei presidenti delle corti sulla base di criteri stabiliti a livello nazionale.</p> <p>Il <i>Judicial Appointments Council</i> interviene solo per nuove nomine e posizioni apicali.</p> <p>B. Nel PM: SI. competenza del Director.</p>
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>A1. La <i>Domstolsstyrelsen</i> : SI è responsabile dell’amministrazione centrale dei tribunali, inclusi IT, risorse umane, bilancio, infrastrutture, qualità e organizzazione della formazione iniziale e continua dei giudici. Ha autonomia gestionale nell’allocazione delle risorse entro gli stanziamenti approvati.</p> <p>B. <i>Rigsadvokaten</i> del <i>Anklagemyndigheden</i> (<i>Director of Public Prosecutions</i>) : SI. gestisce formazione investigativa, standard operativi, risorse.</p>
Altre competenze	<p>A1. Statistiche, monitoraggio della performance, digitalizzazione.</p> <p>B. Direttive generali su esercizio azione penale e attività investigativa.</p>

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

<p>Relazioni con Parlamento</p>	<p>A. <i>Domstolsstyrelsen</i>. Audizioni e pareri tecnici su richiesta, nell’ambito di lavori legislativi.</p> <p>B. Pubblici ministeri. Assenza di rapporti diretti con il Parlamento; eventuali informazioni, audizioni o chiarimenti sono resi dal Ministro della Giustizia, sotto la cui responsabilità politica generale opera l’<i>Anklagemyndigheden</i>.</p>
<p>Relazioni con Governo / Ministero Giustizia</p>	<p>A1. <i>Domstolsstyrelsen</i>. Rapporto istituzionale e funzionale con il Ministro della Giustizia, limitato alla nomina formale, al bilancio e al coordinamento amministrativo.</p> <p>B. Pubblici ministeri – <i>Anklagemyndigheden</i> / <i>Rigsadvokaten</i>. Rapporto diretto e gerarchico con il Ministro della Giustizia, che esercita la responsabilità politica generale; il Ministro può adottare direttive generali e pubbliche, ma non impartire istruzioni su singoli casi.</p>
<p>Autonomia finanziaria / organizzativa</p>	<p>A. <i>Domstolsstyrelsen</i>. Gode di autonomia organizzativa e gestionale nella gestione dei tribunali. Dispone di autonomia finanziaria gestionale nell’allocazione delle risorse entro il bilancio approvato dal Parlamento.</p> <p>B. Pubblici ministeri – <i>Anklagemyndigheden</i> / <i>Rigsadvokaten</i>. Autonomia organizzativa interna esercitata in forma gerarchica dal <i>Director of Public Prosecutions</i>. Autonomia finanziaria limitata alla gestione delle risorse assegnate, nell’ambito del bilancio del Ministero della Giustizia e sotto la responsabilità politica generale del Ministro.</p>
<p>Separazione dei poteri</p>	<p>Giudici pienamente indipendenti. PM sotto indirizzo politico generale del</p>

	Ministro	della	Giustizia.
Responsabilità	Domstolsstyrelsen:		responsabilità amministrativa.
	PM:	responsabilità	gerarchica.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Nel sistema danese esiste un’associazione professionale dei giudici (Den Danske Dommerforening) ed un’associazione professionale dei pubblici ministeri (Anklagerforeningen) con funzioni sindacali e di rappresentanza; non svolgono alcun ruolo nei meccanismi di autogoverno, non sono articolate in correnti e non incidono su nomine, carriere o disciplina
Ruolo nelle elezioni	Nessuno. Sistema non elettorale
Influenza su nomine / carriera	Nessuna. Le nomine sono di competenza del <i>Judicial Appointments Council</i> e dei Presidenti delle Corti.
Controversie o dibattito pubblico	Discussioni su indipendenza PM; trasparenza delle direttive; ruolo dei presidenti nelle carriere giudiziarie.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Digitalizzazione delle corti; riorganizzazione del PM (2013–2014).
Interventi UE / CoE	Raccomandazioni su indipendenza del PM e trasparenza delle sue direttive.
Controversie interne	Trasparenza delle direttive del PM; concentrazione poteri nei presidenti per

valutazioni.

7. FONTI

Normative nazionali	<i>Retsplejeloven</i> (Administration of Justice Act) – disciplina di giudici, PM e Special Court. <i>Court Administration Act</i> – istituzione e competenze della Domstolsstyrelsen. <i>Prosecution Service Act</i> – organizzazione e funzioni dell’Anklagemyndigheden e ruolo del Rigsadvokaten.
Report UE / CoE	Rule of Law Reports; CEPEJ, Evaluation Reports, CCPE, Opinions Commissione Venezia
Dottrina	Dottrina danese su governance giudiziaria e pubblico ministero: Rytter; Zahle; Schaumburg-Müller; Greve; Nielsen; Baumbach.
Altro	

8. NOTE

Buone Pratiche	<p>Le soluzioni istituzionali adottate nel sistema danese sono richiamate nei report europei come pratiche conformi agli standard UE e del Consiglio d’Europa, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• la ripartizione funzionale delle competenze su nomine, disciplina e amministrazione della magistratura;• l’assenza di concentrazione di poteri in un unico organo di autogoverno;
-----------------------	---

- l'attribuzione della disciplina a un organo giurisdizionale indipendente;
- la limitazione della discrezionalità politica nelle nomine giudiziarie;
- la separazione tra gestione amministrativa dei tribunali e funzione giurisdizionale.

Spunti utili per confronto Italiano

- **Pluralità di organi anziché autogoverno unitario**
Il modello danese offre un esempio di separazione funzionale tra nomine, disciplina e amministrazione.
- **Disciplina affidata a un giudice**
La scelta di un tribunale disciplinare specializzato consente di valutare, in chiave comparata, le differenze tra modelli giurisdizionali e modelli amministrativi di disciplina.
- **Assenza di meccanismi elettivi interni**
La mancanza di elezioni tra magistrati e di correnti associative costituisce un elemento strutturale del sistema, rilevante per l'analisi delle dinamiche di rappresentanza.

Altro

SCHEDA PAESE



ESTONIA (EE)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	SEPARAZIONE DELLE CARRIERE tra magistratura giudicante (giudici) e magistratura requirente (pubblici ministeri). La Procura è un ente governativo sotto la giurisdizione del Ministero della Giustizia , composta dalla Procura di Stato, in qualità di procuratore di grado superiore, e da cinque procure distrettuali.
Denominazione organo di autogoverno:	Consiglio per l'Amministrazione dei Tribunali (<i>Council for Administration of Courts - CAC</i>)
Base giuridica:	Il Consiglio per l'Amministrazione dei Tribunali è stato istituito nel 2002, con la riforma prevista dal <i>Courts Act</i> , ossia dalla legge RT I 2002, 27, 153, entrata in vigore il 15 luglio 2002. In particolare, i riferimenti specifici sono contenuti nella Sezione 40 (<i>Establishment of the Council</i>), 41 (<i>Functions of the Council</i>), 42 (<i>Composition of the Council</i>), 42 (<i>Rules of Procedure</i>), con riguardo all'istituzione, ai

	<p>compiti, alla composizione e al funzionamento del Consiglio. Esso opera, altresì, sulla base della legge sui tribunali RT I, 20.06.2020, 2.</p>
Presidente:	<p>Il Presidente del <i>Council for Administration of Courts</i> è il Presidente della Corte Suprema.</p>
Numero di componenti:	<p>Il <i>Council for Administration of Courts</i> è composto da 11 membri: il presidente della Corte suprema (che è anche presidente del Consiglio); 5 giudici nominati per tre anni dai giudici in seduta plenaria; 2 membri del <i>Riigikogu</i> (Parlamento estone); 1 avvocato nominato dalla commissione del Consiglio dell'ordine; 1, il Procuratore Capo o un procuratore nominato da quest'ultimo; 1, il Cancelliere della Giustizia o un rappresentante nominato da quest'ultimo; 1, il Ministro della Giustizia o un rappresentante nominato da quest'ultimo, che fa parte del Consiglio e ha diritto di esprimere la propria opinione. Le riunioni del Consiglio sono convocate su impulso del Presidente della Suprema Corte ovvero del Ministro della Giustizia.</p>
Anno istituzione / ultima riforma:	<p>Il Consiglio per l'Amministrazione dei Tribunali è stato istituito nel 2002, con la riforma prevista dal <i>Courts Act</i>, ossia dalla legge RT I 2002, 27, 153, entrata in vigore il 15 luglio 2002. Esso opera, altresì, sulla base della legge sui tribunali RT I, 20.06.2020, 2. Nel febbraio 2025 è stata presentata al governo una proposta di legge volta a riformare il <i>Council for Administration of Courts</i> (ad esempio nella struttura, con l'obiettivo di renderla più snella), che è ancora in fase di discussione.</p>
Durata del mandato:	<p>La durata prevista del mandato di una composizione del Consiglio è di 3 anni.</p>

Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://www.riigikohus.ee/et/eesti-kohtususteen/kohtute-haldamise-noukoda
----------------------------------	---

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata

Il *Council for Administration of Courts* è composto da **6 giudici**, il Presidente della Corte Suprema e cinque giudici facenti parte dei tribunali di primo o secondo grado.

Quota laica

La quota laica di **5 membri** del *Council for Administration of Courts* è composta da **2 membri** del **Parlamento** estone, da **1** avvocato nominato dalla commissione del Consiglio dell'ordine, **1** dal Procuratore Generale o da un procuratore nominato da quest'ultimo, **1** dal Cancelliere della Giustizia o un rappresentante nominato da quest'ultimo, **1** dal Ministro della Giustizia o un rappresentante da lui nominato.

Modalità di nomina/elezione

NON ELETTIVO

Il *Council for Administration of Courts* è composto da **membri permanenti** come il Presidente della Corte Suprema e gli **esponenti di governo** ricoprenti le cariche sopra indicate.

I **5 giudici** che compongono la quota togata sono **nominati** dalla *General Assembly of Judges* (l'assemblea generale di tutti i giudici estoni).

Gli avvocati e gli ulteriori membri laici sono **nominati** dalle rispettive istituzioni.

Vi sono poi dei **membri di diritto** che entrano a far parte del *Council* sulla base della carica ricoperta, come per il Cancelliere di Giustizia e il Ministro della Giustizia. Così, è anche per il Procuratore Generale dello Stato, che è nominato dal Governo della Repubblica su proposta del

	<p>Ministro della Giustizia, sentito il parere della Commissione Affari Giuridici del <i>Riigikogu</i> (parlamento estone). Il Procuratore Generale dello Stato è nominato per un mandato di cinque anni. Il Procuratore Capo dello Stato, il Procuratore di Stato e il Procuratore Capo sono nominati dal Ministro della Giustizia su proposta del Procuratore Generale dello Stato.</p>
Sistema elettorale	<p>La nomina dei due rappresentanti del Parlamento avviene tramite votazione parlamentare, secondo le procedure interne del <i>Riigikogu</i>. Gli stessi rimangono in carica tre anni.</p>
Presenza Ministro / membri politici	<p>Nel Consiglio sono presenti due membri del Parlamento, il Cancelliere della Giustizia o un rappresentante da lui nominato, il Ministro della Giustizia o un rappresentante nominato da quest'ultimo.</p>
Incompatibilità e indipendenza	<p>I cinque giudici che compongono la quota togata sono nominati dalla <i>General Assembly of Judges</i> (l'assemblea generale di tutti i giudici estoni). L'istituzione del Consiglio nel 2002 ha avuto quale obiettivo quello di ridurre il ruolo del potere esecutivo (ministro e ministero della giustizia) nell'amministrazione dei tribunali, al fine di garantire l'indipendenza istituzionale della magistratura.</p>
Durata e rieleggibilità	<p>I membri del <i>Council for Administration of Courts</i> diversi da quelli permanenti (come il Presidente della Corte Suprema o le più alte cariche dello Stato) rimangono in carica 3 anni. Non è prevista la possibilità di rieleggibilità al termine del mandato.</p>

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>SI. Il Consiglio per l'amministrazione degli organi giudiziari è un organo non permanente a cui sono riconosciuti, tra gli altri, poteri relativi alla mappa giudiziaria, alle risorse della magistratura e che partecipa alla discussione sull'amministrazione dei tribunali.</p> <p>Tra le altre competenze del <i>Council for Administration of Courts</i> si annoverano le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• concorrere alla determinazione dell'area di giurisdizione territoriale dei tribunali di primo e secondo grado, la relativa struttura, l'area di lavoro e il numero di giudici;• decidere sulla nomina e sulla cessazione anticipata della carica di presidente di tribunale;• esprimere un parere sui candidati alla carica vacante di giudice della Corte Suprema e sulla revoca dei giudici dall'incarico. <p>La nomina dei vertici degli Uffici giudiziari è di competenza del Presidente della Corte Suprema, previo parere del <i>Council for Administration of Courts</i> che svolge un ruolo consultivo</p>
Valutazioni di professionalità	<p>NO. In Estonia non esiste un sistema formale e periodico di valutazioni di professionalità obbligatorie. Il Consiglio, tra le sue funzioni, delibera il pagamento di una speciale remunerazione aggiuntiva ai giudici.</p> <p>Sulla base del § 41(3)(4) della legge sui tribunali, il Consiglio di amministrazione dei tribunali assegna annualmente un distintivo d'onore giudiziario ai giudici e agli impiegati dei tribunali estoni che ne risultino meritevoli.</p>

	Lo scopo del conferimento della Medaglia d'Onore dei Tribunali è quello di riconoscere l'alto livello professionale dei giudici e del personale giudiziario e il loro contributo allo sviluppo del sistema giuridico e giudiziario estone.
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>SI. Per i giudici opera un sistema informale di valutazione, non soggetto a rigide scansioni temporali. È prevista una Camera Disciplinare composta da cinque giudici della Corte suprema, cinque giudici dei tribunali circondariali e cinque giudici dei tribunali di primo grado. Il Cancellieri di Giustizia ha facoltà di proporre iniziative disciplinari nei confronti dei giudici.</p> <p>La Camera Disciplinare è un organo separato dal <i>Council for Administration of Courts</i> ed è istituita presso la Corte Suprema.</p> <p>Le decisioni della Camera Disciplinare possono essere impugnate davanti alla Corte Suprema in composizione plenaria (<i>en banc</i>) entro 30 giorni dalla pronuncia della decisione disciplinare (rif. Sezione 97, <i>Courts Act</i>).</p>
Trasferimenti / Promozioni	Come sopra indicato, il Consiglio approva la mappa giudiziaria, il numero dei giudici presso ciascun tribunale, nonché la nomina e la revoca dei presidenti di tribunale.
Formazione / Amministrazione / Bilancio	NO. Il Ministero della Giustizia fornisce al Consiglio i mezzi necessari all'organizzazione del Consiglio, senza intervenire nei suoi lavori e processi decisionali.
Altre competenze	Il Consiglio ha il compito di approvare gran parte delle decisioni importanti adottate dal Ministero della Giustizia in

relazione agli organi giurisdizionali. Esprime inoltre un **parere in materia finanziaria, di bilancio** e su alcune questioni relative alle risorse umane. In particolare, è coinvolto nella determinazione delle risorse da assegnare ai tribunali, esprimendo un parere sulla proposta elaborata dal ministero della Giustizia di concerto con i presidenti di tribunale.

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento

Le relazioni con il Parlamento estone sono dettate dal fatto che i **giudici della Corte Suprema sono nominati dal Parlamento (Riigikogu)** su proposta del Presidente della Corte suprema, il quale tiene conto in primo luogo del parere della Corte suprema riunita in seduta plenaria (*en banc*) e del Consiglio per l'amministrazione degli organi giudiziari. Come illustrato, la **Corte Suprema svolge un ruolo importante nella nomina dei magistrati** e in altre decisioni del sistema giudiziario nonché concorre all'organizzazione dei lavori del Consiglio. Inoltre, la quota laica del *Council for Administration of Courts* è composta anche da **due membri del Parlamento estone**.

Relazioni con Governo / Ministero Giustizia

Tra i membri di diritto del Consiglio vi sono il **Cancelliere di Giustizia** e il **Ministro della Giustizia** ovvero dei rappresentanti da loro nominati. Il Consiglio ha il compito di **approvare** gran parte delle **decisioni** importanti adottate dal **Ministero della Giustizia** in relazione agli organi giurisdizionali. Tra le decisioni più importanti assunte dal Ministro della Giustizia, con il consenso

	del Consiglio per l'amministrazione dei tribunali, si annoverano le seguenti: determinare il numero dei giudici nei tribunali di primo e secondo grado; definire l'area di lavoro, la struttura e l'ubicazione dei tribunali di primo e secondo grado; nominare e decidere la revoca anticipata della carica di presidente del tribunale di primo e secondo grado.
Autonomia finanziaria / organizzativa	Il Ministero della Giustizia fornisce i mezzi necessari all'organizzazione del Consiglio. Il Consiglio si riunisce quattro volte all'anno in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie ogniqualvolta sia necessario.
Separazione dei poteri	Nell'ordinamento estone è previsto che il <i>Council for Administration of Courts</i> operi senza interferenze degli organi statali nei suoi lavori e processi decisionali. Risulta però evidente come la sua composizione laica preveda la partecipazione anche di membri del parlamento e di alte cariche governative.
Responsabilità	Non constano previsioni specifiche sulla responsabilità dell'operato del Consiglio.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. "CORRENTI")

Esistenza di correnti / movimenti	Non ci sono evidenze pubbliche che nella quota togata del <i>Council for Administration of Courts</i> esistano movimenti culturali organizzati o correnti con un'influenza strutturata.
Ruolo nelle elezioni	//
Influenza su nomine / carriera	//
Controversie o dibattito pubblico	//

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Nel febbraio 2025 è stata presentata al governo una proposta di legge volta a riformare il <i>Council for Administration of Courts</i> (ad esempio nella struttura, con l'obiettivo di renderla più snella), che è ancora in fase di discussione.
Interventi UE / CoE	<p>L'Estonia è stata oggetto di analisi e osservazioni da parte di organismi dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa sul funzionamento della giustizia e di organi collegati, quali il Consiglio. In particolare, sono stati evidenziati dal CEPEJ (Commissione Europea per L'efficienza della Giustizia) i seguenti punti di attenzione: rafforzare la trasparenza delle nomine, migliorare la gestione delle risorse, allineare le pratiche ai criteri europei.</p> <p>Non risultano però nel periodo indicato interventi diretti specifici dell'UE o del CoE.</p>
Controversie interne	Non risultano controversie interne pubbliche o conflitti istituzionali significative. Nell'ultimo periodo sono emerse delle criticità con riguardo a proposte di riforma dell'amministrazione giudiziaria, ad esempio per quanto attiene a piani di accorpamento dei tribunali di primo grado. Inoltre, sono state registrate delle tensioni in ragione della facoltà riconosciuta al Cancelliere di Giustizia, che partecipa al <i>Council</i> , di proporre iniziative disciplinari nei confronti dei giudici e di esprimere pareri sulla conformità alle leggi.

7. FONTI

Normative nazionali	<i>Courts Act</i> , legge RT I 2002, 27, 153; legge sui tribunali RT I, 20.06.2020, 2; bozza di legge 632/2025.
Report UE / CoE	<i>Rule of Law Report</i> – Estonia (2025); CEPEJ Evaluation 2024
Dottrina	
Altro	

8. NOTE

Buone Pratiche	La complessità e specificità dell'organizzazione interna dell'ordinamento giudiziario estone non consentono di individuare in via agevole buone pratiche utili per il confronto italiano.
Spunti utili per confronto Italiano	Si segnala l'ampia partecipazione del Parlamento, del Cancelliere della Giustizia e del Ministro della Giustizia all'interno del Consiglio nonché l'assunzione di decisioni di grande importanza per l'organizzazione dell'ordine giudiziario (previo consenso del Consiglio) da parte del Ministro della Giustizia.
Altro	

SCHEDA PAESE



FINLANDIA (FI)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE tra magistratura giudicante (giudici) e magistratura requirente (pubblici ministeri). È previsto un diverso organo di autogoverno per giudici e pubblici ministeri.

Denominazione organo di autogoverno:

In Finlandia è stata istituita la *National Courts Administration*, che è un'agenzia amministrativa statale che opera sotto la **supervisione del Ministero della Giustizia**, pur essendo funzionalmente indipendente nelle sue funzioni. Essa fornisce supporto organizzativo e amministrativo al *Judicial Appointments Board* che si occupa più nello specifico delle nomine e dei trasferimenti dei giudici.

I pubblici ministeri appartengono all'**Ufficio nazionale del pubblico ministero** che è un organo di **vertice gerarchico** (non di autogoverno), che è diretto dal Procuratore Generale. Quest'ultimo risponde formalmente

al Ministero della Giustizia per aspetti amministrativi ma non per le decisioni giudiziarie.

Base giuridica:

L'Amministrazione Nazionale dei Tribunali è stata istituita il 1° gennaio 2020 per garantire un ambiente operativo favorevole ai tribunali e per sviluppare, pianificare e supportare le attività degli stessi. La maggior parte dei compiti dell'Amministrazione Nazionale dei Tribunali era precedentemente affidata al Ministero della Giustizia.

La relativa base giuridica è costituita dal *Tuomioistuinlaki* (22.2.2019/209) 19 a luku (Courts Act (22.2.2019/209) Chapter 19a).

La base giuridica del *Judicial Appointments Board* è costituita da

- art. 102 della Costituzione della Finlandia (731/1999) che prevede che i giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica. La proposta per la nomina avviene attraverso una procedura regolata dalla legge, in cui interviene il *Judicial Appointments Board*;
- *Courts Act* (673/2016) che integra le disposizioni relative alla carriera e all'organizzazione dei giudici e precisa il ruolo del *Board* nel processo di selezione.

Presidente:

L'Amministrazione Nazionale dei Tribunali è guidata da un **Direttore Generale (nominato dal Ministero della Giustizia)** ed è previsto un Consiglio di Amministrazione che esercita il massimo potere decisionale. Il Presidente del *Judicial Appointments Board* è un giudice della Corte Suprema finlandese.

Numero di componenti:

Il *Board of Directors* dell'ANT è composto da **8 membri**.

Il *Judicial Appointments Board* è composto da **9 membri titolari** e 9 membri supplenti.

Anno istituzione / ultima riforma:	L'Amministrazione Nazionale dei Tribunali è stata istituita il 1° gennaio 2020. Il <i>Judicial Appointments Board</i> è stato istituito con la Legge sulla magistratura n. 770/2001, entrata in vigore il 1° gennaio 2002.
Durata del mandato:	La durata del mandato di entrambi gli organi è di 5 anni.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://tuomioistuinvirasto.fi/ https://tuomioistuinmet.fi/

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	<p>Il <i>Board of Directors dell'Amministrazione Nazionale dei Tribunali</i> è composto da 6 giudici, provenienti dalla Corte Suprema, dalla Corte Suprema Amministrativa, da una Corte d'Appello, da un Tribunale Distrettuale, da un Tribunale Amministrativo e da un Tribunale Speciale.</p> <p>Il <i>Judicial Appointments Board</i> è composto da due giudici dei tribunali generali (uno di grado superiore, uno di grado inferiore), un giudice di corte amministrativa, un procuratore.</p>
Quota laica	<p>La quota laica del <i>Board of Directors dell'Amministrazione Nazionale dei Tribunali</i> è composta da 2 membri: 1 membro in rappresentanza del personale non giudiziario dei tribunali e da 1 membro con competenze specifiche nella gestione della pubblica amministrazione.</p> <p>La quota laica del <i>Judicial Appointments Board</i> è composta da 5 membri: 1 avvocato, 2 rappresentanti della comunità accademica o della formazione giuridica, 2 rappresentanti nominati dal Ministero della Giustizia.</p>

Modalità di nomina/elezione	<p>Per il <i>Board of Directors</i> dell'Amministrazione Nazionale dei Tribunali i membri sono nominati dal governo.</p> <p>Per il <i>Judicial Appointments Board</i> i giudici sono scelti dalla Corte Suprema o da altre Corti superiori.</p> <p>I rappresentanti dei pubblici ministeri sono nominati dall'Ufficio Nazionale del Pubblico Ministero.</p> <p>I membri del Ministero della Giustizia sono nominati dal governo, gli avvocati e gli ulteriori membri laici dalle rispettive istituzioni.</p>
Sistema elettorale	<p>La nomina dei membri da parte del governo avviene in via autonoma senza un voto parlamentare diretto.</p>
Presenza Ministro / membri politici	<p>Il governo nomina taluni membri sia del <i>Board of Directors</i> dell'Amministrazione Nazionale dei Tribunali sia del <i>Judicial Appointments Board</i> come sopra specificato.</p>
Incompatibilità e indipendenza	<p>Per il <i>Board of Directors</i> dell'Amministrazione Nazionale dei Tribunali la nomina proviene dal governo.</p> <p>Per il <i>Judicial Appointments Board</i> i membri interni (giudici e PM) vengono scelti dalle rispettive istituzioni. I membri esterni indipendenti vengono nominate dal Ministero della Giustizia o dal governo.</p>
Durata e rieleggibilità	<p>I membri sia del <i>Judicial Appointments Board</i> sia del <i>Board of Directors</i> dell'Amministrazione Nazionale dei Tribunali rimangono in carica 5 anni.</p>

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere

NO.

Dal 1° gennaio 2021 *l'Amministrazione Nazionale dei Tribunali (ANT)* si occupa delle questioni relative all'istituzione, alla cessazione e al trasferimento di incarichi pubblici e alle modalità di reclutamento interno presso i tribunali, con riguardo al numero di giudici presenti in ciascun tribunale (e non ai titolari di tali posizioni). Per quanto riguarda la nomina dei giudici, l'Amministrazione Nazionale dei Tribunali **è coinvolta nei lavori preparatori iniziali per la nomina dei giudici**. Riceve le candidature per le posizioni di giudice e può richiedere integrazioni ai candidati, ove necessario. Redige un riepilogo dei meriti di ciascun candidato nonché un documento in formato tabellare contenente i meriti di tutti i candidati. Il coinvolgimento dell'Amministrazione Nazionale dei Tribunali termina con l'invio delle candidature e dei riepiloghi da essa redatti al tribunale presso il quale è vacante la posizione. L'ulteriore elaborazione delle domande, dopo che il tribunale o i tribunali hanno rilasciato la loro dichiarazione, rientra nei compiti del *Judicial Appointments Board*.

Quest'ultimo è responsabile della selezione e **proposta di nomina dei giudici** ma non ne gestisce la carriera interna. Questa è seguita dai capi dei Tribunali (che supervisionano il lavoro quotidiano dei giudici e possono proporre trasferimenti interni o valutazioni) e dal Ministero della Giustizia.

I **pubblici ministeri**, invece, vengono nominati attraverso un processo centralizzato di selezione sotto la supervisione dell'Ufficio nazionale del Pubblico Ministero. La nomina viene formalizzata dal Procuratore Generale e la

carriera interna viene gestita in via principale dall'Ufficio del Procuratore Generale e dalla *National Prosecution Authority*.

Valutazioni di professionalità

NO.

In Finlandia non esiste un sistema formale e periodico di valutazioni di professionalità obbligatorie. I Presidenti dei tribunali hanno un ruolo chiave nel valutare e monitorare il lavoro dei giudici del proprio ufficio.

Disciplina (istruttoria / decisione)

NO. L'Amministrazione Nazionale dei Tribunali non è coinvolta nelle attività disciplinari dei giudici.

Le **misure disciplinari rientrano nella competenza del Presidente del Tribunale di competenza** o, nel caso di un Presidente, del **Presidente del tribunale di grado superiore** (Capo 15 della Legge sui Tribunali) o del Cancelliere di Giustizia e del Difensore Civico Parlamentare. Il Presidente del Tribunale può impartire un ammonimento.

Il Difensore Civico Parlamentare e il Cancelliere di Giustizia hanno la competenza di indagare sui reclami presentati contro i giudici. **Queste procedure non rientrano nell'ambito della magistratura stessa.** Le decisioni del Difensore Civico e del Cancelliere di Giustizia possono includere un rimprovero o un parere, ad esempio, su cosa costituisca corretta osservanza della legge. Se una decisione presa dal Difensore civico o dal Cancelliere di giustizia contiene un'imputazione penale, la parte a cui è stata elevata ha il diritto di far esaminare la decisione relativa alla colpevolezza penale da un tribunale. Nei casi gravi, il Difensore civico e il Cancelliere di giustizia hanno il diritto di ordinare l'esecuzione di

	un'indagine preliminare. Hanno inoltre il diritto di presentare accuse contro un giudice per condotta illecita nell'esercizio delle funzioni.
Trasferimenti / Promozioni	NO. I presidenti dei Tribunali possono proporre trasferimenti interni dei giudici o valutazioni. Il Ministero della Giustizia riceve proposte e attua le decisioni in materia organizzativa e di personale.
Formazione / Amministrazione / Bilancio	NO. <i>L'Amministrazione Nazionale dei Tribunali</i> presenta proposte al Ministero della Giustizia sugli stanziamenti per le spese operative del <i>Judicial Appointments Board</i> e del <i>Judicial Training Board</i> (Consiglio per la formazione giudiziaria), decide sull'assegnazione degli stanziamenti ai consigli e svolgere più in generale compiti di amministrazione centrale riguardanti i Consigli. Il <i>Judicial Appointments Board</i> fa capo alla stessa unità contabile dell'Amministrazione giudiziaria nazionale.
Altre competenze	L'Amministrazione Nazionale dei Tribunali si occupa – tra le altre funzioni - di rappresentare il sistema giudiziario nei progetti di sviluppo nazionale e internazionale; dell'organizzazione della formazione dei giudici e di altro personale giudiziario in collaborazione con il Consiglio di formazione giudiziaria.

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Il <i>Judicial Appointments Board</i> non ha relazioni dirette con il Parlamento
---------------------------------	---

finlandese. Come sopra indicato, alcuni membri del Board sono nominati dal Governo ma non dal Parlamento. Il Parlamento può ricevere relazioni o dati generali sul funzionamento della giustizia ma non interviene sulle singole decisioni del *Board*.

Relazioni con Governo / Ministero Giustizia

La *National Courts Administration* è un'agenzia amministrativa statale che opera sotto la **supervisione del Ministero della Giustizia**, pur essendo funzionalmente indipendente nelle sue funzioni.

Il *Judicial Appointments Board* è un organo indipendente che valuta e propone le nomine dei giudici. Le **nomine** ufficiali sono **formalmente effettuate dal governo o dal Presidente della Repubblica**. Il *Board* fornisce al governo pareri e raccomandazioni sulle nomine, assicurando trasparenza e merito nelle scelte.

Il **Ministero della Giustizia partecipa alla nomina di alcuni membri del Board** e mantiene con lo stesso un rapporto di coordinamento per le questioni organizzative e regolamentari che riguardano la magistratura.

Autonomia finanziaria / organizzativa

Il *Judicial Appointments Board* dipende dall'Amministrazione Nazionale dei Tribunali – che ha sua volta dipende dal governo - per la parte amministrativa e finanziaria.

Separazione dei poteri

La *National Courts Administration* è un'agenzia amministrativa statale che opera sotto la supervisione del Ministero della Giustizia.

Il *Judicial Appointments Board* non è sottoposto a istruzioni politiche nelle sue decisioni tecniche.

Responsabilità	<p>Il <i>Judicial Appointments Board</i> risponde formalmente al Ministero della Giustizia nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. Deve rispettare il quadro giuridico nazionale e può essere soggetto a controllo giuridico (es. Corte amministrativa) in caso di ricorsi sulle sue decisioni.</p> <p>Non è sottoposto a controlli politici diretti o interferenze esterne, per garantire l'indipendenza delle nomine giudiziarie.</p>
-----------------------	---

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. "CORRENTI")

Esistenza di correnti / movimenti	Non ci sono evidenze pubbliche che nel <i>Judicial Appointments Board</i> esistano movimenti culturali organizzati o correnti con un'influenza strutturata.
Ruolo nelle elezioni	//
Influenza su nomine / carriera	//
Controversie o dibattito pubblico	//

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Non ci sono state riforme strutturali significative della <i>National Courts Administration</i> e del <i>Judicial Appointments Board</i> tra il 2020 e il 2025.
Interventi UE / CoE	Non risultano nel periodo indicato interventi diretti specifici dell'UE o del CoE.
Controversie interne	Con riguardo al <i>Judicial Appointments Board</i> , si registrano discussioni istituzionali recenti con riguardo alla gestione delle risorse finanziarie e organizzative dei tribunali nonché questioni di nomina dei giudici popolari

(*lay judges*) che non sono gestiti dal *Board* e che hanno suscitato dibattito politico e parlamentare, con un rapporto del Ministero della Giustizia del 2023.


7. FONTI

Normative nazionali	Costituzione della Finlandia; <i>Judicature Act</i> (770/2001), <i>Judicial appointments Board Act</i> (131/2000), <i>Courts Act</i> (673/2016), <i>Act on the National Prosecution Authority</i> (32/2019)
Report UE / CoE	<i>Rule of Law Report</i> 2024 e 2025 - capitolo Paese (Finlandia)
Dottrina	
Altro	

8. NOTE

Buone Pratiche	La complessità e la specificità dell'organizzazione interna dell'ordinamento giudiziario finlandese non consentono di rilevare in via evidente buone pratiche utili per il confronto italiano.
Spunti utili per confronto Italiano	Si segnala come talune attribuzioni che in Italia spettano al CSM sono ripartite in Finlandia tra la <i>National Courts Administration</i> (che opera sotto la supervisione del Ministero della Giustizia) e il <i>Judicial appointments Board</i> , in relazione al quale si segnala l'ampia partecipazione del governo e del Ministro della Giustizia alla nomina di taluni membri (oltre che del vertice dell'Ufficio Nazionale del pubblico ministero).
Altro	

SCHEDA-PAESE –



FRANCIA (FR)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere

formalmente il **corpo giudiziario è unico** e comprende sia i *magistrats au siège* (magistratura giudicante), sia quelli del *Parquet* (magistratura requirente). Si può passare da una funzione all'altra ma non nella stessa sede se non dopo il decorso di 5 anni.

Solo i magistrati del Parquet sono tuttavia gerarchicamente sottoposti al potere esecutivo.

L'accesso alla magistratura avviene con i medesimi concorsi e successivamente con una formazione obbligatoria unica presso l'Ecole Nazionale de la magistrature.

Denominazione organo di autogoverno:

Conseil Supérieur de la magistrature (CSM), si compone di **due formazioni distinte**:

- 1) una competente nei confronti dei magistrati del *siège* (**magistrati giudicanti**),
- 2) l'altra nei confronti dei magistrati del *parquet* (**magistrati requirenti**).

Esiste anche una formazione plenaria, che tuttavia non è la mera riunione dei membri

	delle due formazioni descritte e ha funzioni solo consultive.
Base giuridica:	<ul style="list-style-type: none">– Artt 64 e 65 Costituzione del 4.10.1958– Ordonnance n. 58-1270 du 22 novembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (Statut de la magistrature).– Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature– Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature– Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature
Presidente:	<p>la formazione del Conseil competente per il <i>Siège</i> è presieduta dal Primo Presidente della Corte di Cassazione</p> <p>la formazione competente per il <i>Parquet</i> è presieduta dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione</p>
Numero di componenti:	<p>22 totali, 15 componenti per ciascuna formazione.</p> <p>Ogni formazione ha un Presidente e 7 membri togati propri, entrambe le formazioni condividono i medesimi 8 membri laici.</p> <p>Quindi in totale sono 14 membri togati (inclusi Presidente della Cassazione e Procuratore generale Cassazione) e 8 membri laici comuni. Ma non operano tutti insieme.</p>
Anno istituzione / ultima riforma:	<p>Istituito 1883 formato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione e chiamato a svolgere esclusivamente la funzione disciplinare.</p> <p>Nella sua composizione attuale è stato istituito nel 1958, ultima riforma costituzionale con l. cost. n° 2008-724 du 23 juillet 2008</p>

Durata del mandato:	4 anni membri togati, 3 anni membri laici
Sito dell'Organo di Autogoverno:	www.conseil-superieur-magistrature.fr

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	<p>Formazione del <i>siège</i>: 7/15 (Presidente Cassazione, 5 giudici au <i>siège</i>, 1 magistrato del Parquet e 8 membri laici)</p> <p>Formazione del <i>Parquet</i>: 7/15 (Procuratore Cassazione, 5 magistrati del Parquet, 1 giudice au <i>siège</i> e 8 membri laici)</p> <p>Formazione Plenaria (8 membri laici + 3 membri <i>requirenti</i>+ 3 membri giudicanti (Presieduta dal Presidente della Cassazione)</p>
Quota laica	<p>8 /15 (comuni a tutte le formazioni): 1 avvocato; 1 Consigliere di Stato; 2 componenti scelti dall'Assemblée Nationale (non parlamentari, né appartenenti all'ordinamento giudiziario, né all'Amministrazione); 2 componenti scelti dal Senato (non parlamentari, né appartenenti all'ordinamento giudiziario, né all'Amministrazione); 2 componenti scelti dal Presidente della Repubblica (non parlamentari, né appartenenti all'ordinamento giudiziario, né all'Amministrazione)</p>
Modalità di nomina/elezione	<p><u>Componente laica:</u></p> <p>2 membri vengono nominati dal Presidente della Repubblica (PdR) previa votazione a maggioranza delle Commissioni parlamentari competenti in materia di organizzazione giudiziaria nel Senato e nell'Assemblée Nationale ;</p> <p>4 membri sono nominati rispettivamente dal Presidente dei due rami del parlamento (2 ciascuno) previa votazione nelle commissioni Permanenti. Deve esserci un equilibrio tra la rappresentanza maschile e quella femminile</p>

L'avvocato è **designato** dal Presidente del Consiglio Nazionale degli avvocati, su parere conforme dell'Assemblea generale dello stesso Consiglio.

Il Consigliere di Stato è **eletto** dall'assemblea generale di Consiglio di Stato.

Componente togata: elezioni dei pari (giudici) secondo il livello di giurisdizione

Sistema elettorale

Magistrati *au siège*:

Un presidente di sezione o un consigliere di Cassazione eletto con **sistema maggioritario uninominale** a doppio turno dall'Assemblea dei magistrati giudicanti di Cassazione.

Un presidente di Corte d'appello eletto dall'Assemblea dei Presidenti di Corte d'appello con **sistema maggioritario uninominale** e doppio turno.

Un presidente di tribunale di primo grado eletto dall'Assemblea dei Presidenti di tribunali di primo grado.

Due magistrati giudicanti e un magistrato requirente su presentazione di liste, con il **sistema proporzionale**.

Magistrati del Parquet:

Un avvocato generale o un primo avvocato generale eletto con un **sistema uninominale maggioritario** a doppio turno dall'assemblea dei magistrati requirenti di terzo grado presso la Cassazione.

Un procuratore generale di Corte D'appello eletto con un **sistema uninominale maggioritario** a doppio turno dall'assemblea dei Procuratori generali della Corti d'Appello.

Un procuratore della Repubblica presso un tribunale di primo grado eletto un sistema uninominale maggioritario a doppio turno dall'assemblea dei procuratori della Repubblica.

Due magistrati requirenti e un magistrato giudicante su presentazione di liste, con il **sistema proporzionale**.

	sbarramento al 5 %, l'elezione avviene per ordine di lista che non può essere modificato, requisiti di eleggibilità: almeno 5 anni di espletamento delle funzioni e non si deve essere fuori ruolo al momento dell'elezione
Presenza Ministro / membri politici	No (con la riforma costituzionale del 2008 è stata abolita la norma che affidava di diritto la Presidenza in capo al Presidente della Repubblica e la vicepresidenza al Ministro della giustizia)
Incompatibilità e indipendenza	Incarico esclusivo: durante il mandato i membri del Consiglio non possono svolgere funzioni di pubblico ufficiale, o ricoprire altre cariche elettive, né svolgere la professione di avvocato ad eccezione del membro eletto tra gli avvocati, né ricoprire cariche all'interno di autorità amministrative (o pubbliche) indipendenti. I membri togati hanno un esonero totale o parziale dalle loro funzioni e non possono beneficiare di avanzamenti di carriera, né essere nominati per altri incarichi durante il mandato. Hanno uno specifico dovere di imparzialità, integrità e indipendenza e obbligo di far cessare qualsiasi situazione di conflitto di interessi, pena anche la decadenza dall'incarico disposta dallo stesso CSM
Durata e rieleggibilità	TOGATI: Componente togata dura in carica 4 anni. LAICI: La componente laica si rinnova per metà ogni 3 anni. Non rieleggibili nel quadriennio successivo

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	NO: La nomina è effettuata dal Presidente della Repubblica. Il CSM fa proposta per i giudici della Corte di cassazione, i presidenti di Corte d'appello e per i Presidenti dei
--------------------------	--

	<p>Tribunali di grande istanza e da un parere per tutti gli altri .</p> <p>Per i magistrati del Parquet da solo un parere non vincolante al Ministro della giustizia.</p>
Valutazioni di professionalità	<p>NO: c'è un altro organo distinto da CSM che è la c.d <i>Commission d'avancement</i> , i cui poteri sono stati modificati nel 2023</p>
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p><u>Magistrati au siège:</u> Il CSM opera come consiglio di disciplina (di natura giurisdizionale), su iniziativa del Ministro della giustizia o dei Primi Presidenti di Corte d'appello o dei Tribunale superiore d'appello o dei cittadini parti di un processo. L'impugnazione della decisione disciplinare è ammessa davanti al Consiglio di Stato per motivi di legittimità, non accerta i fatti ma verifica la proporzionalità della sanzione e il rispetto delle procedure. L'impugnazione non può essere proposta da chi ha attivato la procedura disciplinare (ma solo dal magistrato).</p> <p><u>Magistrati del Parquet:</u> il potere disciplinare è esercitato dal Ministro della giustizia previo parere non vincolante del CSM, su iniziativa del Ministro o dei Procuratori generali delle Corti o dei Tribunali d'appello. Se l'iniziativa è dei cittadini parti del processo, allora il potere disciplinare è esercitato direttamente dal CSM nella formazione dei magistrati del Parquet.</p>
Trasferimenti / Promozioni	<p>Trasferimenti vi è l'inaMOVibilità costituzionalmente prevista solo per i giudici au siège;</p> <p>I magistrati requirenti sono "gerarchicamente subordinati" al Ministro della giustizia che decide sui loro trasferimenti e sulle loro nomine con parere non vincolante del CSM</p>
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>NO. Non è prevista un'approvazione del bilancio del CSM , ma il Consiglio Costituzionale ha dato un'interpretazione</p>

restrittiva della norma (art 12 l 94-1” del 1994, modificata nel 2010) che prevede **l'autonomia finanziaria del CSM** (Conseil Constitutionnel Décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010). A seguito di questa interpretazione nella legge finanziaria annuale il parlamento predispone un elenco di risorse (crediti) da assegnare al CSM, indicando però anche gli obiettivi da raggiungere con ogni singolo stanziamento (credito). IL CSM (è obbligato per legge) a fare un rendiconto pubblico annuale sull'utilizzo delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi.

Altre competenze

Il CSM in **formazione Plenaria** delibera:
su ricorso al CSM delle parti di un processo che ritengano lesi i propri diritti a causa di un malfunzionamento della giustizia (art. 65 Cost) introdotto nel 2008 con la riforma costituzionale ;
assistenza al Presidente della Repubblica nel suo ruolo di garante dell'Indipendenza della magistratura (pareri ove richiesti)
pareri al Ministro della giustizia su questioni relative al funzionamento della giustizia o alla deontologia professionale

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Nessuna
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Cfr. altre competenze
Autonomia finanziaria / organizzativa	Autonomia finanziaria nei limiti previsti da una legge finanziaria
Separazione dei poteri	Vi è una subordinazione del Parquet all'esecutivo
Responsabilità	

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	<p>SI. Esistono dei veri e propri sindacati della magistratura: <i>USM</i> (<i>Union-syndicale-magistrats</i>), <i>SM</i> (<i>Syndicat de la Magistrature</i>) e <i>AM</i> <i>Association des Magistrats</i></p> <p>I sindacati sono associazioni distinte (come tre ANM) e svolgono tutte e tre assistenza ai magistrati come lavoratori, ad esempio per il ricorso avverso decisioni relative alla loro carriera che non condividono e molti si iscrivono al sindacato solo in momenti di necessità di questo tipo.</p>
Ruolo nelle elezioni	<p>SI. Le associazioni di magistrati propongono liste di candidati per le elezioni al CSM. Si possono presentare liste autonome, ma non si ha visibilità e non si hanno concrete possibilità di essere eletti.</p>
Influenza su nomine / carriera	<p>Per i trasferimenti e l’assegnazione dei posti direttivi non vi è (o almeno non è così palese come in Italia) una spartizione sulla base dell’appartenenza sindacale. E’ tutto rigidamente basato sull’anzianità e a parità di anzianità al più conta la conoscenza personale con la persona che ha potere decisionale (sia al Ministero che al CSM).</p>
Controversie o dibattito pubblico	<p>Lo statuto del Pubblico ministero (subordinato all’esecutivo) è uno degli aspetti che ha maggiormente catalizzato l’attenzione del dibattito sia politico che dottrinale negli ultimi quindici anni, in connessione con il ripetersi di casi di interventi nei confronti di magistrati requirenti che hanno destato scalpore nell’opinione pubblica e nel corpo dei magistrati (soprattutto trasferimenti per sole presunte ragioni di servizio).</p> <p>Sono state formulate nel tempo diverse proposte di riforme costituzionali (al momento mai approvate) anche per proporre la prevalenza dei magistrati rispetto ai membri laici, per inserire il parere vincolante del CSM anche sulle</p>

nomine e i trasferimenti del parquet nonché il potere di decisione in materia disciplinare. E' stato anche proposto di consentire al CSM di attivarsi su sua iniziativa in formazione Plenaria per interloquire in materia di organizzazione della giustizia e deontologia con il Presidente della Repubblica.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Riforma costituzionale del 2008
Interventi UE / CoE	Corte di Strasburgo, che, a partire dalla decisione Medvedev del 2008, ha messo in luce l'insufficienza delle garanzie di indipendenza assicurate al parquet . Negandogli la qualifica di autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 5
Controversie interne	

7. FONTI

Normative nazionali	ITALIA - SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA – Servizio Studi Dossier A.S. n. 1353-B https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01474731.pdf
Report UE / CoE	Consultative Council of European Judges (CCEJ) - CCJE Opinions (in part. nn. 10 e 24) - https://www.coe.int/en/web/ccje/ccje-opinions-and-magna-carta
Dottrina	<i>La difficile definizione del Conseil Supérieur della magistrature nella riforma del 23 luglio 2008</i> , S. BENVENUTI, www.associazionedeicostituzionalisti.it <i>Il Consiglio superiore della magistratura in Francia tra proposte di modifica e resistenze conservatrici</i> , L. MONTANARI, www.dpceonline.it

La sentenza Moulin della Corte europea dei diritti dell'uomo e la discussa posizione del pubblico ministero nel sistema francese, M. Neglia, in DPCE online, 1/2012

Il pubblico ministero francese in cerca di identità tra riforme costituzionali e moniti sovranazionali, A. Baraggia in Rivista AIC, n. 4, 2014

Altro

Normativa francese indicate al punto base giuridica

8. NOTE

Buone Pratiche

Spunti utili per confronto Italiano

Componente laica non politicizzata volta ad equilibrare il fatto che la stessa sia numericamente superiore a quella togata. La modalità di elezione della componente togata che ricopre già ruoli di vertice. Divieto di avanzamenti di carriera mentre si è in carica al CSM.

Altro

SCHEDA PAESE



GERMANIA (DE)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	Separazione delle carriere (giudicante e requirente). I Pubblici Ministeri sono funzionari dipendenti del governo, sottoposti alle direttive del Procuratore Generale e del Ministro della Giustizia. Le carriere sono separate, anche se sono frequenti i passaggi dall'una all'altra soprattutto nelle posizioni di vertice.
Denominazione organo di autogoverno:	Non esiste un unitario organo di autogoverno affine al CSM italiano, le funzioni sono ripartite tra: <ul style="list-style-type: none">• Tribunale per gli affari disciplinari presso la Corte di Cassazione (Sezione speciale della Corte);• Präsidialrat (Consiglio Presidenziale);• Richterrat (Consiglio dei Giudici).
Base giuridica:	<ul style="list-style-type: none">• Art. 92 e 97 della Costituzione (Grundgesetz)• Par. 49-60 della Legge federale sulla magistratura (Deutsches Richtergesetz - DRiG) dell'8 settembre 1961, come mod. il 19 aprile 1972 e dall'art. 2 della Legge di accelerazione procedimenti disciplinari nell'Amministrazione federale e di modifica di altre

	<p>disposizioni in materia di funzione pubblica (Gesetz zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der Bundesverwaltung und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften - BDVfBG) del 20 dicembre 2023;</p> <ul style="list-style-type: none">• Legge federale sui procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici funzionari (Bundesdisziplinargesetz - BDG) del 12 settembre 1950.• Per i P.M.: Legge federale sull'ordinamento giudiziario (Gerichtsverfassungsgesetz - GVG) del 12 settembre 1950, riformulata nel 1975 e da ultimo modificata dall'art. 2 della Legge di modifica del Codice penale del 12 giugno 2024
Presidente:	<ul style="list-style-type: none">• Per il Tribunale per gli affari disciplinari presso la Corte di Cassazione: il Presidente è un membro della Corte di Cassazione federale;• per il <i>Präsidialrat</i> all'interno di ciascun tribunale federale: il Presidente del Tribunale;• per il <i>Richterrat</i>: il Presidente del Präsidium des Bundesrichterrates (Consiglio dei giudici federali).
Numero di componenti:	<ul style="list-style-type: none">• 5 Giudici per il Tribunale per gli affari disciplinari presso la Corte di Cassazione;• 5 Giudici per il <i>Präsidialrat</i>;• 22 Giudici per il <i>Richterrat</i>.
Anno istituzione / ultima riforma:	Legge federale sulla magistratura (Deutsches Richterergesetz - DRiG) dell'8 settembre 1961
Durata del mandato:	5 anni per il Tribunale per gli affari disciplinari presso la Corte di Cassazione. 4 anni per il <i>Präsidialrat</i> e per il <i>Richterrat</i> . Non rieleggibili.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	Tribunale per gli affari disciplinari presso la Corte di Cassazione:

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	<ul style="list-style-type: none"> • Per il Tribunale per gli affari disciplinari (n. 3+2) presso la Corte di Cassazione: il Presidente e due giudici permanenti (membri della Corte di Cassazione federale), oltre a due non permanenti (appartenenti allo stesso ordine di giurisdizione del magistrato sottoposto al giudizio disciplinare); • per ogni Präsidialrat (n.5): Il Presidente del Tribunale, il Vicepresidente, un membro eletto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza e altri due giudici; • per il Richterrat (n. 22): 5 eletti dal Bundesgerichtshof (Corte di Cassazione Federale), 5 dal Bundespatentgericht (Tribunale federale dei brevetti e marchi), 3 dal Bundesverwaltungsgericht (Corte federale amministrativa), 3 dal Bundesfinanzhof (Corte Federale delle Finanze), 3 dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) e 3 dal Bundessozialgericht (Corte federale sociale).
Quota laica	<ul style="list-style-type: none"> • assente
Modalità di nomina/elezione	ELEZIONE (per tutti i componenti, ad eccezione dei Presidenti e Vicepresidenti del <i>Präsidialrat</i> che corrispondono a Presidenti e Vicepresidenti dei Tribunali federali).
Sistema elettorale	
Presenza Ministro / membri politici	NO
Incompatibilità e indipendenza	Incompatibilità con altri poteri dello Stato (legislativo ed esecutivo), con autonomie

locali e con incarichi amministrativi.
--

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	SI
Valutazioni di professionalità	SI
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>SI</p> <p>Vi è un sistema di autodisciplina: la responsabilità disciplinare rientra nella competenza di ciascun tribunale (l'iniziativa è attribuita al superiore gerarchico), salvo per i reati più gravi (iniziativa ministeriale).</p>
Trasferimenti / Promozioni	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Tribunale per gli affari disciplinari presso la Corte di Cassazione ha competenza per le procedure disciplinari nei confronti dei magistrati federali/statali e per l'esame dei ricorsi relativi al ruolo, alle nomine, ai trasferimenti, ai congedi/pensionamenti per incapacità di servizio, alla destituzione dei giudici. Ha una struttura anche decentrata in ogni Land (con decisioni sono impugnabili presso la più alta corte statale e al <i>Richterdienstgericht</i> federale; composizione analoga a quella dell'omologo federale.) • Il Präsidialrat partecipa alla nomina o alla scelta di un giudice, ai trasferimenti di sede o di ramo giudiziario e agli avanzamenti di carriera. • Il Richterrat si pronuncia su questioni generali e sindacali.
Formazione / Amministrazione / Bilancio	NO - Le questioni legate al budget del giudiziario non sono assegnate in via esclusiva al potere giudiziario ma, in larga

misura, a quello esecutivo.

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	SEPARAZIONE DEI POTERI
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none">• Sulla nomina dei giudici dei tribunali federali supremi decide il ministro federale competente per la materia corrispondente (Ministro della giustizia ovvero del lavoro), di concerto con una commissione per l'elezione dei giudici (<i>Richterwahlausschuss</i>), composta dai sedici ministri dei Länder competenti per la stessa materia e da un ugual numero (pertanto sedici) di membri eletti dal Bundestag.• Per l'ingresso in magistratura ci sono tre fasi: un primo esame di Stato, organizzato a livello statale, il cui superamento porta alla qualifica di referendar; un successivo tirocinio biennale; infine un secondo esame di Stato per accedere a una delle professioni legali e la cui graduatoria è la base per la nomina a magistrato da parte del potere esecutivo.• Limitatissimo ricorso a procedure sanzionatorie di iniziativa ministeriale, se non in casi straordinari• Il P.M. è di nomina ministeriale e inquadrato come dipendente pubblico gerarchicamente subordinato proprio al ministero, risultando escluso dalla protezione costituzionale dell'indipendenza della magistratura. La sua indipendenza interna è garantita dal fatto che il P.M. federale non può impartire direttive agli omologhi statali e dal <i>self-restraint</i> delle autorità politiche, che ne rispettano l'autonomia nella fase di indagine e ricorrono a direttive solo di tipo tecnico.

Autonomia finanziaria / organizzativa	SI Totale autonomia organizzativa a livello federale anche per la distribuzione delle cause. La remunerazione dei giudici è standardizzata e corrisponde a ciascun livello di promozione senza influenze esterne politiche.
Separazione dei poteri	SI per i Giudici, NO per i P.M. (dipendono dall'esecutivo)
Responsabilità	I giudici rispondono: <ul style="list-style-type: none">• disciplinarmente;• penalmente;• civilmente.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. "CORRENTI")

Esistenza di correnti / movimenti	SI (riconoscimento del diritto di associarsi e del pluralismo associativo) <ul style="list-style-type: none">• Il Deutscher Richterbund (DRB) è l'associazione più rappresentativa in Germania, che si occupa di questioni di status, indipendenza e condizioni di lavoro dei magistrati.• Sono attive anche diverse associazioni culturali di magistrati.
Ruolo nelle elezioni	Concorrono alle elezioni dei vari Consigli superiori o Consigli di giustizia.
Influenza su nomine / carriera	Non si rilevano particolari influenze.
Controversie o dibattito pubblico	Non si rilevano particolari critiche.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Legge di accelerazione dei procedimenti disciplinari nell'Amministrazione federale e di modifica di altre disposizioni in materia di funzione pubblica (Gesetz zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der Bundesverwaltung und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften - BDVfBG) del 20 dicembre 2023.
Interventi UE / CoE	Rilevato un buon livello di indipendenza ed efficienza
Critiche interne	<p>Piuttosto vivo il dibattito sull'autogoverno della magistratura e sulla sua indipendenza e autonomia, quindi sull'opportunità di introdurre un organo di autogoverno. L'alta qualità della performance del giudiziario tedesco e la fiducia che l'opinione pubblica, non rendono però urgente alcuna riforma.</p> <p>Le uniche critiche riguardano le procedure di avanzamento di carriera, la cui gestione è nelle mani dei magistrati stessi per cui l'esistenza di un organo di autogoverno non porterebbe necessariamente alcun valore aggiunto.</p>

7. FONTI

Normative nazionali	Sopra citate
Report UE / CoE	Evaluation exercise - 2022 Edition
Dottrina	Elisa Bertolini, "Indipendenza e autonomia della magistratura senza un organo di autogoverno: il modello tedesco", in Saggi – DPCE online, 2020/4.
Altro	AI – fonti riscontrate.

8. NOTE

Buone Pratiche	L'attuale sistema è conforme agli standard medi Europei con riferimento indipendenza e autonomia, composizione e sistema disciplinare.
Spunti utili per confronto Italiano	Il <i>self-restraint</i> del potere esecutivo
Altro	

SCHEDA-PAESE –



GRECIA (GR)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

I pubblici ministeri sono un'**autorità giudiziaria indipendente** dalla giurisdizione e dall'esecutivo. Il concorso è separato e la formazione è distinta ma giudici e pubblici ministeri possono passare da una funzione all'altra con decreto del Consiglio Superiore della Magistratura, esclusivamente nel corso del primo anno di servizio.

Denominazione organo di autogoverno:

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) per la giustizia penale e civile, **sia per i giudici che per i pubblici ministeri.**

Esistono anche il Consiglio superiore della magistratura per la giustizia amministrativa e infine, vi è il Consiglio superiore della magistratura della Corte dei Conti.

Base giuridica:

Art. 90 Cost.;

	Codice dell'organizzazione dei tribunali e dello status dei funzionari giudiziari (Legge 4938/2022, che ha abrogato e sostituito la Legge 1756/1988).
Presidente:	Presidente della Corte Suprema
Numero di componenti:	<p>È composto da 11 membri, salvo che si tratti di promozioni a gradi superiori (giudice della Cassazione, sostituto procuratore generale, Presidente o Procuratore di Corte d'appello), nel qual caso è composto da 15 membri. Membri effettivi del Consiglio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente della Corte di Cassazione; - il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; - 9 o 13 membri sorteggiati tra i magistrati aventi diritto; - 2 sostituti procuratori generali della Corte di Cassazione sorteggiati. <p>Il Consiglio comprende, senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Presidenti di Corte d'appello o 2 Procuratori di Corte d'appello, qualora si tratti di questioni relative a magistrati di grado pari o superiore a quelli; - 2 giudici di Corte d'appello o 2 sostituti procuratori di Corte d'appello, per questioni attinenti a magistrati di grado inferiore, scelti mediante sorteggio. Costoro partecipano solo per esprimere parere.
Anno istituzione / ultima riforma:	Istituito nel 1909 e riformato da ultimo nel 2022
Durata del mandato:	1 anno
Sito dell'Organo di Autogoverno:	<u>Areios Pagos - Supreme Court of Greece</u>

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata:	11 o 15
----------------------	----------------

Quota laica:	0
Modalità di nomina/elezione:	<p>Giudici e pubblici ministeri estratti a sorte dal Plenum della Corte Suprema. Il sorteggio dei membri avviene ogni primo dicembre, in seduta pubblica dell'Ufficio I della Corte di Cassazione, tra Vicepresidenti, giudici della Cassazione e sostituti procuratori generali con almeno 2 anni di servizio. Nella stessa seduta avviene il sorteggio dei membri senza voto (Presidenti e Procuratori di Corte d'appello, Giudici e Procuratori di Corte d'appello), tra i 15 Presidenti/Procuratori più anziani e i 30 Giudici/Procuratori più anziani delle Corti d'appello e Procure di Atene e Pireo, che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi della censura né siano stati ritenuti non promuovibili al grado successivo.</p>
Sistema elettorale:	v. sopra.
Presenza Ministro / membri politici:	No
Incompatibilità e indipendenza	<p>I membri eletti non hanno una posizione a tempo pieno nel Consiglio e mantengono le loro funzioni principali.</p> <p>L'indipendenza dei magistrati è garantita dall'art. 87 Cost.: 1) La giustizia è esercitata da tribunali composti di giudici ordinari, che godono dell'indipendenza personale e funzionale. 2) Nell'esercizio delle loro funzioni, i giudici sono sottoposti soltanto alla Costituzione ed alle leggi; in nessun caso essi sono tenuti a conformarsi a disposizioni che comportano la violazione della Costituzione. 3) La vigilanza sui giudici ordinari compete ai giudici di grado superiore, nonché al Procuratore generale ed al Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. La vigilanza nei confronti dei Procuratori compete ai Consiglieri della Corte di Cassazione ed ai Procuratori di grado superiore. Le modalità d'applicazione delle disposizioni suddette sono determinate dalla legge.</p>

Durata e rieleggibilità	1 anno rinnovabile
-------------------------	--------------------

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>Competenza piena in materia di carriere dei magistrati, decide su:</p> <p>Promozioni: decide chi passa ai gradi superiori (es. da giudice di primo grado a Corte d'Appello, fino alla Corte Suprema);</p> <p>Trasferimenti: spostamenti tra sedi giudiziarie;</p> <p>Assegnazioni a incarichi speciali: ruoli direttivi o funzioni particolari;</p> <p>Distacchi: incarichi temporanei presso altri uffici;</p> <p>Passaggi tra rami: da funzione giudicante a requirente e viceversa (previa decisione del Consiglio).</p> <p>Nomine ai vertici: selezione dei Presidenti di Corte e Procuratori Generali, sempre con decreto presidenziale dopo la decisione del Consiglio.</p>
Valutazioni di professionalità	v. sopra.
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>Art. 91 Cost.: 1) Il potere disciplinare sui magistrati, a partire dal grado di consigliere della Corte di Cassazione o sostituto procuratore generale, o su quelli di un grado corrispondente o superiore ad essi, è esercitato, così come è stabilito dalla legge, da un Consiglio Superiore Disciplinare. L'azione disciplinare è esercitata dal ministro della giustizia.</p> <p>2) Il Consiglio Superiore Disciplinare è formato: dal Presidente del Consiglio di Stato, in qualità di Presidente; da due Vice-Presidenti del Consiglio di Stato o consiglieri di Stato, da due Vice Presidenti della Corte di Cassazione o consiglieri della stessa Corte, da due Vice-Presidenti della Corte dei Conti o consiglieri della stessa Corte ed infine da due professori ordinari di materie giuridiche appartenenti al corpo insegnante</p>

di una Facoltà di giurisprudenza, quali membri. Ne divengono membri coloro che sono in servizio da più di tre anni presso i Tribunali Supremi indicati o presso una Facoltà di giurisprudenza; sono esclusi dal Consiglio, al momento del giudizio su una vertenza, quei membri che appartengono al tribunale, uno del quale, o Procuratore o Commissario, è chiamato ad essere giudicato davanti al Consiglio stesso. Allorché un membro del Consiglio di Stato sia implicato in un'azione penale disciplinare, la presidenza del Consiglio Superiore disciplinare è assunta dal Presidente della Corte di Cassazione.

3) **Il potere disciplinare sugli altri magistrati è esercitato in primo e in secondo grado da Consigli formati da magistrati ordinari designati per sorteggio** secondo le disposizioni di legge. L'azione disciplinare può essere esercitata anche dal Ministro della giustizia. 4) Le decisioni disciplinari prese conformemente alle disposizioni del presente articolo non sono suscettibili di **ricorso davanti al Consiglio di Stato**.

Trasferimenti / Promozioni	v. sopra.
Formazione / Amministrazione / Bilancio	No autonomia finanziaria e amministrativa, le risorse e il budget dipendono dal Ministero della Giustizia.
Altre competenze	Decide su eventuali trasferimenti da funzione giudicante a requirente.

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Il Parlamento greco regola le funzioni e le competenze del CSM con la legge, tra cui anche gli aspetti disciplinari (art. 91 Cost.). Controlla indirettamente il bilancio della magistratura tramite la legge finanziaria annuale.
---------------------------------	--

	Partecipa al monitoraggio europeo dello stato di diritto, contribuendo al dialogo istituzionale con l'UE.
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Le nomine ufficiali del Presidente, Vicepresidenti e Procuratore Generale delle Corti supremi avvengono con decreto governativo (attribuito all'esecutivo) , il che genera un potenziale conflitto di interesse .
Autonomia finanziaria / organizzativa	Il Consiglio superiore non gode di piena autonomia finanziaria e amministrativa .
Separazione dei poteri	La dipendenza dall'esecutivo per il <i>budget</i> e le risorse è vista come problematica dalle istituzioni UE.
Responsabilità	Art. 90 Cost.: 3) Se il Ministro della giustizia è in disaccordo con il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, egli può rinviare la questione oggetto del giudizio relativo davanti all' Assemblea plenaria del Tribunale Superiore competente, così come prescritto dalla legge. Il diritto di ricorso all' Assemblea plenaria spetta anche al magistrato che si ritiene leso, alle condizioni prescritte dalla legge. 4) Le decisioni dell'Assemblea plenaria sul procedimento rinviato, nonché le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura non deferite all'Assemblea plenaria, sono vincolanti per il Ministro.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Esistono delle associazioni di magistrati: 1.Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών (Greek Association of Judicial Officers), per giudici e pubblici ministeri, concentrata sui temi dell'indipendenza e delle riforme; 2.Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (Union of Judges and Prosecutors),
--	--

	associazione professionale per giudici e pubblici ministeri; 3. Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (Hellenic Association of Prosecutors): associazione professionale riservata ai pubblici ministeri. Non sono presenti movimenti/correnti.
Ruolo nelle elezioni	v. sopra.
Influenza su nomine / carriera	Nessun obbligo di affiliazione.
Controversie o dibattito pubblico	Non noto.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Non note.
Interventi UE / CoE	<p>Rule of Law Reports (2022-2025): Apprezzamento per l'inclusione della magistratura nelle nomine ai vertici delle Corti (opinioni non vincolanti); Riconosciuta la dipendenza amministrativa del CSM dal Ministero della Giustizia e i rischi ostativi circa l'autonomia. Elogi per le riforme digitali e l'aggiornamento della mappa giudiziaria, pur evidenziando il permanere di ritardi processuali sostanziali. Il rapporto del 2022 segnalava la necessità di interventi su promozioni, nomine e strutturazione della magistratura, in modo da rafforzare l'indipendenza dei magistrati. A seguito dello stesso è stata adottata la riforma del 2022.</p>
Controversie interne	Il dibattito degli ultimi anni ha riguardato l'introduzione di una Corte costituzionale, su cui politica e magistratura si sono scontrate in modo considerevole.

7. FONTI

Normative nazionali	Costituzione greca; Codice dell'organizzazione dei tribunali e dello status dei funzionari giudiziari (Legge 4938/2022).
Report UE / CoE	Commissione UE, Rule of Law Report – Greece (2025-2022); European Commission – Country Chapter on Greece 2024; CEPEJ Report 2022 Greece; Scheda Grecia ENCJ: Scheda Grecia CCPE.
Dottrina	Giulia Aravantinou Leonidi, <i>Peculiarità del sistema giudiziario greco nella tradizione dell'Europa meridionale: il peso del contesto costituzionale, politico ed economico sugli organi di autogoverno della magistratura</i> , Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 4/2020.
Altro	//

8. NOTE

Buone Pratiche	Non noto
Spunti utili per confronto Italiano	Si tratta di un sistema che utilizza l'estrazione a sorte per le nomine del Consiglio Superiore della Magistratura, ma non ci sono componenti laici nel Consiglio.
Altro	

SCHEDA-PAESE –



IRLANDA (IE)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	SEPARAZIONE DELLE CARRIERE La magistrature requirente non è ordine giudiziario ed è separata ed indipendente dalla magistratura giudicante e dall'esecutivo. In Irlanda non esiste un “Consiglio dei Pubblici Ministeri” autonomo; l'azione penale è esercitata da un ufficio centralizzato del Director of Public Prosecutions , cui tutti i pubblici ministeri fanno riferimento, senza un organismo collegiale di governo della procura. Il DPP opera come autorità indipendente : non è ordine giudiziario e non è soggetto a direttive politiche nei singoli casi.
Denominazione organo di autogoverno:	The Judicial Council (organo di autogoverno dei sol i giudici)
Base giuridica:	Judicial Council Act 2019. Il Judicial Council non ha fondamento costituzionale
Presidente:	Presidente della Corte Suprema (Chief Justice) che è sia Presidente del Judicial

	Council che del relativo Board
Numero di componenti:	170 (tutti i giudici irlandesi) 11 dei quali sono membri del <i>Board of the Council</i>
Anno istituzione / ultima riforma:	2019
Durata del mandato:	I 170 membri rimangono in carica fino alla pensione o alle dimissioni da giudice. I giudici eletti membri del Board rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	www.judicialcouncil.ie

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	Il Judicial Council è composto da 170 giudici, 11 dei quali compongono il <i>Board of the Council</i> .
Quota laica	10 membri laici + 1 eventuale Tutti i membri laici sono di nomina governativa, dopo la selezione da parte di un ente indipendente (<i>Public Appointments Service</i>). Partecipano esclusivamente ad alcuni Comitati (<i>Judicial Studies Committee e judicial Conduct Committee</i>)
Modalità di nomina/elezione	Nel Board of the Council vi sono solo magistrati : <ul style="list-style-type: none"> - 5 membri di diritto (Presidente della Corte Suprema, Presidente della Corte d'Appello, Presidente della High Court, Presidente della District Court, Presidente della Circuit Court) - 5 membri eletti dai giudici delle corti sopra citate, diversi dal Presidente, vale a dire: 1 giudice della Corte Suprema, 1 giudice della Corte d'Appello, 1 giudice

	della High Court, 1 giudice della District Court, 1 giudice della Circuit Court; - 1 membro cooptato a rotazione dai 5 membri di diritto
Sistema elettorale	Dalle fonti consultate (compreso il Judicial Council Act e il sito ufficiale del Judicial Council) non è stato possibile ricavare il dato relativo al sistema di elezione dei 5 membri eletti del Board of Council
Presenza Ministro / membri politici	Nessuna
Incompatibilità e indipendenza	Il Judicial Council è indipendente dal potere legislativo e dal potere giudiziario. La carica di membro del Judicial Council è compatibile con l'esercizio delle funzioni di giudice in quanto non si tratta di carica a tempo pieno .
Durata e rieleggibilità	I 170 membri rimangono in carica fino alla pensione o alle dimissioni da giudice. I giudici eletti membri del Board rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	NO Dal 2025 la competenza è del Judicial Appointments Commission . La Commissione svolge un ruolo fondamentale nelle nomine giudiziarie e nei colloqui di tutti i giudici che presentano domanda per la promozione. Una volta che un posto giudiziario vacante è pubblicato, la Commissione per le nomine giudiziarie esamina le domande ricevute, seleziona una rosa di candidati, svolge i colloqui e formula raccomandazioni per la nomina. Il Governo può nominare per l'incarico solo candidati che siano stati raccomandati
--------------------------	--

	<p>dalla Commissione per le nomine giudiziarie.</p> <p>La nomina è effettuata dal Presidente dell'Irlanda.</p>
Valutazioni di professionalità	NO
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>SI</p> <p>L'art. 43 del Judicial Council Act 2019 prevede il Judicial Conduct Committee (Comitato per la Condotta Giudiziaria) cui è conferito il potere di supervisionare la condotta dei giudici, compreso il potere di esaminare le denunce relative al comportamento dei giudici stessi.</p> <p>Il comitato, istituito dall'interno del Judicial Council di cui è parte, ha il potere di emettere sanzioni nei confronti dei giudici qualora sia stata accertata una condotta impropria e può rinviare la questione al governo affinché valuti l'eventuale rimozione di un giudice dall'incarico.</p> <p>Il Presidente del Judicial Conduct Committee è il Chief Justice.</p> <p>Il Comitato è composto da 13 membri (5 membri di diritto, magistrati appartenenti alle corti più alte; 3 membri eletti, tra magistrati rappresentativi delle diverse corti e livelli di giurisdizione; e 5 membri laici di nomina governativa, dopo la selezione da parte di un organo indipendente).</p> <p>Il Judicial Council Act 2019 non disciplina l'impugnativa per le decisioni disciplinari.</p> <p>Nel fact sheet dedicato all'Irlanda, redatto dall'European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), si legge che <i>"The actions and decisions of the Judicial Council may be subject to judicial review in a similar manner to any other public body."</i></p> <p>Il Parlamento Irlandese può deliberare la rimozione dall'incarico dei Giudici della Corte Suprema e dell'Alta Corte (per comportamento scorretto o incapacità constatata); al Presidente della</p>

	Repubblica compete la revoca formale dall'incarico.
Trasferimenti / Promozioni	NO
Formazione	<p>SI.</p> <p>L'art. 17 del Judicial Council Act 2019 prevede l'istituzione del Judicial Studies Committee, comitato grazie alle cui attività il Judicial Council realizza la funzione statutaria volta a garantire la formazione continua dei giudici.</p> <p>Un giudice della High Court dedica a questa funzione il 50% del suo tempo lavorativo.</p> <p>La funzione formativa è supportata dal <i>Director of Judicial Studies</i>, un esperto di formazione che non è un giudice.</p> <p>Il Presidente di questo comitato viene nominato dal comitato medesimo ed è attualmente un giudice della Corte d'Appello.</p> <p>Il Judicial Council è supportato da uno staff a capo del quale vi è il Secretary of the Judicial Council.</p>
Amministrazione	
Bilancio	<p>Secondo gli ultimi dati disponibili, risalenti al 2023, il bilancio annuo del Judicial Council è stato pari ad € 1.775.000.</p> <p>Il finanziamento è erogato dal Governo centrale, sulla base di un'indicazione annuale del fabbisogno di spesa formulata dal Judicial Council.</p> <p>Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento e la gestione del Consiglio sono individuate annualmente dal Consiglio di amministrazione, in collaborazione con il Secretary, nel mese di luglio, e successivamente sottoposte al Governo centrale mediante una formale richiesta di finanziamento.</p>
Altre competenze	<p>Nel 2022, il Judicial Council ha adottato delle linee guida relative alla condotta e all'etica dei giudici.</p> <p>L'etica costituisce inoltre una delle component principali sia del programma di</p>

	formazione iniziale che della formazione continua dei giudici.
--	--

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Il Judicial Council non esprime opinioni nè formula pareri in ordine all'attività legislativa.
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Si rinvia a quanto sopra illustrato in relazione alle nomine e bilancio. Il Judicial Council non esprime opinioni nè formula pareri in ordine all'attività del potere esecutivo.
Autonomia finanziaria / organizzativa	Si rinvia a quanto sopra illustrato <i>sub</i> "bilancio" e "amministrazione"
Separazione dei poteri	Si
Responsabilità	Le azioni e le decisioni del Judicial Council possono essere soggette a revisione giudiziaria allo stesso modo di qualsiasi altro organismo pubblico. Il Board, nelle proprie decisioni, è responsabile nei confronti del Judicial Council.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. "CORRENTI")

Esistenza di correnti / movimenti	Association of Judges of Ireland (AJI)
Ruolo nelle elezioni	Dalle fonti consultate non è emerso che nella cultura giudiziaria irlandese il pluralismo culturale abbia generato gruppi organizzati (cc.dd. correnti)
Influenza su nomine / carriera	Dalle fonti consultate non è emersa l'influenza di gruppi organizzati di magistrati su nomine e carriera

Controversie o dibattito pubblico

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Il 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il Judicial Appointments Commission Act 2023 con cui è stata istituita la Judicial Appointments Commission e la commissione deputata alle nomine giudiziarie ha così iniziato la propria attività (v. sopra nomine)
Interventi UE / CoE	//
Controversie interne	//

7. FONTI

Normative nazionali	Judiciary <ul style="list-style-type: none">• Art. 34 della Costituzione irlandese (1937)• Judicial Council Act 2019 (legge con cui è stato istituito il Judicial Council)• Judicial Appointments Commission Act 2023 (legge con cui è stata istituita la Commissione per le nomine giudiziarie) Public Prosecutions <ul style="list-style-type: none">• Prosecution of Offences Act 1974 (legge con cui è stato istituito l' Office of the Director of Public Prosecutions)
Report UE / CoE	European Commission - <i>2025 Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Ireland</i> , 8 luglio 2025
Dottrina	Judiciary

Dossier A.S. n. 1353 B, Servizio Studi del Senato della Repubblica Italiana,

Public Prosecutions

Niamh Howlin, *A History of the Office of the Director of Public Prosecutions 1975-2025*, in
<https://www.dppireland.ie/app/uploads/2025/07/A-History-of-the-ODPP-1975-2025-Website.pdf>

Altro

- www.judicialcouncil.ie (sito ufficiale del Judicial Council)
- www.aji.ie (sito ufficiale dell'Association of Judges of Ireland)
- www.dppireland.ie (sito ufficiale dell' Office of the Director of Public Prosecutions)
- <https://www.judicialappointments.ie> (sito ufficiale della Commissione per le nomine giudiziarie)
- www.encj.eu (sito ufficiale dell'European Network of Councils For The Judiciary)

8. NOTE

Buone Pratiche

//

Spunti utili per confronto Italiano

Lo studio dell'istituzione dell'*Office of the Director of Public Prosecutions* nel 1975 e lo sviluppo che tale ufficio ha vissuto in questi 50 anni. In sintesi, è questa una vicenda che prende le mosse dalla volontà di istituire la figura di un **prosecutor indipendente** dal **potere politico** (fino al 1972 l'azione penale era stata esercitata in nome dell'Attorney General).

Altro

//

SCHEDA-PAESE –



ISLANDA (IS)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	SEPARAZIONE DELLE CARRIERE In Islanda giudici e pubblici ministeri hanno carriere separate . L'indipendenza dei giudici è sancita dalla Costituzione islandese.
Denominazione organo di autogoverno:	Esiste un organo denominato Amministrazione Giudiziaria (<i>Dómstólasýslan</i>), istituito nel 2018, con limitate competenze di autogoverno per i soli giudici . Viene definito dalla legge ordinaria come agenzia indipendente che supervisiona l'amministrazione congiunta delle Corti.
Base giuridica:	Judiciary act n. 50 del 7.6.2016
Presidente:	1
Numero di componenti:	5
Anno istituzione / ultima riforma:	1.1.2018

Durata del mandato:	5 anni
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://www.domstolar.is/en/

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	4
Quota laica	1
Modalità di nomina/elezione	<p>I membri sono formalmente nominati dal Ministro della Giustizia, ma sono selezionati attraverso un sistema che garantisce l'indipendenza del potere giudiziario.</p> <p>3 magistrati eletti dai propri pari: 1 scelto dai giudici della Corte Suprema (con il ruolo di Presidente del Consiglio), 1 dai giudici della Corte d'Appello e 1 dai giudici dei Tribunali;</p> <p>1 rappresentante del personale non togato: <i>eletto</i> dai dipendenti amministrativi dei Tribunali;</p> <p>1 membro laico: <i>nominato</i> direttamente dal Ministro (non deve essere un dipendente dell'amministrazione giudiziaria).</p>
Sistema elettorale	Come sopra.
Presenza Ministro / membri politici	No
Incompatibilità e indipendenza	Come sopra.
Durata e rieleggibilità	<p>Il mandato ha una durata di 5 anni e le nomine sono scaglionate affinché ogni anno scada la posizione di un solo membro, garantendo così continuità istituzionale. È previsto un limite massimo di 2 mandati consecutivi.</p>

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p data-bbox="824 218 873 249">NO.</p> <p data-bbox="824 260 1373 365">L'Amministrazione Giudiziaria (AG) non si occupa della nomina/della carriera dei giudici.</p> <p data-bbox="824 417 1373 606">Per la nomina dei giudici esiste una Commissione di selezione incaricata di valutare i candidati alle cariche giudiziarie presso la Corte Suprema, la Corte d'Appello e i Tribunali distrettuali.</p> <p data-bbox="824 617 1373 722">L'organo si compone di 5 membri effettivi e relativi supplenti, formalmente nominati dal Ministro della giustizia.</p> <p data-bbox="824 732 1373 1037">La presidenza è affidata al componente designato dalla Corte Suprema, affiancato da membri nominati rispettivamente dalla Corte d'Appello, dall'Amministrazione Giudiziaria (che deve scegliere un non togato), dall'Ordine degli Avvocati e da un rappresentante eletto dal Parlamento (<i>Alþingi</i>).</p> <p data-bbox="824 1047 1373 1194">I membri rimangono in carica per 5 anni, secondo un sistema di rotazione che prevede la scadenza di un solo mandato ogni anno.</p> <p data-bbox="824 1205 1373 1268">È inoltre previsto un limite massimo di 2 mandati consecutivi per ogni componente.</p> <p data-bbox="824 1278 1373 1583">La Commissione ha il compito di redigere una relazione scritta e motivata sui candidati, esprimendo un parere vincolante su chi sia il profilo più qualificato per l'incarico. Qualora più candidati presentino titoli equivalenti, la Commissione può indicarli come parimenti meritevoli.</p> <p data-bbox="824 1593 1373 1740">Il Ministro è vincolato dall'esito di tale valutazione: non può nominare un soggetto che non sia stato giudicato il migliore (o tra i migliori) dalla Commissione.</p> <p data-bbox="824 1751 1373 1824">Questo vincolo può essere superato solo attraverso una procedura eccezionale che</p>
--------------------------	---

coinvolge il Parlamento. Se il Ministro intende nominare un candidato diverso — purché quest'ultimo possieda comunque i requisiti legali accertati dalla Commissione — deve sottoporre una raccomandazione **motivata** al Parlamento. La nomina diventa possibile solo se il Parlamento approva la richiesta del Ministro; in caso contrario, il Ministro resta obbligato a scegliere tra i candidati indicati dalla Commissione.

La rimozione di un giudice può avvenire solo per decisione di un tribunale all'esito di un processo ordinario.

La nomina dei **pubblici ministeri** spetta al **Ministro della Giustizia**.

Anche il **Procuratore Capo** è nominato dal Ministro della Giustizia per un tempo indefinito.

Valutazioni di professionalità

NO.

I **giudici non** sono sottoposti a valutazioni di professionalità periodiche.

La legge ordinaria prevede che i **giudici** hanno l'obbligo di concludere i procedimenti assegnati entro un arco temporale ragionevole, operando con rigore, diligenza e meticolosità.

Sotto il profilo organizzativo, i giudici sono **tenuti a conformarsi** alle direttive del Presidente del tribunale per quanto concerne gli aspetti amministrativi e gestionali del lavoro (ferma restando la piena autonomia nell'attività di trattazione e decisione delle singole cause).

Il Presidente del tribunale ha un **potere di vigilanza** e monitora la diligenza dei magistrati nello svolgimento delle funzioni.

In caso di negligenza persistente, deve deferire il caso al **Comitato per gli Affari**

Giudiziari, che può emettere un ammonimento formale.

Inoltre, i giudici hanno un **dovere di formazione continua**.

Per i **pubblici ministeri** il potere di vigilanza è esercitato dal Procuratore Capo.

Disciplina (istruttoria / decisione)

NO

L'iniziativa disciplinare su un giudice spetta al Presidente del Tribunale presso in cui è in servizio, al Comitato per gli Affari Giudiziari su proprio impulso, al Ministro della Giustizia o a un cittadino a seguito di reclamo.

Il potere di vigilanza e l'istruttoria disciplinare sui giudici sono competenza di un organo *ad hoc* denominato **Comitato per gli Affari Giudiziari** (*Nefnd um dómarastörf*), i cui **3** membri sono **nominati dall'Amministrazione Giudiziaria**:

1 membro deve essere nominato su designazione dell'Associazione dei Giudici Islandesi, **1** su designazione del dipartimento di Giurisprudenza di un'Università islandese, **1** è nominato dall'Amministrazione Giudiziaria per sua scelta (Presidente del Comitato).

I membri del Comitato durano in carica **6 anni** e le nomine devono essere effettuate in modo che il mandato di un componente scada ogni anno.

I giudici in attività non possono essere nominati all'interno del comitato.

Il Comitato ha queste competenze principali:

Stabilisce norme generali riguardanti gli **incarichi extra-giudiziari**, e le partecipazioni dei giudici in società o imprese; **risolve** le controversie in tali materie;

Tiene un registro degli incarichi extra-giudiziari dei magistrati e delle attività

svolte dal giudice prima dell'assunzione dell'ufficio;

riceve e decide sui **reclami** presentati da chi ritenga di aver subito un torto dall'operato di un giudice, e sui reclami trasmessi dal rappresentante di un tribunale o da un ministro.

Il Comitato per gli Affari Giudiziari è **indipendente e autonomo** nelle sue attività e le sue risoluzioni **non sono soggette a ricorso** presso altri organi amministrativi (mentre sono soggette a ricorso dinanzi ai tribunali ordinari).

Può emettere pareri di **censura o ammonimenti formali** nei confronti dei **giudici** se accerta una violazione dei doveri professionali o del Codice Etico.

La **rimozione** di un giudice non può avvenire ad opera del Comitato, la Costituzione islandese prevede che un giudice possa essere rimosso solo tramite una **sentenza** di un organo giudiziario all'esito di un giudizio ordinario.

Per i **pubblici ministeri** il potere di vigilanza spetta al **Procuratore Generale** (*Ríkissaksóknari*), che può impartire direttive e ammonimenti.

Per le sanzioni disciplinari più gravi (sospensione o licenziamento), la competenza spetta formalmente al **Ministro della Giustizia**.

Trasferimenti / Promozioni	NO. Si applica il procedimento di nomina.
Formazione / Amministrazione / Bilancio	Organizza la formazione continua dei giudici; Ripartisce tra i Tribunali distrettuali i fondi stanziati nel bilancio;
Altre competenze	Altre principali competenze sono:

	<p>presenta raccomandazioni al Ministro della Giustizia in merito agli stanziamenti necessari per l'Amministrazione Giudiziaria stessa;</p> <p>determina il numero di giudici distrettuali e degli altri dipendenti presso ciascun tribunale distrettuale;</p> <p>stabilisce le regole generali riguardanti il trasferimento dei giudici tra i tribunali;</p> <p>stabilisce le norme relative ai congedi dei giudici e provvede alla concessione dei congedi ai giudici;</p> <p>gestisce i sistemi informativi e tecnologici dei Tribunali;</p> <p>raccogliere e pubblica informazioni riguardanti il numero e la gestione dei procedimenti dinanzi ai tribunali.</p>
--	--

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Come sopra
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Come sopra
Autonomia finanziaria / organizzativa	Come sopra
Separazione dei poteri	<p>I pubblici ministeri non sono un'autorità giudiziaria, ma appartengono all'esecutivo; agiscono tuttavia in forma autonoma e indipendente.</p> <p>Il Ministro della Giustizia ha un diritto di informazione sulle indagini in corso.</p> <p>Nelle fonti consultate (International Association of Judges -IAJ) si legge che l'esecutivo non può impartire istruzioni su specifiche indagini condotte dalla Procura.</p>
Responsabilità	Non documentato.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Per i giudici esiste un'associazione professionale nazionale denominata Associazione nazionale dei giudici islandesi (<i>Dómarafélag Íslands</i>). Si tratta di un organismo volontario e non governativo. È membro dell'IAJ. Non esistono movimenti politici o ideologici né sotto-associazioni di giudici o pubblici ministeri.
Ruolo nelle elezioni	--
Influenza su nomine / carriera	--
Controversie o dibattito pubblico	Non documentato.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Judiciary Act 50/2016 (entrato in vigore il 1.1.2018): Ha istituito l'Amministrazione giudiziaria ed ha introdotto le Corti di seconda istanza.
Interventi UE / CoE	All'esito degli ultimi cicli di valutazione, GRECO : <ul style="list-style-type: none"> - ha riconosciuto con favore l'adozione di un Codice di condotta per i magistrati e l'introduzione di norme specifiche per i giudici in materia di incompatibilità relative alle attività extra-giudiziarie. - Ribadisce però la necessità di integrare il Codice etico dei magistrati con ulteriori linee guida e note esplicative. - ha accolto con favore l'istituzionalizzazione dell'istruzione e della formazione per i giudici sui temi dell'etica e dell'integrità, e l'introduzione

	<p>di un Comitato Etico nell'interpretare gli standard del Codice;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha preso atto che è tuttora all'esame la questione della garanzia di stabilità dell'incarico (inamovibilità) per i pubblici ministeri. <p>Di particolare rilevanza è stata la decisione della Grande Camera della Corte EDU nel caso Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland (1.12.2020), con cui la Corte ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU per quanto riguarda il diritto a essere giudicati da un "<i>tribunale istituito per legge</i>" (la nomina di uno dei giudici che aveva condannato il ricorrente era stata viziata da gravi irregolarità commesse dal Ministro, quindi il tribunale non poteva essere considerato "istituito per legge").</p> <p>La pronuncia ha avuto grande impatto sull'ordinamento giuridico islandese, con la conseguenza che il Ministro della Giustizia non può scavalcare le raccomandazioni della Commissione di Selezione senza un controllo parlamentare rigoroso e con motivazioni eccezionali.</p>
Controversie interne	Non note.

7. FONTI

Normative nazionali	Costituzione dell'Islanda Judiciary Act 50/2016 Law on Criminal Procedure 88/2008
Report UE / CoE	Commissione Venezia: www.venice.coe.int/WebForms/pages/default.aspx?p=01_main_reference_documents&lang=EN Report CEPEJ: www.coe.int/en/web/cepej/documentation/cepej-studies http://www.coe.int/en/web/cepej/eval-tools Report GRECO: www.coe.int/en/web/greco/evaluations/iceland

Dottrina	Materiali sull'organizzazione della magistratura raccolti dalla International Association of Judges (di cui fa parte l'Associazione dei giudici del Liechtenstein): https://www.iaj-uim.org/home/
Altro	Siti ufficiali del Governo islandese: https://www.domstolar.is/ https://island.is/en/o/director-of-public-prosecutions/about-the-director-of-public-prosecutions https://www.government.is/topics/law-and-order/the-judicial-system-in-iceland

8. NOTE

Buone Pratiche	--
Spunti utili per confronto Italiano	Il potere disciplinare sui giudici è rimesso ad un organo indipendente a composizione mista (v. sopra). I reclami contro le decisioni di tale organo vengono decisi dall'autorità giudiziaria in via ordinaria (causa civile).
Altro	Note metodologiche. I dati sono estratti principalmente dalle leggi nazionali e dai documenti comparativi sulla magistratura europea ufficiali. Si è poi integrato il materiale interrogando i principali sistemi AI, che hanno consentito la ricerca e la consultazione anche di siti nazionali. Quando le voci sono rimaste non intelleggibili si è provveduto all'indicazione "Non noto" o "non documentato".

SCHEDA PAESE



ITALIA (IT)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	Unitarietà della giurisdizione (giudicante e requirente)
Denominazione organo di autogoverno:	Consiglio Superiore della Magistratura
Base giuridica:	<ul style="list-style-type: none">• Costituzione della Repubblica Italiana (art. 104 e 105)• Legge 24 marzo 1958 n. 195 (norme sul funzionamento del CSM e successive modifiche)• L. 17 giugno 2022, n. 71• Decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 (sulla competenza disciplinare)
Presidente:	<ul style="list-style-type: none">• Presidente della Repubblica Italiana• Vice-Presidente : componente laico di nomina parlamentare eletto dal Consiglio
Numero di componenti:	33 MEMBRI <ul style="list-style-type: none">• 3 membri <i>di diritto</i>: (Presidente e della Repubblica, Presidente C. Cassazione; Proc. Generale della Cassazione)• 20 magistrati)• 10 laici non politici /giuristi)

Anno istituzione / ultima riforma:	Legge 17 giugno 2022 n. 71 (artt. 21-39)
Durata del mandato:	4 anni Non rieleggibili
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://www.csm.it/web/csm-internet/home

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	<ul style="list-style-type: none">• 2/3• 20 membri togati: 2 Legittimità; 13 giudicanti merito; 5 requirenti merito)• Rappresentate le diverse funzioni e livelli della giurisdizione
Quota laica	<ul style="list-style-type: none">• 1/3• 10 laici non politici/parlamentari (giuristi)
Modalità di nomina/elezione	<ul style="list-style-type: none">• ELEZIONE (per tutti i componenti togati e laici)
Sistema elettorale	<ul style="list-style-type: none">• TOGATI: sistema misto (maggioritario e proporzionale); collegi binominali nazionali e territoriali;• LAICI: parlamento in seduta comune a maggioranza 3/5 dei componenti (prime due votazioni), poi 3/5 dei votanti
Presenza Ministro / membri politici	NO
Incompatibilità e indipendenza	<ul style="list-style-type: none">• Incarico <i>full time</i> ed esclusivo• Incompatibilità con altri poteri dello Stato (legislativo ed esecutivo); con autonomie locali; incarichi amministrativi; con attività giurisdizionale (togati); incarichi professionali (togati)• Immunità funzionale (da opinioni e decisioni espresse nella funzione)

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	SI
Valutazioni di professionalità	SI
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impulso/istruttoria: Procuratore Generale presso la Cassazione (o Ministro della Giustizia, per il tramite del PG) • Decisione: CSM – Sezione Disciplinare: 6 membri titolati (Vice Presidente; 5 componenti eletti dal Plenum del CSM fra i suoi membri: 1 laico + 4 togati: uno con funzioni di legittimità, 3 con funzioni di merito) e 5 componenti supplenti, eletti dal Plenum fra i suoi membri. Prevalenza della quota togata e rappresentanza delle diverse funzioni. Incompatibilità interne. La Sezione esercita funzioni giurisdizionali e pronuncia sentenze ed ordinanze; • Impugnazione: Sezioni unite civili della Corte di Cassazione.
Trasferimenti / Promozioni	SI
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>Formazione: Unico concorso pubblico di accesso alla magistratura; scelta funzione (giudicante o requirente) al termine di un tirocinio comune; Formazione durante tutta la carriera è organizzata alla <i>Scuola Superiore della Magistratura</i> (organo autonomo), anche su indirizzo del CSM.</p> <p>Autonomia Organizzativa: sì</p> <p>Autonomia contabile e finanziaria: sì</p>
Altre competenze	<p>IN GENERALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutto ciò che riguarda la vita professionale del magistrato (nomina, tirocinio, progressione in carriera, collocamento fuori ruolo, incarichi direttivi, assenze e congedi, collocamento a riposo, sanzioni disciplinari) • Organizzazione degli uffici giudiziari (fissa regole oggettive e predeterminate)

per l'assegnazione dei magistrati agli uffici e dei procedimenti)

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	<ul style="list-style-type: none">• SEPARAZIONE DEI POTERI (CSM Autonomo e Indipendente): Parlamento non può interferire con le decisioni adottate dal CSM; non può dare indirizzi;• CSM ha un potere di controllo sui requisiti di eleggibilità dei componenti laici eletti• Parlamento può ascoltare rappresentanti del CSM in audizioni conoscitive (es. riforme della giustizia)
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<ul style="list-style-type: none">• CSM NON E' AMMINISTRAZIONE DELLO STATO• Potere di proposta di legge al Ministro della Giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di giustizia• Pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e altro attinente alle predette materie.• CSM autorizza il collocamento fuori ruolo dei magistrati su proposta del Ministero.
Autonomia finanziaria / organizzativa	SI Il CSM ha autonomia economica, finanziaria e organizzativa piena per il proprio funzionamento interno, ma non gestisce le risorse dell'intero sistema giudiziario (che restano al Ministero della Giustizia).
Separazione dei poteri	SI
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none">• PER ATTIVITA': Gli atti del CSM (tranne decisioni disciplinari) sono atti amministrativi e possono essere impugnati avanti alla Giustizia amministrativa;

-
- **INDIVIDUALE:** I componenti del CSM rispondono: disciplinarmente (solo i togati → D.Lgs. 109/2006, avanti alla Sezione disciplinare del CSM); penalmente (tutti), civilmente (con immunità funzionale per voto e opinioni); contabilmente (tutti → Corte dei Conti), istituzionalmente per violazione di incompatibilità o doveri (L. 195/1958) → istituti della **sospensione (facoltativa o di diritto) e decadenza;** .
-

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	SI (riconoscimento del diritto di associarsi e del pluralismo associativo) <ul style="list-style-type: none">• Associazione Nazionale Magistrati – ANM (unica associazione di categoria rappresentativa dei Magistrati)• Gruppi/Movimenti Culturali (c.d. Correnti’’: AreaDG, Articolo 101; Magistratura Democratica; Magistratura Indipendente; Unicost;
Ruolo nelle elezioni	Presentazioni di liste nelle elezioni del CSM (tranne Articolo 101) e ANM
Influenza su nomine / carriera	dibattuto
Controversie o dibattito pubblico	SI (c.d. influenza correntizia e/o degenerazioni correntizie nel CSM e nomine dei direttivi)

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Legge di riforma costituzionale “ <i>Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare</i> ” pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30.10.2025, sottoposto a prossimo Referendum Popolare Confermativo (non ancora in
--------------------------	--

	vigore)
Interventi UE / CoE	<p>In passato sia UE che CoE si sono riferite più volte l'Italia sul funzionamento del CSM, il progetto di riforma dello stesso e sullo stato della giustizia in Italia.</p> <p>Sono stati registrati i problemi di “correntismo” (caso Palamara), scarsa trasparenza/indipendenza delle nomine e inefficacia disciplinare. In sintesi, molti organismi europei convergono sulla necessità di ridurre influenze interne/esterne e garantire che il CSM operi con totale indipendenza. Con riferimento al progetto di riforma del sistema, sono molteplici le raccomandazioni ad osservare gli standard europei.</p> <p>(Ancora in verifica)</p>
Critiche interne	<p>Le critiche che provengono dalla politica e da una parte dalla società civile riguardano l'indipendenza ed autonomia, interna ed esterna, del CSM e l'effettività della funzione disciplinare;</p>

7. FONTI

Normative nazionali	Sopra citate
Report UE / CoE	<ul style="list-style-type: none">• EU Rule of Law Reports (2020-2025)• CoE- GRECO 4th Evaluation Report – Italy• IAJ – Risoluzione sull'Italia 15.10.2025 (riforma della magistratura)• ENCJ – Report on Independence, Accountability and quality of the judiciary, 2018-2019• EAJ – Dichiarazione sull'Italia 12.05.2025, Yerevan (sulla riforma)• EAJ – Dichiarazione sull'Italia 29.04.2024, Varsavia (sulla riforma)

Dottrina	NO
Altro	AI (per ricerca e consultazione fonti, successivamente sottoposti a specifica verifica)

8. NOTE

Buone Pratiche	L'attuale sistema è conforme agli standard minimi Europei con riferimento al CSM (indipendenza e autonomia, composizione, nomina/elezione e status dei componenti) ed al sistema disciplinare (sezione disciplinare distinta nel Consiglio, composizione di membri eletti, rispetto della proporzione di funzioni, natura giurisdizionale, impugnazione delle decisioni avanti ad una Corte superiore);
Spunti utili per confronto Italiano	//
Altro	

SCHEDA-PAESE –



LETTONIA (LV)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	La magistratura lettone non prevede una separazione formale delle carriere nella Costituzione, ma per legge ordinaria esistono percorsi distinti .
Denominazione organo di autogoverno:	<ol style="list-style-type: none">1. Tieslietu padome (Consiglio per la Giustizia) per i giudici ordinari;2. organismi separati per il Pubblico Ministero: il Consiglio del Procuratore generale (che elabora e adotta il Codice etico e lo statuto), la Commissione di attestazione e la Commissione di qualificazione (commissioni consultive del Procuratore generale). <p>NB: Il Consiglio per la giustizia svolge un ruolo decisivo nella valutazione e nella proposta del candidato alla carica di</p>

	Procuratore generale, poi effettuata dal Parlamento lettone.
Base giuridica:	Legge sul Potere Giudiziario (Law on Judicial Power) del 1993 e successive modifiche (Section 89); Costituzione lettone.
Presidente:	1. Il Consiglio per la Giustizia è presieduto dal Presidente della Corte Suprema, che ne è membro d'ufficio. 2. Il Consiglio del Procuratore Generale è presieduto dal Procuratore Generale.
Numero di componenti:	1. 15 membri; 2. non noto.
Anno istituzione / ultima riforma:	1. Istituito nel 2010; 2. Istituito nel 1994.
Durata del mandato:	1. 4 anni per i membri eletti. Sono rieleggibili ma non per più di due volte consecutive; 2. non noto.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	1. www.at.gov.lv/en/the-council-of-justice/basis-and-functions-of-authority 2. www.prokuratura.lv/en

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	1. 8 membri su 15: 6 giudici eletti dalla Conferenza Giudiziaria, 1 giudice eletto dal Plenum della Corte Suprema, 1 Presidente della Corte Suprema (membro di diritto); 2. non noto.
Quota laica	1. 7 membri su 15: tutti membri permanenti di diritto (Presidente della Corte Costituzionale, Ministro della Giustizia, Presidente della Commissione Giustizia del Parlamento, Procuratore Generale, Presidente dell'Ordine degli Avvocati,

	<p>Presidente dell'Ordine dei Notai, Presidente dell'Ordine degli Ufficiali Giudiziari);</p> <p>2. non noto.</p>
Modalità di nomina/elezione	<p>1. 6 giudici eletti dalla Conferenza Giudiziaria, 1 giudice eletto dal Plenum della Corte Suprema, 8 membri ex officio permanenti designati in virtù della loro carica istituzionale;</p> <p>2. non noto.</p>
Sistema elettorale	<p>1. Per i membri togati: elezione diretta da parte della Conferenza Giudiziaria e del Plenum della Corte Suprema. Per i membri laici: designazione automatica in virtù della carica ricoperta (ex officio);</p> <p>2. non noto</p>
Presenza Ministro / membri politici	<p>1. Sì, il Ministro della Giustizia è membro permanente di diritto del Consiglio. Anche il Presidente della Commissione Giustizia del Parlamento è membro;</p> <p>2. non noto.</p>
Incompatibilità e indipendenza	<p>1. I membri eletti non hanno una posizione a tempo pieno nel Consiglio e mantengono le loro funzioni principali.</p> <p>2. Il principio di separazione dei poteri è garantito dalla Corte Costituzionale, che ha stabilito (sentenza n. 2009-11-01 del 18 gennaio 2010) che il legislatore deve rispettare l'opinione del Consiglio su questioni che riguardano il funzionamento dei tribunali;</p> <p>3. non note le singole posizioni, ma da ricordare che il Procuratore Generale è nominato dal Parlamento lettone, su proposta del Consiglio per la Giustizia.</p>
Durata e rieleggibilità	<p>1. componenti eletti: 4 anni, rieleggibili ma non più di due volte consecutivamente; componenti di diritto: permanenti per la durata della loro carica istituzionale;</p> <p>2. non noto.</p>

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>1. Il Consiglio per la Giustizia decide solo sui trasferimenti dei giudici a tribunali dello stesso livello.</p> <p>Non ha competenza sulle nomine iniziali: competenza consultiva e propositiva. Il Consiglio propone i candidati, ma il Parlamento (Saeima) nomina i giudici;</p> <p>2. Il Consiglio del Procuratore generale elabora e adotta il Codice etico e lo statuto, la Commissione di attestazione e la Commissione di qualificazione sono commissioni consultive del Procuratore generale.</p>
Valutazioni di professionalità	<p>Il Consiglio approva i regolamenti sulla valutazione dei giudici.</p>
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>1. Nessuna competenza.</p> <p>L'organo disciplinare dei giudici in Lettonia è il Comitato disciplinare (Tiesnesu disciplinarkomiteja), composto da 8 giudici, 3 della Corte Suprema, 2 di Corte Regionale, 3 di Corte distrettuale.</p> <p>Avverso le sue decisioni è possibile proporre appello alla Corte Disciplinare (Disciplinārtiesa), organo giurisdizionale speciale istituito presso la Corte Suprema e composto da sei giudici specializzati della stessa che non si occupano delle materie civili e penali. L'adunanza plenaria dei giudici della Corte Suprema è responsabile dell'elezione dei membri della Corte Disciplinare.</p> <p>2. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari spetta al Procuratore Generale, previa istruttoria della pratica da parte del Consiglio del Procuratore.</p> <p>Avverso le sue decisioni è possibile presentare appello alla Corte Disciplinare di cui sopra. (Disciplinārtiesa).</p>

Trasferimenti / Promozioni	<p>1. Competenza limitata. Decide solo per i trasferimenti di giudici a tribunali dello stesso livello.</p> <p>Le promozioni di carriera tra i gradi di giudizio e le posizioni apicali competono, invece, al Comitato di qualificazione giudiziaria, composto esclusivamente da giudici eletti dai loro pari.</p> <p>2. L'Ufficio della Procura Generale ha la competenza.</p>
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>L'Amministrazione della Corte (Court Administration) e la Procura Generale erano responsabili della creazione e dello sviluppo dei programmi di formazione iniziale e continua.</p> <p>La nuova Accademia Giudiziaria è operativa dal 1° gennaio 2025 come unico centro di formazione, non solo per i giudici, ma anche per i pubblici ministeri ed il personale amministrativo.</p> <p>1. Il Consiglio per la Giustizia non ha un budget separato; il suo funzionamento è assicurato dall'Amministrazione della Corte Suprema.</p> <p>2. <i>Idem, mutatis mutandis</i>, per gli organi della Procura Generale.</p>
Altre competenze	<ul style="list-style-type: none">- Partecipazione allo sviluppo di politiche e strategie del sistema giudiziario;- Miglioramento dell'organizzazione del lavoro giudiziario;- Espressione di pareri sulla legislazione che riguarda il funzionamento dei tribunali e delle procure;- Commissione di Etica Giudiziaria;- Codice Etico per i giudici e pubblici ministeri lettoni.

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	<p>1. Il Presidente della Commissione Giustizia del Parlamento (Saeima) è membro ex officio del Consiglio per la Giustizia.</p>
--------------------------	---

	<p>Il legislatore ha il dovere di chiedere e ascoltare l'opinione del Consiglio su questioni che riguardano il funzionamento dei tribunali; Il legislatore ha il diritto di dissentire dall'opinione del Consiglio, ma deve ascoltarla e trattarla con rispetto (sentenza della Corte Costituzionale lettone del 18 gennaio 2010);</p> <p>2. non noto.</p>
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<p>1. Il Ministro della Giustizia è membro permanente di diritto del Consiglio, garantendo un collegamento diretto con l'esecutivo.</p> <p>2. non noto.</p>
Autonomia finanziaria / organizzativa	<p>1. Il Consiglio non ha un budget autonomo; il suo funzionamento è garantito dall'Amministrazione della Corte Suprema. L'autonomia è quindi limitata sul piano finanziario;</p> <p>2. <i>Idem, mutatis mutandis</i>, per gli organi della Procura Generale.</p>
Separazione dei poteri	<p>v. sopra</p>
Responsabilità	<p>Le decisioni del Consiglio e dei servizi della Procura Generale possono essere sia vincolanti che consultive.</p> <p>Le decisioni vincolanti non sono soggette a revisione.</p>

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	<p>Per i giudici esiste un'associazione professionale nazionale denominata Associazione lettone dei giudici (un organismo volontario e non governativo).</p> <p>Per i pubblici ministeri esiste un'associazione nazionale lettone dei pubblici ministeri.</p> <p>Esistono poi varie ONG giuridiche generali e organizzazioni professionali, ma non</p>
--	--

	esistono movimenti politici o ideologici né sotto-associazioni di giudici o pubblici ministeri.
Ruolo nelle elezioni	Nelle due associazioni gli organi principali (consiglio/presidio, presidenza, ecc.) sono eletti dall'assemblea generale dei membri per un mandato determinato, secondo i loro statuti.
Influenza su nomine / carriera	L'adesione a qualsiasi associazione è volontaria e non ha alcun impatto formale sul reclutamento, la promozione o la valutazione della carriera dei giudici o dei pubblici ministeri.
Controversie o dibattito pubblico	Non documentato.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Niente di rilevante per gli organi di autogoverno. Si ricorda l'istituzione della nuova Accademia Giudiziaria.
Interventi UE / CoE	Nessun progresso sulla raccomandazione del 2024 di adottare misure per garantire adeguate salvaguardie contro indebite influenze politiche nella procedura di nomina dei giudici della Corte Suprema, tenendo conto degli standard europei. Nel 2022, il Parlamento aveva inizialmente respinto un candidato alla Corte Suprema in una controversia politica. Il Parlamento non deve motivare la decisione di non nominare un candidato e non esiste revisione giurisdizionale.
Controversie interne	Niente di rilevante per gli organi di autogoverno.

7. FONTI

Normative nazionali	<ul style="list-style-type: none">- Costituzione della Repubblica di Lettonia;- Legge sul Potere Giudiziario (Law on Judicial Power) del 1993 e successive modifiche (Section 89);- Regolamenti del Consiglio per la Giustizia.
Report UE / CoE	<ul style="list-style-type: none">- 2025 Rule of Law Report;- Country Chapter on Latvia (European Commission, SWD(2025) 914 final, 8.7.2025);- 2024 Rule of Law Report - Country Chapter on Latvia;- 2025 EU Justice Scoreboard (European Commission);- 2024 CEPEJ Evaluation Report (2022 data);- Trends and Conclusions (CEPEJ Country Profile – Latvia;- European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) - Scheda Lettonia;- Consultative Council of European Prosecutors (CCPE) – Scheda Lettonia.
Dottrina	Materiali comparativi vari sull'organizzazione della magistratura negli ordinamenti giuridici europei
Altro	<ul style="list-style-type: none">- Sito web del Consiglio per la Giustizia: http://at.gov.lv/en/the-council-of-justice/basis-and-functions-of-authority- Sito web delle Corti lettoni: https://www.tiesas.lv- Portale E-Case: accesso pubblico ai dati dei procedimenti giudiziari- Database giurisprudenziale: http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas/nolemumu-arhivs e https://elieta.lv/web/#/pakalpojumi/anonimizetie-nolemumi- Sito web della Procura Generale www.prokuratura.lv/en- https://www.lrvk.gov.lv/en/getrevisionfile/29451-x7eOREdleVjooAPJNz2qy1gsIx0fOZSw.pdf

8. NOTE

Buone Pratiche	Non documentate per organi di autogoverno.
-----------------------	--

Spunti utili per confronto Italiano	<p>Il Consiglio lettone presenta una composizione interessante con membri ex officio permanenti (inclusi Ministro della Giustizia e Presidente Commissione Giustizia del Parlamento) accanto a giudici eletti, bilanciando rappresentanza giudiziaria e collegamenti istituzionali.</p> <p>Il Consiglio lettone e la Procura Generale hanno competenze più limitate rispetto al CSM italiano, non avendo potere sulle nomine iniziali né sulla disciplina. Questo modello riduce potenziali conflitti ma solleva interrogativi sull'effettiva autonomia. Vero è che la Corte disciplinare (secondo grado) è composta solo da giudici della Corte Suprema, ma da ricordare la menzionata vicenda delle nomine alla Corte Suprema del 2022-2023 (candidato inizialmente respinto dal Parlamento senza motivazione e senza possibilità di revisione giurisdizionale), che evidenzia criticità simili a quelle discusse nel dibattito italiano sulla separazione delle carriere.</p>
Altro	<p>Note metodologiche.</p> <p>I dati sono estratti principalmente dai documenti comparativi sulla magistratura europea ufficiali.</p> <p>Si è poi integrato il materiale interrogando i principali sistemi AI, che hanno consentito la ricerca e la consultazione anche di siti nazionali.</p> <p>Infine, ci si è consultati con colleghi conosciuti in esperienze internazionali.</p> <p>Quando le voci sono rimaste non intelleggibili si è provveduto all'indicazione "Non noto" o "non documentato".</p> <p>Da notare nelle singole voci, quando opportuna, la distinzione fra l'organo di autogoverno dei giudici, indicato al numero 1, e l'organo di autogoverno dei pubblici ministeri, indicato al numero 2.</p>

SCHEDA-PAESE –



LIECHTENSTEIN (LI)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	La magistratura del Liechtenstein prevede una SEPARAZIONE DELLE CARRIERE non ancorata nella Costituzione, ma per legge ordinaria esistono percorsi distinti . La Costituzione (art. 95) garantisce a tutti i giudici l'indipendenza. La legge garantisce ai giudici dei tribunali ordinari l'inamovibilità (art. 2 RDG).
Denominazione organo di autogoverno:	Non esiste un organo di autogoverno dei giudici o dei pubblici ministeri
Base giuridica:	Costituzione del Liechtenstein (Verfassung - LV); Legge sulla nomina dei giudici (Gesetz über die Bestellung der Richter -RBG); Legge sulla carriera dei giudici (Richterdienstgesetz - RDG); Legge sull'organizzazione della giustizia (Gerichtsorganisationsgesetz – GOG); Legge sulla Procura - Staatsanwaltschaftsgesetz (StAG)
Presidente:	--
Numero di componenti:	--

Anno istituzione / ultima riforma:	--
Durata del mandato:	--
Sito dell'Organo di Autogoverno:	--

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	--
Quota laica	--
Modalità di nomina/elezione	--
Sistema elettorale	--
Presenza Ministro / membri politici	--
Incompatibilità e indipendenza	--
Durata e rieleggibilità	--

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>Nella procedura di nomina dei giudici è coinvolto un organo ad hoc, chiamato <i>Richterauswahlgremium</i> (Comitato per la selezione dei giudici): questo Comitato propone i candidati giudici del tribunale ordinario, amministrativo e del consiglio di stato al Parlamento (Landtag), che li nomina a maggioranza.</p> <p>Il Principe regnante (Landesfürst) ha la presidenza e il voto decisivo nel comitato per la selezione dei giudici.</p> <p>Il Comitato è composto da membri nominati dal Parlamento, da un membro nominato dal Ministro della Giustizia e da membri nominati dal Principe regnante.</p> <p>Il comitato opera in maniera autonoma e indipendente.</p> <p>Per i pubblici ministeri la nomina è effettuata dal Governo.</p> <p>Il Capo della Procura (Leiter der Staatsanwaltschaft) esprime un parere</p>
-------------------	--

	sull'idoneità dei candidati e propone un suggerimento di nomina al governo.
Valutazioni di professionalità	<p>La legge sull'organizzazione giudiziaria (Gerichtsorganisationsgesetz - GOG) prevede che i giudici siano periodicamente sottoposti a una supervisione (Dienstaufsicht) da parte del Presidente del Tribunale presso cui prestano servizio. L'oggetto della supervisione comprende in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il controllo delle pratiche in entrata, i termini di trattazione e di stesura degli atti, la tenuta dei registri nonché il monitoraggio delle lunghe sospensioni procedurali;b) la formazione continua;c) la gestione degli affari dell'amministrazione giudiziaria. <p>La legge prevede che nell'esercizio della supervisione non vi debba essere alcuna influenza sull'indipendenza dei giudici.</p> <p>La Legge sulla Procura (StAG) prevede che i pubblici ministeri siano sottoposti alla supervisione gerarchica del Procuratore Capo, che vigila sul rispetto dei doveri d'ufficio e sulla disciplina interna. In particolare la supervisione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il controllo del carico di affari (o di lavoro), dei termini di definizione e della tenuta dei diari e dei registri;b) la vigilanza sulle stasi procedurali di durata prolungata;c) la formazione continua.
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>L'impulso disciplinare sulle azioni di giudici e pubblici ministeri spetta per i giudici al Presidente del tribunale presso cui sono in servizio, e per i pubblici ministeri al Procuratore capo.</p> <p>L'organo che decide sull'azione disciplinare è:</p> <ul style="list-style-type: none">- per i giudici un organo collegiale composto da altri tre giudici;- per i pubblici ministeri il Presidente della corte suprema <p>(Art. 101 LV, Artt. 39 ss. RDG, Art. 3 cpv. 3 e 4 LVG, Art. 51 StAG)</p>

Trasferimenti / Promozioni	<p>La legge ordinaria sancisce l'inaMOVibilità dei giudici. Essi possono essere trasferiti o rimossi solo per ragioni disciplinari.</p> <p>Per le promozioni dei giudici a ruoli nelle giurisdizioni superiori si applica la procedura di selezione attraverso il Comitato di selezione.</p> <p>Per i pubblici ministeri è il Governo ad essere competente sul loro trasferimento, promozione e rimozione.</p>
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>Il budget dei Tribunali è deciso dal Parlamento.</p> <p>Una specifica autorità governativa (<i>Finanzkontrolle</i>) ha competenza sul controllo della spesa di tutti i settori dell'Amministrazione.</p>
Altre competenze	--

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	--
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	--
Autonomia finanziaria / organizzativa Separazione dei poteri	<p>--</p> <p>I pubblici ministeri sono un'autorità giudiziaria.</p> <p>Il Governo non può dare istruzioni di non indagare su un caso o di raggiungere un patteggiamento, ma può dare istruzioni di indagare specifici casi.</p> <p>Nelle fonti consultate (International Association of Judges -IAJ) si legge che in pratica l'esecutivo non esercita influenza sulla Procura.</p> <p>Il Governo ha il potere di rimozione di un pubblico ministero per motivi economici o organizzativi, in forza dell'art. 50 della Legge sulla Procura (dopo avere sentito il pubblico ministero interessato e il Procuratore Capo). GRECO in un report del 2019 ha sottolineato l'importanza di aggiungere delle limitazioni all'utilizzo dell'art. 50 per evitare forme di abuso da parte del Governo.</p>

Responsabilità	--
----------------	----

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Per i giudici e i pubblici ministeri esiste un'associazione professionale nazionale denominata Associazione dei giudici e dei pubblici ministeri del Liechtenstein (Vereinigung Liechtensteinischer Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte). Si tratta di un organismo volontario e non governativo. Non esistono movimenti politici o ideologici né sotto-associazioni di giudici o pubblici ministeri.
Ruolo nelle elezioni	--
Influenza su nomine / carriera	--
Controversie o dibattito pubblico	Non documentato.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Legge sulla Procura (StAG): legge organica adottata nel 2010 . Riforma della Giustizia , approvata l'8.11.2024 (entrerà in vigore il 1.1.2026): prevede in particolare il rafforzamento del numero dei collegi giudicanti e l'aumento dei giudici togati per aumentare la velocità di trattazione dei procedimenti
Interventi UE / CoE	Nel 2002 , la Commissione di Venezia del CoE ha criticato l'ampia influenza del <u>Principe regnante</u> nel Comitato di selezione dei giudici (<i>Richterauswahlgremium</i>), ritenendo che un potere così significativo non fosse democraticamente legittimato da un'elezione diretta. Inoltre, nel 2010 la Commissione di Venezia ha raccomandato ai singoli Stati di adottare

un **consiglio giudiziario indipendente**, quale metodo più appropriato per garantire l'autonomia della magistratura, in particolare per quanto riguarda la nomina e la carriera dei magistrati.

GRECO ha inoltre rilevato alcune criticità del sistema giudiziario in cicli di valutazione successivi (2011-2025):

- **Diritto di estinguere procedimenti:** ha criticato il diritto del Principe, sancito dall'Articolo 12 della Costituzione, di estinguere i procedimenti penali già avviati (*Niederschlagung von Untersuchungen*)
- **Influenza nel Comitato di selezione:** ha esortato il Liechtenstein a garantire che la selezione dei giudici fosse imparziale
- **Voto decisivo del Principe:** La critica si è concentrata anche sulla posizione del Principe all'interno del Comitato di selezione, dove detiene la presidenza e il voto decisivo (*Stichentscheid*), il che significa che nessun candidato può essere proposto al parlamento senza il suo consenso
- **Maggiore peso per la magistratura:** ha chiesto che alla magistratura stessa venisse dato un peso maggiore nel processo di selezione
- Adozione di un **codice di condotta** per i giudici e pubblici ministeri
- Previsione della **rimozione della possibilità per il governo di dare istruzioni alla Procura di indagare specifici casi**
- **Limitazioni all'utilizzo dell'art. 50 StAG da parte del Governo per la rimozione dei pubblici ministeri (v. sopra)**
- **Riduzione del numero dei giudici part-time (giudici onorari)**

Nell'ultimo compliance report del **6.6.2025** GRECO ha notato che presentano ancora criticità la nomina dei giudici (ancora non è del tutto presente un coinvolgimento della magistratura) e l'art. 50 StAG per i pubblici

	<p>ministeri (ancora non sono state adottate maggiori limitazioni nel caso di rimozione dei pubblici ministeri da parte del Governo).</p> <p>Il 1.1.2025 la Corte Costituzionale del Liechtenstein è diventata membro della World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)</p>
Controversie interne	Non note.

7. FONTI

Normative nazionali	<p>Costituzione del Liechtenstein (Verfassung - LV);</p> <p>Legge sulla nomina dei giudici (Gesetz über die Bestellung der Richter -RBG);</p> <p>Legge sulla carriera dei giudici (Richterdienstgesetz - RDG);</p> <p>Legge sull'organizzazione della giustizia (Gerichtsorganisationsgesetz – GOG);</p> <p>Legge sulla Procura - Staatsanwaltschaftsgesetz (StAG)</p>
Report UE / CoE	<p>Commissione Venezia: www.venice.coe.int/WebForms/pages/default.aspx?p=01_main_reference_documents&lang=EN</p> <p>Report CEPEJ: www.coe.int/en/web/cepej/documentation/cepej-studies http://www.coe.int/en/web/cepej/eval-tools</p> <p>Report GRECO: www.coe.int/en/web/greco/evaluations/liechtenstein</p>
Dottrina	<p>Materiali sull'organizzazione della magistratura raccolti dalla International Association of Judges (di cui fa parte l'Associazione dei giudici del Liechtenstein): https://www.iaj-uim.org/home/</p> <p>Sulla Giurisdizione in generale in Liechtenstein: Schiess Rütimann, Patricia M. (2024): Gerichtsbarkeit. In: Wilfried Marxer, Thomas Milic und Philippe Rochat (Hg.): Das politische System Liechtensteins. Handbuch für Wissenschaft und Praxis. Baden-Baden: Nomos (Schriftenreihe des Liechtenstein-Instituts, 1), S. 367–396.</p>
Altro	<p>Commentario sulla Costituzione del Liechtenstein: www.verfassung.li</p> <p>Leggi ordinarie: www.gesetze.li</p> <p>Tribunali del Liechtenstein: www.gerichte.li</p> <p>Decisioni dei Tribunali: www.gerichtsentscheide.li</p> <p>Diritti umani: www.menschenrechte.li</p> <p>Rapporti sullo stato della giustizia presso i Tribunali ordinari: www.gerichte.li/gebuehren-dienstleistungen/publikationen-rechts-</p>

prechung

8. NOTE

Buone Pratiche	--
Spunti utili per confronto Italiano	In Liechtenstein il processo disciplinare per giudici e pubblici ministeri si svolge davanti a un organo disciplinare composto solo da giudici di carriera.
Altro	<p>Note metodologiche.</p> <p>I dati sono estratti principalmente dalle leggi nazionali e dai documenti comparativi sulla magistratura europea ufficiali.</p> <p>Si è poi integrato il materiale interrogando i principali sistemi AI, che hanno consentito la ricerca e la consultazione anche di siti nazionali.</p> <p>Quando le voci sono rimaste non intelleggibili si è provveduto all'indicazione "Non noto" o "non documentato".</p>

SCHEDA-PAESE –



LITUANIA (LT)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

Giudici (*teisėjai*) e pubblici ministeri (*prokurorai*) sono **professioni distinte** e separate nel sistema giuridico lituano.

La Legge sull'Ufficio del Procuratore (Law on the Prosecutor's Office) definisce il **Pubblico Ministero** come un **organo indipendente**, distinto dal sistema giudiziario, finalizzato a garantire legalità e assistenza nei procedimenti giudiziari. **Non esiste subordinazione tra il Ministero della Giustizia e l'ufficio del procuratore:** il Procuratore Generale è nominato dal Presidente della Repubblica con il consenso del Parlamento e non dipende funzionalmente dal Ministero.

Denominazione organo di autogoverno:

1. Teisėjų Taryba (Consiglio giudiziario)
2. In Lituania l'Ufficio del Pubblico Ministero **non ha un organo di autogoverno equivalente al Consiglio Giudiziario.**

Il Procuratore Generale è nominato dal Presidente della Repubblica con il consenso

	<p>del Parlamento e dirige l'intero sistema del pubblico ministero.</p> <p>Esiste una Procura Generale con competenze di coordinamento e supervisione, ma non un organo collegiale di autogoverno come quello dei giudici.</p> <p>Il pubblico ministero è organizzato in una struttura gerarchica, con uffici territoriali, e risponde alle norme della Legge sull'Ufficio del Procuratore (Law on the Prosecutor's Office).</p>
Base giuridica:	<p>1. Art. 112 Cost.; Legge sui tribunali della Repubblica di Lituania (Law on Courts);</p> <p>2. Art. 118 Cost.; Legge sull'Ufficio del Procuratore (Law on the Prosecutor's Office);</p>
Presidente:	Presidente del Consiglio Giudiziario , eletto con votazione segreta per 2 anni dai membri del Consiglio Giudiziario.
Numero di componenti:	17
Anno istituzione / ultima riforma:	Istituito nel 1994 e modificato l'ultima volta nel 2012
Durata del mandato:	4 anni
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://www.teismai.lt/en/self-governance-of-courts/judicial-council/about-council/660

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata:	17 – 100%
Quota laica:	0
Modalità di nomina/elezione:	3 membri siedono di diritto in virtù della loro carica: il presidente della Corte Suprema, il presidente della Corte

	<p>D'appello, il presidente della Corte Suprema Amministrativa.</p> <p>14 giudici sono eletti dall'Assemblea Generale dei Giudici: 3 dalla Corte Suprema, 2 dalla Corte d'Appello, 1 dalla Corte Suprema Amministrativa, 3 dai tribunali regionali, uno da tutti i tribunali amministrativi regionali e 4 dai tribunali distrettuali situati nel territorio di ciascuna corte regionale.</p>
Sistema elettorale:	<p>I candidati sono nominati ed eletti durante l'Assemblea Generale dei Giudici dai rappresentanti dei tribunali competenti. L'Assemblea Generale dei Giudici è la massima istituzione dell'autonomia dei tribunali. Tutti i giudici della Lituania partecipano all'Assemblea generale dei giudici.</p>
Presenza Ministro / membri politici:	No
Incompatibilità e indipendenza	<p>1. I membri eletti non hanno una posizione a tempo pieno nel Consiglio e mantengono le loro funzioni principali. Il principio di separazione dei poteri è garantito.</p> <p>2. Anche l'indipendenza del Procuratore Generale è garantita dalla Costituzione (art. 118).</p>
Durata e rieleggibilità	4 anni; si può essere rieletti una volta sola per un massimo di due mandati consecutivi

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>NO. Fornisce al Presidente della Repubblica un parere motivato in merito alle nomine di nuovi giudici, promozioni, trasferimenti, rimozioni dall'ufficio.</p> <p>Il Consiglio esprime altresì un parere su nomina e rimozione di Presidenti, Vice-Presidenti e capi di sezione dei tribunali e su determinazione o modifica del numero dei giudici nei vari tribunali.</p>
--------------------------	---

Valutazioni di professionalità	<p>Il Consiglio approva la descrizione delle valutazioni dell'attività dei giudici e il regolamento della Commissione permanente per la valutazione dell'attività dei giudici; esamina i reclami relativi ai risultati della valutazione dell'attività dei giudici e costituisce la Commissione permanente per la valutazione dell'attività dei giudici. Tale Commissione è formata da sette membri, di cui 4 nominati dai giudici tramite Consiglio Giudiziario e 3 dal Presidente della Repubblica.</p>
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>NO.</p> <p>Il Consiglio Giudiziario lituano ha competenze disciplinari indirette, perché l'organo che esercita l'azione disciplinare è la Judicial Ethics and Discipline Commission, mentre l'organo che decide sulle azioni disciplinari è la Judicial Court of Honour. Questo organismo ha 10 membri ed è a composizione mista: 4 membri laici, nominati rispettivamente 2 dal Presidente della Repubblica e 2 dal Parlamento, tra giuristi di alto valore morale e professionale; 6 membri togati, di cui 3 sono scelti dalle Corti più alte (Corte Suprema, Corte d'Appello e Corte Suprema amministrativa) ed altri 3 membri eletti dal Consiglio Giudiziario (Judicial Council) con criteri di rappresentanza dei vari livelli di giurisdizione.</p> <p>Il Consiglio Giudiziario può proporre al Presidente della Repubblica l'irrogazione di misure cautelari.</p> <p>La decisione del <i>Judicial Court of Honor</i> è impugnabile avanti alla Corte Suprema.</p>
Trasferimenti / Promozioni	<p>NO. Fornisce parere motivato al Presidente della Repubblica su trasferimenti e promozioni</p>
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>Approva le proprie regole procedurali.</p> <p>Le risorse finanziarie necessarie per il corretto funzionamento del Consiglio Giudiziario e delle altre istituzioni di autogoverno dei tribunali sono allocate</p>

dall'Amministrazione Nazionale dei Tribunali. Tali risorse finanziarie sono utilizzate per la manutenzione dei locali, delle attrezzature, del personale, per l'organizzazione di riunioni ed altri eventi, per lo sviluppo della cooperazione internazionale, ecc. L'Amministrazione Nazionale dei Tribunali riceve i fondi dal bilancio dello Stato secondo le assegnazioni del Ministero delle Finanze, che sono consolidate dalla legge sul bilancio statale annuale adottata dal Parlamento.

Altre competenze

Si occupa della formazione dei giudici

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento

Sono **indipendenti**. Il Consiglio Giudiziario opera nel quadro delle leggi approvate dal Parlamento, in particolare quelle che regolano la struttura, competenze e risorse del sistema giudiziario.

Il Consiglio Giudiziario può fornire **pareri** o informazioni su proposte legislative che riguardano l'ordinamento giudiziario o l'autonomia dei giudici.

Il Consiglio Giudiziario elabora il **budget** per il sistema giudiziario e lo invia al Governo; successivamente, è il Parlamento a doverlo approvare, nell'ambito della legge finanziaria annuale.

Il Consiglio Giudiziario redige una **relazione annuale** sull'attività dei tribunali e del Consiglio stesso; può richiedere informazioni a enti pubblici, incluso il Parlamento, per assolvere i propri compiti istituzionali.

Relazioni con Governo / Ministero Giustizia

Il Consiglio Giudiziario **mantiene autonomia istituzionale**, operando tuttavia in stretta cooperazione con il Governo e il Ministero della Giustizia. I rapporti fra i due organi si articolano in:

	<p>Gestione del budget tramite l'NCA (Amministrazione Nazionale dei Tribunali, organo dell'esecutivo che supporta il Consiglio Giudiziario e gli altri organi di autogoverno); Supporto formativo e logistico su delega del Ministero alla NCA; Scambio informativo e coordinamento su investimenti, personale e strutture; Monitoraggio dell'efficacia dei servizi giudiziari.</p>
Autonomia finanziaria / organizzativa	<p>Il Consiglio Giudiziario lituano gode di autonomia organizzativa, ma non di piena autonomia finanziaria. Decide la propria struttura interna, commissioni e regolamenti. Pianifica le attività di autogoverno (riunioni, formazione, cooperazione internazionale). Non gestisce direttamente fondi statali. Le risorse finanziarie sono allocate dall'Amministrazione Nazionale dei Tribunali (NCA).</p> <p>Il Consiglio approva il proprio piano di spesa, ma i fondi provengono dal bilancio statale, tramite il Ministero delle Finanze e la legge di bilancio approvata dal Parlamento.</p>
Separazione dei poteri	<p>v. sopra</p>
Responsabilità	<p>Il Consiglio Giudiziario approva i regolamenti delle sue Commissioni, tra cui quella di disciplina, identificandone le cause di ritiro o sospensione del mandato.</p> <p>La <i>Judicial Ethics and Discipline Commission</i>, nominata e monitorata dal Consiglio Giudiziario, gestisce i procedimenti disciplinari contro i giudici, incluse eventuali violazioni del mandato come membro del Consiglio stesso.</p> <p>Le decisioni del Consiglio Giudiziario possono essere consultive per gli altri poteri dello Stato o vincolanti per gli altri organi di autogoverno e l'Amministrazione Nazionale dei Tribunali. In tale ultimo caso possono essere soggette a revisione secondo le procedure interne.</p>

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	<p>Esiste l'Associazione dei Giudici Lituani (Lietuvos teisėjų asociacija), che è un'organizzazione professionale con finalità di tutela degli interessi dei giudici, promozione dell'indipendenza e formazione.</p> <p>Per i pubblici ministeri, è presente l'Associazione dei Procuratori Lituani (Lietuvos prokurorų asociacija), con scopi simili di rappresentanza e sviluppo professionale. Entrambe le associazioni hanno natura professionale e non politica. Non emergono correnti interne basate su ideologie o orientamenti politici, né gruppi organizzati che influenzino le elezioni degli organi di autogoverno.</p>
Ruolo nelle elezioni	v. sopra.
Influenza su nomine / carriera	Non esiste alcun obbligo normativo di appartenenza , né conseguenze sulla carriera per chi non aderisce.
Controversie o dibattito pubblico	Non noto.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Dal gennaio 2023 sono in vigore procedure di selezione più trasparenti per le nomine alla Corte Suprema e agli altri gradi.
Interventi UE / CoE	La Commissione europea evidenzia progressi in materia di trasparenza nelle nomine dei giudici , ma raccomanda ulteriori garanzie di trasparenza e continuità dei concorsi per evitare vacanze di organico nei tribunali di primo grado.

	<p>Council of Europe – CCPE (Prosecutors): il CCPE ha espresso (agosto 2023) preoccupazione per il divario retributivo creatosi tra giudici e PM a seguito della riforma salariale, evidenziando il nesso tra remunerazione adeguata e indipendenza funzionale dei PM; raccomanda un trattamento e risorse comparate a quelle dei giudici.</p>
Controversie interne	<p>Il Consiglio Giudiziario ha presentato al Presidente del Parlamento una proposta di modifica della Costituzione al fine di ottenere il diritto di ricorso costituzionale in relazione alla legislazione che incide sulla magistratura. Nell'ottobre 2024, l'Assemblea Generale dei Giudici ha adottato una decisione che invita il Consiglio Giudiziario a rivolgersi alla Corte Costituzionale sulla questione della compatibilità degli atti indicati con la Costituzione e le leggi. Il Consiglio Giudiziario considera questo cambiamento essenziale per raggiungere un equilibrio tra i poteri dello Stato, poiché i poteri esecutivo e legislativo dispongono già di tale diritto. La richiesta è stata presentata al Parlamento, proponendo una modifica dell'articolo 106 della Costituzione. Finora non sono stati registrati in Parlamento progetti di legge in tal senso.</p>

7. FONTI

Normative nazionali	<p>Costituzione della Repubblica Lituana; Legge sui tribunali della Repubblica di Lituania (Law on Courts); Legge sull'Ufficio del Procuratore (Law on the Prosecutor's Office); The Regulation of Work of the Judicial Council</p>
Report UE / CoE	<p>Commissione UE, Rule of Law Report – Lithuania (2025): 8db3f59c-a364-4aca-aa3b-4223cb268f8d_en</p>

	European Commission – Country Chapter on Lithuania 2024: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52024SC0815 . CEPEJ Report 2022 Lithuania: https://rm.coe.int/lithuania-2020-en/1680a85c89 Scheda Lituania ENCJ: tt lithuania.pdf Scheda Lituania CCPE: CCPE country profile Lithuania - Consultative Council of European Prosecutors (CCPE)
--	--

Dottrina

//

Altro	Siti ufficiali: About Council - Lithuanian Courts Constitution of the Republic of Lithuania Article 118 IX of Chapter (“The Court”) prokuraturos.lt
--------------	---

8. NOTE

Buone Pratiche	Non noto
Spunti utili per confronto Italiano	Poteri del Consiglio Giudiziario ridotti rispetto al CSM; nessuna carica di natura politica nel Consiglio Giudiziario.
Altro	

SCHEDA-PAESE –



LUSSEMBURGO (LU)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	Giurisdizione unitaria: magistratura giudicante e requirente appartenenti allo stesso ordine. Separazione delle funzioni , ma non delle carriere. Pubblico ministero integrato nell'ordine giudiziario, con garanzie di indipendenza e autonomia previste dalla Costituzione (art. 107) e dalla legge sull'ordinamento giudiziario.
Denominazione organo di autogoverno:	Conseil Supérieur de la Justice
Base giuridica:	Costituzione (Titolo IX “Du Pouvoir Judiciaire”). Legge sull'organizzazione giudiziaria Leggi e regolamenti attuativi del CSJ.
Presidente:	Eletto all'interno del Conseil Supérieur de la Justice tra i suoi membri, a rotazione periodica.
Numero di componenti:	9 membri
Anno istituzione / ultima riforma:	Istituito nel 2023, con riforma costituzionale

Durata del mandato:	4 anni.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://cnj.public.lu/fr/conseil-national-justice/composition.html

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	6 magistrati , di cui: <ul style="list-style-type: none">- un giudice della Corte suprema- un giudice delle corti di merito- un magistrato della Procura Generale- un magistrato degli uffici requirenti- due giudici della giustizia amministrativa
Quota laica	3 componenti di cui: <ul style="list-style-type: none">- un avvocato;- due esperti in materia giuridica, distintisi per meriti professionali o accademici
Modalità di nomina/elezione	Per i membri TOGATI: elezione interna AVVOCATO: nomina da parte dell'Ordine ESPERTI: elezione del Parlamento a maggioranza qualificata.
Sistema elettorale	TOGATI: elezione da parte dei propri pari in Servizio, senza liste organizzate, con voto individuale e segreto. LAICI: elezione parlamentare, a maggioranza di due terzi dei votanti
Presenza Ministro / membri politici	Il Ministro della Giustizia non è membro di diritto del CSJ. Nessun membro è di nomina politica.
Incompatibilità e indipendenza	Trattandosi di incarico non esclusivo , i membri togati continuano a esercitare le funzioni giudiziarie, con parziale esonero. I membri eletti nominati dal Parlamento non possono ricoprire incarichi governativi o parlamentari al momento della nomina né ruoli direttivi nella P.A.

	Regime deontologico uniforme e obbligo di astensione nei casi di conflitto d'interesse.
Durata e rieleggibilità	4 anni, con limite di un solo rinnovo.

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	SI: Responsabile della selezione e nomina dei magistrati, nonché della conferma nel ruolo. La nomina formalmente è atto del Granduca.
Valutazioni di professionalità	SI: Valutazioni periodiche basate su criteri oggettivi di merito, qualità delle decisioni, indipendenza, integrità etica.
Disciplina (istruttoria / decisione)	NO: Il Consiglio non ha poteri sanzionatori diretti in materia disciplinare, ma segnala alle autorità competenti le condotte ritenute rilevanti a livello disciplinare. Nomina tuttavia i componenti delle commissioni disciplinari e ha funzioni consultive nei relativi procedimenti. Le commissioni (<i>chambres</i>) disciplinari sono composte esclusivamente da membri togati, in numero dispari, e presiedute dal membro più anziano. Le decisioni sono impugnabili, per motivi di legittimità, avanti all'organo giurisdizionale di vertice (corte superiore di giustizia).
Trasferimenti / Promozioni	SI: Responsabile esclusivo delle progressioni di carriera e, in generale, delle vicende successive alla nomina, nel rispetto del principio di indipendenza interna e di trasparenza delle assegnazioni.
Formazione / Amministrazione / Bilancio	FORMAZIONE: SI. Responsabile della formazione continua dei magistrati, anche avvalendosi dell' <i>Institut National de l'Administration Publique</i> . AUTONOMIA FINANZIARIA: SI. Il Consiglio dispone, in modo autonomo e indipendente,

	di un budget annualmente allocato dal Ministro della Giustizia
Altre competenze	Funzione consultiva e propositiva in materia di legislazione avente un impatto sul settore giudiziario. Promozione di iniziative per la modernizzazione degli uffici giudiziari e per il rafforzamento dei principi etici nell'attività giudiziaria

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Formula raccomandazioni al Parlamento, su propria iniziativa o a richiesta, in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia e dei suoi organi, sullo status dei magistrati, degli assistenti giuridici e in generale del personale degli uffici giudiziari
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Formula raccomandazioni al Ministro della Giustizia, su propria iniziativa o a richiesta, in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia e dei suoi organi, sullo status dei magistrati, degli assistenti giuridici e in generale del personale degli uffici giudiziari
Autonomia finanziaria / organizzativa	Autonomia finanziaria nei limiti della dotazione assegnata dal Ministro della Giustizia Autonomia organizzativa prevista dalla Costituzione: le modalità di esercizio dei poteri sono previste dalla legge.
Separazione dei poteri	Piena, garantita dalla Costituzione
Responsabilità	Decadenza in caso di perdita dei requisiti, violazione degli obblighi deontologici o incompatibilità sopravvenute. Responsabilità disciplinare e civile secondo le norme generali applicabili ai funzionari pubblici e ai magistrati.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Non sono noti gruppi organizzati in seno alla magistratura associata. Esistono associazioni di magistrati con scopi formativi o culturali.
Ruolo nelle elezioni	Non vi sono evidenze empiriche di un ruolo attivo, nelle elezioni interne, svolto da parte di associazioni di magistrati
Influenza su nomine / carriera	Non documentata.
Controversie o dibattito pubblico	Alta fiducia popolare nell’operato della magistratura. Assenza di conflittualità politica in tema di giustizia.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	La riforma costituzionale del 2023 ha istituito il <i>Conseil Supérieur de la Justice</i> al dichiarato fine di rafforzare l’indipendenza della magistratura, limitando il ruolo del Ministro della Giustizia.
Interventi UE / CoE	La riforma costituisce strumento di adeguamento ai parametri UE in tema di autogoverno e indipendenza Il <i>Rule of Law Reports 2023–2024</i> esprime una valutazione generalmente positive, pur raccomandando: maggiore trasparenza nei criteri di valutazione dei magistrati.
Controversie interne	Moderato dibattito sui seguenti aspetti: – grado di autonomia finanziaria della giustizia; – velocità dei procedimenti penali e civili; – modernizzazione infrastrutturale (edilizia giudiziaria).

7. FONTI

Normative nazionali	Art. 107 della Costituzione Legge 23 gennaio 2023
Report UE / CoE	Rule of Law Reports (European Commission, 2020–2024). CEPEJ Country Profile Luxembourg. Sito Portail Justice. ENCJ – dati comparativi sugli organi di autogoverno. CCJE Opinions 10 e 24.
Dottrina	
Altro	

8. NOTE

Buone Pratiche	Modello istituzionale stabile, elevata fiducia dei cittadini, confronto moderato e leale tra poteri, assenza di interferenze politiche.
Spunti utili per confronto Italiano	Il modello di autogoverno adottato, su stimolo dell’UE, corrisponde sostanzialmente all’esperienza italiana. Questo conferma che il modello italiano non soltanto è <i>compliant</i> con i parametri europei, ma è tuttora considerato un <i>benchmark</i> di riferimento, siccome moderno e competitivo nel confronto tra giurisdizioni.
Altro	Nell’analisi delle evidenze occorre tenere conto delle dimensioni del Paese e del suo peculiare tessuto demografico e sociale: tasso di alfabetizzazione e Pil <i>pro capite</i> tra i più alti al mondo

SCHEDA-PAESE



MALTA (MT)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	SEPARAZIONE DELLE CARRIERE la magistratura requirente è dipendente dall'esecutivo e non costituisce un ordine autonomo, né fa parte del potere giudiziario
Denominazione organo di autogoverno:	Commissione per l'amministrazione della Giustizia (<i>Kummissjoni għall Amministrazzjoni tal Gustizzja</i>)
Base giuridica:	Art. 101a Cost.
Presidente:	Il Presidente della Repubblica (Il Presidente della Corte Suprema, è il Vicepresidente)
Numero di componenti:	10 membri in carica per 4 anni
Anno istituzione / ultima riforma:	1994
Durata del mandato:	4 anni
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://judiciary.mt/en/the-commission-for-the-administration-of-justice/

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	6 membri <ul style="list-style-type: none">• 4 membri• Oltre a due <i>membri di diritto</i>: Presidente della Corte Suprema e Procuratore Generale
Quota laica	4 membri <ul style="list-style-type: none">• 2 laici (uno nominato dal Primo Ministro e uno dal leader dell'opposizione)• Oltre ai <i>membri di diritto</i>: Presidente della Repubblica e Presidente dell'Ordine degli avvocati.
Modalità di nomina/elezione	<ul style="list-style-type: none">• 4 giudici eletti dai loro pari• 2 membri laici: uno nominato dal Primo Ministro e uno dal leader dell'opposizione.• 4 membri di diritto: Presidente della Repubblica, Presidente della Corte Suprema, Procuratore Generale, Presidente dell'Ordine degli avvocati.
Sistema elettorale	//
Presenza Ministro / membri politici	2 membri laici : uno nominato dal Primo Ministro e uno dal leader dell'opposizione.
Incompatibilità e indipendenza	Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri della Commissione per l'Amministrazione della Giustizia e dei suoi comitati agiscono in piena indipendenza e non sono soggetti alla direzione o al controllo di alcun'altra persona o autorità. Tutti i procedimenti, comprese le deliberazioni e l'assunzione delle prove, si svolgono a porte chiuse e sono segreti.
Durata e rieleggibilità	4 anni

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>SI</p> <p>I giudici e i magistrati sono nominati, a seguito di bando pubblico emesso dal Ministro della Giustizia, dalla Commissione per le Nomine Giudiziarie, istituita dall'articolo 96A della Costituzione, che opera nell'ambito della Commissione per l'amministrazione della Giustizia.</p>
Valutazioni di professionalità	//
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>SI</p> <p>La funzione disciplinare su giudici e magistrati è esercitata dal Comitato per i Giudici e i Magistrati, istituito dall'articolo 101B della Costituzione, che opera nell'ambito della Commissione per l'Amministrazione della Giustizia. Esso è composto da tre membri eletti dalla magistratura (esclusivamente togati), che non siano già membri della Commissione per l'Amministrazione della Giustizia.</p> <p>La decisione del Comitato per i Giudici e i Magistrati è impugnabile dinanzi alla Commissione per l'Amministrazione della Giustizia e il procedimento si conclude entro sei mesi.</p> <p>Avverso la decisione della Commissione per l'amministrazione della giustizia - nel caso in cui questa si pronunci a favore della rimozione del giudice (ovvero la sanzione disciplinare più grave) – vi è il diritto di ricorrere alla Corte costituzionale (come previsto dall'art. 101C della Costituzione).</p>
Trasferimenti / Promozioni	//
Formazione / Amministrazione / Bilancio	//
Altre competenze	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisionare l'attività dei tribunali superiori e inferiori e formulare raccomandazioni al Ministro della

	<p>Giustizia sui rimedi che possono contribuire a un lavoro più efficiente di tali tribunali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • consigliare il Ministro della Giustizia su qualsiasi questione relativa all'organizzazione dell'amministrazione della giustizia; • formulare codici etici che disciplinino la condotta dei membri della magistratura; • formulare codici etici che disciplinino il comportamento professionale dei membri di tali professioni; • segnalare a giudici e magistrati qualsiasi aspetto che possa impedire un funzionamento efficiente e corretto del tribunale in cui siede.
--	--

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	//
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<p>1 membro laico è nominato dal Primo Ministro.</p> <p>Ogni anno la Commissione per l'Amministrazione della Giustizia riferisce al Ministro della Giustizia sulle attività svolte nell'anno precedente.</p>
Autonomia finanziaria / organizzativa	//
Separazione dei poteri	SI
Responsabilità	//

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	<p>L'Associazione della Magistratura (<i>Judiciary Association</i>) è l'associazione dei giudici e dei magistrati di Malta. È indipendente da qualsiasi autorità governativa ed è gestita esclusivamente dai membri della magistratura. È stata costituita nel gennaio</p>
-----------------------------------	--

	2001 con l'obiettivo di promuovere gli interessi dei suoi membri, nella loro veste professionale, e l'indipendenza della magistratura. Attraverso tale associazione, la magistratura maltese è affiliata alla <i>Commonwealth Magistrates and Judges Association</i> , all'Associazione europea dei giudici e all'Associazione internazionale dei giudici.
Ruolo nelle elezioni	//
Influenza su nomine / carriera	//
Controversie o dibattito pubblico	//

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	<p>Il 13 maggio 2025, il Governo ha presentato al Parlamento una riforma costituzionale completa riguardante il settore della giustizia. Tra le altre disposizioni, la riforma prevede che, prima che il Parlamento voti sulla nomina del Presidente della Corte Suprema, il Primo Ministro si consulti con il Presidente della Corte Suprema in carica (che ha obblighi statutari nel rappresentare la magistratura) e con il Presidente e aggiorni il leader dell'opposizione sull'esito di tale processo. Il disegno di legge rivede, inoltre, il quadro che disciplina i procedimenti disciplinari contro i membri della magistratura e istituisce la carica di Commissario per gli standard della magistratura, che dovrebbe indagare sulle accuse contro i membri della magistratura e riferire i risultati al Presidente della Corte Suprema e al Ministro della giustizia, raccomandando misure disciplinari in presenza di prove <i>prima facie</i>. Il disegno di legge è attualmente in seconda lettura in Parlamento. Alla luce di questi sviluppi, si sono registrati ulteriori progressi in merito alla raccomandazione formulata nella</p>
-------------------	---

	Relazione sullo Stato di Diritto del 2024 della Commissione UE.
Interventi UE / CoE	<i>Il Country Chapter on the rule of law situation in Malta</i> nell'ambito del 2025 Rule of Law Report del 2025 sullo Stato di diritto in Europa della Commissione dell'Unione europea dà atto che: il livello percezione dell'indipendenza giudiziaria a Malta continua a essere elevato tra il pubblico in generale e ora lo è anche tra le aziende. Sono in corso discussioni in Parlamento su una riforma costituzionale relativa al settore giudiziario, che prevedrebbe il coinvolgimento della magistratura nella procedura di nomina del Presidente della Corte Suprema. Il Governo propone di eliminare il coinvolgimento dell'esecutivo nella nomina dei membri dei tribunali specializzati per affrontare le preoccupazioni sulla loro indipendenza.
Controversie interne	

7. FONTI

Normative nazionali	Sopra citate
Report UE / CoE	2025 Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Malta - 2025 Rule of Law Report The rule of law situation in the European Union (Strasbourg, 8.7.2025 SWD(2025) 918 final)
Dottrina	//
Altro	//


8. NOTE

Buone Pratiche

Spunti utili per confronto Italiano

Altro

SCHEDA-PAESE –



NORVEGIA (NO)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

Giudici e pubblici ministeri appartengono a **due ordini separati**.

I Giudici, che si occupano delle materie civile, penale ed amministrativa (non esiste una separata giurisdizione amministrativa) sono selezionati, dal 2002 da un organo ad hoc (si veda infra). Il sistema giudiziario è composto da Corti distrettuali, Corti di Appello, e Corte Suprema. Non esiste una Corte Costituzionale: il controllo di costituzionalità delle norme viene effettuato dalle corti ordinarie.

La Procura (*Riksadvokaten*) è composta dall'Ufficio del Procuratore Generale, da 10 procure regionali e una nazionale, e da procure specializzate (ad esempio in materia di reati ambientali, esiste un Ufficio apposito: Okokrim). Ha circa 180 dipendenti, di cui poco più di 100 sono pubblici ministeri. Il Procuratore Generale ha la guida generale, è amministrativamente superiore alle procure e decide sui rinvii a giudizio nei casi penali più gravi in tutto il Paese. Sono previsti tre livelli di azione della pubblica accusa; quello inferiore è

“integrato” con le forze di polizia. I pubblici ministeri sono nominati dal Governo, a seguito di annunci pubblicati su siti web, su raccomandazione del Procuratore Generale,

Denominazione organo di autogoverno: **Non esiste un organo di rilevanza costituzionale assimilabile al CSM Italiano.**

Invece, con legge ordinaria, nel 2002 sono stati istituiti **tre organi** che svolgono le funzioni principali del governo della giustizia (ma **solo relativamente ai giudici**, non ai pubblici ministeri):

- 1) la **Domstoladminstrasjonen (Amministrazione Nazionale delle Corti)**: che gestisce l'amministrazione degli organi giudicanti;
- 2) il reclutamento dei giudici è di competenza dell' **Instillingsgraedet (Comitato per la Nomina dei Giudici)**, che pubblicizza i posti giudicanti vacanti, e forma una graduatoria di candidati che viene proposta al Governo per la nomina (il Governo può discostarsi da tale graduatoria ma, per nominare una persona che non è nella graduatoria, deve ottenere il parere positivo del Comitato);
- 3) il **Tilsynsutvalget for dommere (Comitato di Supervisione dei Giudici)** che si occupa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici, dal 2002; precedentemente era competenza del Ministero della Giustizia

Base giuridica:

Art. 22 Cost (giudici non possono essere destituiti o trasferiti se non a seguito di decisione dell'autorità giudiziaria)
Art. 90 Cost. (nomina giudici)
Art. 91 e 95 co 3 Cost. (lo Stato deve garantire l'indipendenza del Potere giudiziario)
Norwegian Court Reform 2002;

Presidente: N/A

Numero di componenti: 1) **Domstoladminstrasjonen: 9 membri:** 7 scelti dal Governo (**5 giudici** e due avvocati), 2 eletti dal Parlamento

2) **Instillingsgraedet: 7 membri**, tutti nominati dal Governo (1 avvocato; 1 giurista pubblico dipendente; 2 esperti di amministrazione; **3 giudici**, ciascuno scelti da Corte Suprema, Corti di Appello, Corti Distrettuali – n. 3))

3) **Tilsynsutvalget for dommere: 5 membri**, tutti nominati dal Governo (**2 giudici**, da una qualsiasi giurisdizione, 2 membri laici e 1 avvocato)

Anno istituzione / ultima riforma:	2002
Durata del mandato:	<i>Domstoladminsitrasjonen, Instillingsgraedet e Tilsynsutvalget for dommere: 4 anni, rinnovabile solo una volta</i>
Sito dell'Organo di Autogoverno:	Sito della Procura Generale: https://www.riksadvokaten.no/ Sito della Domstoladminsitrasjonen https://www.domstol.no/ Sito del Tilsynsutvalget for dommere https://tilsynsutvalget.no/

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	1) Domstoladminsitrasjonen: 5 su 9 2) Instillingsgraedet: 3 su 7 3) Tilsynsutvalget for dommere: 2 su 5
Quota laica	1) Domstoladminsitrasjonen: 4 su 9 2) Instillingsgraedet: 4 su 7 3) Tilsynsutvalget for dommere: 3 su 5
Modalità di nomina/elezione	<i>Domstoladminsitrasjonen e Instillingsgraedet e Tilsynsutvalget for dommere : nomine governative</i>
Sistema elettorale	n/a
Presenza Ministro / membri politici	no

Incompatibilità e indipendenza	non vi sono notizie
Durata e rieleggibilità	Per i tre organi: 4 anni rinnovabili solo una volta

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<i>Instillingsgraedet</i> (per accesso alla magistratura) E <i>Domstoladminsitrasjonen</i> (per successive nomine/carriere)
Valutazioni di professionalità	non vi sono notizie
Disciplina (istruttoria / decisione)	<i>Tilsynsutvalget for dommere</i> 5 membri , tutti nominati dal Governo (2 giudici , da una qualsiasi giurisdizione, 2 membri laici e 1 avvocato). La decisione del <i>Tilsynsutvalget for dommere</i> (Comitato di Supervisione dei Giudici), competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici ha carattere amministrativo , può essere impugnata , per soli motivi di legittimità, in via giudiziale, innanzi alla Corte distrettuale ordinaria , competente per territorio, nel termine perentorio di due mesi dalla pronuncia del <i>Tilsynsutvalget for dommere</i> .
Trasferimenti / Promozioni	<i>Domstoladminsitrasjonen</i>
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<i>Domstoladminsitrasjonen</i>
Altre competenze	<i>Domstoladminsitrasjonen</i>

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento

Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Le nomine dei componenti dei tre organi sono governative
Autonomia finanziaria / organizzativa	<i>Domstoladministrasjonen</i> è stata istituita per garantire autonomia amministrativa e finanziaria, pur nell'ambito delle risorse allocate dal governo
Separazione dei poteri	
Responsabilità	

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Non vi sono notizie
Ruolo nelle elezioni	n/a
Influenza su nomine / carriera	Non vi sono notizie
Controversie o dibattito pubblico	Non vi sono notizie

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Riforma amministrativa della Procura entra in vigore il 1.1.2026
Interventi UE / CoE	Il COE (comitato GRECO) ha raccomandato al Governo Norvegese di pubblicare statistiche sui procedimenti disciplinari, in particolare nei confronti di membri delle forze dell'ordine (che concorrono a formare il primo livello della funzione di pubblico ministero). La raccomandazione (nr 14) è stata implementata, come risulta dalla

	relazione di GRECO pubblicata il 10.6.2025 (GrecoRC5(2025)4)
Controversie interne	Non vi sono notizie

7. FONTI

Normative nazionali	Costituzione Riforma del Sistema giudiziario del 2002
Report UE / CoE	Relazione di GRECO pubblicata il 10.6.2025 (GrecoRC5(2025)4)
Dottrina	
Altro	

8. NOTE

Buone Pratiche	//
Spunti utili per confronto Italiano	<p>La separazione delle funzioni del nostro CSM in tre distinti organi potrebbe essere utilizzato come esempio di “buona” gestione, ma non si sa come effettivamente funzionino i tre organi in Norvegia, nè sembrano adatti a un sistema come il nostro e a un paese come l’Italia. La nomina di tutti i membri dei tre organi da parte del Governo sembra incompatibile con una effettiva indipendenza del governo della giustizia, così come l’assenza di specifici organi indipendenti per i Pubblici Ministeri.</p> <p>La Norvegia, insieme ad altri paesi scandinavi, è arrivata molto tardi, rispetto a noi, a regolamentare il governo della giustizia in maniera da renderlo abbastanza indipendente dal Governo; la Costituzione, del 1814 è stata, fino a recenti riforme di</p>

circa 20 anni fa, necessitate dal doversi allineare a strumenti internazionali (in particolare la CEDU), silente in merito non solo al governo della giustizia ma anche a garanzie di base per il Cittadino nei rapporti con il potere giudiziario.

Altro

SCHEDA-PAESE



PAESI BASSI (NL)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o
Separazione delle carriere

**GIURISDIZIONE UNICA,
SEPARAZIONE FUNZIONALE**

Nei Paesi Bassi, giudici e pubblici ministeri sono magistrati e appartengono a un **unico ordine giudiziario**, ma i rispettivi ruoli sono **funzionalmente distinti**.

A. I **giudici** godono di piena indipendenza.

B. I **pubblici ministeri** operano all'interno di una struttura gerarchica e sono soggetti al **Ministro della Giustizia**, il quale è giuridicamente titolare del potere di impartire direttive generali e specifiche. Tale ultima declinazione del potere, pur prevista dall'ordinamento, è esercitata in via eccezionale nella prassi costituzionale e politica olandese, in conformità a una consolidata **cultura di non ingerenza** nei singoli procedimenti

Denominazione organo di autogoverno:	A. <i>Raad voor de Rechtspraak</i> (Council for the Judiciary). B. <i>College van procureurs-generaal</i> (Board of Prosecutors General).
Base giuridica:	A. Costituzione dei Paesi Bassi; Legge sull'organizzazione giudiziaria (Judiciary Organisation Act -Wet RO), artt. 84–96. B. Costituzione dei Paesi Bassi; Wet RO, artt. 126–133 (struttura del Ministero Pubblico-Openbaar Ministerie).
Presidente:	A. Presidente del <i>Raad voor de Rechtspraak</i> : magistrato giudicante di carriera. B. Presidente del <i>College van procureurs-generaal</i> : procuratore generale – PM di carriera
Numero di componenti:	A. Da 3 a 5 membri (attualmente 4). B. Da 3 a 5 procuratori generali (attualmente 4).
Anno istituzione / ultima riforma:	A. Istituito nel 2002; riforme significative 2019–2021 (composizione e governance). B. Modello attuale definito con le riforme del 1999; aggiornamenti nella versione consolidata Wet RO 2023.
Durata del mandato:	A. 6 anni, rinnovabile una sola volta per massimo 3 anni. B. Presidente del College: fino a 3 anni, rinnovabile una sola volta (max 6 anni).
Sito dell'Organo di Autogoverno:	A. www.rechtspraak.nl – sezione “Council for the Judiciary”. B. www.om.nl – sezione “Parket-Generaal / College”.

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	A. Il <i>Raad</i> è composto da un numero di membri compreso tra 3 e 5, determinato dallo stesso Consiglio. Almeno il 50% dei membri deve
---------------------	---

	<p>appartenere alla magistratura. Attualmente è composto da 4 membri, di cui 2 magistrati giudicanti.</p> <p>B. Il <i>College</i> è composto esclusivamente da membri del pubblico ministero (<i>procuratori generali</i>) appartenenti all'Openbaar Ministerie. Tra questi possono figurare anche procuratori generali non togati (come, ad esempio, il Procuratore generale competente per <i>logistics and finance</i>), i quali quindi non sono magistrati in senso tecnico, pur facendo parte a pieno titolo dell'organo requirente.</p>
Quota laica	<p>A. Sono presenti 2 membri laici. I componenti "laici" non sono di nomina politica e non rappresentano interessi politici o di categoria; si tratta di profili tecnici non appartenenti alla magistratura, quali dirigenti pubblici o esperti con competenze manageriali, finanziarie o organizzative.</p> <p>B. Nessuna, salvo la precisazione di cui al punto precedente.</p>
Modalità di nomina/elezione	<p>A. Nomina con decreto reale su proposta del Ministro della Giustizia, in base ad una lista di candidati designati da un comitato indipendente composto da una maggioranza di giudici.</p> <p>B. Nomina con decreto reale dei procuratori generali; Presidente scelto tra i membri del <i>College</i> su proposta del Ministro.</p>
Sistema elettorale	<p>A. Nessuno (organo non elettivo). B. Nessuno (organo non elettivo).</p>
Presenza Ministro / membri politici	<p>A. Nessuna presenza; il Ministro ha ruolo esclusivamente in relazione al budget.</p> <p>B. Nessuna presenza nel Collegio, competenza del Ministro solo per direttive generali e -in astratto- specifiche art. 127 Wet RO.</p>

Incompatibilità e indipendenza	<p>A. I membri togati del <i>Raad voor de rechtspraak</i> provengono dalla magistratura e sono soggetti ai doveri di indipendenza, imparzialità e alle incompatibilità previste dalla <i>Wet op de rechterlijke organisatie</i>. I membri laici sono sottoposti a un rigoroso regime di incompatibilità, comprensivo del divieto di incarichi politici e di situazioni di conflitto di interesse, al fine di garantire il carattere tecnico e non politico dell'organo.</p> <p>B. componenti del <i>College</i> dell'Openbaar Ministerie sono soggetti al regime di incompatibilità previsto per i pubblici ministeri, che include il divieto di incarichi politici e di attività incompatibili con la funzione requirente, e operano nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e indipendenza funzionale nell'esercizio dell'azione penale.</p>
Durata e rieleggibilità	<p>A. 6 anni + eventuali 3 anni.</p> <p>B. Presidente: 3 anni, rinnovabile una volta.</p>

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>A. Il <i>Raad voor de rechtspraak</i> non esercita poteri né sulle nomine né sulla carriera dei giudici. La nomina dei giudici, dei presidenti dei tribunali e le decisioni in materia di avanzamento professionale avvengono tramite procedure di selezione indipendenti, con un ruolo centrale degli organi giudiziari interni, e sono formalizzate dall'autorità esecutiva.</p> <p>B. Il <i>College</i> dell'Openbaar Ministerie non ha competenze dirette in materia di nomina o carriera dei pubblici ministeri. La nomina dei Procuratori Generali e dei dirigenti requirenti è adottata con decreto reale su proposta del Ministro della Giustizia.</p>
Valutazioni di professionalità	<p>A. <i>Raad voor de rechtspraak</i> è competente in merito alla definizione degli standard generali e dei criteri di qualità per il funzionamento degli uffici giudiziari, inclusi i parametri di</p>

riferimento utilizzati dai presidenti dei tribunali nelle valutazioni di professionalità dei giudici.

Le **valutazioni** individuali sono **effettuate a livello dei singoli tribunali**, sotto la responsabilità dei presidenti, senza intervento diretto del Raad.

B. Il *College* dell'Openbaar Ministerie stabilisce criteri e indirizzi generali per la valutazione dei pubblici ministeri e vigila sul loro corretto utilizzo all'interno dell'Openbaar Ministerie.

Le **valutazioni individuali dei PM** sono **svolte all'interno della struttura requirente**, secondo la linea gerarchica.

Disciplina (istruttoria / decisione)

A. Giudici. I procedimenti disciplinari nei confronti dei giudici **non rientrano nella competenza** del *Raad voor de rechtspraak*. Nel sistema olandese il controllo disciplinare dei giudici si sviluppa infatti su un doppio binario.

Per le misure lievi (limitatamente all'ammonizione, con effetti meramente interni/organizzativi) il potere è attribuito al **Presidente della Corte**; tale decisione è **impugnabile** davanti al Central Appeals Tribunal, che è sostanzialmente un tribunale amministrativo.

Per tutte le misure più gravi che incidono sullo status del magistrato (sospensione dello stipendio, sospensione dalle funzioni, destituzione), è invece competente in via esclusiva la **Corte Suprema** (*Hoge Raad*), che può in ogni caso irrogare anche la sanzione dell'ammonizione; può intervenire solo su richiesta del Procuratore Generale. Trattandosi di organo giurisdizionale apicale **decisione non è impugnabile**.

Il procedimento ha **natura giurisdizionale** e le sanzioni disciplinari, comprese quelle più gravi, sono irrogate da giudici, senza alcun intervento di organi di governo amministrativo della giustizia.

B. Pubblici ministeri. Il *College van Procureurs-Generaal* esercita un ruolo organizzativo e di coordinamento, ma non costituisce un organo disciplinare giurisdizionale. La competenza decisionale è attribuita alle **autorità disciplinari interne** previste dalla legge, nel quadro della struttura gerarchica dell'OM.

Trasferimenti / Promozioni

A. Il *Raad voor de rechtspraak* **non ha competenze** in materia di carriera o promozioni individuali, limitandosi alla definizione di standard generali organizzativi e di qualità.

B. Il *College van Procureurs-Generaal* **non ha competenze**, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale nella gestione delle carriere requirenti, mentre la nomina formale alle posizioni apicali è disposta con decreto reale su proposta del Ministro della Giustizia.

Formazione / Amministrazione / Bilancio

A. Il *Raad voor de rechtspraak* condivide con il *College* la responsabilità del sistema nazionale di formazione della magistratura attraverso lo *Studiecentrum Rechtspleging (SSR)*, per quanto riguarda i magistrati giudicanti.

Il *Raad* è inoltre competente per la preparazione, gestione e allocazione del bilancio della giustizia giudicante, nonché per l'amministrazione e il supporto organizzativo degli uffici giudiziari, nel quadro del bilancio statale e senza interferenze con l'attività giurisdizionale.

B. Il *College* dell'*Openbaar Ministerie* condivide con il RAAD la responsabilità dello SSR per la formazione iniziale e continua dei magistrati requirenti. Esercita funzioni di amministrazione e gestione del budget dell'*Openbaar Ministerie*, nell'ambito delle risorse assegnate dallo Stato, sotto la responsabilità politica del Ministro della Giustizia, secondo quanto previsto dalla *Wet op de rechterlijke organisatie*.

Altre competenze	<p>A. Il <i>Raad voor de rechtspraak</i> esercita competenze di natura consultiva e regolativa in relazione al funzionamento del sistema giudiziario, senza interferire con l'attività giurisdizionale. Rende pareri sui progetti legislativi che incidono sull'organizzazione e sull'amministrazione della giustizia, definisce standard di qualità del servizio giudiziario e promuove la trasparenza nell'assegnazione degli affari all'interno degli uffici giudiziari, anche attraverso l'adozione e l'attuazione del <i>Code zaakstoedeling</i>, volto ad assicurare criteri oggettivi e verificabili nella distribuzione dei procedimenti.</p> <p>B. Il <i>College van Procureurs-Generaal</i> dell'Openbaar Ministerie esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale dell'azione penale, nel quadro della responsabilità ministeriale. In tale ambito contribuisce alla definizione della politica criminale, in raccordo con il Ministro della Giustizia, ed adotta direttive e linee guida vincolanti per l'organizzazione requirente, al fine di garantire uniformità e coerenza nell'esercizio dell'azione penale.</p>
------------------	---

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	<p>A. Pareri tecnici e audizioni sulle riforme della giustizia.</p> <p>B. Il Ministro della Giustizia e sicurezza riferisce al Parlamento sull'operato dell'OM.</p>
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<p>A. Collaborazione sul budget; indipendenza funzionale dei giudici.</p> <p>B. Rapporto gerarchico diretto nei termini sopra indicati: obbligo di informazione al Ministro; direttive ministeriali.</p>

Autonomia finanziaria / organizzativa	<p>A. Il <i>Raad voor de rechtspraak</i> gode di una ampia autonomia gestionale e organizzativa nella conduzione della giustizia giudicante, in particolare per quanto riguarda l'amministrazione degli uffici giudiziari e l'allocazione delle risorse.</p> <p>B. L' <i>Openbaar Ministerie</i> dispone di una autonomia interna di carattere organizzativo e funzionale, esercitata sotto la direzione del <i>College van Procureurs-Generaal</i>. Tale autonomia è tuttavia più limitata, in quanto l'Openbaar Ministerie è incardinato nell'ambito dell'Esecutivo e il bilancio dell'OM costituisce un capitolo del bilancio del Ministero della Giustizia, nel quadro della responsabilità ministeriale.</p>
Separazione dei poteri	<p>A. Giurisdizione giudicante: nei Paesi Bassi è fondata sui principi costituzionali di indipendenza del giudice.</p> <p>B. Magistratura requirente. Il pubblico ministero, organizzato nell'Openbaar Ministerie, non è strutturalmente indipendente dall'Esecutivo, essendo inserito in una struttura gerarchica posta sotto la responsabilità del Ministro della Giustizia. L'indipendenza riconosciuta ai pubblici ministeri è di natura funzionale.</p>
Responsabilità	<p>A. Per i componenti del <i>Raad voor de rechtspraak</i> non sono previste forme di responsabilità disciplinare o di decadenza specificamente connesse all'incarico. I membri togati restano soggetti al regime disciplinare ordinario dei giudici, mentre i membri non togati rispondono secondo le forme ordinarie di responsabilità previste dall'ordinamento (amministrativa, civile o penale).</p> <p>B. Neppure per i componenti del <i>College van procureurs-generaal</i> è previsto un regime autonomo di responsabilità disciplinare o di decadenza legato alla funzione collegiale. Essi sono soggetti al quadro generale di responsabilità dell'Openbaar Ministerie, con</p>

competenze attribuite al Ministro della Giustizia e Sicurezza, che risponde politicamente al Parlamento.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	<p>A. Magistratura giudicante. Nessun sistema di correnti. I giudici possono aderire ad associazioni professionali, in particolare alla <i>Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak</i>, che rappresenta giudici e pubblici ministeri e svolge funzioni di rappresentanza professionale, formazione, riflessione etica e contributo al dibattito pubblico sulle riforme della giustizia.</p> <p>B. Magistratura requirente. Nessun sistema di correnti. Oltre alla NVvR, nell’Openbaar Ministerie sono presenti forme di associazionismo professionale, finalizzate alla tutela dello status professionale e al confronto su temi ordinamentali.</p>
Ruolo nelle elezioni	<p>A. Nessuno (organo non elettivo). B. Nessuno (organo non elettivo)</p>
Influenza su nomine / carriera	<p>A. Nessun ruolo dell’associazione NVvR. B. Nessun ruolo, solo influenza nel dibattito.</p>
Controversie o dibattito pubblico	<p>A. Carichi di lavoro, risorse e organizzazione del servizio giudiziario. B. Direttive di politica criminale, autonomia funzionale del PM e carichi di lavoro.</p>

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	<p>A. Magistratura giudicante: elaborazione del <i>Code zaakstoedeling</i> (codice sull’assegnazione trasparente dei procedimenti), definizione degli standard di qualità del servizio giudiziario e profili di governance e organizzazione della giustizia, nel contesto delle riforme amministrative del periodo 2019–2021.</p> <p>B. Magistratura requirente. Aggiornamento della <i>Wet op de rechterlijke organisatie</i> (legge sull’organizzazione giudiziaria), in particolare sui poteri di indirizzo del Ministro della Giustizia e sulle procedure per l’adozione delle direttive (<i>aanwijzingen</i>) nei confronti dell’Openbaar Ministerie, nonché sulle relative garanzie di trasparenza.</p>
Interventi UE / CoE	<p>A. Magistratura giudicante. Nel quadro del Rule of Law Report della Commissione europea e dei lavori del Consiglio d’Europa (in particolare CCJE e GRECO), sono state formulate osservazioni di carattere generale sull’importanza di preservare e rafforzare le garanzie di indipendenza della giurisdizione, con riferimento ai meccanismi di nomina, alla governance e al finanziamento del sistema giudiziario, nonché al ruolo del Raad voor de rechtspraak sul piano organizzativo, nel rispetto dell’assetto costituzionale nazionale.</p> <p>B. Magistratura requirente. Il Rule of Law Report della Commissione europea e gli standard del Consiglio d’Europa (in particolare CCPE) hanno richiamato l’esigenza di assicurare chiarezza, trasparenza e adeguate garanzie procedurali nell’esercizio dei poteri di indirizzo dell’Esecutivo sull’azione penale, al fine di tutelare l’indipendenza funzionale dei pubblici ministeri nei singoli casi, ferma restando la responsabilità ministeriale prevista dall’ordinamento e l’assetto dell’Openbaar Ministerie.</p>
Controversie interne	<p>A. Magistratura giudicante.</p>

Managerializzazione dei tribunali (modelli di *New Public Management*); gestione dei carichi di lavoro e degli arretrati.

B. Magistratura requirente. Definizione delle priorità di politica criminale e loro impatto sull'autonomia funzionale del PM; gestione delle risorse e dei carichi operativi.

7. FONTI

Normative nazionali	Come sopra indicate.
Report UE / CoE EU	<p>Rule of Law Report della Commissione europea (dal 2020 al 2024),</p> <p>Rapporti della CEPEJ sull'efficienza dei sistemi giudiziari, rilevanti per i profili organizzativi e di funzionamento,</p> <p>Pareri della Commissione di Venezia, adottati su richiesta e utilizzati come standard di riferimento in materia di indipendenza della magistratura e rapporti tra poteri. A tali fonti si affiancano gli standard elaborati dal CCJE e dal CCPE, rispettivamente per giudici e pubblici ministeri, che completano il quadro europeo di riferimento pur non essendo strumenti di valutazione paese-specifici.</p>
Dottrina	<p>Wim Voermans, Henk van de Bunt, Marijke de Roos e Miranda Boone sui profili ordinamentali e organizzativi della giustizia penale olandese, su governance e policy di managerializzazione dei tribunali e le sue implicazioni per l'indipendenza giudiziaria..</p>
Altro	Rechtspraak.nl; OM.nl; documenti SSR; NVvR.

8. NOTE

Buone Pratiche	<p>A. Codice nazionale per assegnazione affari; task force arretrati; pareri legislativi tecnici.</p> <p>B. Sistema strutturato di direttive (<i>Aanwijzingen</i>); obbligo di trasparenza delle istruzioni ministeriali.</p>
Spunti utili per confronto Italiano	<p>A. <i>Raad voor de rechtspraak</i>: buone pratiche in materia di trasparenza e organizzazione della giustizia giudicante, in particolare attraverso l'adozione di un codice nazionale per l'assegnazione degli affari (<i>Code zaakstoedeling</i>), la definizione di standard di qualità e il coordinamento di strumenti organizzativi per la gestione dei carichi di lavoro e degli arretrati, nonché mediante la formulazione di pareri tecnici sui progetti legislativi incidenti sul funzionamento del sistema giudiziario.</p> <p>B. <i>College van Procureurs-Generaal</i> dell'Openbaar Ministerie: buone pratiche volte ad assicurare uniformità, prevedibilità e trasparenza nell'esercizio dell'azione penale, in particolare attraverso un sistema strutturato di direttive (<i>Aanwijzingen</i>), accompagnato da meccanismi di pubblicità e tracciabilità delle istruzioni di indirizzo, incluse quelle di provenienza ministeriale, nel rispetto dell'indipendenza funzionale dei pubblici ministeri nei singoli casi.</p>
Altro	<p>La dualità olandese (giudici indipendenti – PM sotto Ministro) è un punto chiave per la comparazione europea.</p>

SCHEDA-PAESE –



POLONIA (PL)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	SEPARAZIONE DELLE CARRIERE In Polonia la magistratura requirente è sottoposta all'esecutivo in modo diretto e strutturale.
Denominazione organo di autogoverno	Krajowa Rada Sądownictwa
Base giuridica	artt. 186 ss. Costituzione ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura) del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011 n. 126, posizione 714), come modificata dall'ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell'8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3) e dall'ustawa o zmianie

	ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e di talune altre leggi), del 20 luglio 2018 (Dz. U. del 2018, posizione 1443).
Presidente:	Membro eletto da tutti gli altri componenti del Consiglio
Numero di componenti	25
Anno istituzione / ultima riforma:	1989/2018
Durata del mandato:	I membri elettivi durano in carica quattro anni.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://krs.pl/pl/

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	17 membri (15 elettivi + 2 membri di diritto)
Quota laica:	8
Modalità di nomina/elezione	<ul style="list-style-type: none"> - 3 membri di diritto (il Primo Presidente della Corte Suprema, il Presidente della Corte Suprema Amministrativa, il Ministro della giustizia); - 1 membro nominato dal Presidente della Repubblica; - 4 deputati eletti dal Sejm (la Camera bassa del Parlamento); - 2 senatori eletti dal Senato; - 15 giudici eletti dal Sejm.
Sistema elettorale	<p>Dal 2018 il potere di eleggere 15 membri del Consiglio nazionale della magistratura tra i giudici è esercitato dal Sejm (la Camera bassa del Parlamento), che prende in considerazione le candidature presentate da un gruppo di almeno 25 giudici o da un gruppo di almeno 2.000 cittadini polacchi.</p> <p>I 4 deputati sono eletti dal Sejm. I 2 senatori sono eletti dal Senato.</p>

Presenza Ministro / membri politici	È membro di diritto il Ministro della giustizia ; sono presenti 6 parlamentari (4 deputati e 2 senatori).
Incompatibilità e indipendenza	dato non rilevato
Durata e rieleggibilità	I membri eletti durano in carica 4 anni; i giudici eletti al Consiglio possono svolgere solo due mandati. Il membro nominato dal Presidente della Repubblica fa parte del Consiglio senza una durata specifica e la nomina può essere revocata in qualsiasi momento (il relativo mandato scade -in ogni caso- non oltre tre mesi dalla fine del mandato o dalla vacanza della carica di Presidente della Repubblica).

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	Il Consiglio Superiore della Magistratura presenta al Presidente della Repubblica di Polonia le proposte per la nomina dei giudici in tutti i tribunali. La valutazione rimessa al Consiglio è svolta in due fasi. Nella prima fase una commissione nominata tra i membri del Consiglio (composta da giudici, parlamentari ed il rappresentante del Presidente della Repubblica di Polonia) valuta, per ciascun candidato (che deve possedere i requisiti minimi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario), la qualifica e l'esperienza professionale, i pareri dei superiori, le pubblicazioni ed i documenti prodotti nonché il parere del consiglio del tribunale competente e le valutazioni dell'assemblea generale dei giudici competente. Nella seconda fase (che si svolge in sessione plenaria) tutti i membri del Consiglio valutano i candidati e votano per quelli ritenuti migliori.
Valutazioni di professionalità	La nomina dei magistrati è effettuata dal Presidente della Repubblica su

	<p>designazione del Consiglio Superiore della Magistratura.</p> <p>La nomina dei pubblici ministeri è effettuata dal Presidente della Repubblica su designazione del Procuratore Generale.</p>
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>Il procedimento disciplinare è instaurato (su iniziativa del Ministro della Giustizia o, per taluni illeciti, della Suprema Corte) avanti a diversi organi a seconda del giudice interessato dalla contestazione.</p> <p>Per gli illeciti commessi da giudici del primo o del secondo grado la competenza è assegnata: - ai tribunali disciplinari istituiti presso le Corti di appello che decidono in composizione collegiale (3 membri); - alla Sezione disciplinare della Corte suprema (Sezione stabile che decide in composizione collegiale -2 giudici della Corte suprema ed un giudice laico eletto dal Senato per la durata di 4 anni); - per il grado di appello, alla Suprema Corte che decide in composizione collegiale (2 giudici della Sezione disciplinare della Corte suprema ed un giudice laico eletto dal Senato).</p> <p>Per gli illeciti commessi da giudici della Suprema Corte la competenza è assegnata: - in primo grado, alla Suprema Corte che decide in composizione collegiale (2 giudici della Sezione disciplinare della Corte suprema ed un giudice laico eletto dal Senato per la durata di 4 anni); - in appello, alla Suprema Corte che decide in composizione collegiale (3 giudici della Sezione disciplinare e 2 componenti laici eletti dal Senato).</p>
Trasferimenti / Promozioni	<p>Il Consiglio esamina le domande di pensionamento ed i ricorsi presentati da giudici in merito a modifiche delle mansioni giudiziarie.</p>
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>La formazione iniziale e continua dei magistrati e dei procuratori è assegnata alla Scuola Superiore della Magistratura (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) sottoposta alla supervisione del Ministro della giustizia.</p>

	Il Consiglio Superiore della Magistratura ha un potere di codecisione sul bilancio del sistema giudiziario.
Altre competenze	Il Consiglio può presentare ricorsi al Tribunale Costituzionale per il controllo di costituzionalità di atti normativi riguardanti l'indipendenza dei tribunali e dei giudici. Il Consiglio adotta inoltre i principi di etica professionale per i giudici (principi tesi ad assicurare l'indipendenza del magistrato e la cui violazione può comportare responsabilità disciplinare) e vigila in ordine al relativo rispetto.

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Il Parlamento nomina 6 membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio ha funzione consultiva obbligatoria sui progetti di atti normativi riguardanti la magistratura.
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Il Ministro della giustizia è membro di diritto del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Ministro della giustizia è inoltre anche, di diritto, Procuratore generale.
Autonomia finanziaria / organizzativa	Il Consiglio è un organo indipendente dal punto di vista finanziario, organizzativo e amministrativo. Il Consiglio svolge le proprie funzioni attraverso un Ufficio guidato da un direttore generale, nominato e revocato dal Presidente del Consiglio, previa consultazione con il Presidium.
Separazione dei poteri	Il potere giudiziario è formalmente separato dagli altri poteri dello Stato.
Responsabilità	Le delibere del Consiglio, salva diversa previsione di legge, sono impugnabili innanzi alla Corte Suprema.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Sono presenti diverse associazioni dei magistrati.
Ruolo nelle elezioni	Alla luce delle fonti consultate, le associazioni dei magistrati non hanno ruolo nelle elezioni dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.
Influenza su nomine / carriera	Alla luce delle fonti consultate, le associazioni dei magistrati non hanno ruolo nel procedimento di nomina dei magistrati e nella carriera degli stessi.
Controversie o dibattito pubblico	<p>A partire dal 2015 il complessivo assetto dell’ordinamento giudiziario è stato oggetto di profonde riforme (relative, tra l’altro, alla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, alla composizione della Corte Suprema e della Corte costituzionale, al procedimento disciplinare) che, secondo quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, hanno provocato significative compromissioni della indipendenza ed imparzialità della magistratura.</p> <p>La nuova maggioranza (formatasi all’esito delle elezioni politiche del 2023) ha approvato diverse riforme normative la cui entrata in vigore è stata, sin qui, sovente preclusa dall’esercizio di penetranti poteri di veto da parte del Presidente della Repubblica.</p>

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Legge dell’8 dicembre 2017 (Dz. U. del 2018, posizione 3) e legge del 20 luglio 2018 (Dz. U. del 2018, posizione 1443) recante modifiche della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari del 20 luglio 2018 (Dz. U. del 2018, posizione
-------------------	---

1443), entrambe recanti riforme della legge sul Consiglio nazionale della magistratura del 12 maggio 2011.

Interventi UE / CoE

Numerose sono state le decisioni con le quali la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno accertato la **contrarietà al diritto dell'Unione** (tra gli altri, agli artt. 19 TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) **ed alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo** (tra l'altro, art. 6) **delle riforme** relative all'ordinamento giudiziario attuate a partire dal 2017.

Tra le tante, Corte di giustizia, Grande sezione, 5 giugno 2023, C-204/21, *Commissione contro Repubblica di Polonia*; Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. 1, 9 maggio 2025, *Sadomski v. Poland*.

Controversie interne

Le riforme succedutesi a partire dal 2017 hanno trovato un fermo contrasto da parte della magistratura e delle Istituzioni sovranazionali (Commissione, Corte di giustizia dell'Unione europea, Corte europea dei diritti dell'uomo).

La **Commissione di Venezia** ha adottato **plurime raccomandazioni** tese al ripristino della *rule of law* in Polonia. Passi importanti in questa direzione sono stati intrapresi dal nuovo esecutivo che ha adottato un **Piano d'azione sullo Stato di diritto** il quale ha, tuttavia, trovato ostacoli nell'esercizio del potere di veto da parte del Presidente della Repubblica.

Preoccupazioni sono state sollevate -in particolare- quanto alla **mancata separazione delle funzioni del Procuratore generale e del Ministro della giustizia**.

La percezione del livello di indipendenza della magistratura da parte dei cittadini è bassa (pari a circa il 26%).

7. FONTI

Normative nazionali	Artt. 186 ss. Costituzione. Legge sul Consiglio nazionale della magistratura del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011 n. 126, posizione 714) come successivamente modificata.
Report UE / CoE	European Commission - <i>2025 Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Poland</i> , 8 luglio 2025.
Dottrina	
Altro	https://krs.pl/pl/ https://www.kssip.gov.pl/ https://curia.europa.eu/ https://hudoc.echr.coe.int/

8. NOTE

Buone Pratiche	Nulla da segnalare.
Spunti utili per confronto Italiano	L'esperienza polacca conferma l'importanza attribuita -anche a livello sovranazionale- all'indipendenza della magistratura e la rilevanza che tale indipendenza assume nella prospettiva della tutela dei diritti fondamentali, nonché della erogazione di finanziamenti da parte delle Istituzioni europee e della incentivazione degli scambi commerciali tra diversi Stati membri dell'Unione europea.
Altro	

SCHEDA-PAESE –



PORTOGALLO (PT)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

Separazione delle carriere: la Costituzione portoghese del 1976 stabilisce una netta separazione tra magistratura giudicante e Pubblico Ministero (Ministério Público).

I magistrati giudicanti ed i magistrati requirenti hanno statuti distinti, organi di autogoverno separati e carriere completamente autonome.

Il pubblico ministero costituisce, dunque, una magistratura “parallela” rispetto a quella giudiziale e da essa indipendente. La Costituzione ne riconosce l'autonomia dall'esecutivo; nondimeno, il Procurador-Geral da República (**PGR**) è **nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Governo**, resta in carica sei anni e può provenire anche dall'esterno della magistratura.

Denominazione organo di autogoverno:

1. Conselho Superior da Magistratura (CSM) per i giudici ordinari;
2. Conselho Superior do Ministério Público per il Pubblico Ministero.

Base giuridica:	<ul style="list-style-type: none">- Articoli 217-220 della Costituzione della Repubblica Portoghese;- Decreto-Lei n. 926/76 del 31 dicembre 1976 (Legge Organica del CSM);- Legge n. 21/85 del 30 luglio 1985 (Statuto dei Magistrati Giudiziari), modificata da ultimo dalla Legge n. 67 del 27 agosto 2019;- Lei n. 47/86 (Estatuto do Ministerio Publico).
Presidente:	<ol style="list-style-type: none">1. Presidente della Corte Suprema di Giustizia;2. Procurador-Geral da República.
Numero di componenti:	<ol style="list-style-type: none">1. 17 membri;2. 19 membri.
Anno istituzione / ultima riforma:	Istituiti nel 1976 (Decreto-Lei n. 926/76); ultima riforma significativa: Legge n. 52/2008 del 28 agosto 2008;
Durata del mandato:	<ol style="list-style-type: none">1. 5 anni per i membri nominati dal Presidente della Repubblica; 4 anni per i membri nominati dal Parlamento; 3 anni per i giudici eletti (incarico rinnovabile una sola volta);2. 4 anni per tutti i pubblici ministeri eletti e nominati (incarico rinnovabile una sola volta).
Sito dell'Organo di Autogoverno:	<ol style="list-style-type: none">1. http://www.csm.org.pt;2. http://www.ministeriopublico.pt.

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	<ol style="list-style-type: none">1. 8 membri su 17: 7 giudici eletti dai loro pari ed il Presidente della Corte Suprema (membro di diritto);2. 12 membri su 19: presieduto dal Procurador-Geral da República, comprende, oltre ai Procuradores-Gerais Distritais, un procuratore generale aggiunto eletto tra i pari, due procuratori della Repubblica e quattro procuratori aggiunti eletti nei diversi distretti giudiziari.
---------------------	--

Quota laica	<p>1. 9 membri su 17: 2 nominati dal Presidente della Repubblica e 7 nominati dal Parlamento;</p> <p>2. 7 membri su 19: 5 designati dall'Assemblea parlamentare e 2 personalità di riconosciuto merito nominate dal Ministro della Giustizia.</p>
Modalità di nomina/elezione	<p>1. 7 giudici eletti dai magistrati giudicanti tra i loro pari; 2 membri nominati dal Presidente della Repubblica tra giuristi di riconosciuta competenza; 7 membri eletti dal Parlamento (Assemblea della Repubblica) tra giuristi di riconosciuta competenza; 1 membro di diritto: Presidente della Corte Suprema di Giustizia (che assume automaticamente la presidenza del CSM);</p> <p>2. 1 procuratore generale aggiunto eletto fra i pari; 2 procuratori della Repubblica e 4 procuratori aggiunti eletti nei diversi distretti giudiziari; 5 membri designati dall'Assemblea parlamentare; 2 personalità di riconosciuto merito nominate dal Ministro della Giustizia; 1 membro di diritto: Procurador-Geral da República (che assume automaticamente la presidenza del CSM); i restanti membri di diritto: Procuradores-Gerais Distritais.</p>
Sistema elettorale	<p>1. - per i membri togati: elezione diretta da parte di tutti i magistrati giudicanti.</p> <p>- per i membri laici: nomina politica (Presidente della Repubblica e Parlamento) senza specifiche maggioranze qualificate;</p> <p>2. - per i membri togati: elezione diretta da parte dei magistrati requirenti di pari rango;</p> <p>- per i membri laici: nomina politica (Ministro della Giustizia e Parlamento) senza specifiche maggioranze qualificate.</p>
Presenza Ministro / membri politici	No, non sono previsti membri politici o rappresentanti del Governo nei CSM.
Incompatibilità e indipendenza	I magistrati membri dei CSM possono scegliere se esercitare a tempo pieno o part-

	<p>time. Attualmente solo i membri giudici sono a tempo pieno.</p> <p>Sono previste garanzie di indipendenza attraverso la separazione dall'esecutivo e la maggioranza (relativa) di componenti esterni alla politica attiva.</p>
Durata e rieleggibilità	<p>1. - Membri nominati dal Presidente della Repubblica: 5 anni (nessun limite di rinnovo indicato);</p> <p>- Membri nominati dal Parlamento: 4 anni (nessun limite di rinnovo indicato);</p> <p>- Giudici eletti: 3 anni, rinnovabili una sola volta;</p> <p>- Presidente (Presidente Corte Suprema): per la durata del suo incarico alla Corte Suprema;</p> <p>2. Per tutti i pubblici ministeri eletti o nominati 4 anni, tranne Procurador-Geral da República per la durata del suo incarico (attualmente 6 anni).</p>

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>I CSM sono competenti per la nomina, assegnazione, trasferimento e promozione dei magistrati giudicanti. Gestiscono l'intera carriera giudiziaria dalla prima nomina fino alle posizioni apicali.</p>
Valutazioni di professionalità	<p>I CSM effettuano valutazioni periodiche dei magistrati. Le valutazioni sono utilizzate per le promozioni e il conferimento di incarichi. Sono previsti controlli attraverso ispezioni regolari presso i tribunali e le procure.</p>
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>I CSM hanno competenza piena sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati giudicanti e requirenti (Legge 21/85).</p> <p>Il Consiglio svolge sia l'istruttoria che la decisione finale.</p> <p>È previsto l'Ispettorato Giudiziario (Judicial Inspectorate) alle dipendenze dei CSM. Le decisioni disciplinari dei CSM possono</p>

	<p>essere impugnate davanti alla Corte Suprema di Giustizia.</p> <p>Si tratta di decisioni amministrative soggette a controllo giurisdizionale.</p>
Trasferimenti / Promozioni	Competenza esclusiva dei CSM per tutti i trasferimenti e le promozioni dei magistrati.
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<ul style="list-style-type: none">• Formazione: responsabilità principale del <i>Centro de Estudos Judiciários</i> (Centro Studi Giudiziari) sotto il Ministero della Giustizia, ma i due CSM hanno, rispettivamente, un membro nel Consiglio Pedagogico e possono organizzare attività formative.Dopo il concorso, unitario, giudici e pubblici ministeri svolgono una formazione congiunta biennale. La scelta alla fine del biennio è irreversibile.• Bilancio: i CSM hanno autonomia finanziaria con budget proprio, incluso nel bilancio dello Stato, ma approvato dall'Assemblea della Repubblica su proposta dei Consigli (entro fine agosto di ogni anno). Il budget copre: Centro di Documentazione Giudiziaria, Ispettorato Giudiziario, spese del Consiglio stesso.
Altre competenze	<ul style="list-style-type: none">• Emettono pareri su atti legislativi relativi alla magistratura e allo Statuto, rispettivamente, dei giudici e dei pubblici ministeri;• Studiano e propongono al Ministero della Giustizia misure legislative per migliorare l'efficienza della giustizia;• Promuovono l'etica giudiziaria (sebbene non esista un Codice Etico formale, lo Statuto dei Magistrati contiene norme in materia);• Gestiscono il Centro di Documentazione Giudiziaria.

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	<p>1. Il Parlamento (Assemblea della Repubblica) nomina 7 dei 17 membri del CSM.</p> <p>Il budget del CSM è approvato dal Parlamento su proposta del Consiglio.</p> <p>Non vi sono tuttavia poteri di controllo o indirizzo politico del Parlamento sull'attività giurisdizionale;</p> <p>2. Il Parlamento (Assemblea della Repubblica) nomina 5 dei 19 membri del CSM. Il resto <i>ut supra</i>.</p>
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<p>Forte separazione: il Ministero della Giustizia non ha membri nei CSM né poteri di nomina diretta.</p> <p>I CSM possono proporre misure legislative al Ministero.</p> <p>Il Centro Studi Giudiziari per la formazione dipende dal Ministero, ma i CSM partecipano alla governance.</p>
Autonomia finanziaria / organizzativa	<p>Autonomia finanziaria: i CSM hanno autonomia finanziaria con budget proprio iscritto nel bilancio dello Stato, approvato dal Parlamento.</p> <p>Autonomia organizzativa: piena autonomia nell'organizzazione interna, nella gestione delle carriere e nell'adozione di decisioni relative ai magistrati.</p>
Separazione dei poteri	<p>La Costituzione (artt. 217-220) garantisce la separazione dei poteri attraverso: l'autonomia dei CSM; l'assenza di membri governativi; l'inalienabilità dei giudici.</p>
Responsabilità	<p>Le decisioni dei CSM in materia di valutazione, promozione o disciplina possono essere impugnate davanti alla Corte Suprema di Giustizia.</p> <p>Si tratta di decisioni amministrative soggette a controllo giurisdizionale.</p> <p>I CSM rispondono della propria attività attraverso relazioni e rendiconti al Parlamento.</p>

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Non sono documentate nelle fonti analizzate specifiche "correnti" organizzate all'interno della magistratura portoghese paragonabili a quelle presenti in altri ordinamenti. Esistono tuttavia associazioni professionali di magistrato.
Ruolo nelle elezioni	Non risulta dalle fonti un ruolo significativo di correnti organizzate nelle elezioni dei membri togati dei CSM.
Influenza su nomine / carriera	Non emerge dalle fonti disponibili un'influenza diretta di movimenti associativi sulle decisioni in materia di nomine e carriera.
Controversie o dibattito pubblico	Non sono documentate nelle fonti specifiche controversie pubbliche legate a correnti interne alla magistratura. Il dibattito pubblico si concentra maggiormente su questioni di efficienza del sistema giudiziario.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Niente di rilevante per gli organi di autogoverno.
Interventi UE / CoE	Nei rapporti ufficiali diversi inviti al Portogallo ad intensificare gli sforzi per migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, ma nulla di specifico sull'autogoverno.
Controversie interne	Il CSM (giudicanti) ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità e indipendenza a seguito dello scioglimento del Parlamento (2021, 2024, 2025) che ha portato alla cessazione anticipata dei mandati dei membri eletti dal Parlamento.

Il CSM (giudicanti) ha chiesto una riflessione sui meccanismi di nomina e cessazione dall'incarico per i membri elettivi al fine di garantire stabilità (es. periodi minimi di permanenza in carica).

7. FONTI

Normative nazionali

- Costituzione della Repubblica Portoghese (artt. 217-220);
- Decreto-Lei n. 926/76 del 31 dicembre 1976 (Legge Organica del CSM);
- Legge n. 21/85 del 30 luglio 1985;
- Statuto dei Magistrati Giudiziari, modificato da Legge 10/94, Legge 143/99, Legge 36/2007, Legge 52/2008, Legge 102/2009, Legge 115/2009, Legge 3-B/2010, Legge 40/2010, Legge 43/2010, Legge 46/2011, Legge 67/2019;
- Legge n. 13 del 19 febbraio 2002;
- Statuto dei Tribunali Amministrativi e Fiscali (modificato da ultimo dal DL n. 74-B/2023);
- Legge n. 68 del 27 agosto 2019;
- Estatuto do Ministério Público;
- Legge n. 50/1981;
- Estatuto Orgânico do Ministério Público.

Report UE / CoE

- European Commission, 2025 Rule of Law Report - Country Chapter on Portugal (SWD(2025) 922 final, 8 luglio 2025);
- European Commission, 2024 Rule of Law Report - Country Chapter on Portugal;
- European Commission, 2025 EU Justice Scoreboard;
- CEPEJ, Evaluation Report on Portugal (2022 data);
- Council of Europe, Committee of Ministers - Supervision of execution of judgments (18th Annual Report 2024);
- GRECO, Fifth Evaluation Round - Evaluation Report on Portugal (2024);
- ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary), written contributions (2024-2025);

	- Consultative Council of European Prosecutors (CCPE) – Scheda Portogallo.
Dottrina	Materiali comparativi vari sull'organizzazione della magistratura negli ordinamenti giuridici europei (Eduardo Maia Costa, "Un'esperienza di separazione delle carriere: l'ordinamento portoghese", <i>Questione Giustizia</i> , n. 1/2018, Paola Costantini, "Il modello portoghese di autogoverno della magistratura: evoluzione nella stabilità", <i>Diritto Pubblico Comparato ed Europeo</i> , n. 4/2020, José P. Ribeiro De Albuquerque, "Il pubblico ministero portoghese: architettura istituzionale, principi, garanzie, sfide", <i>Questione Giustizia</i> , n. 2/2021, Laura Montanari, "Il Consiglio superiore della magistratura in Francia tra proposte di modifica e resistenze conservatrici", <i>Diritto Pubblico Comparato ed Europeo</i> , n. 4/2020, Bruna Capparelli, "La separazione delle carriere in Portogallo", in <i>Ord. Giud. Web</i> , 2022)
Altro	- Siti istituzionale CSM: http://www.csm.org.pt ; http://www.ministeriopublico.pt . - Sito Ministero della Giustizia: https://justica.gov.pt ; - Portale giurisprudenza: http://www.dgsi.pt ; - Portale legislazione: https://dre.pt ; - Centro de Estudos Judiciários (Centro Studi Giudiziari) http://cej.justica.gov.pt .

8. NOTE

Buone Pratiche	- Autonomia finanziaria dei CSM: il sistema di budget autonomo, pur all'interno del bilancio statale, con approvazione parlamentare su proposta dei CSM stessi, offre garanzie di indipendenza; - Impugnabilità delle decisioni dei CSM: le decisioni amministrative sono sindacabili
-----------------------	--

davanti alla Corte Suprema, garantendo tutela giurisdizionale.

Spunti utili per confronto Italiano

- Composizione dell'organo di **autogoverno per i giudici**: il modello portoghese prevede una **maggioranza di membri laici** (9 su 17, circa 53%) rispetto ai membri togati (8 su 17, circa 47%), configurazione opposta rispetto al sistema italiano (2/3 togati, 1/3 laici). Questo solleva interrogativi sulla migliore composizione per garantire indipendenza ed efficienza; per converso, **nell'organo di autogoverno per i Pubblici Ministeri** la **componente togata è maggioritaria** (12 componenti su 19), per rimarcare l'autonomia dal potere esecutivo e legislativo.
- Durata mandati differenziata: la previsione di durate diverse (3, 4 e 5 anni) a seconda della modalità di nomina potrebbe essere analizzata per valutarne vantaggi/svantaggi rispetto a una durata uniforme;
- Rinnovabilità limitata solo per membri togati: i giudici eletti possono essere rinnovati una sola volta, mentre non ci sono limiti per i membri laici;
- Preoccupazioni sulla stabilità: le stesse autorità portoghesi (CSM giudicanti) hanno sollevato preoccupazioni sull'impatto delle ripetute dissoluzioni del Parlamento sulla composizione e stabilità del CSM giudicanti, evidenziando vulnerabilità del modello;
- Assenza di correnti organizzate: il sistema portoghese non è caratterizzato da correnti associative paragonabili a quelle italiane, elemento da approfondire nelle sue cause e conseguenze.

Altro

Note metodologiche.

I dati sono estratti principalmente dai documenti comparativi sulla magistratura europea ufficiali.

Si è poi integrato il materiale interrogando i principali sistemi AI, che hanno consentito la ricerca e la consultazione anche di siti nazionali.

Infine, ci si è consultati con colleghi conosciuti in esperienze internazionali.

Quando le voci sono rimaste non intelleggibili si è provveduto all'indicazione "Non noto" o "non documentato".

Da notare nelle single voci, quando opportuna, la distinzione fra l'organo di autogoverno dei giudici, indicato al numero 1, e l'organo di autogoverno dei pubblici ministeri, indicato al numero 2.

SCHEDA-PAESE –



REGNO UNITO (UK) (Inghilterra e Galles)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

- La nozione di giudice e l'attività giudiziaria è riferita esclusivamente alla **magistratura giudicante** delle Corti, che esercita la propria funzione in nome del Re. Ai Giudici delle Corti si aggiunge la magistratura onoraria, composta da magistrates e da justices of the peace.
- La **funzione requirente** ha invece natura politico-amministrativa, esercitata dall'amministrazione di polizia ossia della **Pubblica Sicurezza**, soggetta alle direttive del Ministero dell'Interno (Home Office).

A partire dal 1986 (cfr. Prosecution of Offences Act 1985) nell'esercizio della funzione requirente la polizia è affiancata e controllata dal **Crown Prosecution Service (CPS)**, Agenzia indipendente al cui vertice è posto il Director of Public Prosecution su nomina dell'Attorney General, con funzioni di vaglio imparziale

e indipendente dell'attività della polizia e al contempo di consulenza alla Polizia e alle altre Autorità Pubbliche dotate del potere di esercizio dell'azione penale (i.e. l'Amministrazione delle Dogane, Customs and Excise), oltre alla gestione della politica di prosecuzione dell'azione penale in nome del CPS.

Quindi, la magistratura requirente configurata come **autorità indipendente**, esterna sia al potere giudiziario sia all'esecutivo e priva di un organo di autogoverno.

Base giuridica:

Constitutional Reform Act, 2005
Tribunals Court and Enforcement Act, 2007
Crime and Courts Act, 2013

Organi di autogoverno:

Struttura pluricentrica e funzionalmente differenziata, per cui è necessario discorrere di **Organi di autogoverno:**

- **Judicial Appointment Commission (JAC)**, una struttura esecutiva non dipartimentale (ossia indipendente funzionalmente ma dipendente dal Governo finanziariamente) con funzioni amministrative di selezione dei giudici.

[Prima della riforma del 2005, le nomine giudiziarie erano effettuate dal Sovrano su recommendation del Primo Ministro su parere del Lord Chancellor oppure su diretta indicazione di quest'ultimo. Spettavano invece al solo Lord Chancellor le nomine relative ad una serie di uffici giudiziari minori e di organismi di natura paragiurisdizionale o di competenza settoriale (tribunals)].

- **Judges' Council (JC)**, composto di diritto dai membri del Judicial Executive Board (composto dai vertici della magistratura inglese) nonché da altri magistrati in rappresentanza della magistratura unitamente con il Lord Chief Justice, affiancando quest'ultimo nella funzione di:

	<ul style="list-style-type: none">- disciplina della distribuzione del carico di lavoro tra le corti;- rappresentanza della magistratura. <p>Sebbene il Consiglio non sia dotato di potere disciplinare, l'esercizio di quest'ultimo è attribuito al Lord Chancellor in condivisione con il Lord Chief Justice, che si avvale della consulenza del Consiglio e del supporto del Justice Office e del Judicial Conduct Investigations Office.</p>
▪ <i>Judicial Appointment Commission (JAC)</i>	Per Inghilterra e Galles, ma istituzioni analoghe sono previste anche per Scozia e Irlanda del Nord
Presidente:	Presidente "laico", ossia che non abbia mai rivestito cariche giudiziarie e non abbia mai praticato la professione di avvocato né abbia mai avuto alcun ruolo politico.
Numero di componenti:	<p>JAC (sulla base dello Statutor Instrument 2013/2191, regolamento emanato dal Lord Chancellor con l'accordo del Lord Chief Justice) è composto da 15 membri, per la durata di un quinquennio:</p> <ul style="list-style-type: none">- 7 giudici in rappresentanza delle varie articolazioni della giustizia inglese (1 dalla Court of Appeal, 1 dalla High Court, 2 dalle Corti Distrettuali (circuit e district/county), 2 dai Tribunals, 1 judicial member);- 2 giuristi di esperienza scelti ciascuno in una categoria diversa da quella dell'altro tra barristers, solicitors e membri del Chatered Institute of Legal Executives;- 6 membri laici, tra cui viene nominato il Presidente. <p>La commissione provvede alle nomine giudiziarie, articolandosi in sottocommissioni. I provvedimenti sono impugnabili dinanzi a un Ombudsman apposito (<i>Judicial Appointments and Conduct Om.</i>).</p>
Anno istituzione / ultima riforma:	2005/2013

Durata del mandato:	massimo 5 anni e per un periodo non continuativo massimo di 10 anni, cessando dal loro incarico al venir meno dei requisiti sulla base dei quali sono stati selezionati.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	www.judiciary.gov.uk
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Judges' Council (JC)</i> 	Per Inghilterra e Galles, ma istituzioni analoghe sono previste anche per Scozia e Irlanda del Nord.
Presidente:	Lord/Lady Chief Justice
Numero di componenti:	29 membri, tutti appartenenti alla magistratura e da tutte le realtà giudiziarie, incluse la Supreme Court, la Court of Appeal, la High Court, i Circuit and District Benches, Magistrates e Tribunals. Sono componenti di diritto i membri del Judicial Executive Board, ossia: Lord/Lady Chief Justice, Master of the Rolls, President of the King's Bench Division, President of the Family Division, Chancellor of the High Court, Senior President of Tribunals, Senior Presiding Judge, Deputy Senior Presiding Judge, Chair of the Board of the Judicial College, Lead Judge for Diversity & Inclusion, Leadership Development and Wellbeing, Deputy Head of Civil Justice, Chief Executive Judicial Office.
Anno istituzione / ultima riforma:	Judicature Act 1873/ridimensionato dal 1981 sino alla piena ricostituzione nel 1988/2005; dal 2004 fa parte della rete europea dei consigli della magistratura ENCJ.
Durata del mandato:	3 anni, rinnovabile per un ulteriore anno a discrezione del Lord Chief Justice.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	www.judiciary.gov.uk

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

▪ <i>Judicial Appointment Commission (JAC)</i>	<i>Judicial Appointment Commission (JAC)</i>
Quota togata:	7
Quota laica:	8
Modalità di nomina/elezione:	<p>nominati dal Sovrano su proposta del Lord Chancellor; possono essere rimossi con atto del Sovrano su proposta del Lord Chancellor in caso di ingiustificato inadempimento delle funzioni per un periodo di almeno sei mesi, in caso di condanna penale o di fallimento senza riabilitazione e in tutti gli altri casi in cui il commissario risulti inadatto o non idoneo.</p> <p>La selezione avviene con un sistema articolato a seconda del livello dei componenti, su individuazione di consigli di giudici esistenti nei diversi gradi della giurisdizione</p>
Sistema elettorale:	NO (non previsto)
Presenza Ministro / membri politici:	No, anzi vietata; tuttavia, può assumere un ruolo il Lord Chancellor unitamente con il Lord Chief Justice per la selezione di taluni membri della JAC (vedi infra).
Incompatibilità e indipendenza	//
Durata e rieleggibilità	v. supra
▪ <i>Judges' Council (JC)</i>	<i>Judges' Council (JC)</i>
Quota togata:	28
Quota laica:	1 (il Chief Executive of the Judicial Office).
	<p>Il <i>Judicial Office</i> è un organismo del civil service, che risponde al Lord/Lady Chief Justice e al Senior President of Tribunals, con funzioni di supporto tecnico al sistema giudiziario, fornendo consulenza politica e legale, supporto operativo su un'ampia gamma di questioni, come consulenza sulla leadership giudiziaria,</p>

	supporto nelle relazioni con il Governo e assistenza nella riforma del settore della giustizia, formazione ed educazione giudiziaria, comunicazioni e risorse umane, incorporando il Collegio Giudiziario con funzione di formazione) e l'Ufficio Indipendente per le Indagini sulla Condotta Giudiziaria (con funzioni di istruttoria predisciplinare).
Modalità di nomina/elezione:	nomina del Sovrano; per i componenti non di diritto, nomina su indicazione degli Uffici Giudiziari di provenienza; per il componente laico, selezione aperta con indicazione definitiva da parte dal Lord/Lady Chief Justice.
Sistema elettorale:	No
Presenza Ministro / membri politici:	No
Incompatibilità e indipendenza	
Durata e rieleggibilità	v. supra

3. COMPETENZE

<div> <div>▪</div> <div><i>Judicial Appointment Commission</i></div> <div><i>Judicial Appointment Commission (JAC)</i></div> </div>	
Nomine / Carriere	SI. Competenza piena in materia di selezione dei giudici, attraverso un'articolata procedura a seconda del livello del giudice da nominare. La nomina formale è del <i>Lord Chancellor</i> per i giudici inferiori e da parte del Regnante (su proposta del <i>Lord Chancellor</i> o del Primo Ministro) per i giudici superiori
Valutazioni di professionalità	No
Disciplina (istruttoria / decisione)	NO. Ad un'apposito Ombudsman (Judicial Appointments and Conduct Omb.) è stato conferito, oltre al controllo sull'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei giudici, la supervisione del funzionamento della procedura di nomina.

Trasferimenti / Promozioni	v. supra.
Formazione / Amministrazione / Bilancio	Non partecipa alla formazione dei magistrati; ha una struttura organizzativa indipendente con funzionari specializzati; dipende finanziariamente dal Ministero.
Altre competenze	No
▪ <i>Judges' Council (JC)</i>	<i>Judges' Council</i>
Nomine / Carriere	Ha una specifica responsabilità legale soltanto per la nomina di alcuni membri della JAC ai sensi del Constitutional Reform Act 2005 (vedi supra).
Valutazioni di professionalità	No. Tuttavia, viene consultato su questioni che riguardano la giustizia; considera e trasmette opinioni, idee o preoccupazioni sul funzionamento della giustizia; fornisce un'analisi dettagliata e valutazioni su questioni specifiche sulle quali sono richiesti i pareri dei giudici; consiglia il Lord Chief Justice come richiesto di volta in volta da lui o dal membro del Judicial Executive Board delegato dal Lord Chief Justice.
Disciplina (istruttoria / decisione)	NO. Le decisioni si strutturano in atti consultivi diretti al Lord Chief Justice.
Trasferimenti / Promozioni	NO
Formazione / Amministrazione / Bilancio	Non partecipa alla formazione dei magistrati; ha una struttura organizzativa indipendente con funzionari specializzati; dipende finanziariamente dal Ministro della Giustizia, con stanziamenti su base annuale.
Altre competenze	Il Consiglio è principalmente un organo consultivo del Lord Chief Justice.
DISCIPLINA	Gestita dal JUDICIAL CONDUCT INVESTIGATION OFFICE (JCIO)

Decisioni assunte **congiuntamente dal Lord Chief Justice (capo della magistratura) e dal Lord Chancellor.**

Non esiste una competenza disciplinare consiliare.

Il procedimento disciplinare è destinato ai reclami riguardanti cattiva condotta, ossia il comportamento personale di un titolare di ufficio giudiziario. L'azione disciplinare viene trattata previa **nomina di un giudice relatore**, di livello pari o superiore a quello nei cui confronti sono state mosse le incolpazioni, il quale propone agli organi titolari del potere disciplinare il rigetto o l'accoglimento.

La decisione può essere riesaminata dal **Judicial Appointments and Conduct Ombudsman** su istanza dell'interessato. Il caso può essere deferito ad un **collegio arbitrale (Review Body)** formato da 2 giudici e 2 membri laici nominati dal Lord Chancellor e dal Lord Chief Justice).

La rimozione di un giudice è disposta dal Lord Chancellor con l'assenso del Lord Chief of Justice. Invero, divenuto ormai desueto il procedimento di messa in stato di accusa (*impeachment*) dei giudici, i giudici delle corti superiori possono essere rimossi dal loro ufficio soltanto da parte della Corona su petizione presentata a Sua Maestà da entrambi i rami del Parlamento. Questa procedura (*“address”*) si applica ogniqualvolta i giudici tengano una “cattiva condotta” (*misbehaviour*) che ricomprende ipotesi molto diverse tra loro tra le quali il difetto di giurisdizione, l'incapacità, la negligenza ed i casi di diniego di giustizia.

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Il Constitutional Reform Act del 2005 è stato un cambiamento significativo, il più importante a influenzare il sistema giudiziario dai tempi della Magna Carta. La legge istituisce il Lord Chief Justice come Presidente dei Tribunali d'Inghilterra e Galles e Capo della sua Magistratura , un ruolo che dal 1873 era stato svolto dal Lord Cancelliere. Per la prima volta nella sua storia millenaria, la magistratura è ufficialmente riconosciuta come completamente indipendente dal Parlamento .
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Il Constitutional Reform Act del 2005 ha imposto per legge al Lord Cancelliere e ai Ministri della Corona il dovere esplicito di proteggere l'indipendenza della magistratura. Per la prima volta nella sua storia millenaria, la magistratura è ufficialmente riconosciuta come completamente indipendente dal governo .
Autonomia finanziaria / organizzativa	I consigli non hanno autonomia finanziaria, ma dipendono dal Ministero. Vi è dipendenza dall'esecutivo per il budget e le risorse.
Separazione dei poteri	SI
Responsabilità	Il ruolo di responsabilità sull'andamento della giustizia è attribuito al Lord/Lady Chief Justice , che nella sua forma moderna risale al 1873, con circa 400 funzioni statutarie (richieste dalla legge). Ai sensi del Constitutional Reform Act del 2005, le principali responsabilità del Lord/Lady Chief Justice includono: rappresentare le opinioni dei giudici e dei magistrati d'Inghilterra e Galles davanti al Parlamento e al Governo; garantire il benessere, la formazione e l'orientamento dei giudici e dei magistrati d'Inghilterra e Galles;

discutere con il Governo la fornitura di risorse per la magistratura, che vengono assegnate dal Lord Cancelliere; decidere le aree giudiziarie in cui siedono i singoli giudici e assegnare il lavoro ai tribunali in Inghilterra e Galles. Inoltre, è Presidente dei Tribunali d'Inghilterra e Galles e può esaminare i casi in qualsiasi tribunale inglese o gallese, compresi i tribunali dei magistrati; partecipa in casi penali, civili e familiari importanti, stabilendo direttive pratiche (che indicano l'approccio che dovrà essere seguito nei casi futuri). Infine, condivide la responsabilità con il Lord Cancelliere per l'Ufficio per le Indagini sulla Condotta Giudiziaria (*Office for Judicial Conduct Investigations Office*).

Diversamente, i giudici non rispondono civilmente del loro operato, salva la tutela civile nei confronti dello Stato per i casi di eccesso di giurisdizione e per ingiusta detenzione (Human Rights Act, 1988). Il LCJ è Presidente del Consiglio delle Sentenze (*Sentencing Council*), l'organo indipendente istituito per supportare una maggiore uniformità nelle sentenze. Presiede il Judicial Executive Board e il Judges' Council (v. supra). Il LCJ è anche Presidente dell'Associazione dei Magistrati.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. "CORRENTI")

Esistenza di correnti / movimenti

Esistono associazioni di magistrati nell'ambito delle singole Corti e nei diversi paesi del Regno (Scozia, Irlanda del Nord, Inghilterra e Galles), senza alcun ruolo nelle nomine dei magistrati e nella gestione dell'amministrazione giudiziaria. Non sono presenti movimenti/correnti. Un ruolo particolare ha l'Associazione dei Magistrati riconosciuta dalla Corona nel

	1962, con lo scopo di promuovere la corretta amministrazione della legge, educare e istruire i magistrati e chi ne sia interessato sulla legge, l'amministrazione della giustizia, il trattamento sanzionatorio e la prevenzione del crimine. I regolamenti interni definiscono la governance e possono essere modificati solo con l'autorizzazione di un organo collegiale ristretto – il Privy Council – dopo l'approvazione in un'assemblea generale annuale.
Ruolo nelle elezioni	No
Influenza su nomine / carriera	Nessun obbligo di affiliazione.
Controversie o dibattito pubblico	Non noto.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Judicial Review and Courts Act (JRCA) 2022 e riduzione – con la c.d. clausola di esclusione – della possibilità di revisione da parte dell'High Court delle decisioni dell'Upper Tribunal in materia di immigrazione.
Interventi UE / CoE	Rule of Law Reports (2022-2025): il Regno Unito non è più parte del ciclo di monitoraggio UE dopo la Brexit.
Controversie interne	<p>Prima del 2005 e dell'istituzione della Corte Suprema come giurisdizione di ultima istanza, il dibattito ha riguardato la composizione e funzione giurisdizionale nel più alto grado della House of Lords.</p> <p>Prima del 2020, il dibattito ha riguardato la Brexit e il ruolo della Corte Suprema istituita nel 2005.</p> <p>Dal 2020, come più recentemente illustrato nel Rapporto della House of Lords Constitution Committee (novembre 2025) dal titolo <i>“Rule of law: holding the line</i></p>

against tyranny and anarchy” si sottolinea che la rule of law nel Regno Unito è in buona salute, ma non bisogna essere compiacenti. Crescono infatti segnali di erosione culturale: ritardi nei procedimenti, difficoltà di accesso alla giustizia e mancanza di supporto per il legal aid. Attacchi mediatici e politici alla magistratura alimentano sfiducia nel sistema giudiziario. Raccomandazioni: rafforzare la formazione etica dei professionisti, migliorare il finanziamento dell’assistenza legale, e promuovere un linguaggio politico rispettoso verso i giudici.

Nel 2025, il dibattito è ancora rilevante sullo spazio di competenze tra tribunali e politica (vedi caso F-35 e decisione della High Court del 2025 sulla possibilità dell’invio di armi in Israele).

7. FONTI


Normative nazionali	Constitutional Reform Act, 2005 Tribunals Court and Enforcement Act, 2007 Crime and Courts Act, 2013
Report UE / CoE	Scheda UK ENCJ
Dottrina	A.E. Basilico, <i>Il Crime Courts Act consolida l’indipendenza dei Giudici Inglesi</i> , AIC pub., dicembre 2013; G. Serra, <i>Il potere giudiziario dal Constitutional Reform Act alla Sentenza Miller</i> , AIC pub., luglio 2018; G. Caporali, <i>Le sentenze Miller I e II: sovranità del Parlamento o sovranità della Corte Suprema?</i> , federalismi.it, aprile 2020; A. Marchetti, R. Tarchi, <i>Gli strumenti di autogoverno e di garanzia dell’indipendenza della magistratura in Inghilterra e Galles ed il ruolo della Judicial Appointment Commission</i> , DPCE online, 2021.

Altro	<p>Rapporto della House of Lords Constitution Committee (novembre 2025) dal titolo “Rule of law: holding the line against tyranny and anarchy”;</p> <p>Unione delle Camere Penali Italiane Osservatorio sull’Ordinamento Giudiziario, Cenni sugli ordinamenti giudiziari delle democrazie liberali europee, Osservatorio Ordinamento Giudiziario, maggio 2025;</p> <p>Elementi dell’ordinamento giudiziario, modalità di esercizio dell’azione penale e responsabilità dei magistrati in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, (A.C. 4275), Camera dei Deputati, 2011.</p>
-------	---

8. NOTE

Buone Pratiche	<p>All’attenzione del Judges Council è posta la revisione de “La Guida alla Condotta Giudiziaria” da parte di un Comitato per le risorse umane della Magistratura, che riferisce al Judges Council circa eventuali aggiornamenti o criticità.</p>
Spunti utili per confronto Italiano	<p>Non si può parlare di separazione delle carriere perché la magistratura è solo quella giudicante.</p> <p>Dal 2005, tendenza a garantire sempre più l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dalla politica, con organi di autogoverno privi di componente politica; al contempo, sistema di bilanciamenti a fronte dell’attribuzione al Lord Chancellor delle funzioni disciplinari con il coinvolgimento del Lord/Lady Chief Justice e a fronte dell’attribuzione di funzioni formative e organizzative e di controllo a strutture “civili” come lo Judicial Office, il Judicial College e lo Judicial Conduct Investigations Office.</p>
Altro	//

SCHEDA-PAESE –



REPUBBLICA Ceca (CZ)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

Le carriere sono separate, in quanto il **Pubblico Ministero** (Státní zastupitelství) è un organo gerarchicamente organizzato, separato dai tribunali, e **dipende dal potere esecutivo**.

Denominazione organo di autogoverno:

non è previsto nel sistema giudiziario Ceca un **organo di autogoverno** della magistratura. Le funzioni amministrative e organizzative sono ripartite tra il Ministero della Giustizia e le Alte Corti.

L'assenza di un organo di autogoverno della magistratura rende il **sistema più "ministeriale"** rispetto a quello di molti altri Paesi europei.

Base giuridica:

NO

Presidente:

NO

Numero di componenti:

//

Anno istituzione / ultima riforma:	Da anni si discute della possibilità di istituirne uno, ma allo stato non vi è stata alcuna riforma in tal senso. Nel 2018 è stato siglato un <i>memorandum</i> con l'obiettivo di favorire la creazione di un organo di autogoverno della magistratura ceca, con l'obiettivo di rafforzarne l'indipendenza.
Durata del mandato:	//
Sito dell'Organo di Autogoverno:	//

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	//
Quota laica	//
Modalità di nomina/elezione	//
Sistema elettorale	//
Presenza Ministro / membri politici	//
Incompatibilità e indipendenza	//
Durata e rieleggibilità	//

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	GIUDICI: La nomina dei giudici è di competenza del Presidente della Repubblica , su proposta del Ministro della Giustizia . Tutto ciò che attiene alla carriera dei magistrati è, in primo luogo, di competenza del Ministero della Giustizia, perché esprime pareri sui trasferimenti, sulle
-------------------	---

assegnazioni, sull'organizzazione degli uffici giudiziari e sulle valutazioni periodiche.

Ricoprono un ruolo essenziale i **Presidenti dei tribunali**, i quali, oltre ad esprimersi sulla valutazione professionale dei giudici, possono anche proporre avanzamenti o segnalare criticità disciplinari.

PM: Per quanto riguarda i **Pubblici ministeri**, invece, ha un ruolo esclusivo il potere **esecutivo**. E infatti, il Procuratore Generale (*Nejvyšší státní zástupce*), cioè il vertice del Pubblico Ministero, è nominato dal Governo.

Il **Ministero della Giustizia** svolge un ruolo di supervisione sull'intero sistema delle procure: non nomina direttamente i singoli procuratori, ma approva o influenza le proposte, gestisce l'organizzazione e le risorse, esercita poteri amministrativi.

Il Procuratore Generale esercita poteri gerarchici sulle procure inferiori. Ha un ruolo decisivo nella nomina dei procuratori dei livelli inferiori, insieme ai procuratori superiori e regionali.

Valutazioni di professionalità

GIUDICI: Le valutazioni di professionalità sono oggetto di competenza congiunta del **Ministro della Giustizia** (come organo amministrativo) e dei **Presidenti dei Tribunali o delle Alte Corti**.

PM: invece, il sistema è diverso. Il Procuratore generale supervisiona le valutazioni professionali dei procuratori dei livelli inferiori e può influenzare avanzamenti, trasferimenti e incarichi.

Ogni livello della gerarchia partecipa alla valutazione dei procuratori del livello immediatamente inferiore, per cui le procure superiori valutano le procure regionali, mentre le procure regionali valutano le procure distrettuali.

Disciplina (istruttoria / decisione)

Corte amministrativa suprema

GIUDICI: i poteri disciplinari sui magistrati sono esercitati dalla **Corte Amministrativa Suprema**, non dal Ministero della Giustizia né da un organo di autogoverno (che nel sistema ceco non esiste).

La Corte decide tramite **collegi disciplinari** composti da tre giudici della Corte Amministrativa Suprema e da tre giudici provenienti da altri tribunali.

Il procedimento disciplinare può essere promosso dal Ministro della Giustizia, dai Presidenti dei tribunali e, in alcuni casi, anche da altre autorità giudiziarie.

Quest'ultimi soggetti promuovono solamente l'azione disciplinare, mentre l'istruttoria e la **decisione spetta ai giudici dell'Alta Corte**.

PM: Per quanto attiene i Pubblici ministeri, il **Ministero della Giustizia** è uno dei principali soggetti che possono avviare l'azione disciplinare contro un pubblico ministero, perché presenta la richiesta all'organo competente.

Ciò in adesione al carattere "ministeriale" del sistema ceco.

Anche il **Procuratore Generale** può avviare un procedimento disciplinare. Ha un ruolo centrale perché è il vertice della struttura gerarchica del Pubblico Ministero.

I procuratori dei livelli più alti possono segnalare o proporre l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dei procuratori subordinati.

Ma la **decisione finale spetta**, anche qui, alla **Corte Amministrativa Suprema**.

Trasferimenti / Promozioni

GIUDICI: La materia dei trasferimenti e delle promozioni è di competenza congiunta del **Ministro della Giustizia** (come organo amministrativo) e dei **Presidenti dei Tribunali o delle Alte Corti**.

PM: Per i PM, invece, il sistema è gestito dal **Procuratore generale**, il quale ha un ruolo decisivo nelle promozioni e nei trasferimenti dei procuratori dei livelli

	<p>inferiori. Può proporre avanzamenti, valutare idoneità e decidere spostamenti funzionali. Può proporre avanzamenti, valutare idoneità e decidere spostamenti funzionali.</p> <p>Le procure superiori propongono o approvano promozioni e trasferimenti dei procuratori regionali.</p> <p>Le procure regionali fanno lo stesso per i procuratori distrettuali.</p> <p>Il Ministro della Giustizia può incidere indirettamente sulle carriere tramite decisioni strutturali e di bilancio.</p>
Formazione / Amministrazione / Bilancio	//
Altre competenze	//

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	<p>Il Parlamento ceco (composto da Camera dei Deputati e Senato) stabilisce le norme sull'organizzazione giudiziaria, disciplina lo status dei giudici, le loro responsabilità e i requisiti di nomina e</p> <p>Può intervenire sull'assetto della giustizia, poiché non esiste un organo costituzionalmente autonomo come il CSM.</p> <p>Con riguardo ai PM, il Parlamento esercita un ruolo significativo sul piano normativo e organizzativo, mentre non interviene nei singoli procedimenti penali. Il sistema è coerente con l'impostazione ceca, che non prevede un organo di autogoverno autonomo né per i giudici né per i procuratori.</p>
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<p>GIUDICI: Il rapporto tra potere esecutivo e potere giudiziario in Repubblica Ceca si caratterizza per un accentramento di poteri amministrativo-gestionali in capo al Ministro della Giustizia, non esistendo un organo di autogoverno della</p>

magistratura. Questo rende il legame tra i due poteri più stretto e più “ministeriale”.

Il ministro sovrintende, in particolare, l'amministrazione dei tribunali, le **risorse finanziarie** e il personale amministrativo, le valutazioni periodiche dei giudici (insieme ai presidenti dei tribunali), i trasferimenti e parte degli avanzamenti di carriera, la proposta di nomina dei giudici al Presidente.

Il Ministero esercita funzioni che in altri Paesi sono affidate a un organo indipendente.

PM: Con riguardo ai PM, Il **Ministero della Giustizia** è l'attore principale del rapporto con il Pubblico Ministero. Esercita in particolare la supervisione amministrativa sull'intero sistema delle procure, le competenze su bilancio, risorse, personale amministrativo, i poteri di indirizzo organizzativo e la facoltà di avviare procedimenti disciplinari contro i procuratori.

Il Governo interviene sulla nomina del Procuratore Generale, vertice dell'intera struttura del Pubblico Ministero. Questa scelta ha un forte impatto sull'indirizzo complessivo dell'istituzione, poiché il Procuratore Generale esercita poteri gerarchici su tutti i livelli inferiori.

Autonomia finanziaria / organizzativa

Non c'è una vera e propria autonomia, perché è il **Ministero** a gestire il bilancio dei tribunali, le risorse finanziarie, il personale amministrativo, le infrastrutture giudiziarie, l'organizzazione interna degli uffici, la distribuzione dei fondi tra i vari tribunali.

I **Presidenti dei tribunali** hanno un ruolo operativo, ma non autonomo, e gestiscono **l'organizzazione interna del proprio tribunale**, propongono esigenze di bilancio, collaborano con il Ministero per la gestione delle risorse. Tuttavia, non dispongono di autonomia finanziaria propria: dipendono dal Ministero.

Per i PM, non esiste autonomia finanziaria, perché il bilancio delle procure è gestito dal **Ministero della Giustizia**. Le risorse economiche, il personale amministrativo e le infrastrutture dipendono dal Ministero. Le procure non hanno un proprio capitolo di spesa autonomo.

Hanno **un'autonomia amministrativa molto limitata**. L'organizzazione delle procure è definita dalla legge e gestita dal Ministero della Giustizia.

Le procure non hanno autonomia regolamentare o organizzativa paragonabile a quella di un organo indipendente.

Separazione dei poteri

v. sopra

Responsabilità

La **responsabilità disciplinare** è la forma più rilevante di responsabilità dei giudici cechi.

La competenza disciplinare è affidata alla Corte Amministrativa Suprema (Nejvyšší správní soud), che decide sui procedimenti disciplinari contro i giudici in composizione collegiale (composto da tre giudici della Corte Amministrativa Suprema e da tre giudici provenienti da altri tribunali).

I magistrati non rispondono personalmente dei danni causati nell'esercizio delle loro funzioni.

La **responsabilità civile** è a carico dello Stato. Lo Stato può rivalersi sul giudice solo in caso di dolo o colpa gravissima, secondo criteri molto restrittivi.

Responsabilità

Se un pubblico ministero provoca un danno nell'esercizio delle sue funzioni: risponde lo Stato, non il singolo PM.

Il danneggiato può chiedere il risarcimento allo Stato sulla base della legge ceca sulla responsabilità per atti illegittimi delle autorità pubbliche.

Lo Stato può rivalersi sul pubblico ministero solo in casi eccezionali.

La rivalsa è limitata e richiede un accertamento disciplinare o penale, non può essere attivata per semplici errori professionali o valutazioni discrezionali.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	NO
Ruolo nelle elezioni	Nessuno
Influenza su nomine / carriera NO	NO
Controversie o dibattito pubblico	NO

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	
Interventi UE / CoE	<p><i>Rule of Law Report:</i></p> <p>Il rapporto sulla situazione dello stato di diritto in Repubblica Ceca del 2021, nella parte relativa all'Indipendenza della Magistratura, rileva che "la percezione di indipendenza giudiziaria tra il pubblico generale e le aziende è rimasta nella media.</p> <p>È stata adottata una modifica della procedura di selezione dei giudici che mira a stabilire un sistema trasparente e uniforme di reclutamento e selezione di nuovi giudici e presidenti di tribunale basato su criteri precisi, oggettivi e uniformi, coerentemente con gli standard europei, in particolare perché la maggioranza dei membri delle commissioni</p>

incaricate della selezione dei candidati per la nomina sarà giudici.

Il progetto di modifica del regime disciplinare mira a introdurre il controllo giurisdizionale delle decisioni prese riguardanti giudici dal tribunale disciplinare, istituendo un sistema disciplinare a due livelli, con le Alte Corti che agiscono come tribunali di primo grado e la Corte Suprema e la Corte Suprema Amministrativa come appellate Courts. Nel dicembre 2020, la riforma è stata adottata in prima lettura alla Camera dei Deputati. Istituito questo doppio livello di controllo giudiziario, questa riforma potrebbe contribuire a rafforzare l'indipendenza giudiziaria, coerente con il diritto UE e gli standard europei.

Anche l'EU Justice Scoreboard 2025 conferma un livello molto alto del sistema giudiziario ceco. E infatti, la Commissione Europea rileva che il sistema giudiziario in Repubblica Ceca si caratterizza per buona efficienza dei tribunali, con tempi di risoluzione competitivi rispetto alla media UE; per l'indipendenza giudiziaria percepita come elevata, sia da parte dei cittadini sia delle imprese; per la qualità del sistema sostenuta da investimenti nella digitalizzazione e nella formazione.

Controversie interne

Giudici e procuratori sono stati oggetto di dichiarazioni critiche da parte dei rappresentanti del Governo. I rappresentanti dell'esecutivo hanno in diverse occasioni fatto osservazioni critiche nei confronti di giudici di alto rango e del Servizio di Procura, mettendo in dubbio la loro indipendenza. Come reazione, i rappresentanti della magistratura hanno rilasciato dichiarazioni esprimendo la loro preoccupazione e ricordando l'importanza dell'indipendenza giudiziaria e della fiducia pubblica nella magistratura.

7. FONTI

Normative nazionali	v. sopra
Report UE / CoE	Commissione Ue - <i>Rule of Law Report</i>
Dottrina	
Altro	

8. NOTE

Buone Pratiche
Spunti utili per confronto Italiano
Altro

SCHEDA-PAESE –



ROMANIA (RO)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

Separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente; i **pubblici ministeri** fanno parte dell’**“autorità giudiziaria”**, ma sono organizzati separatamente rispetto ai giudici.

In Romania vige una separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, accompagnata dalla configurazione della **magistratura requirente come ordine autonomo**, distinto dall’esecutivo e dotato di **un proprio segmento di autogoverno nell’ambito del Consiglio Superiore della Magistratura**.

Denominazione organo di autogoverno:

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Il CSM è **organo unitario diviso in sezioni**: una per la magistratura giudicante e l’altra per la magistratura requirente; ciascuna competente per la carriera e la disciplina della rispettiva magistratura.

Base giuridica:

– Costituzione della Romania, artt. 133–134;

	– Legge n. 317/2004 sul Consiglio Superiore della Magistratura (come modificata).
Presidente:	Eletto tra i membri togati del CSM (mandato annuale)
Numero di componenti:	19 membri
Anno istituzione / ultima riforma:	Istituito nel 2004; riforme rilevanti nel 2018–2019 e nel 2022–2023.
Durata del mandato:	6 anni, non rinnovabile.
Sito dell’Organo di Autogoverno:	https://www.csm1909.ro

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	14 membri togati eletti: – 9 giudici – 5 pubblici ministeri
Quota laica	2 membri laici (“rappresentanti della società civile”), eletti dal Parlamento partecipano solo alle sessioni plenarie , con diritto di voto;
Modalità di nomina/elezione	– TOGATI: eletti dall’assemblea dei magistrati, convalidati dal Senato (Parlamento) – LAICI: eletti dal Senato (Parlamento) – MEMBRI DI DIRITTO: Procuratore Generale, Ministro della Giustizia , Presidente dell’Alta Corte di Cassazione
Sistema elettorale	Elezione diretta da parte dei magistrati (per i membri togati).
Presenza Ministro / membri politici	Il Ministro della Giustizia è membro di diritto, senza diritto di voto nelle decisioni disciplinari.

Incompatibilità e indipendenza	Incompatibilità con cariche politiche e attività private; incarico esclusivo (<i>full-time</i>) garanzie costituzionali di indipendenza.
Durata e rieleggibilità	Mandato di 6 anni, non rinnovabile.

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	SI Competenza su nomine, promozioni e avanzamenti di giudici e PM (tramite sezioni separate).
Valutazioni di professionalità	SI Valutazioni periodiche di giudici e pubblici ministeri (nell'ambito delle sezioni separate)
Disciplina (istruttoria / decisione)	SI. Il CSM esercita funzioni disciplinari tramite sezioni distinte. L'indagine preliminare è svolta dagli ispettori dell'Ispettorato Giudiziario . Sono garantiti i diritti di difesa e contraddittorio. L'indagine disciplinare si svolge entro 60 giorni dalla data del suo ordine, salvo il caso di sospensione. Dopo aver svolto l'indagine disciplinare, l'ispettore giudiziario propone l'accoglimento o rigetto della decisione disciplinare alla sezione competente. La deliberazione dell'ispettore giudiziario è soggetta a conferma da parte dell'ispettore capo. Le sezioni del Consiglio superiore della magistratura, qualora ritengano fondato il reclamo, applicano una delle sanzioni disciplinari previste dalla legge, in relazione alla gravità dell'illecito disciplinare commesso dal giudice o dal pubblico ministero e alle sue circostanze personali. Le decisioni impugnabili davanti all'Alta Corte di Cassazione .

Trasferimenti / Promozioni	Si. Gestiti dal CSM, su base concorsuale o valutativa
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>Formazione: SI- Ruolo nella supervisione della formazione (in cooperazione con <i>l'Istituto Nazionale della Magistratura</i>).</p> <p>Amministrazione: SI - Il CSM dispone di una propria amministrazione autonoma, responsabile della gestione organizzativa e delle risorse finanziarie assegnate.</p> <p>Bilancio: SI - Il CSM dispone di un proprio capitolo di bilancio nel bilancio dello Stato ed esercita autonomia gestionale sulle risorse assegnate, senza autonomia finanziaria piena</p>
Altre competenze	<p>Tutela dell'indipendenza della magistratura; formula pareri su proposte legislative in materia giudiziaria. Il Plenum del CSM ha competenze su tutte le attività e questioni comuni ai giudici e Pm, ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none">– Ammissione alla magistratura, formazione ed esami dei giudici e PM– Organizzazione e amministrazione dei tribunali e procure– Adotta il codice etico

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Il Parlamento elegge i membri laici; riceve relazioni annuali
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Il Ministro della Giustizia è membro di diritto del CSM; nessun potere di direzione sull'attività giudiziaria o requirente

Autonomia finanziaria / organizzativa	Autonomia funzionale; dipendenza finanziaria dal bilancio statale
Separazione dei poteri	Formalmente garantita; tensioni registrate nel periodo 2017–2019.
Responsabilità	<p>INDIVIDUALE: I membri del Consiglio Superiore della Magistratura che rivestono la qualifica di giudice o pubblico ministero sono responsabili civilmente, disciplinarmente e penalmente, ai sensi di legge.</p> <p>Le sezioni del Consiglio Superiore della Magistratura svolgono il ruolo di tribunali in materia di responsabilità disciplinare dei membri eletti del Consiglio per gli atti previsti dall'art. 99 della Legge n. 303/2004 sullo status dei giudici e dei pubblici ministeri.</p> <p>FUNZIONALE: Secondo la Costituzione rumena, le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura sono definitive e irrevocabili, ad eccezione di quelle relative alla responsabilità disciplinare dei magistrati, che possono essere appellate per motivi di diritto dinanzi ai 5 giudici dell'Alta Corte di Cassazione e Giustizia. Inoltre, le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di carriera e diritti dei magistrati possono essere impugnate per motivi di diritto dinanzi alla Sezione Amministrativa e Contenziosa dell'Alta Corte di Cassazione e Giustizia.</p>

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	<p>Esistono associazioni professionali di magistrati (giudici e PM).</p> <p>Pluralismo associativo : <i>Asociația 'Inițiativa pentru Justiție', Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Miscarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor</i></p>
-----------------------------------	---

Ruolo nelle elezioni	Influenza informale nelle elezioni dei membri togati del CSM
Influenza su nomine / carriera	Non formalizzata; oggetto di dibattito pubblico.
Controversie o dibattito pubblico	Discussioni ricorrenti sul peso delle associazioni nelle dinamiche consiliari.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Revisione delle leggi sulla giustizia (2022–2023), anche in risposta alle raccomandazioni UE. L'entrata in vigore delle Leggi sulla Giustizia nel 2022 ha affrontato le preoccupazioni relative all'indipendenza, alla qualità e all'efficienza del sistema giudiziario.
Interventi UE / CoE	
Controversie interne	Dibattito su indipendenza della procura, ruolo del Ministro della Giustizia nelle nomine apicali e funzionamento del CSM (cfr. <i>Rule of Law report 2025</i>) Alcune associazioni di magistrati hanno chiesto una rappresentanza più equilibrata dei tribunali inferiori nella sezione giudici della Corte Suprema (cfr. <i>Venice Commission</i> sotto) Il CSM si è espresso contro la pressione pubblica sui giudici, citando casi di leader politici che hanno fatto commenti denigratori sui magistrati, in particolare in seguito a specifiche sentenze (cfr. <i>Rule of Law report 2025</i>)

7. FONTI

Normative nazionali

Report UE / CoE

UE Rule of Law report 2025:

- Il livello di indipendenza giudiziaria percepita in Romania continua a essere nella media sia tra il pubblico in generale che tra le aziende
- Sono stati compiuti progressi significativi per completare il processo avviato al fine di tenere conto delle raccomandazioni della Commissione di Venezia sulle leggi sulla giustizia (v. sopra)
- Sono state esplorate misure legislative per rafforzare le garanzie relative all'indipendenza degli alti pubblici ministeri e della polizia giudiziaria: mandato non rinnovabile dei vertici delle Procure; rapporti tra Polizia giudiziaria e Ministro della Giustizia, ecc.
- Preoccupazione fondamentali sulla trasparenza nella promozione dei giudici presso l'Alta Corte di Cassazione e Giustizia (HCCJ)
- Rilevate preoccupazione di magistrati per l'indebita pressione che subiscono dall'interno della magistratura

Venice Commission:

- La Commissione di Venezia ha ribadito il principio di un'ampia ed equa rappresentanza di tutti i livelli e tipi di tribunali nei consigli giudiziari (Venice Commission, CDL-AD(2023)015, CDL-PI(2022)005 and CDLAD(2021)043)

Dottrina

Altro

8. NOTE

Buone Pratiche

Separazione interna delle sezioni del CSM per giudici e PM;
controllo giurisdizionale delle decisioni disciplinari.

Spunti utili per confronto Italiano

Altro

SCHEDA-PAESE –



SAN MARINO (SM)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	Parziale separazione delle carriere. Le funzioni del P.M. italiano sono ripartite tra il Procuratore del Fisco e il Commissario della Legge. Il Procuratore del Fisco è soggetto estraneo al potere giudiziario ed è sottoposto alla direzione e alla vigilanza del Magistrato Dirigente. Il Commissario della Legge è un Magistrato.
Denominazione organo di autogoverno:	Consiglio Giudiziario
Base giuridica:	Legge costituzionale 7 dicembre 2021, n. 1.
Presidente:	Capitani Reggenti (capi dello Stato) Magistrato Dirigente, membro di diritto, vicepresidente del Consiglio, cura l'organizzazione e il funzionamento dell'organo.
Numero di componenti:	11

Anno istituzione / ultima riforma:	2021
Durata del mandato:	4 anni
Sito dell'Organo di Autogoverno:	www.consigliogiudiziario.sm

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	5 (di cui 4 con diritto di voto)
Quota laica	7 (di cui 4 con diritto di voto)
Modalità di nomina/elezione	<p>Magistrato Dirigente (membro di diritto) è nominato dal Consiglio Giudiziario, tra i Magistrati di carriera con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni.</p> <p>Capitani Reggenti presiedono il Consiglio (membri di diritto).</p> <p>4 laici eletti dal Consiglio Grande e Generale.</p> <p>4 togati eletti dai Magistrati, dei quali tre scelti fra i Commissari della Legge confermati nell'incarico e di carriera e uno scelto fra i Giudici d'Appello di carriera o per specifico incarico, purché confermati nell'incarico, oppure fra i Giudici di Terza Istanza.</p>
Sistema elettorale	<p>I quattro membri laici sono <i>eletti</i> con la maggioranza di due terzi, scelti fra cittadini sammarinesi, non Magistrati, con la qualifica di professori universitari in materie giuridiche, o in possesso di laurea in tali materie o comunque con consolidata esperienza in materia di ordinamento giudiziario. Non possono essere eletti più di due iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.</p> <p>Per i quattro membri togati, i Commissari della Legge di carriera confermati nell'incarico, i Giudici d'Appello anch'essi confermati nell'incarico e i Giudici di Terza istanza eleggono, con due distinte votazioni, i tre Commissari della Legge e il Giudice</p>

	<p>d'Appello o il Giudice di Terza Istanza, esprimendo fino a tre preferenze per i Commissari della Legge e una preferenza per il Giudice d'Appello o il Giudice di Terza Istanza. In caso di parità di voti è eletto il Magistrato con maggiore anzianità di ruolo. In caso in cui vi sia pari anzianità di ruolo è eletto il Magistrato con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, è eletto il Magistrato con maggiore anzianità anagrafica.</p>
Presenza Ministro / membri politici	<p>Il Segretario di Stato per la Giustizia e il Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia possono intervenire alle riunioni del Consiglio Giudiziario per fare comunicazioni, fornire o richiedere chiarimenti. Essi non possono, tuttavia, essere presenti alle deliberazioni. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai, il Segretario di Stato per la Giustizia e il Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia partecipano, senza diritto di voto, alla seduta del Consiglio Giudiziario in cui viene discussa la Relazione annuale del Magistrato Dirigente.</p>
Incompatibilità e indipendenza	<p>I componenti elettivi laici non sono immediatamente rieleggibili e, finché sono in carica, non possono fare parte del Consiglio Grande e Generale, né del Congresso di Stato. I Magistrati eletti continuano ad esercitare le loro funzioni giudiziarie e, in caso di cessazione dalle stesse, decadono dalla carica di componente del Consiglio Giudiziario.</p>
Durata e rieleggibilità	<p>4 anni.</p> <p>I componenti elettivi togati sono immediatamente rieleggibili, per una sola volta, mentre i componenti elettivi laici non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Il Magistrato Dirigente dura in carica 4 anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 4 anni, previa valutazione dell'attività svolta.</p>

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	SI. Di competenza del Consiglio Giudiziario sia la nomina, sia le decisioni sulle carriere dei magistrati.
Valutazioni di professionalità	SI. Di competenza del Consiglio Giudiziario.
Disciplina (istruttoria / decisione)	SI. L'istruttoria preliminare è affidata ad un Commissario della Legge, incaricato dal Consiglio Giudiziario a rotazione per un anno, non membro del Consiglio Giudiziario. Sull'opposizione all'archiviazione decide il Giudice d'Appello designato dal Consiglio Giudiziario a rotazione. Sull'azione disciplinare delibera il Consiglio Giudiziario a maggioranza semplice.
Trasferimenti / Promozioni	SI. Di competenza del Consiglio Giudiziario.
Formazione / Amministrazione / Bilancio	//
Altre competenze	//

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Vedi sopra. L'azione disciplinare può essere promossa da almeno un terzo della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Vedi sopra.
Autonomia finanziaria / organizzativa	Il Consiglio Giudiziario si è dotato di un regolamento interno.
Separazione dei poteri	Magistratura autonoma e indipendente dagli altri poteri dello Stato.
Responsabilità	//

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Dati non rinvenuti
Ruolo nelle elezioni	
Influenza su nomine / carriera	
Controversie o dibattito pubblico	

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Riforma costituzionale nel 2021.
Interventi UE / CoE	Determinante per la riforma costituzionale la vigilanza collaborativa del Gruppo degli Stati contro la corruzione (GRECO) culminata con il rapporto del 25.9.2020 con cui ha formulato specifiche raccomandazioni.
Controversie interne	

7. FONTI

Normative nazionali	Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese (art. 3). Legge costituzionale n. 1/2021. Regolamento interno Consiglio Giudiziario.
---------------------	---

Report UE / CoE

Dottrina

G. Canzio, D. Piana, *I presidi dello Stato di diritto nei micro Stati. Garanzie ordinamentali, forme di accountability, qualità professionale e deontologica del giudice. Verso un modello Europeo*, in “Giustizia Insieme”.

M. Giacomini, *Il ruolo della Corte di giustizia nell'Accordo di associazione. Uno studio*, in “Quaderni CRRI”, 2023.

M. Simoncini, *Il pubblico ministero e l'azione penale in San Marino. Tratti evolutivi e recenti riforme costituzionali*, in “DPCE online”, 2023.

Altro

8. NOTE

Buone Pratiche

Spunti utili per confronto Italiano

Altro

SCHEDA-PAESE –



SERBIA (RS)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	SEPARAZIONE DELLE CARRIERE Giudici e pubblici ministeri appartengono a due ordini completamente separati. La magistratura requirente non è indipendente dall'esecutivo; si colloca in un modello di subordinazione politico-istituzionale.
Denominazione organo di autogoverno:	Visoki savet sudstva (Alto Consiglio della Magistratura): governa i giudici; Državno veće tužilaca (Consiglio di Stato dei Pubblici Ministeri): governa i pubblici ministeri.
Base giuridica:	<ul style="list-style-type: none">• Costituzione della Repubblica Serba (art. 162 – 165);• L. 27 dicembre 2008, n. 116/2008 (Legge sui Giudici, legge sul Consiglio dei Procuratori, legge sul Consiglio della Magistratura);
Presidente:	Visoki savet sudstva (Alto Consiglio della Magistratura): il presidente è eletto tra i membri giudici del Consiglio. Lo statuto prevede che il Consiglio stesso scelga il suo presidente e vicepresidente per

	<p>un mandato di cinque anni, tra i giudici membri.</p> <p>Državno veće tužilaca (Consiglio di Stato dei Pubblici Ministeri): il presidente è il Procuratore Generale della Repubblica (<i>Republički javni tužilac</i>), che lo assume di diritto ex officio. Il vicepresidente è scelto tra gli altri pubblici ministeri membri eletti.</p>
Numero di componenti:	<p>Visoki savet sudstva (Alto Consiglio della Magistratura): 11</p> <p>Državno veće tužilaca (Consiglio di Stato dei Pubblici Ministeri): 11</p>
Anno istituzione / ultima riforma:	<p>Entrambi:</p> <p>previsti dalla Costituzione del 2006 (art. 164 – 165);</p> <p>entrati in funzione il 1° gennaio 2010, in forza della L. n. 116/2008;</p> <p>Ultima riforma significativa:</p> <p>aggiornamento costituzionale con emendamenti approvati via referendum il 9 febbraio 2022, con attuazione delle leggi di seguito nei primi mesi del 2023.</p>
Durata del mandato:	5 anni, non rinnovabile consecutivamente.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	<p>Visoki savet sudstva (Alto Consiglio della Magistratura):</p> <p>https://vss.sud.rs/</p> <p>Državno veće tužilaca (Consiglio di Stato dei Pubblici Ministeri):</p> <p>https://vst.jt.rs/</p>

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	<p>Visoki savet sudstva (Alto Consiglio della Magistratura): 7/11</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 giudici eletti dai loro pari (provenienti da diversi livelli di giurisdizione: tribunali di base, corti superiori, Corte Suprema).• Presidente della Corte Suprema (membro ex officio).
---------------------	---

	<p>Državno veće tužilaca (Consiglio di Stato dei Pubblici Ministeri): 7/11</p> <ul style="list-style-type: none">• 6 pubblici ministeri o viceprocuratori eletti dai loro pari (incluso almeno uno dalle province autonome);• Procuratore Generale della Repubblica (membro ex officio e presidente del Consiglio);
Quota laica	<p>Visoki savet sudstva (Alto Consiglio della Magistratura): 4/11</p> <p>Requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• laurea in giurisprudenza;• almeno 10 anni di esperienza professionale;• reputazione di integrità. <p>Državno veće tužilaca (Consiglio di Stato dei Pubblici Ministeri): 4/11</p> <p>Requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• laurea in giurisprudenza;• almeno 15 anni di esperienza legale;• riconosciuta competenza e integrità.
Modalità di nomina/elezione	<p>ELEZIONE (per tutti i componenti, ad eccezione dei presidenti che sono membri ex officio)</p>
Sistema elettorale	<p>Per entrambi gli organi:</p> <ul style="list-style-type: none">• TOGATI: sistema maggioritario (maggioranza assoluta nella prima tornata e relativa nel ballottaggio eventuale);• LAICI: parlamento seleziona da un elenco di 8 candidati predisposto dal Comitato parlamentare competente, elegge a maggioranza 2/3 dei componenti. Se trascorso il termine stabilito la votazione non completa i 4 posti, una commissione alternativa (composta da figure istituzionali quali il presidente del Parlamento, presidente della Corte Costituzionale, presidente della Corte Suprema, Procuratore Generale e Garante dei Diritti) provvede alla nomina a maggioranza semplice tra i candidati ammessi.

Presenza Ministro / membri politici	Per entrambi gli organi: no.
Incompatibilità e indipendenza	<p>Non possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essere membri di partiti politici • Svolgere attività professionali o commerciali • Cumulare cariche: sospensione dalle funzioni giurisdizionali o requirenti durante il mandato • Godono di immunità funzionale <p>Mandato non rinnovabile consecutivamente</p> <p>[VSS: art. 153 Costituzione della Repubblica di Serbia, art. 4-7 Legge sul Visoki savet sudstva - DVT: art. 164 Costituzione della Repubblica di Serbia; art. 4-7 Legge sul Državno veće tužilaca]</p>
Durata e rieleggibilità	5 anni, non rinnovabile consecutivamente.

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	SI
Valutazioni di professionalità	SI
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>Per entrambi gli organi:</p> <p>Impulso/istruttoria: Procuratore Disciplinare (nominato dal VSS per 5 anni) riceve le denunce, svolge l'istruttoria e decide se formulare un atto di accusa;</p> <p>Decisione: una commissione disciplinare interna al VSS esamina il caso e decide.</p> <p>È ammessa la possibilità di ricorso interno e solo successivamente dinanzi alla Corte Suprema amministrativa per il controllo di legittimità.</p> <p>[Pravilniko Disciplinskog Postupku I Disciplinskoj Odgovornosti Javnih Tužilaca I Zamenika Javnih Tužilaca]</p>
Trasferimenti / Promozioni	SI

Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>Accesso con concorso pubblico separato: Per i giudici: la selezione è gestita dal Visoki savet sudstva (VSS); Per i pubblici ministeri: la selezione è gestita dal Državno veće tužilaca (DVT). Dopo la selezione, i candidati entrano come giudici in prova o PM in prova per 3 anni, prima della conferma definitiva.</p> <p>La formazione è gestita da un'unica istituzione per entrambe le carriere (Pravosudna akademija) che ha competenza sulla formazione iniziale e su quella continua. Si tratta di un organo con autonomia funzionale che, pur collaborando con il Ministero della Giustizia, opera in coordinamento con VSS e DVT che definiscono le esigenze formative.</p> <p>Il VSS e DVT sono definiti dalla Costituzione come organi indipendenti dello Stato, non sono subordinati al potere esecutivo né al Ministero della Giustizia. Hanno una struttura amministrativa propria, autonomia di bilancio (le risorse sono allocate direttamente agli organi senza passare dal Ministero della Giustizia) e hanno indipendenza finanziaria.</p>
Altre competenze	<p>Organizzazione degli uffici giudiziari/procure, pareri su progetti di legge che riguardano la giustizia, adozione del codice etico e delle linee guida per giudici /procuratori, raccolta dati sull'efficienza degli uffici giudiziari/procure.</p>

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	<p>Dopo le riforme costituzionali del 2022 e le leggi del 2023, il Parlamento non partecipa più all'elezione/ revoca dei giudici e dei PM (salvo il ruolo dell'Assemblea nazionale nell'elezione del Supreme Public Prosecutor).</p>
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<p>I Consigli cooperano istituzionalmente, ma non sono subordinati al Governo: la riforma del 2023 ribadisce l'indipendenza/ autonomia e colloca l'interlocuzione con il Ministero delle Finanze solo per pareri</p>

	<p>tecniche sul bilancio, senza potere di modifica del testo finale del Consiglio.</p> <p>Il Governo/Ministro della Giustizia non può sospendere o limitare l'esecuzione del bilancio dei Consigli senza consenso dei Consigli stessi.</p>
Autonomia finanziaria / organizzativa	Autonomia di bilancio: fondi “ <i>ad allocazione diretta</i> ” nel bilancio dello Stato, proposta e gestione autonoma (artt. 3-4 delle leggi su VSS e VST).
Separazione dei poteri	<p>Si.</p> <p>N.B. Le riforme 2022-2023 hanno avuto quale obiettivo quello di depoliticizzare nomine e carriere, spostando le rispettive competenze ai Consigli (coerente con raccomandazioni UE/CoE); tuttavia, i report UE 2024-2025 segnalano persistente pressione politica e bisogno di ulteriore trasparenza del VSS.</p>
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none">• PER ATTIVITA': gli atti dei Consigli sono atti amministrativi e possono essere impugnati avanti alla Corte Suprema amministrativa;• INDIVIDUALE: i componenti sono soggetti a responsabilità disciplinare (artt. 11-12 delle leggi sul VSS/DVT); responsabilità penale, responsabilità civile/amministrativa.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	<p>Non esistono correnti interne ai Consigli. Tuttavia, sono presenti associazioni professionali influenti (quali <i>Društvo sudija Srbije</i> (Società dei giudici di Serbia), <i>Forum sudija Srbije</i>, <i>Udruženje sudija i tužilaca Srbije</i>) che, pur non essendo interne ai consigli, influenzano il dibattito pubblico, sostengono candidati nelle elezioni dei membri togati</p>
--	---

Ruolo nelle elezioni	Le associazioni diffondono informazioni sui candidati, patrocinano quelli che ritengono adeguati, ma non depositano liste omogenee o coordinate . Ogni candidatura segue il percorso regolamentare (bando → raccolta firme → presentazione).
Influenza su nomine / carriera	Non formalizzata ma nel dibattito pubblico esistono percezioni di favoritismi.
Controversie o dibattito pubblico	<p>Critiche recenti (2023–2025) segnalano assenza di trasparenza nel procedimento di elezione, polarizzazione associativa e accuse di favoritismi.</p> <p>Report UE (Rule of Law 2024–2025) e CoE evidenziano percezioni di opacità e pressioni esterne, ma non prove di interferenze dirette delle associazioni.</p> <p>Dibattito interno: alcune associazioni accusano altre di avere “<i>accesso privilegiato</i>” o relazioni informali con membri dei Consigli, ma queste restano contestazioni politiche, non fatti accertati.</p>

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	<p>Referendum costituzionale del 16/01/2022 ha approvato modifiche su elezione e composizione dei Consigli, spostando poteri di nomina, revoca e trasferimento di giudici e pubblici ministeri ai Consigli piuttosto che al Parlamento o al Ministro della Giustizia</p> <p>Riforma dei Consigli del 2023, in adesione ai pareri della Commissione di Venezia (CoE): viene garantita autonomia di bilancio e organizzativa, limitando il controllo governativo e introducendo procedure rigorose di reclutamento, valutazione e disciplina dei membri.</p>
Interventi UE / CoE	A partire dal 2022 si sono intensificati gli interventi del CoE (tramite la Commissione


	di Venezia) e dell'UE finalizzati a supportare e finanziare le riforme strutturali in materia di autonomia e composizione dei Consigli, trasparenza e disciplina. Gli ultimi <i>report</i> segnalano dei buoni progressi sebbene venga registrata tuttora la presenza di pressione politica su giudici e PM.
Controversie interne	Vengono registrate pressioni politiche persistenti sui tribunali e sui pubblici ministeri e l'incapacità dei Consigli a contrastarle efficacemente. La società civile chiede una giustizia meno soggetta alle influenze politiche.

7. FONTI

Normative nazionali	Indicate sopra
Report UE / CoE	EU Rule of Law Reports 2024 & 2025 CEPRIS Report 2023–2024 Progetto UE & CoE 2022–2024 Venice Commission Opinion on the Draft Laws implementing Constitutional Amendments (2022)
Dottrina	-
Altro	AI (per ricerca e consultazione fonti, successivamente sottoposti a specifica verifica)

8. NOTE

Buone Pratiche	-
Spunti utili per confronto italiano	Sebbene si tratti di un sistema dualista il procedimento disciplinare rimane interno agli organi di autogoverno, manca un Corte disciplinare autonoma come prevede il progetto di riforma italiano.



Altro

-



SCHEDA-PAESE –



REPUBBLICA SLOVACCA (SK)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	Le carriere tra magistrati giudicanti e requirenti sono formalmente e sostanzialmente separate . La magistratura requirente non ha un organo di autogoverno . I Pubblici Ministeri rispondono al Procuratore Generale e non dipendono dall'esecutivo.
Denominazione organo di autogoverno:	<i>Súdna rada Slovenskej republiky</i> The Judicial Council of the Slovak Republic
Base giuridica:	Introdotta (anche su sollecitazione delle istituzioni europee) con legge costituzionale del 2001, che modifica la Costituzione inserendo l'art. 141a, Disciplinato con legge attuativa n. 185/2002
Presidente:	Eletto tra i membri togati del Consiglio
Numero di componenti:	18
Anno istituzione / ultima riforma:	Istituito nel 2001 Ultima riforma nel 2020 (legge No. 422/2020) intervenuta sui seguenti aspetti:

	<ul style="list-style-type: none">• composizione paritetica tra membri togati e laici• rimozione dell'immunità dei giudici dai reati commessi nell'esercizio delle funzioni• assegnazione di nuovi poteri al Consiglio di verifica continua della idoneità dei giudici, anche mediante controlli patrimoniali
Durata del mandato:	5 anni
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://www.sudnarada.gov.sk/

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	50% - 9/18
Quota laica	50% - 9/18
Modalità di nomina/elezione	<p>I 9 componenti togati sono eletti da tutti i giudici in servizio.</p> <p>I restanti 9 componenti sono scelti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 eletti dal Parlamento;- 3 nominati dal Governo- 3 nominati dal Presidente della Repubblica.
Sistema elettorale	<p>TOGATI: Il sistema elettorale dei componenti togati è basato sul voto, attribuito a tutti i giudici, ripartito per distretti geografici e non prevede la formazione di liste di candidati.</p> <p>LAICI: Il sistema elettorale dei componenti di nomina parlamentare non prevede meccanismi idonei ad assicurare la rappresentatività dei partiti di minoranza.</p>
Presenza Ministro / membri politici	<p>Il Ministro della giustizia non è un membro di diritto, ma nella quota laica del Consiglio sono presenti rappresentanti del Governo.</p> <p>Non vi sono divieti alla nomina di membri politici.</p>

	I requisiti di eleggibilità/nomina per i componenti laici consistono nella laurea in giurisprudenza e in almeno 15 anni di esperienza professionale o accademica nelle materie giuridiche
Incompatibilità e indipendenza	<p>I componenti togati godono dell'indipendenza dell'ordinamento di provenienza.</p> <p>I componenti laici non possono essere giudici in servizio.</p> <p>Solo il Presidente e il Vice Presidente rivestono una posizione “full time” incompatibile con altri incarichi.</p> <p>Per gli altri componenti laici l'incarico di consigliere non è su base esclusiva.</p> <p>Non possono essere eletti, nella componente togata, i vertici degli uffici giudiziari.</p>
Durata e rieleggibilità	5 anni, con facoltà di un solo rinnovo.

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>Adotta un parere in merito all'idoneità di un candidato alla nomina a giudice, verificando i requisiti che garantiscono il corretto svolgimento delle funzioni.</p> <p>Presenta al Presidente della Repubblica Slovacca i nomi dei candidati proposti per la nomina a giudici.</p>
Valutazioni di professionalità	Vigila affinché un giudice soddisfi nel continuo i requisiti per l'esercizio della funzione e svolga correttamente i propri compiti per l'intera durata delle funzioni.
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>Il Presidente del Consiglio Giudiziario ha il potere di avviare un procedimento disciplinare.</p> <p>La legge attribuisce il potere di iniziativa anche al Ministro della Giustizia, ai capi degli uffici giudiziari, ai consigli giudiziari locali e al difensore pubblico dei diritti.</p>

	<p>L'organo nomina membri onorari che compongono i collegi disciplinari, generalmente composti da 5 membri, di cui 3 nominati dall'organo di vertice della giustizia amministrativa.</p> <p>La decisione dei collegi disciplinari è impugnabile avanti alla Corte Suprema Amministrativa.</p> <p>All'esito del procedimento disciplinare, l'organo propone al Presidente della Repubblica i nomi dei giudici da rimuovere o destituire.</p> <p>Vigila sui beni di proprietà di un giudice mediante poteri di indagine patrimoniale</p>
Trasferimenti / Promozioni	Decide sull'assegnazione e sul trasferimento dei giudici
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>L'organo approva le linee guida della formazione, d'intesa con il Ministero della Giustizia, e nomina i propri rappresentanti all'interno della scuola di formazione della magistratura.</p> <p>L'organo gode di autonomia di bilancio. Gli oneri di funzionamento dell'organo sono riversati a carico della finanza statale.</p>
Altre competenze	<p>Presenta al Governo proposte di candidati, tra i giudici, idonei a rappresentare la Repubblica Slovacca negli organismi giudiziari internazionali.</p> <p>Approva i codici etici, sentite le associazioni categoria.</p>

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Rilascia pareri sui progetti di legge in materia di organizzazione del sistema giudiziario e status dei giudici.
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Rilascia pareri sui disegni di legge governativi relativi al sistema giudiziario. Presenta al Ministro della Giustizia proposte in materia di disciplina dell'organizzazione

	del sistema giudiziario, dei processi e dello status dei giudici.
Autonomia finanziaria / organizzativa	L'organo gode di autonomia di bilancio. Gli oneri di funzionamento dell'organo sono riversati a carico della finanza statale
Separazione dei poteri	Sì. Il potere giudiziario è indipendente dagli altri poteri statuali.
Responsabilità	<p>L'incarico di componente cessa nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Decesso- Perdita dei requisiti di eleggibilità (per i componenti togati)- Perdita dei requisiti di onorabilità- Causa sopravvenuta di incompatibilità- Rimozione deliberata dall'organo che ha provveduto alla nomina. <p>La sospensione cautelare non è disciplinata.</p>

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. "CORRENTI")

Esistenza di correnti / movimenti	L'associazione principale di categoria dei giudici slovacchi è la <i>Združenie sudcov Slovenska</i> , ZSS , che si compone al proprio interno di varie anime riunite in gruppi, alternativi tra loro
Ruolo nelle elezioni	I vari gruppi partecipano attivamente alla campagna elettorale , sostenendo i propri candidate, ancorché non ripartiti tra liste.
Influenza su nomine / carriera	L'associazione principale di categoria e le altre sigle associative sono rappresentate di fatto nell'organo di autogoverno.
Controversie o dibattito pubblico	<p>All'interno della categoria vi è un acceso dibattito sull'organizzazione interna, sulle interferenze politiche, sul sistema di nomina dei giudici e sugli aspetti disciplinari.</p> <p>Nel dibattito pubblico il livello della fiducia dei cittadini slovacchi nella magistratura è</p>

tra i più bassi d'Europa, con una diffusa percezione di corruzione, dipendenza dalla politica e inefficienza, Un recente sondaggio rivela anche l'88% circa della popolazione crede che il sistema giudiziario sia corrotto.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	<p>Legge No. 422/2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• composizione paritetica tra membri togati e laici• rimozione dell'immunità dei giudici dai reati commessi nell'esercizio delle funzioni• assegnazione di nuovi poteri al Consiglio di verifica continua della idoneità dei giudici, anche mediante controlli patrimoniali
Interventi UE / CoE	<p>2024 Rule of Law Report: la Slovacchia non mostra adeguati progressi sotto il profilo di:</p> <ul style="list-style-type: none">• rafforzamento dei requisiti di indipendenza dei membri laici• limitazione della responsabilità penale dei giudici per il reato, commesso nell'esercizio delle proprie funzioni, di "abuso del diritto"• rafforzamento dei presidi utili ad assicurare l'effettiva indipendenza in capo ai pubblici ministeri che indagano su casi di corruzione ad alto livello, con particolare riferimento al potere del Procuratore Generale di interferire con le indagini e annullare le decisioni dei pubblici ministeri. <p>Alla luce di tali criticità la Commissione ha rammentato gli impegni derivanti dal Recovery and Resilience Plan e le specifiche raccomandazioni formulate durante il semestre europeo</p>
Controversie interne	<p>Il codice di procedura penale prevede il potere del Procuratore Generale di</p>

annullare ogni provvedimenti assunto dai pubblici ministeri di grado inferiore ovvero dall'autorità di polizia.

La norma genera preoccupazioni nella società civile in ragione dell'eccessivo potere riservato, nella fase delle indagini, al Procuratore Generale (organo di nomina politica), il quale si è avvalso di tale potere per sospendere il corso di procedimenti nei confronti di alti funzionari di partito.

7. FONTI

Normative nazionali

Art 141a della costituzione.
Legge attuativa n. 185/2002
legge No. 422/2020
legge n. 514/2003

Report UE / CoE

European Commission, Rule of Law Report, 2025

https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Template%20-%20Factsheet_JUDICIAL%20COUCIL%20SLOVAKIA_NEW_0.pdf

Dottrina

Altro

<https://judiciaryhub.eu/country/slovakia>

8. NOTE

Buone Pratiche

Nulla da segnalare

Spunti utili per confronto Italiano

Le riforme in materia giudiziaria, laddove incidano sull'indipendenza della magistratura, possono tradursi in violazioni degli impegni assunti in sede europea e comportare rischi, oltretutto a livello reputazionale, sul piano della finanza pubblica, specialmente per quei paesi – come l'Italia – che hanno usufruito in modo consistente dei fondi messi a disposizione con il PNRR.

La separazione delle carriere non aumenta necessariamente la fiducia dei cittadini nella giustizia.

Altro

SCHEDA-PAESE –



SLOVENIA (SI)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	Unità della giurisdizione con magistratura giudicante e magistratura inquirente (Procura della Repubblica) coordinate dal medesimo organo di autogoverno [1]
Denominazione organo di autogoverno:	Sodni Svet - Consiglio Giudiziario della Repubblica di Slovenia (Judicial Council of the Republic of Slovenia)[1]
Base giuridica:	Costituzione della Repubblica di Slovenia (artt. 131-138); primo comma dell'articolo 2 della Legge sul Consiglio giudiziario, ZSSve; Legge sul Consiglio Giudiziario (Judicial Council Act); Legge sui Giudici (Judges Act); Legge sulla Procura della Repubblica (State Prosecution Service Act)[1][2]
Presidente:	Dr. Urška Kežmah, Avvocato, Maribor (mandato 2024-2027)[1][3]
Numero di componenti:	11 membri secondo la composizione attuale; tuttavia, la riforma del 2025

	prevede l'ampliamento a 15 membri (8 giudici, 7 non giudici)[2][4]
Anno istituzione / ultima riforma:	Istituito nel 1991 con l'indipendenza della Slovenia. Ultima riforma significativa: maggio 2025 con le proposte di emendamenti alla Judicial Council Act e la nuova Judges Act[2][4]
Durata del mandato:	Sei anni per i membri eletti. Ogni tre anni, il Parlamento elegge 2-3 membri e i giudici eleggono 3 membri[1]
Sito dell'Organo di Autogoverno:	http://www.sodni-svet.si/ (disponibile in sloveno e inglese)[1]

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	Composizione attuale (fino 2027):[1] \n - 6 giudici eletti direttamente dai giudici tra loro stessi, con rappresentanza equa da diversi livelli di corti (Corte Suprema, corti di secondo grado, corti di primo grado)[1] \n - Composizione proposta (riforma 2025): 8 giudici eletti dai giudici[2]
Quota laica	Composizione attuale:[1] \n - 5 membri nominati dal Presidente della Repubblica e eletti dal Parlamento nazionale (Assemblea Nazionale) tra professori universitari di diritto, avvocati e altri giuristi[1] \n - Composizione proposta (riforma 2025): 7 membri non giudici[2]
Modalità di nomina/elezione	Sistema misto con forti garanzie di rappresentanza diretta: \n - Elezione diretta : 6 giudici eletti dai loro colleghi attraverso assemblea dei giudici [1] \n - Nomina indiretta : 5 membri nominati dal Presidente della Repubblica e eletti dal Parlamento (maggioranza semplice) [1]. La riforma 2025 propone di modificare questa procedura con maggiore trasparenza[2]

Sistema elettorale	Per la componente giudiziale: elezione diretta con sistema proporzionale tra giudici di diverse corti. Per la componente laica: nomina presidenziale + elezione parlamentare con maggioranza semplice. La riforma 2025 introduce procedure di ricorso amministrativo e maggiore trasparenza[2]
Presenza Ministro / membri politici	No. Nessun membro del governo o del Ministero della Giustizia siede nel Consiglio come membro. Tuttavia, il Parlamento elegge la quota di membri laici (5 attualmente, 7 con la riforma) [1][2]. Non è prevista la presenza del Ministro alle sedute del Consiglio[1]
Incompatibilità e indipendenza	I membri devono mantenere standard elevati di indipendenza, integrità e competenza professionale. I giudici rimangono in servizio durante il mandato nel Consiglio. I membri laici sono esperti di diritto con esperienza consolidata. La riforma 2025 introduce norme più dettagliate su conflitti di interesse, ricsuazione e trasparenza[2][4]
Durata e rieleggibilità	Mandato di 6 anni con rinnovo scaglionato (ogni 3 anni metà dei membri). I giudici rimangono rieleggibili per ulteriori mandati. Non sono previste limitazioni formali a priori sulla rieleggibilità, ma il rinnovo scaglionato crea rotazione[1]

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	NO. Il Consiglio è responsabile della proposta di candidati per le cariche giudiziarie. L'Assemblea Nazionale elegge i giudici su proposta del Consiglio. Per i giudici della Corte Suprema, la riforma 2025 trasferisce il potere di nomina dal
--------------------------	---

	<p>Parlamento al Consiglio Giudiziario per i candidati che sono già giudici, con requisiti di motivazione e sottoposizione a ricorso amministrativo [2][4]. Il Consiglio supervisiona il reclutamento attraverso procedure concorsuali pubbliche e meritocratiche[1]</p>
Valutazioni di professionalità	<p>SI. Competenza esclusiva del Consiglio nell'effettuare valutazioni periodiche della professionalità, condotta e integrità dei giudici [1]. Le valutazioni influenzano progressioni di carriera e disponibilità per incarichi speciali. La riforma 2025 introduce criteri più trasparenti di valutazione[2]</p>
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>SI. Il Consiglio ha competenza disciplinare su giudici e procuratori. Dispone di un Procuratore Disciplinare e di una Corte Disciplinare (<i>Disciplinary Court</i>) con 9 membri: 3 dal Consiglio e 6 giudici di vari livelli [1]. Le sanzioni variano da rimproveri a destituzioni. La riforma 2025 introduce maggiori garanzie di giusto procedimento e ricorso amministrativo[2][4]</p>
Trasferimenti / Promozioni	<p>Il Consiglio gestisce i trasferimenti e le promozioni dei giudici. Mantiene la banca dati dei giudici e coordina i processi di mobilità. La riforma 2025 introduce un sistema computerizzato di assegnazione dei casi (information system) che garantisce imparzialità nelle assegnazioni[2]</p>
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>Il Consiglio supervisiona la formazione continua dei giudici e coordina con l'Accademia Giudiziaria. Gestisce aspetti amministrativi della magistratura. Partecipa all'elaborazione del bilancio della magistratura, anche se il finanziamento è responsabilità dello Stato tramite il Parlamento [1]. La riforma 2025 enfatizza la responsabilità dei presidenti di corte sull'efficienza operativa[2]</p>

Altre competenze	Protezione dell'autonomia e dell'indipendenza del potere giudiziario (compito fondamentale) [1]. Elezione del Presidente e Vice-Presidente del Consiglio mediante votazione segreta con maggioranza di due terzi di tutti i componenti [1]. Rappresentanza della magistratura slovena negli organismi internazionali (membro dell'ENCJ - European Network of Councils for the Judiciary dal 2004) [1]. Supervisione della digitalizzazione del sistema processuale e della pubblicazione delle decisioni[2]
------------------	---

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Il Parlamento (Assemblea Nazionale) elegge 5 membri del Consiglio tra candidati nominati dal Presidente della Repubblica. Questa componente parlamentare è minore rispetto ad altri Paesi europei, garantendo protezione relativa dall'interferenza politica [1][2]. Tuttavia, il Parlamento conserva il potere di eleggere (su proposta del Consiglio) i giudici ordinari e, fino alla riforma 2025, i giudici della Corte Suprema. La riforma 2025 trasferisce parte di questo potere al Consiglio per i giudici già in servizio[2][4]
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Non esiste una relazione formale di sovraordinazione tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio [1]. Tuttavia, il Governo mantiene influenza indiretta attraverso la nomination del Presidente della Repubblica per la selezione dei 5 membri laici. La riforma 2025 mira a ridurre questa influenza aumentando le garanzie procedurali [2]. L'ENCJ ha elogiato il modello sloveno per relativa autonomia dal governo[1]

Autonomia finanziaria / organizzativa	Il Consiglio gode di autonomia organizzativa significativa [1]. Il bilancio è parte del budget statale della magistratura, finanziato dal Parlamento. Le limitazioni di bilancio hanno talvolta ostacolato l'implementazione di riforme, particolarmente nel 2024 riguardo alle retribuzioni dei giudici [3]. La remunerazione dei giudici è stata aumentata nel gennaio 2025, risolvendo anni di contenziosi costituzionali[2]
Separazione dei poteri	Teoricamente e praticamente garantita in modo superiore a molti Paesi europei [1]. La Slovenia è stata generalmente elogiata dalle istituzioni UE per il mantenimento della separazione dei poteri [2]. Tuttavia, recenti preoccupazioni (2024-2025) riguardano l'erosione della separazione dei poteri in relazione alla questione delle retribuzioni e alla lentezza nell'implementazione delle decisioni della Corte Costituzionale [3]. La riforma 2025 mira a rafforzare questa separazione[2]
Responsabilità	Il Consiglio è responsabile verso il Parlamento e il Presidente della Repubblica. Pubblica rapporti annuali e partecipa ai dialoghi sul Rule of Law con le istituzioni UE [1]. La Corte Costituzionale slovena ha giurisdizione su eventuali controversie costituzionali riguardanti il Consiglio [1]. L'ENCJ ha lodato i sistemi di rendicontazione della Slovenia[1]

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Non esistono correnti ufficialmente riconosciute o formalmente strutturate come in altri ordinamenti europei (Italia, Francia) [1]. La cultura della magistratura slovena è tradizionalmente caratterizzata da relativa unità professionale e focus sul
--	---

	merito[1]
Ruolo nelle elezioni	Le elezioni dei giudici al Consiglio riflettono principalmente considerazioni di competenza, esperienza e rappresentanza geografica tra diverse corti. Non sono evidenti divisioni ideologiche strutturate o allineamenti di corrente durante le elezioni[1]
Influenza su nomine / carriera	Le decisioni di carriera (trasferimenti, promozioni) sono basate formalmente su criteri di merito, valutazioni professionali e anzianità [1]. Non sono stati documentati effetti significativi di dinamiche di corrente sulle decisioni di carriera, a differenza di altri ordinamenti europei[1]
Controversie o dibattito pubblico	Il funzionamento del Consiglio è stato oggetto di dibattito pubblico principalmente riguardante le retribuzioni dei giudici (2023-2024) piuttosto che dinamiche interne di corrente [3]. Nel 2024, i giudici hanno protestato per la mancata attuazione della sentenza della Corte Costituzionale sugli stipendi [3]. Non sono state evidenti controversie pubbliche su influenze di corrente[1]

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	<p>Riforma costituzionale relativa alle retribuzioni (2023-2025): La Corte Costituzionale slovena ha dichiarato nel giugno 2023 (sentenza U-I-772/21) che la regolazione delle retribuzioni dei giudici era incostituzionale [3]. Il Parlamento non ha implementato immediatamente la decisione, causando proteste dei giudici nel gennaio-febbraio 2024[3]. Nel gennaio 2025, è entrato in vigore il riordino delle retribuzioni del settore pubblico che ha aumentato gli stipendi dei giudici [2][3] \n \n</p> <p>Riforma del sistema giudiziario (maggio 2025): Il Governo ha sottoposto al Parlamento un pacchetto di riforme giudiziarie ("judicial quartet")</p>
--------------------------	---

comprendente: nuova Courts Act, nuova Judges Act, emendamenti alla Judicial Council Act, e modifiche alla State Prosecution Service Act[2][4]. Gli obiettivi principali sono: maggiore efficienza, trasparenza e accountability; creazione di distretti giudiziari come livello organizzativo di base; responsabilità accresciuta dei presidenti di corte[2] \n \n **Proposte di ampliamento del Consiglio (2025):** La riforma intende ampliare il Consiglio da 11 a 15 membri (8 giudici anziché 6, 7 non giudici anziché 5) e trasferire la nomina dei giudici della Corte Suprema dal Parlamento al Consiglio per i candidati già in magistratura[2][4]

Interventi UE / CoE

La Commissione Europea ha generalmente elogiato il sistema sloveno di governo della magistratura come **modello positivo** [2]. Nel *Rule of Law Report 2024*, la Commissione ha sottolineato progressi significativi nella risoluzione delle questioni sollevate precedentemente (ad es. rimozione del potere del Ministro dell'Interno di istruire la polizia) [2]. Tuttavia, sono state evidenziate persistenti questioni riguardanti l'indipendenza giudiziale materiale (retribuzioni) e la trasparenza delle procedure di nomina [2]. La Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa ha fornito pareri positivi sul modello di governance sloveno [1]. L'ENCJ ha incluso la Slovenia come membro fin dal 2004 e ha apprezzato gli standard di indipendenza[1]

Controversie interne

Questione delle retribuzioni (2023-2025): La mancata implementazione tempestiva della sentenza della Corte Costituzionale ha rappresentato una crisi significativa di rule of law[3]. L'Ombudsman sloveno ha avvertito nel 2024 che la mancata esecuzione delle sentenze costituzionali è un problema sistemico [3]. Le proteste dei giudici hanno evidenziato erosione della separazione dei poteri e insufficiente protezione della magistratura [3] \n \n **Preoccupazioni sulla separazione dei poteri (2024-2025):** Recenti analisi di organizzazioni come l'EPP (Partito Popolare Europeo) e il World Justice Project hanno segnalato deterioramento della separazione dei poteri e dell'indipendenza di istituzioni statali in Slovenia[5][6]. L'ENCJ ha ricevuto richieste di supporto dal Presidente del Consiglio riguardanti gli emendamenti proposti nel ottobre 2025[7] \n \n **Disponibilità di statistiche sulla corruzione:** La Slovenia non ha registrato scandali significativi di corruzione endemici all'interno della

magistratura, a differenza di alcuni Paesi vicini. Tuttavia, rimangono preoccupazioni riguardanti la percezione pubblica dell'indipendenza giudiziaria[2]

7. FONTI

Normative nazionali	Costituzione della Repubblica di Slovenia (artt. 131-138); Legge sul Consiglio Giudiziario (Judicial Council Act); Legge sui Giudici (Judges Act); Legge sulla Procura della Repubblica (State Prosecution Service Act); Proposta di emendamenti alla Judicial Council Act (maggio 2025); Proposta di nuova Judges Act (maggio 2025); Sentenza della Corte Costituzionale U-I-772/21 del 1° giugno 2023
Report UE / CoE	Commissione Europea (2024, 2025). Rule of Law Report - Slovenia Chapter. Disponibile presso https://commission.europa.eu/ ; Commissione di Venezia - Pareri su Slovenia; Consiglio d'Europa; Rapporti ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary) - Slovenia membro dal 2004; World Justice Project Rule of Law Index 2025; ENNHRI (European Network of National Human Rights Institutions) - Slovenia Country Report 2024
Dottrina	Rapporti da istituzioni accademiche slovene su governance giudiziaria; studi comparativi sul sistema giudiziario sloveno; documentazione da organizzazioni per i diritti umani; Ombudsman della Repubblica di Slovenia - rapporti sulla rule of law (2023-2024); Transparency International Slovenia
Altro	Sito ufficiale del Consiglio Giudiziario (http://www.sodni-svet.si/); Sito del Governo sloveno (https://www.gov.si/); Rapporti della Constitutional Court of Slovenia; Documentazione mediatica sulle proteste dei giudici (2024) e sui negoziati sulla riforma (2025); News ENCJ

8. NOTE

<p>Buone Pratiche</p>	<p>Elezione diretta della maggioranza dei giudici: 6 su 11 membri (55%) sono eletti direttamente dai giudici stessi, con la riforma 2025 questa quota aumenta a 8 su 15 (53%)[1][2]. Questo rappresenta uno standard elevato per l'indipendenza della magistratura rispetto alla media europea[1] \n Assenza della presenza ministeriale: A differenza di molti Paesi europei, il Ministro della Giustizia non siede nel Consiglio e non ha diritti di voto[1]. Questo rappresenta un importante elemento di separazione dei poteri[1] \n Competenze ampie e ben strutturate: Il Consiglio dispone di competenze complete dalle nomine alla disciplina, con commissioni specializzate (Ethics and Integrity Commission, Disciplinary Court, Electoral Commission) che garantiscono specializzazione[1] \n Partecipazione alle reti internazionali: Membro dell'ENCJ dal 2004, attivamente coinvolto nel dialogo europeo su governance giudiziaria[1] \n Trasparenza crescente: La riforma 2025 introduce obblighi di motivazione delle decisioni e sottoposizione a ricorso amministrativo per le nomine dei giudici della Corte Suprema[2][4]</p>
<p>Spunti utili per confronto Italiano</p>	<p>Modello di composizione: Nel modello sloveno, con circa 55% di rappresentanza diretta dei giudici, vi è un equilibrio diverso rispetto al modello italiano, dove i giudici e i magistrati inquirenti costituiscono una quota superiore al 70% del CSM [1][4]. Occorre valutare se tale diverso equilibrio si riflette sul funzionamento o sulla indipendenza dell'organo [2] \n Assenza della presidenza ministeriale: A differenza della Bulgaria, la Slovenia non consente al Ministro di presiedere il Consiglio, rappresentando un modello di separazione dei poteri più forte [1]\n Gestione dei conflitti istituzionali: La questione delle retribuzioni (2023-2025) in Slovenia ha messo in luce l'importanza di dare piena effettività alle decisioni della Corte Costituzionale. [4] \n Dimensione percepita dell'indipendenza: Sebbene la Slovenia abbia un sistema di governance apparentemente solido, la percezione pubblica dell'indipendenza giudiziaria rimane moderata (56% nel 2025)[2]. Questo suggerisce che strutture formali di indipendenza richiedono costante comunicazione pubblica e fiducia per risultare effettive[2]</p>
<p>Altro</p>	<p>La Slovenia rappresenta un modello positivo di governo della magistratura in Europa, con alcuni problemi</p>

episodici (questione delle retribuzioni 2023-2025) che tuttavia sono stati affrontati attraverso canali costituzionali appropriati [2][3]. La riforma 2025 rappresenta uno sforzo significativo per modernizzare il sistema giudiziario e aumentare la trasparenza e accountability della magistratura [2]. A differenza della Bulgaria, la Slovenia non ha subito riforme o dichiarazioni di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale riguardanti il governo della magistratura; il focus è stato su miglioramenti gradualmente [2]. La comunità internazionale, inclusa la Commissione Europea e l'ENCJ, continua a riconoscere la Slovenia come esempio positivo di indipendenza della magistratura nell'Europa centrale-orientale[1][2], sebbene vi siano crescenti preoccupazioni (2024-2025) riguardanti l'erosione della separazione dei poteri in aree diverse dalla magistratura[5][6]

Riferimenti

[1] Judicial Council of the Republic of Slovenia (Sodni svet), Sito Ufficiale, <http://www.sodni-svet.si/>

[2] Commissione Europea (2024, 2025). Rule of Law Report - Slovenia Chapter. Disponibile presso <https://commission.europa.eu/>

[3] ENNHRI (European Network of National Human Rights Institutions) (2024). Slovenia | Country Report | Rule of Law - 2024.

[4] Government of the Republic of Slovenia (2025). News on "153rd regular session of the Government of the Republic of Slovenia" (16 May 2025) - Judicial quartet reforms.

[5] EPP (European People's Party) (2025). "The Rule of Law in Slovenia is deteriorating." News release, 6 October 2025.

[6] World Justice Project (2025). WJP Rule of Law Index® 2025. Concerns on checks on government power and judicial independence in Slovenia.

[7] ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary) (2025). News - Support request from Sodni svet President (10 October 2025).

[8] Constitutional Court of the Republic of Slovenia (2023). Sentenza U-I-772/21 (1 June 2023) on unconstitutionality of judges' salary regulation.

[9] Ombudsman of the Republic of Slovenia (2024). Warnings regarding non-enforcement of Constitutional Court decisions and violations of rule of law.

[10] [Judiciaryhub.eu](https://judiciaryhub.eu) (2023). Slovenia – The Judiciary Map. Disponibile presso <https://judiciaryhub.eu/country/slovenia/>



SPAGNA (ES)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

Separazione delle carriere:

l'organizzazione della magistratura prevede la separazione delle carriere tra giudici (jueces y magistrados) e pubblici ministeri (fiscales). La Costituzione Spagnola del 1978 prevede che il Ministerio Fiscal è un organo costituzionale distinto, con funzioni proprie nella tutela della legge e nell'esercizio dell'azione penale. La Costituzione stabilisce, altresì, che giudici e pubblici ministeri devono essere indipendenti, con divieto di appartenere a partiti politici o sindacati, e che il loro regime è disciplinato da leggi organiche separate (Ley Orgánica Poder Judicial per giudici, Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal per pm).

Denominazione organo di autogoverno: **CONSEJO FISCAL**

Base giuridica:

- Legge 50/1981, del 30 dicembre, che regola lo Statuto Organico della Procura.
- Decreto reale 437/1983 del 9 febbraio 1983 sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Fiscale
- Decreto reale 305/2022, del 3 maggio, che approva il Regolamento della Procura.

Presidente: Fiscal General del Estado. (PGE)

Numero di componenti:	12 membri;
Anno istituzione / ultima riforma:	Istituito: Real Decreto del 21 giugno 1926 (attualmente non in vigore). Ultima riforma significativa: Real Decreto 1009/2017, del 1º dicembre, che modifica il Real Decreto 437/1983, del 9 febbraio. Legge Organica 1/2025, del 2 gennaio (modifica l'articolo 14 dello Statuto Organico del Ministero Pubblico);
Durata del mandato:	Il Fiscal General del Estado, il Teniente Fiscal del Tribunal Supremo e il Fiscal Inspector Jefe sono membri di diritto e rimangono in carica per la durata del loro incarico istituzionale. I nove vocales eletti hanno un mandato di 4 anni.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://www.fiscal.es/el-consejo-fiscal

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	11 Tutti i suoi membri, eccetto il Procuratore Generale dello Stato.
Quota laica	1 Il Procuratore Generale dello Stato, perché è possibile che non sia un PM, essendo nominato dal Governo tra giuristi spagnoli di prestigio riconosciuto, con oltre 15 anni di pratica effettiva della sua professione.
Modalità di nomina/elezione	Membri di diritto (3): acquisiscono questa condizione quando assumono la posizione che determina il loro status. Sono: il Fiscal General del Estado, il Teniente Fiscal del Tribunal Supremo e il Fiscal Inspector Jefe. Altri membri (9): elezione .
Sistema elettorale	Per i membri eletti: l' elezione é effettuata dai pubblici ministeri attivi, tramite voto personale, uguale, diretto e segreto.

	<p>Collegio elettorale singolo: unico collegio elettorale per l'intero territorio nazionale, suddiviso in sezioni.</p> <p>La candidatura deve essere approvata da un'associazione professionale di procuratori o almeno 45 procuratori non appartenenti ad associazioni di candidature</p>
Presenza Ministro / membri politici	<p>Non sono previsti membri politici o rappresentanti del Governo nei CF.</p>
Incompatibilità e indipendenza	<p>I procuratori che svolgono funzioni nell'Ispettorato Fiscale, nell'Unità di Supporto e nella Segreteria Tecnica dell'Ufficio del Procuratore Generale non possono essere membri eletti del Consiglio Fiscale.</p> <p>- I membri ex officio del Consiglio Fiscale, quelli del Consiglio Elettorale, salvo dimissioni, e i membri che hanno completato il mandato immediatamente precedente, fatta eccezione dei supplenti che alla data della convocazione delle elezioni hanno esercitato la loro funzione di Consigliere da meno di un anno, non possono essere candidati.</p>
Durata e rieleggibilità	<p>4 anni, per i membri eletti. Non possono essere rieletti per il periodo successivo a quello del loro mandato, salvo per i supplenti che hanno esercitato la loro funzione di Direttore da meno di un anno.</p> <p>I membri di diritto rimangono in carica per la durata del loro incarico istituzionale</p>

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>NO. Ha funzioni consultive (riferisce sulle proposte pertinenti riguardanti la nomina delle varie cariche; prepara rapporti per la promozione dei membri della carriera di procuratore; stabilisce i criteri generali per garantire l'unità d'azione della Procura in merito alla strutturazione e al</p>
--------------------------	--

	<p>funzionamento dei suoi organi; valuta le possibili incompatibilità menzionate nello Statuto Organico della Procura, nonché l'esistenza di motivi di divieto di esercitare l'incarico di cui si fa riferimento all'articolo 58.1 del suddetto statuto; decide i fascicoli di merito che rientrano nella sua competenza).</p>
Valutazioni di professionalità	<p>NO . In Spagna manca un sistema di valutazione regolare o permanente dell'esercizio della professione di procuratore. Approva criteri generali volti a garantire l'efficienza ed unità d'azione della procura e possibili incompatibilità.</p>
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>SI. Il CF decide sui procedimenti disciplinari di propria competenza. Decide sui ricorsi proposti contro le decisioni adottate nei procedimenti disciplinari dai Procuratori Capi dei diversi organi del Pubblico Ministero. È sentito in merito alla rimozione dei Procuratori Capi dei vari organi del Pubblico Ministero.</p>
Trasferimenti / Promozioni	<p>Il CF fornisce parere all'organo competente a decidere in merito ai trasferimenti d'ufficio previsti dall'articolo 40 dello Statuto Organico del Pubblico Ministero.</p> <p>La commissione permanente redige le relazioni per gli avanzamenti di carriera dei membri della magistratura requirente che siano regolati da criteri normativi.</p>
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>Formazione: Dopo il concorso, unitario, giudici e pubblici ministeri scelgono quale carriera seguire. Dopo il concorso, i nuovi aspiranti fiscali entrano in un periodo di formazione pratica presso la Escuela de la Fiscalía (scuola del Ministerio Fiscal) o centri di formazione giudiziaria regionali.</p> <p>Bilancio: non dispone di un bilancio autonomo. Le sue attività sono finanziate attraverso il Ministerio de Justicia, che gestisce il bilancio complessivo del Ministerio Fiscal.</p>

Altre competenze	<p>Assiste il Procuratore Generale dello Stato in tutte le materie che questi gli sottoponga. Promuove le riforme ritenute opportune per il servizio e per l'esercizio della funzione requirente.</p> <p>Viene informato dei piani annuali dell'Ispettorato della Procura.</p> <p>Emette parere sulle proposte di designazione e, se del caso, sulla sostituzione dei Delegati di Procura nelle diverse Procure.</p> <p>È consultato dal Procuratore Generale dello Stato prima della decisione in caso di divergenze di criterio tra i Procuratori Capi e le Giunte di Procura su questioni di competenza del Consiglio Fiscale.</p> <p>Emette parere sui progetti preliminari di legge e sui progetti di norme regolamentari che riguardino la struttura, l'organizzazione e le funzioni del Pubblico Ministero.</p> <p>Svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o da altre disposizioni, nonché quelle che, pur spettando alla Commissione Permanente, siano da esso richieste per la loro importanza o complessità.</p>
-------------------------	---

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	<p>NO. Il Consejo Fiscal non ha rapporti diretti con il Parlamento spagnolo. Il dialogo esterno è convogliato attraverso il PGS.</p>
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<p>NO. Il CF non è organo dipendente dal Governo o dal Ministero della Giustizia. Pur avendo rapporti istituzionali con il Governo, il Consejo Fiscal non è un organo politico e non risponde direttamente al potere esecutivo. La sua funzione è tecnica e consultiva.</p> <p>Il Governo nomina il Fiscal General del Estado (su proposta del Ministro della Giustizia e previa audizione del Parlamento).</p>

	Quando il Governo prepara progetti di legge o riforme che riguardano la giustizia e il Ministerio Fiscal, il Consejo Fiscal può emettere pareri consultivi che arrivano al Ministerio della Giustizia.
Autonomia finanziaria / organizzativa	Autonomia finanziaria: NO . Il CF non dispone di un bilancio autonomo. Le risorse economiche e materiali provengono dal Ministerio de Justicia, che gestisce il bilancio complessivo del Ministerio Fiscal. Autonomia organizzativa: SI. Piena autonomia nell'organizzazione interna.
Separazione dei poteri	La Costituzione garantisce la separazione dei poteri. Il CF non é un “potere autonomo dello Stato” . E’ costituzionalmente incluso della magistratura ma con proprio statuto; è organo interno di governo della Procura. Ha carattere non politico; ha funzioni di rappresentanza professionale e consultive.
Responsabilità	Cessano di ricoprire l'incarico per grave violazione dei loro doveri come membri o per sanzioni disciplinari con sospensione fino a tre anni o destituzione dal servizio.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	In conformità con le disposizioni dell'art. 127 della Costituzione, è riconosciuto il diritto di associazione professionale dei procuratori, che deve essere liberamente esercitato ai sensi dell'art. 22 della Costituzione. L'art. 119 RD 305/22, che approva il Regolamento della Procura, sviluppa il diritto di associazione. Attualmente esistono: Unión Progresista de Fiscales (UPF); Asociación de Fiscales (AF); Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
--	--

Ruolo nelle elezioni	Presentano le candidature nell'elezione del CF
Influenza su nomine / carriera	Formulano pareri sulle proposte di nomina dei diversi incarichi e sugli avanzamenti di carriera che non siano automatici e regolamentati. Possono avere un'influenza molto rilevante nel dibattito interno e sui rapporti in materia di carriera professionale
Controversie o dibattito pubblico	Negli ultimi anni è aumentata la rilevanza mediatica del Consiglio Fiscale nei casi di disaccordo tra la maggioranza dei membri dell'organo e il Procuratore Generale.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Il 13.5.2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato una riforma dello Statuto Orgánico del Ministerio Fiscal come proposta di legge che modifica la Legge 50/1981. Detta riforma intende rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della Procura e del procuratore generale. Il CF vede ridotto il suo ruolo decisionale e inizia a svolgere funzioni essenzialmente consultive.
Interventi UE / CoE	Nulla di specifico.
Controversie interne	Le associazioni di procuratori e giudici hanno formulato critiche convergenti sulla mancanza di efficaci controlli e contrappesi del potere del Procuratore Generale, sull'indebolimento del CF e sul progetto di riforma elettorale di questo organismo.

7. FONTI

Normative nazionali	Legge 50/1981, del 30 dicembre, che regola lo Statuto Organico della Procura. Decreto reale 437/1983 del 9 febbraio 1983 sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Fiscale Decreto reale 305/2022, del 3 maggio, che approva il Regolamento della Procura. Proposta di Legge del 13.5.2025.
Report UE / CoE	
Dottrina	
Altro	

8. NOTE

Buone Pratiche	
Spunti utili per confronto Italiano	In Spagna si guarda al modello unico Italiano come esempio di maggiore garanzia dell'indipendenza della magistratura (necessariamente intesa come insieme di funzioni giurisdizionali: giudici e PM). Uno statuto unico per la tutela dell'indipendenza sia dei giudici che dei procuratori viene ritenuto, da più parti spagnole, la soluzione migliore per garantire lo stato di diritto e per evitare influenze della politica nelle scelte di politica giudiziaria.
Altro	Note metodologiche. I dati sono estratti principalmente dalle norme richiamate. Si è poi integrato il materiale interrogando colleghi spagnoli che hanno fatto parte del Consejo Fiscal.



SPAGNA (ES)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	Separazione delle carriere: l'organizzazione della magistratura prevede la separazione delle carriere tra giudici (jueces y magistrados) e pubblici ministeri (fiscales). La Costituzione Spagnola del 1978 prevede che il Ministerio Fiscal è un organo costituzionale distinto, con funzioni proprie nella tutela della legge e nell'esercizio dell'azione penale. La Costituzione stabilisce, altresì, che giudici e pubblici ministeri devono essere indipendenti, con divieto di appartenere a partiti politici o sindacati, e che il loro regime è disciplinato da leggi organiche separate (Ley Orgánica Poder Judicial per giudici, Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal per pm).
Denominazione organo di autogoverno:	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGPJ).
Base giuridica:	Costituzione del 1978 Legge Organica 6/1985.
Presidente:	Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Attualmente è María Isabel Perelló Doménech.
Numero di componenti:	21 membri;
Anno istituzione / ultima riforma:	Istituito: COSTITUZIONE del 1978

	Ultima riforma significativa: Ci sono state diverse riforme, che hanno modificato la Legge Organica n. 6/1985. In particolare, Legge Organica n. 1/80 del 10.1.1980; Legge Organica n. 2/2001 del 28.6.2001; Legge Organica n. 4/2013 del 28/6/2013; Legge Organica n. 4/24 del 29/3/2021; Legge Organica n. 8/2022 del 27/7/2022; Legge Organica n. 3/2024 del 2/8/2024; Regolamento Interno n. 1/1986 del 22/4/1986.
Durata del mandato:	5 anni.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	www.poderjudicial.es

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	12+il Presidente
Quota laica	8.
Modalità di nomina/elezione	Nomina.
Sistema elettorale	I membri sono nominati dalle “Cortes Generales”, ossia dal Congresso e dal Senato (ciascuno nomina 6 membri fra i magistrati e 4 laici). L’incarico è formalmente conferito dal Re di Spagna.
Presenza Ministro / membri politici	Non sono previsti rappresentanti del Governo nei CGPJ. I membri sono eletti dal Congresso e dal Senato , ma nessun membro politico fa parte del CGPJ.
Incompatibilità e indipendenza	I Membri del Consiglio Generale della Magistratura svolgono la loro attività in modo esclusivo, la loro posizione essendo incompatibile con qualsiasi altra posizione, professione o attività, pubblica o privata, autonoma o dipendente, retribuita o meno, fatta eccezione per la mera amministrazione di beni personali o familiari. Inoltre, si applicano a loro le specifiche incompatibilità tra giudici e magistrati espressamente previste nell'Articolo 389.

	<p>[...].</p> <p>3. La posizione di membro non può essere resa compatibile con l'esercizio simultaneo di altre responsabilità governative nell'ambito giudiziario. In caso di concordanza e durante il ricoprire la carica di Membro, tali responsabilità saranno assunte dalla persona che deve sostituire la parte interessata secondo la legislazione vigente.</p>
Durata e rieleggibilità	<p>5 anni.</p> <p>In nessun caso la nomina dei Membri del Consiglio Generale della Magistratura può ricadere sui Membri del Consiglio uscente. Il Presidente della Corte Suprema e del Consiglio Generale della Magistratura può essere rieletto e nominato, una sola volta, per un nuovo mandato.</p>

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>Propone la nomina del Presidente della Corte Suprema e del Consejo General del Poder Judicial.</p> <p>Propone la nomina di Giudici, Magistrati e Magistrati della Corte Suprema.</p> <p>Propone la nomina di due magistrati della Corte Costituzionale.</p> <p>Viene ascoltato dal Governo prima della nomina del Procuratore Generale dello Stato.</p> <p>Nomina il Vicepresidente della Corte Suprema, il promotore delle azioni disciplinari e il Capo dell'Ispettorato del Tribunale.</p> <p>Nomina il Direttore dell'Ufficio Tecnico del Consejo General del Poder Judicial.</p>
Valutazioni di professionalità	<p>I giudici sono sottoposti periodicamente a valutazioni di professionalità, che vengono approvate dal CGPJ.</p>
Disciplina (istruttoria / decisione)	<ul style="list-style-type: none">• Impulso/istruttoria: Promotore di Azioni Disciplinari - Comitato Disciplinare.

	<p>Il Plenario elegge i membri della Commissione Disciplinare. La Commissione Disciplinare é composta da sette membri: quattro dal turno giudiziario e tre dal turno dei giuristi di competenza riconosciuta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Decisione: La Commissione Disciplinare agisce con l'assistenza di tutti i suoi membri e sotto la presidenza del Membro di origine giudiziaria con il grado e anzianità più elevato; La Commissione Disciplinare è responsabile della risoluzione dei procedimenti disciplinari avviati per reati gravi e molto gravi e di imporre, ove opportuno, le relative sanzioni a Giudici e Magistrati, con la sola eccezione dei casi in cui la sanzione proposta prevede il licenziamento dal servizio.• Impugnazione: Le decisioni di sanzione della Commissione Disciplinare sono appellabili, entro un mese, al Plenum. Le decisioni della Commissione pongono fine al procedimento amministrativo e possono essere impugnate dinanzi alla Sezione Contenzioso-Amministrativa della Corte Suprema. La legittimazione a impugnare le deliberazioni della Commissione Disciplinare spetta al Giudice o Magistrato sottoposto a procedimento e al Pubblico Ministero
Trasferimenti / Promozioni	Partecipa, nei termini previsti dalla legge, alla selezione dei Giudici e dei Magistrati.
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>Formazione: Dopo il concorso, unitario, giudici e pubblici ministeri scelgono quale carriera seguire.</p> <p>Bilancio: per esercitare i poteri a esso affidati, il Consiglio Generale della Magistratura deve redigere il proprio bilancio. La preparazione e l'esecuzione del bilancio del Consiglio Generale della Magistratura saranno soggette, in ogni caso, alla legislazione generale di bilancio.</p>
Altre competenze	Interpone il conflitto di poteri tra gli organi costituzionali dello Stato.

	<p>Partecipa alla selezione dei Giudici e dei Magistrati.</p> <p>Decide quanto necessario in materia di formazione e perfezionamento, assegnazione delle sedi, promozioni, situazioni amministrative e regime disciplinare dei Giudici e Magistrati.</p> <p>Esercita l'alta ispezione dei Tribunali.</p> <p>Regola la struttura e il funzionamento della Scuola Giudiziaria, nonché nominarne il Direttore e i professori.</p> <p>Regolamenta la struttura e il funzionamento del Centro di Documentazione Giudiziaria.</p> <p>Nomina il Vicepresidente della Corte Suprema, il promotore delle azioni disciplinari e il Capo dell'Ispettorato del Tribunale.</p> <p>Regolamenta e convoca l'esame competitivo per l'ammissione al Corpo degli Avvocati del Consiglio Generale della Magistratura.</p> <p>Esercita il potere regolamentare.</p> <p>Riceve reclami dai cittadini su questioni relative all'Amministrazione della Giustizia.</p>
--	--

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	<p>Il Consiglio Generale della Magistratura presenta annualmente al Parlamento un rapporto sullo stato, il funzionamento e le attività del Consiglio Generale della Magistratura e dei Tribunali, che include le esigenze che, a suo giudizio, esistono in termini di personale, strutture e risorse per il corretto svolgimento delle funzioni assegnate alla magistratura dalla Costituzione e dalle leggi. A parte ciò, il Presidente della Corte Suprema e i Membri del Consiglio Generale della Magistratura non sono tenuti a comparire davanti alle Camere per motivi delle loro funzioni.</p>
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<p>Il CSM mantiene rapporti con il Governo e con il Ministero della Giustizia, poiché diversi organi assumono competenze in materia di Amministrazione della Giustizia.</p>

Autonomia finanziaria / organizzativa	Redige il proprio bilancio. Autonomia organizzativa: piena autonomia nell'organizzazione interna.
Separazione dei poteri	La Costituzione garantisce la separazione dei poteri.
Responsabilità	I Consiglieri del Consejo General del Poder Judicial non possono essere rimossi dai loro incarichi se non per: scadenza del mandato, dimissioni, incapacità, incompatibilità o grave inadempimento dei doveri connessi alla carica.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	In conformità con quanto disposto dall'articolo 127 della Costituzione spagnola, è riconosciuto il diritto alla libera associazione professionale dei giudici e dei magistrati appartenenti alla Carriera Giudiziaria. La Ley Orgánica 6/1985, del 1º de julio, del Poder Judicial (LOPJ) affronta il mandato costituzionale all'articolo 401, che riconosce il diritto alla libera associazione professionale dei giudici e magistrati appartenenti alla carriera giudiziaria e stabilisce le norme cui tali associazioni devono attenersi, nonché il contenuto minimo dei loro statuti. Attualmente, in Spagna esistono: l'Asociación Profesional de la Magistratura (APM), l'Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JJpD) e il Foro Judicial Independiente (FJI).
Ruolo nelle elezioni	Sostengono i giudici e i magistrati che aspirano a essere eletti dal Congresso e dal Senato.
Influenza su nomine / carriera	Le associazioni facilitano la presentazione di candidati che godono del sostegno di una parte della magistratura.

Controversie o dibattito pubblico	Non esiste un dibattito particolare.
-----------------------------------	--------------------------------------

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Ley Orgánica 1/2025, del 2 gennaio. Ley Orgánica 3/2024, del 2 agosto.
Interventi UE / CoE	Il CGPJ è sempre in contatto con l'UE e con il Consiglio d'Europa. Forse il rapporto più rilevante si è instaurato con il Consiglio d'Europa a seguito della Disposizione Aggiuntiva della Ley Orgánica 3/2024, del 2 agosto, di riforma della Ley Orgánica 6/1985, del 1º luglio, del Potere Giudiziario e di riforma della Ley 50/1981, del 30 dicembre, che disciplina lo Statuto Organico del Ministerio Público, relativa a un «Rapporto e proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario». Tale disposizione prevede la concretizzazione di una proposta di riforma del sistema di elezione dei membri designati tra giudici e magistrati , che ne garantisca l'indipendenza, con l'obiettivo di istituire un Consiglio Generale del Potere Giudiziario conforme ai migliori standard europei.
Controversie interne	Nulla di rilevante.

7. FONTI

Normative nazionali	Costituzione del 1978 Ley Organica 6/1985.
Report UE / CoE	
Dottrina	
Altro	

8. NOTE

Buone Pratiche	
Spunti utili per confronto Italiano	.
Altro	Note metodologiche. I dati sono estratti principalmente dalle norme richiamate. Si è poi integrato il materiale interrogando colleghi spagnoli che fanno parte del CGPJ.

SCHEDA-PAESE –



SVEZIA (SE)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	UNICITA' DELLA GIURISDIZIONE, SEPARAZIONE FUNZIONALE In Svezia non esiste separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Il sistema è basato sull'unità della giurisdizione: i giudici e i procuratori appartengono alla stessa carriera giudiziaria , anche se svolgono funzioni diverse .
Denominazione organo di autogoverno:	A. Domarnämnden (Judges Proposals Board) B. Åklagarmyndigheten (Prosecution Authority)
Base giuridica:	Nella Costituzione svedese (Instrument of Government, parte della Regeringsformen), sono stabiliti i principi generali dell'indipendenza dei giudici (Cap. 11 Amministrazione della giustizia) e dei pubblici ministeri (Cap. 12 Amministrazione pubblica). Il Cap. 11 disciplina anche le modalità di nomina dei giudici (artt. 1-7). Il Cap. 12 regola le autorità amministrative e l'indipendenza funzionale delle procure (artt. 1-10).

	Il <i>Domarnämnden</i> è previsto da legge ordinaria (L. 2010:1390), non dalla Costituzione. <i>Åklagarmyndigheten</i> (agenzia statale indipendente sotto il Ministero della Giustizia, ma con autonomia funzionale.) è menzionata nella Costituzione solo indirettamente (Cap. 12 artt. 2–3)
Presidente:	A. Il Presidente del <i>Domarnämnden</i> è eletto internamente dai membri del Board, tra i 5 membri togati. B. Il Direttore Generale dell' <i>Åklagarmyndigheten</i> è nominato dal Governo, secondo le regole generali per i capi delle agenzie statali.
Numero di componenti:	del <i>Domarnämnden</i> : 9 membri
Anno istituzione / ultima riforma:	1975
Durata del mandato:	4 ANNI
Sito dell'Organo di Autogoverno:	www.domstol.se/domarnamnden www.aklagare.se

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	Il <i>Domarnämnden</i> (Judges Proposals Board) è composto da 9 membri: 5 giudici togati
Quota laica	4 laici: 2 avvocati e 2 rappresentanti del parlamento (Riksdag). + 9 supplenti (uno per ciascun effettivo)
Modalità di nomina/elezione	<ul style="list-style-type: none"> • TOGATI. NON ELETTIVO. Il Governo nomina i membri togati, su proposta del sistema giudiziario. Candidature raccolte tra i giudici in servizio (rappresentanza equilibrata tra diversi livelli di giurisdizione). • LAICI. 2 rappresentanti del Parlamento (elezione interna) + 2 avvocati esterni (non magistrati), proposti dall'Ordine

	degli Avvocati (Advokatsamfundet) e nominati dal Governo.
Sistema elettorale	//
Presenza Ministro / membri politici	NO
Incompatibilità e indipendenza	SI. I membri laici in carica non possono ricoprire incarichi governativi o ruoli esecutivi nell'amministrazione statale
Durata e rieleggibilità	4 anni, rinnovabile

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>La nomina dei giudici è proposta dal <i>Domarnämnden</i> (Judges Proposals Board) e formalizzata dal Governo, mentre i pubblici ministeri sono organizzati sotto <i>l'Åklagarmyndigheten</i> (Prosecution Authority)</p> <p>I pubblici ministeri (åklagare) sono nominati con procedura gestita dall'Åklagarmyndigheten: pubblicazione posti vacanti; valutazione dei candidati in base a titoli, esperienza e competenze (merito); decisione finale del Direttore Generale della Prosecution Authority.</p>
Valutazioni di professionalità	<p>In Svezia non è prevista valutazione di professionalità periodica per giudici e pubblici ministeri. Il sistema si basa su nomina iniziale (selezione meritocratica; proposta del Domarnämnden e decisione del Governo). I giudici sono nominati a tempo indeterminato e possono essere rimossi solo per gravi motivi disciplinari o incapacità.</p>
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>Il potere disciplinare sui giudici non è esercitato dal Domarnämnden, ma da un organo distinto Statens ansvarsnämnd (<i>National Disciplinary Offence Board</i>) competente per i procedimenti disciplinari contro giudici e altri funzionari statali.</p>

	<p>L'organo disciplinare svedese (Statens ansvarsnämnd -National Disciplinary Offence Board), è competente per gli illeciti disciplinari di Giudici e Pubblici Ministeri, così come di altri funzionari pubblici di primaria importanza (professori universitari, direttori generali di agenzie, etc...)</p> <p>E' composto da 5 membri: Presidente e Vice-Presidente (2 provenienti dalla carriera giudicante: il Presidente della Corte d'Appello ed altro giudice) e 3 membri di nomina governativa (dalla carriera forense o politica).</p> <p>Le decisioni sono impugnabili secondo le regole del diritto del lavoro svedese, davanti ai Tribunali del Lavoro competenti, le cui decisioni non sono ulteriormente impugnabili.</p>
Trasferimenti / Promozioni	non competente
Formazione / Amministrazione / Bilancio	gestiti dal <i>Domstolsverket</i> (National Court Administration) agenzia statale che cura l'amministrazione dei tribunali, il bilancio, la formazione e il supporto tecnico-organizzativo per il sistema giudiziario.
Altre competenze	//

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	2 membri laici dal Riksdag (Parlamento) all'interno del <i>Domarnämnden</i>
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	La nomina dei giudici è proposta dal <i>Domarnämnden</i> (Judges Proposals Board) e formalizzata dal Governo, Il Direttore della Prosecution Authority è nominato dal Governo
Autonomia finanziaria / organizzativa	Segretariato interno, risorse tramite agenzia statale <i>Domstolsverket</i> (National Court Administration)
Separazione dei poteri	Garantita

Responsabilità	verso Governo e Parlamento
-----------------------	----------------------------

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	Esistono associazioni professionali per giudici e pubblici ministeri, principalmente organismi di rappresentanza e supporto professionale, senza influenza diretta sulle nomine o sulla carriera : Sveriges Domareförbund (Swedish Association of Judges) rappresenta i giudici, si occupa di questioni professionali, condizioni di lavoro e indipendenza. Sveriges Åklagareförbund (Swedish Prosecutors’ Association): rappresenta i pubblici ministeri, con funzioni simili.
Ruolo nelle elezioni	Non partecipano alle elezioni del <i>Domarnämnden</i> .
Influenza su nomine / carriera	Non esercitano potere sulle nomine o sulle carriere.
Controversie o dibattito pubblico	risultano operare a favore dell’indipendenza, nella formazione, e partecipano ai battito su riforme costituzionali.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Proposta di rafforzamento dell’indipendenza giudiziaria. L’associazione dei Giudici (Sveriges Domareförbund) partecipa attivamente al dibattito sulle riforme costituzionali, in particolare su: Riforme costituzionali volte a rafforzare l’indipendenza giudiziaria (quorum qualificato, nuovi articoli costituzionali, revisione legale); Retribuzione individuale dei giudici; Definizione del diritto fondamentale di accesso alla corte, cittadinanza, libertà di associazione.
--------------------------	---

	L'associazione dei PM, è attiva su temi professionali e organizzativi, ma non ha preso posizioni note su riforme costituzionali.
Interventi UE / CoE	raccomandazioni CCJE e CEPEJ
Controversie interne	non risultano correnti o conflitti interni paragonabili a quelli di altri Paesi europei; il dibattito è stato prevalentemente esterno e istituzionale.

7. FONTI

Normative nazionali	Costituzione svedese (Instrument of Government, parte della Regeringsformen), Capp. 11 e 12 Legge ordinaria (L. 2010:1390)
Report UE / CoE	Rule of Law Report (Commissione Europea) Relazione annuale sullo Stato di diritto (2024) CEPEJ Evaluation Report 2024 (dati 2022). CCJE Opinions Opinioni n. 10 e n. 24 (2021 e 2023) EU Justice Scoreboard (Commissione Europea) 2024.
Dottrina	“Judicial Independence in Europe: Nordic Perspectives” (2021) opera accademica che analizza i sistemi giudiziari dei Paesi nordici (Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca) con focus sull'indipendenza e sull'autogoverno.
Altro	

8. NOTE

Buone Pratiche	Modello istituzionale stabile, elevata fiducia dei cittadini, confronto moderato e leale tra poteri, assenza di interferenze politiche.
Spunti utili per confronto Italiano	Modello meritocratico. Il sistema si regge sulla fiducia tra istituzioni. Il governo mantiene poteri formalmente poteri

incisivi, ma si astiene dall'esercitarli in maniera invasiva , evitando degenerazioni (*self-restraint*)

Altro

SCHEDA PAESE



SVIZZERA (CH)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura: Unità della giurisdizione o Separazione delle carriere	SEPARAZIONE DELLE CARRIERE (giudicante e requirente) e accesso ad entrambe mediante elezione, senza possibilità di passaggio successivo dalla carriera requirente e quella giudicante e viceversa. La magistratura requirente non è sottoposta all'esecutivo.
Denominazione organo di autogoverno:	Non esiste un unitario organo di autogoverno affine al CSM italiano, ma le funzioni sono ripartite a livello cantonale e federale: a <u>livello cantonale</u> , dai Consigli della Magistratura , che gestiscono disciplina e organizzazione (variano da cantone a cantone – <i>NB: si prenderà ad esempio il Cantone Ticino</i>) a <u>livello federale</u> , dall'Assemblea Federale (il Parlamento federale), che elegge i giudici federali e i procuratori, su indicazione delle commissioni parlamentari.
Base giuridica:	Costituzione (art. 191c). Legge sul Tribunale federale (RS 173.110) Specifiche leggi dei singoli Cantoni

	Per il Cantone Ticino: legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006)
Presidente:	Per il Consiglio della Magistratura (Cantone Ticino): il Presidente è eletto dall'Assemblea dei magistrati a tempo pieno, convocata e diretta dal presidente del Tribunale di appello.
Numero di componenti:	Per il Consiglio della Magistratura (Cantone Ticino): 7 membri
Anno istituzione / ultima riforma:	Per il Consiglio della Magistratura (Cantone Ticino): legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006)
Durata del mandato:	Per il Consiglio della Magistratura (Cantone Ticino): 6 anni, rieleggibili una volta.
Sito dell'Organo di Autogoverno:	Per il Consiglio della Magistratura (Cantone Ticino): https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/consiglio-della-magistratura/consiglio-della-magistratura

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	Per il Consiglio della Magistratura (<i>Cantone Ticino</i>) (n. 3 +2): è la minoranza, ossia tre membri e due supplenti devono essere scelti tra i magistrati in carica che svolgono la loro attività a tempo pieno. Essi sono eletti dall'Assemblea dei magistrati a tempo pieno con il sistema della maggioranza relativa, alla presenza dei due terzi dei suoi membri.
Quota laica	Per il Consiglio della Magistratura (<i>Cantone Ticino</i>) (4+3): è la maggioranza, ossia 4 membri e 3 supplenti sono eletti dal Gran Consiglio (Parlamento cantonale) fra gli altri magistrati, ex magistrati o altri cittadini attivi; non più di due membri e di un supplente possono essere scelti fra

	avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.
Modalità di nomina/elezione	ELEZIONE
Sistema elettorale	-
Presenza Ministro / membri politici	NO
Incompatibilità e indipendenza	Incompatibilità con altri poteri dello Stato (legislativo ed esecutivo) e con incarichi amministrativi.

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	SI
Valutazioni di professionalità	SI
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>SI</p> <p>Per il Consiglio della Magistratura (Cantone Ticino): il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione scritta e motivata di un'autorità o di un terzo. Contro la sentenza del Consiglio della magistratura è dato ricorso a una Commissione di ricorso sulla magistratura entro il termine di trenta giorni; la decisione della commissione di ricorso è inappellabile e immediatamente esecutiva.</p> <p>La commissione di ricorso si compone di un presidente, due membri e due supplenti eletti dal Gran Consiglio (Parlamento cantonale).</p>
Trasferimenti / Promozioni	Le procedure di promozione sono assunte rispettivamente dai Parlamenti cantonali e dal Parlamento federale per la Corte Suprema, su indicazione dei partiti politici e dopo l'esame da parte di una commissione parlamentare.

Formazione / Amministrazione / Bilancio	NO - Le questioni legate al budget del giudiziario sono gestite dai poteri legislativo ed esecutivo.
---	--

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	SEPARAZIONE DEI POTERI, ma influenza del Parlamento sul sistema Giustizia: i giudici federali sono eletti ogni 6 anni dal Parlamento e le commissioni parlamentari preparano le elezioni dei procuratori. Il Parlamento elegge i giudici tenendo conto della forza proporzionale dei partiti. Vi è una prassi, seguita da taluni giudici federali di versare tributi o fare donazioni ai partiti a cui devono la loro nomina.
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Ad entrambe le carriere giudicante e requirente non si accede mediante concorso, ma a seguito di elezione, e la nomina è poi curata dal potere esecutivo, su individuazione del Parlamento; non è poi prevista alcuna forma di passaggio dalla carriera requirente e quella giudicante e viceversa.
Autonomia finanziaria / organizzativa	NO Entrambe dipendenti dalle scelte dell'esecutivo e del Parlamento.
Separazione dei poteri	Non è netta
Responsabilità	I giudici rispondono: <ul style="list-style-type: none">• disciplinarmente;• penalmente;• civilmente.

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. "CORRENTI")

Esistenza di correnti / movimenti	SI (riconoscimento del diritto di associarsi e del pluralismo associativo)
-----------------------------------	--

	Sono attive associazioni culturali di magistrati, soprattutto operative per settori di specializzazione.
Ruolo nelle elezioni	La politica influenza indirettamente la nomina dei giudici federali tramite il Parlamento, che ne assicura la rappresentanza proporzionale.
Influenza su nomine / carriera	Nel 2018, l'autorità anticorruzione del Consiglio d'Europa GRECO ha pubblicato un rapporto in cui la procedura di elezione del Tribunale federale in Svizzera viene definita "incompatibile con i principi di una democrazia moderna": una parte del salario dei giudici eletti finisce nelle casse del partito in cui militano, una specie di finanziamento indiretto dei partiti.
Controversie o dibattito pubblico	Indipendenza effettiva dei magistrati federali.

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	
Interventi UE / CoE	Rilevato un buon livello di indipendenza ed efficienza, ma è forte l'influenza politica.
Critiche interne	Il dibattito principale è incentrato sulle dinamiche di influenza politica sulla magistratura: i giudici federali sono eletti dal Parlamento , non vi è una grande autonomia finanziaria e amministrativa del sistema giustizia e le commissioni parlamentari preparano le elezioni dei procuratori.

7. FONTI

Normative nazionali	Sopra citate
----------------------------	--------------

Report UE / CoE	CoE - Evaluation exercise - 2022 Edition
------------------------	--

Dottrina

Altro	AI – fonti riscontrate.
--------------	-------------------------

8. NOTE

Buone Pratiche	L'attuale sistema è conforme agli standard medi europei con riferimento indipendenza e autonomia, composizione e sistema disciplinare.
-----------------------	--

Spunti utili per confronto Italiano	----
--	------

Altro

SCHEDA-PAESE –



TURCHIA (TR)

1. DATI ESSENZIALI

Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere

UNICITA' DELLA MAGISTRATURA

**UNICO ORGANO DI GOVERNO DELLA
MAGISTRATURA NON AUTONOMO E
INDIPENDENTE:**

L'ordinamento turco **non prevede organi
distinti di autogoverno** per magistratura
giudicante e requirente.

Giudici e pubblici ministeri sono ricompresi
nel **medesimo organo di governo della
magistratura**.

**Il sistema non è fondato
sull'autogoverno consiliare
indipendente**, ma su un modello in cui
l'organo centrale presenta forti connessioni
costituzionali con il potere esecutivo

Denominazione organo di autogoverno:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK).
L'HSK esercita le proprie funzioni sia sui
giudici sia sui pubblici ministeri.
Non esistono consigli separati per le due
funzioni

Base giuridica:	Costituzione della Repubblica di Turchia, art. 159, come modificato dalla riforma costituzionale del 2017
Presidente:	Il Ministro della Giustizia presiede l'HSK
Numero di componenti:	13 membri
Anno istituzione / ultima riforma:	2017
Durata del mandato:	4 anni . Il mandato è rinnovabile
Sito dell'Organo di Autogoverno:	Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Sito web ufficiale: https://www.hsk.gov.tr

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	NON CI SONO TOGATI Non è prevista alcuna elezione diretta da parte di giudici o pubblici ministeri.
Quota laica	Composizione: <ul style="list-style-type: none">• 4 membri di diritto (Ministro della Giustizia (Presidente dell'HSK); Vice Ministro della Giustizia (membro di diritto);• 9 membri non di diritto, così nominati: 4 membri nominati dal Presidente della Repubblica, 7 membri eletti dal Parlamento (Grande Assemblea Nazionale).
Modalità di nomina/elezione	MISTO (per la quota laica) Il Presidente della Repubblica nomina direttamente quattro membri dell'HSK , secondo quanto previsto dall'art. 159 della Costituzione. Il Parlamento elegge i restanti 7 membri con maggioranze qualificate previste dalla Costituzione

Sistema elettorale	//
Presenza Ministro / membri politici	SI <ul style="list-style-type: none"> • Ministro della Giustizia e Vice Ministro della Giustizia • Parlamentari eletti
Incompatibilità e indipendenza	previste incompatibilità formali; fonti UE e CoE segnalano criticità sull'indipendenza, connesse alla presenza del Ministro e alle modalità di nomina politica dei membri.

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	SI
Valutazioni di professionalità	SI
Disciplina (istruttoria / decisione)	SI <ul style="list-style-type: none"> • Organo disciplinare: La giustizia disciplinare nei confronti di giudici e pubblici ministeri è esercitata dall'HSK. • Procedimento: L'HSK: avvia l'azione disciplinare; conduce l'istruttoria; adotta la decisione finale. • Garanzie: Le decisioni disciplinari sono formalmente soggette a controllo giurisdizionale, ma le fonti europee rilevano criticità strutturali in relazione all'indipendenza e all'effettività delle garanzie.
Trasferimenti / Promozioni	SI

Formazione / Amministrazione / Bilancio	SI
---	----

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Il Parlamento elegge la maggioranza dei membri dell'HSK.
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Il potere esecutivo esercita un ruolo diretto e costituzionalmente previsto nel governo della magistratura: il Ministro della Giustizia presiede l'HSK ; il Vice Ministro della Giustizia è membro di diritto; il Presidente della Repubblica nomina una parte dei componenti.
Autonomia finanziaria / organizzativa	L'Hâkimler ve Savcılar Kurulu non gode di piena autonomia finanziaria né organizzativa. Il Consiglio opera nell'ambito del bilancio statale , con un ruolo rilevante del Ministero della Giustizia nella gestione amministrativa e finanziaria del sistema giudiziario. Anche sotto il profilo organizzativo, l'HSK esercita competenze su nomine, trasferimenti e disciplina di giudici e pubblici ministeri, ma in un contesto caratterizzato da un forte coinvolgimento dell'esecutivo , che incide sull'autonomia complessiva dell'organo.
Separazione dei poteri	NO

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. "CORRENTI")

Esistenza di correnti / movimenti	Le fonti istituzionali europee non segnalano l'esistenza di correnti o movimenti organizzati all'interno della magistratura turca, intesi come gruppi strutturati con
-----------------------------------	---

	<p>ruolo istituzionale o con incidenza sistematica sulle elezioni o sul funzionamento dell'organo di governo della magistratura.</p> <p>Il modello di governance vigente, caratterizzato da nomina politica dei componenti dell'organo di governo e dall'assenza di elezione da parte dei magistrati, non favorisce la formazione di dinamiche correntizie comparabili a quelle di altri ordinamenti.</p>
Ruolo nelle elezioni	Non ci sono elezioni
Influenza su nomine / carriera	//

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	<p>Nel periodo 2020–2025 non risultano riforme strutturali volte a rafforzare l'autogoverno della magistratura o a modificare in senso sostanziale l'assetto dell'<i>Hâkimler ve Savcılar Kurulu</i>.</p> <p>I rapporti della Commissione europea e i pareri del Consiglio d'Europa segnalano la continuità dell'assetto introdotto con la riforma costituzionale del 2017, caratterizzato da un ruolo determinante del potere esecutivo e del Parlamento nella composizione dell'organo di governo della magistratura.</p> <p>Nel periodo considerato, gli interventi normativi e organizzativi in materia di giustizia si sono concentrati prevalentemente su aspetti procedurali e organizzativi, senza incidere in modo significativo sulle modalità di nomina, sulla composizione e sul grado di indipendenza dell'organo di governo della magistratura.</p> <p>Le fonti europee evidenziano che non sono state accolte le raccomandazioni volte a rafforzare l'indipendenza</p>
--------------------------	---

	dell'organo di governo della magistratura rispetto al potere esecutivo.
Interventi UE / CoE	<p>I rapporti annuali della Commissione europea sulla Turchia hanno ripetutamente richiamato l'attenzione sulle criticità relative all'indipendenza della magistratura, segnalando l'assenza di progressi nel rafforzamento dell'autonomia dell'organo di governo della magistratura e nel recepimento delle raccomandazioni europee.</p> <p>Il Consiglio d'Europa, in particolare attraverso la Commissione di Venezia, ha adottato pareri e raccomandazioni in materia di composizione e funzionamento dell'organo di governo della magistratura, evidenziando la necessità di ridurre l'influenza del potere esecutivo e di rafforzare le garanzie di indipendenza.</p> <p>Le fonti europee rilevano che, nel periodo considerato, le raccomandazioni formulate non hanno trovato attuazione sostanziale nell'ordinamento turco.</p>
Controversie interne	//

7. FONTI

Normative nazionali	<ul style="list-style-type: none">- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, come modificata dalla riforma costituzionale del 2017 (art. 159), che disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Hâkimler ve Savcılar Kurulu.- 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu, che regola l'organizzazione interna, le competenze e le procedure dell'organo di governo della magistratura.
Report UE / CoE	<ul style="list-style-type: none">- Commissione europea, Turkey Reports (anni 2020–2024), con specifico

	<p>riferimento ai capitoli sullo Stato di diritto e sull'indipendenza della magistratura, inclusi i profili relativi alla composizione e al funzionamento dell'Hâkimler ve Savcılar Kurulu.</p> <ul style="list-style-type: none">- Consiglio d'Europa, Commissione di Venezia, pareri sulla riforma costituzionale e legislativa relativa all'Hâkimler ve Savcılar Kurulu, con particolare attenzione alle garanzie di indipendenza della magistratura.- Consiglio d'Europa, CCJE – Consultative Council of European Judges, opinioni in materia di indipendenza giudiziaria e di organi di governo della magistratura (quali standard di riferimento).
--	---

8. NOTE

Buone Pratiche	<p>Le fonti istituzionali europee non individuano specifiche “buone pratiche” in senso autonomo con riferimento all'autogoverno della magistratura.</p> <p>I rapporti UE e del Consiglio d'Europa segnalano tuttavia come elemento di rilievo la formalizzazione costituzionale delle competenze dell'organo di governo della magistratura, che assicura un quadro normativo definito per la gestione delle carriere e della disciplina di giudici e pubblici ministeri.</p> <p>Le stesse fonti evidenziano che tali assetti non risultano accompagnati da garanzie adeguate di indipendenza rispetto al potere esecutivo.</p>
Spunti utili per confronto Italiano	<p>Il modello turco offre alcuni spunti di confronto con l'ordinamento italiano, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'esistenza di un organo unico di governo per giudici e pubblici ministeri, in un contesto privo di elezione togata;

- la presenza del Ministro della Giustizia e del Vice Ministro come membri di diritto dell'organo di governo della magistratura;
- il ruolo determinante del potere politico nella nomina dei componenti dell'organo;
- la concentrazione delle funzioni di governo e disciplina in un assetto caratterizzato da limitata autonomia finanziaria e organizzativa.

SCHEDA-PAESE –



UCRAINA (UA)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE:
giudici e pubblici ministeri appartengono a
**due ordini separati ed hanno organi di
autogoverno distinti.**

La **MAGISTRATURA REQUIRENTE (PROCURATORI)**, è organizzata in una struttura gerarchica con al vertice il **Procuratore Generale**, nominato dal Presidente e confermato dal Parlamento (*Verkhovna Rada*), per quattro anni, secondo criteri sostanzialmente fiduciari. Fino al 2014 il Procuratore Generale ha avuto poteri discrezionali di nomina, rimozione, promozione, disciplina e trasferimento dei procuratori. Successivamente (legge del 2014, attuata nel 2017, sospesa dal 2019 al 2021) la selezione dei procuratori, così come le decisioni sulle promozioni a posizioni non apicali, e le decisioni disciplinari, sono state affidate alla **Qualification and Disciplinary Commission for Prosecutors (QDCP)**, che bandisce e gestisce i concorsi, conduce il

vetting per la verifica dei requisiti di integrità dei candidati, ed adotta le decisioni disciplinari. La nomina delle principali posizioni direttive resta affidata al Procuratore Generale (su base discrezionale per le posizioni di maggiore rilievo, e su raccomandazione del Consiglio dei Procuratori per le altre).

La QDCP, composta da **11 membri**, include solo 5 procuratori, di cui 4, attualmente, componenti dell'ufficio del Procuratore Generale. I restanti membri sono **nominati**: 2 dal Parlamento, 2 dai rappresentanti degli Istituti di alti studi giuridici, 1 dalla Conferenza degli avvocati.

La QDCP ha autonomia di bilancio.

Gli organi collegiali con funzioni amministrative o consultive, oltre alla QDCP sono:

La Conferenza dei Procuratori: comprende rappresentanti di tutti i procuratori ed approva il codice etico, approva i regolamenti del Consiglio dei Procuratori e della QDCP e nomina i componenti del Consiglio dei Procuratori e della QDCP;

Il Consiglio dei Procuratori: composto da 13 membri (11 nominati dalla Conferenza dei Procuratori e 2 dall'accademia) si riunisce almeno ogni sei mesi, formula raccomandazioni sulla nomina e revoca dei procuratori con posizioni direttive e ne valuta la professionalità, riceve le segnalazioni dei procuratori sulle minacce alla loro indipendenza, propone misure per garantire la sicurezza dei procuratori.

Tutti gli organi collegiali di cui sopra sono amministrativamente integrati nell'ufficio del Procuratore Generale.

Denominazione organo di autogoverno:

High Council of Justice – Alto Consiglio della Giustizia (“HJC”)

Base giuridica:

- Costituzione dell'Ucraina (art. 129-130)
 - Law of Ukraine on High Council of Justice, (da ultimo modificata nel 2017)
-

	<ul style="list-style-type: none">• Law on the Judiciary and the Status of Judges (da ultimo modificata nel 2023)
Presidente:	È eletto a maggioranza semplice tra i componenti del Consiglio, per un periodo di due anni
Numero di componenti:	21 membri
Anno istituzione / ultima riforma:	Anno di istituzione: 1996, significativamente modificato nel 2017 Ultima riforma: 2021
Durata del mandato:	4 anni, non rinnovabili
Sito dell'Organo di Autogoverno:	https://hcj.gov.ua/en

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	11/21 10 giudici in servizio o in quiescenza, eletti dal Congresso dei Giudici dell'Ucraina, più il Presidente della Corte Suprema, componente di diritto
Quota laica	10/21 2 nominati dal Presidente dell'Ucraina; 2 dal Parlamento/Verkhovna Rada; 2 dal Congresso degli avvocati; 2 dal Congresso dei procuratori; 2 dai rappresentanti dei più alti istituti di studi giuridici
Modalità di nomina/elezione	<ul style="list-style-type: none">• Togati: eletti dal <i>Congresso dei Giudici</i> (rappresentanza di giudici di tutti i livelli di giurisdizione); il Presidente della Corte Suprema è membro di diritto• Laici: nominati/designati quelli di nomina governativa e delle associazioni di categoria; eletti i membri nominati dal Parlamento

Sistema elettorale	I togati sono eletti con voto segreto, a maggioranza semplice, dei componenti del <i>Congresso dei Giudici</i>
Presenza Ministro / membri politici	NO: Ai sensi dell'art. 130 della Costituzione, i componenti dell'HJC devono essere nominati fra quanti svolgano una professione legale e, oltre a soddisfare una serie di requisiti, siano "politicamente neutri"
Incompatibilità e indipendenza	<ul style="list-style-type: none">• Indipendenza dei membri dell'HJC che rispondono solo alla Costituzione ed alle leggi• Immunità funzionale: non rispondono dell'attività svolta, delle opinioni e voti espressi• Istituti della sospensione e decadenza dalla carica: decisione del HJC
Durata e rieleggibilità	4 anni, con divieto di un secondo mandato

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>Nomina: SI. L'HJC seleziona gli aspiranti giudici sulla base delle raccomandazioni dell'High Qualification Commission for Judges ("HQCJ"). La nomina dei giudici da parte del Presidente della Repubblica è un passaggio solo formale. Nel 2024, tuttavia, si sono registrati ritardi anomali nella ratifica presidenziale della nomina di alcuni giudici. L'HQCJ è un organo indipendente. Seleziona i futuri giudici sia attraverso prove scritte e orali, sia attraverso la verifica dei requisiti di indipendenza e integrità dei candidati, tramite la raccolta di informazioni sulla loro storia personale e professionale (<i>vetting</i>). L'HJC può rigettare le raccomandazioni dell'HQCJ con decisioni a maggioranza qualificata (14 voti).</p> <p>Carriera: SI. L'HJC decide sulla carriera e trasferimenti dei giudici.</p>
--------------------------	---

Valutazioni di professionalità	<p>SI.</p> <p>A partire dal 2021, l'HQCJ – i cui componenti sono stati nominati con il coinvolgimento della comunità internazionale - ha condotto una verifica dei requisiti di indipendenza e integrità di tutti i giudici in servizio, come misura di contrasto alla corruzione.</p> <p>Con una riforma del 2025, sono state previste valutazioni di professionalità triennali sulla base di: risultati ottenuti nei corsi frequentati presso la Scuola Nazionale della Magistratura; questionari compilati dai colleghi; autorelazioni; informazioni fornite dal NGOs e società civile. È previsto che i dossier relativi alla professionalità di ciascun giudice siano pubblicati online; la misura è stata sospesa in ragione del conflitto armato.</p>
Disciplina (istruttoria / decisione)	<p>SI:</p> <ul style="list-style-type: none">• Iniziativa ed istruttoria disciplinare: è di competenza del <i>Servizio di Ispezione Disciplinare (SID)</i>, i cui componenti sono nominati dall'HJC. La facoltà di segnalazione è diffusa, e il SID riceve migliaia di segnalazioni all'anno, che processa con ritardo.• Decisione disciplinare: collegi costituiti all'interno dell'HJC (contraddittorio dell'interessato; illeciti disciplinari definiti in termini generici).• Impugnazione contro la decisione disciplinare: impugnazione avanti alla Corte Suprema, previa richiesta di autorizzazione all'impugnazione, che deve essere accordata dallo stesso HJC
Trasferimenti / Promozioni	<p>SI: valuta e decide in ordine ai trasferimenti dei giudici. I Presidenti dei Tribunali, invece, sono eletti dai giudici dei singoli Tribunali.</p>
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<ul style="list-style-type: none">• Formazione: svolge attività di indirizzo sulla formazione dei giudici; l'attività di formazione è affidata ad altro organismo separato (<i>National School of Judges of Ukraine</i> – dipendente dall'esecutivo).

	<ul style="list-style-type: none">• Autonomia di Bilancio: SI – l’HJC ha il suo bilancio;• Autonomia finanziaria: NO – finanziato dal bilancio statale;
Altre competenze	<ul style="list-style-type: none">• Attività propositiva/consultiva al Governo (Ministero della Giustizia) in materia di amministrazione della Giustizia

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	<p>Il Parlamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• nomina due membri dell’HJC• approva il bilancio dell’HJC con quello dello Stato, da cui dipendono anche le risorse della magistratura <p>Il Parlamento non valuta gli atti del HJC, non approva le nomine dei giudici (competenza del Presidente della Repubblica), non partecipa all’autogoverno dei giudici.</p>
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	<p>L’HJC dipende amministrativamente dal Ministero della Giustizia quanto a infrastrutture, personale e risorse. Il budget giudiziario è negoziato dal Governo e approvato dal Parlamento</p>
Autonomia finanziaria / organizzativa	<p>L’HJC ha</p> <ul style="list-style-type: none">• Autonomia organizzativa: SI• Autonomia di bilancio: SI• Autonomia finanziaria: NO – finanziato dal bilancio statale.
Separazione dei poteri	<p>Il HJC, nello svolgimento delle sue funzioni, è indipendente dalle autorità legislative, esecutive e giudiziarie.</p> <p>Le istituzioni con potere di nomina di componenti dell’HJC possono tuttavia limitarne la funzionalità. Nel 2022-2023 alcuni componenti si sono dimessi e sono stati registrati gravi ritardi nella nomina dei componenti spettanti al Presidente</p>

	<p>dell'Ucraina e al Congresso degli Avvocati, con la conseguenza che, per un periodo, l'HJC non è stato in grado di raggiungere il quorum qualificato necessario per assumere alcune decisioni.</p> <p>Nel novembre 2021 è stato nominato un Comitato Etico, composto da 6 membri, di cui 3 nominati dalle autorità ucraine, e 3 da autorità internazionali, per valutare l'adeguatezza, sul piano delle competenze e dell'etica, dei componenti dell'HJC. Il Comitato Etico nel 2022 ha indicato che uno dei membri nominati non era idoneo. Il Comitato Etico conserva la competenza nel valutare l'idoneità dei nominati quali componenti dell'HJC.</p>
Responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> • ATTIVITA': le decisioni del HJC possono essere impugnate avanti alla Plenaria del Consiglio stesso • INDIVIDUALI: previste sospensioni e decadenze dall'incarico

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. "CORRENTI")

Esistenza di correnti / movimenti	<p>SI: La <i>Ukraine Association of Judges</i>, fondata nel 2022 è l'unica associazione di giudici ucraina (Association of Ukrainian Judges) . L'associazione è iscritta all'IAJ.</p>
Ruolo nelle elezioni	NO
Influenza su nomine / carriera	Dato non rinvenuto
Controversie o dibattito pubblico	Dato non rinvenuto

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Nel 2024
--------------------------	----------

Interventi UE / CoE	<p>Le principali raccomandazioni dell'European Commission Enlargement Report includono rilievi su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indipendenza della magistratura requirente: si raccomanda il rafforzamento dell'indipendenza del Consiglio dei Procuratori e della QDCP dall'ufficio del Procuratore Generale • Selezione e promozione dei giudici: quale misura di contrasto alla corruzione nella magistratura, si raccomanda la conclusione del processo di <i>vetting</i> dei giudici in servizio, e il coinvolgimento delle istituzioni internazionali nella nomina dei componenti della HQCJ, e nello svolgimento delle relative funzioni
---------------------	---

7. FONTI

Normative nazionali	<p>Vedi sopra. In particolare, Law on Judicial-legal Council (2004 e successive riforme)</p>
Report UE / CoE	<ul style="list-style-type: none"> • European Commission: Ukraine Report 2025 - Enlargement and Eastern Neighbourhood (Nov 2025) • OECD: Ukraine Fifth Round of Anti-Corruption Monitoring Follow-Up Report OECD (Set 2025) • CoE, Venice Commission: Ukraine - Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DGI) of the Council of Europe on draft amendments on disciplinary procedures against judges, declarations of integrity, and other procedures - Venice Commission of the Council of Europe (Oct 2025) • CEPEJ: European judicial systems CEPEJ Evaluation Report, Special file - Report "European judicial systems - CEPEJ

	Evaluation report - 2024 Evaluation cycle (2022 data) - European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)
Dottrina	<ul style="list-style-type: none"> • Tetyana Ansupova, <i>Judiciary in Ukraine: Evolution through the systemic deficiencies and everlasting reforms</i>, British Institute of International and Comparative Law, October 2025.
Altro	NGOs: Rule of law, justice, and fundamental rights in Ukraine. Shadow Report 2025 - DEJURE Foundation

8. NOTE

Buone Pratiche	La Commissione Europea ha segnalato nel 2025 un incremento nell'operatività della sezione disciplinare dell'HJC, che ha lavorato a pieno regime, e ha in taluni casi adottato decisioni volte a rimuovere giudici responsabili di corruzione o altri reati contro l'amministrazione della giustizia.
Spunti utili per confronto Italiano	<p>Per contrastare l'alto tasso di corruzione nelle istituzioni ucraine, nel 2016 è stata istituita una procura anticorruzione indipendente dal governo, <i>Specialised Anti-Corruption Prosecutor's Office</i> (SAPO), che dirige una polizia giudiziaria separata dalle autorità governative, <i>National Anti-Corruption Bureau</i> (NABU), ed esercita l'azione penale avanti ad una corte specializzata (Alta Corte Anticorruzione). L'indipendenza dal governo dei procuratori anticorruzione ha consentito di raggiungere – per la prima volta - risultati investigativi significativi, che hanno interessato anche le più alte sfere governative.</p> <p>Nel corso del 2025, tanto NAPO quanto SABU hanno subito tentativi di intimidazione, con perquisizioni e arresti nei rispettivi uffici da parte della polizia governativa (State Bureau of Investigation, SBI)</p>

Sempre nel 2025, la maggioranza parlamentare ha approvato una riforma volta a ridurre l'indipendenza di NAPO e SABU (Draft Law No. 12414).

Le proteste popolari, e la reazione della comunità internazionale, hanno determinato l'immediata modifica della legge di riforma, con ripristino dell'indipendenza delle istituzioni anticorruzione.

Altro

ONG denunciano i costanti tentativi di interferenza del governo con il HJC e la HQCJ.

Nel 2025, in seguito alla rimozione, all'esito di un procedimento disciplinare, di un giudice "notoriamente corrotto" del distretto di Kiev, il SBI ha condotto perquisizioni presso la sede dell'HQCJ. L'HQCJ ha denunciato l'azione come un tentativo di intimidazione.

Fino al giugno 2025, la nomina dei componenti dell'HQCJ è stata monitorata dalla comunità internazionale. Varie ONG segnalano che, al venir meno del coinvolgimento della comunità internazionale al momento del rinnovo dell'organo collegiale, il livello di indipendenza dell'HQCJ è destinato a ridursi.

SCHEDA-PAESE:



UNGHERIA (HU)

1. DATI ESSENZIALI

**Organizzazione della magistratura:
Unità della giurisdizione o Separazione
delle carriere**

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

Il **Procuratore Generale** è eletto dal Parlamento. Il Procuratore Generale nomina i singoli Procuratori, i quali abbiano superato positivamente un esame (*test*) rispondendo ad apposito interpello del “*Prosecution Office*”. I singoli procuratori possono essere destinati sia al settore penale, sia a diverso settore (garante dell’interesse pubblico o controllo della legalità dell’esecuzione delle pene). Né il P.G. né il “*Prosecution Service*” sono subordinati al Parlamento.

Il “**Prosecution Service**” è definito come un attore **indipendente** dell’amministrazione della giustizia. **Nessuna subordinazione al Governo.**

Il Procuratore Generale non ha alcuna responsabilità politica verso il Parlamento per le decisioni adottate, le quali non

	<p>vengono istruite (indirizzate) né direttamente né indirettamente in casi singoli.</p> <p>Il Procuratore Generale è obbligato a riferire annualmente al Parlamento in ordine alle attività svolte dal "Prosecution Service".</p> <p>I membri del Parlamento possono rivolgere questioni (interpellanze) al Procuratore Generale sia in sessione plenaria che in forma scritta, anche con riguardo a singoli casi; a tali questioni il P.G. è tenuto a dare spiegazioni ed informazioni. Qualora le risposte non siano accettate dal Parlamento, ciò non influirà sulla posizione del P.G., il quale non potrà essere ritenuto responsabile dal Parlamento per le decisioni prese in singoli casi.</p> <p>Su proposta del Presidente dell'Ungheria, il Parlamento può dichiarare il P.G. non idoneo all'ufficio, qualora non adempia ai suoi obblighi e/o compiti, o se abbia commesso un reato o se sia divenuto indegno di ricoprire la sua posizione per altre ragioni. Inoltre il P.G. può essere ritenuto responsabile nell'ambito di procedimenti disciplinari, civili e penali in relazione al suo lavoro.</p>
Denominazione organo di autogoverno:	<p>per i soli Magistrati Giudicanti: CONSIGLIO NAZIONALE GIUDIZIARIO (CNG - NJC)</p> <p>per i Magistrati inquirenti: non esiste un organo di autogoverno</p>
Base giuridica:	<p>L'Országos Igazságszolgáltatási Tanács è stato istituito con Legge n°LXVI del 1997 sull'organizzazione e amministrazione delle giurisdizioni al fine di fare rispettare il principio fondamentale dell'indipendenza della giustizia risultante dalla separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.</p> <p>Il CNG ha iniziato la sua attività il 1° dicembre 1997.</p>

	Riforma con Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione ed Amministrazione delle Corti (BSZI)
Presidente:	CSABA PECSENYE
Numero di componenti:	15
Anno istituzione / ultima riforma:	1° dicembre 1997 Riforma Legge CLXI del 2011 sull'organizzazione ed Amministrazione delle Corti (BSZI);
Durata del mandato:	6 anni
Sito dell'Organo di Autogoverno:	BUDAPEST

2. STRUTTURA E COMPOSIZIONE

Quota togata	IL CONSIGLIO NAZIONALE GIUDIZIARIO è composto solo da magistrati togati
Quota laica	////
Modalità di nomina/elezione	Il presidente del CNG è il Presidente della Curia (Corte Suprema); gli altri 14 membri sono eletti a scrutinio segreto dai giudici stessi
Sistema elettorale	elezione a scrutinio segreto da parte dei giudici, mentre il Presidente del CNG è il Presidente della CURIA (Corte Suprema). I membri eletti includono 1 giudice delle Corti d'appello, 6 giudici delle corti generali, 7 giudici delle corti distrettuali
Presenza Ministro / membri politici	Alle sedute del CNG sono presenti con diritto a deliberare (diritto di voto): il Presidente dell'Ufficio Nazionale per la Magistratura, Il Ministro della Giustizia , l'Avvocato Generale, il Presidente dell'Associazione Ungherese degli avvocati,

	il Presidente della Camera ungherese dei Notai
Incompatibilità e indipendenza	dato non disponibile
Durata e rieleggibilità	6 anni, non sono rieleggibili

3. COMPETENZE

Nomine / Carriere	<p>Nomina e revoca i Presidenti e i Vice-presidenti delle Corti d'appello regionali e delle Corti dipartimentali, ed altresì i Capi dei collegi giudicanti, il Direttore e il Direttore aggiunto dell'Ufficio del Consiglio Nazionale Giudiziario.</p> <p>Presenta la proposta di nomina dei Giudici al Presidente della Repubblica.</p>
Valutazioni di professionalità	<p>Decisioni riguardanti i magistrati: - fornisce parere vincolante sulle qualifiche dei candidati al posto di Presidente e Vice Presidente dell'Ufficio Nazionale per la Magistratura (il Presidente dell'UNM è eletto dal Parlamento a maggioranza di 2/3; all'UNM compete l'amministrazione centrale dei Tribunali), di Presidente e Vice Presidente della Curia (Corte Suprema), tenendo in considerazione le informazioni acquisite nel corso dei colloqui con i candidati.</p> <p>Svolge verifiche in ordine alle dichiarazioni fiscali e delle proprietà dei giudici.</p> <p>Su iniziativa del Presidente dell'Ufficio Nazionale per la Magistratura, conferisce i titoli di "Giudice della Corte Generale", "Giudice della Corte d'appello", "Giudice della Corte Suprema" e, quanto al personale amministrativo, i titoli di Avvocato Generale e Consigliere, e, su iniziativa del Presidente dell'Ufficio Nazionale per la Magistratura, propone l'assegnazione di premi e riconoscimenti</p>

Disciplina (istruttoria / decisione)	I procedimenti disciplinari nei confronti di giudici sono trattati in prima istanza dalla Corte disciplinare (corte di giudici) sedente a Budapest, e in seconda istanza dalla Corte disciplinare (corte di giudici) annessa alla Curia (Suprema Corte). Il presidente e i membri della corte disciplinare sono nominate dal Consiglio Nazionale Giudiziario.
Trasferimenti / Promozioni	dato non disponibile
Formazione / Amministrazione / Bilancio	<p>Training: SI. assicura a livello centrale la formazione dei giudici.</p> <p>Budget: SI - predispone il proprio bilancio; - fornisce il proprio parere sul progetto di bilancio delle Corti; - monitora la gestione (<i>management</i>) delle corti; - esercita il diritto di consenso in materia di stipendi e altre allocazioni in favore dei giudici; prepara il progetto di bilancio annuale della giustizia e lo presenta direttamente al Parlamento; - assicura la gestione del capitolo di bilancio della giustizia, segnatamente gli stipendi, le spese di funzionamento dei tribunali, gli investimenti; - dirige e controlla l'attività amministrativa dei presidenti delle corti d'appello regionali e delle corti dipartimentali.</p>
Altre competenze	<p>Raccolta Dati, allocazione di procedimenti: stabilisce le statistiche dell'attività delle giurisdizioni.</p> <p>Amministrazione generale centrale: - supervisiona le attività di amministrazione centrale svolte dal Presidente dell'Ufficio Nazionale Giudiziario; - svolge impulso legislativo in materie riguardanti l'attività giudiziaria (es. propone riforme normative relative alle giurisdizioni); - esprime proprie opinioni sulle regole e raccomandazioni adottate dal Presidente dell'Ufficio Nazionale Giudiziario;</p>

- adotta le regole di procedura delle Corti dei giudici e le pubblica sul sito web centrale;
- approva il report sulla giurisprudenza dell'anno precedente da pubblicarsi su intranet;
- adotta il Codice di condotta dei Giudici;
- ha la rappresentanza legale delle giurisdizioni.

4. RAPPORTI CON GLI ALTRI POTERI DELLO STATO

Relazioni con Parlamento	Vedasi al § 1 in ordine alle relazioni tra il Procuratore Generale e il Parlamento.
Relazioni con Governo / Ministero Giustizia	Il Ministro della Giustizia partecipa, con diritto di voto, alle sedute del NCJ
Autonomia finanziaria / organizzativa	SI: il CNG ha proprio budget
Separazione dei poteri	SI
Responsabilità	dato non disponibile

5. ASSOCIAZIONI/ MOVIMENTI CULTURALI (c.d. “CORRENTI”)

Esistenza di correnti / movimenti	RES IUDICATA ASSOCIATION HUNGARIAN ASSOCIATION OF JUDGES
Ruolo nelle elezioni	dato non disponibile
Influenza su nomine / carriera	////
Controversie o dibattito pubblico	////

6. CRITICITÀ E DIBATTITO RECENTE (2020–2025)

Riforme rilevanti	Legge n°LXVI del 1997 Legge n°CLXI del 2011
Interventi UE / CoE	Risoluzione del Parlamento europeo 2018/0902R (NLE) del 25.11.2025 sull'esistenza di un rischio reale di seria infrazione da parte dell'Ungheria dei valori sui quali l'Unione si fonda. Agendo su proposta del Parlamento europeo, il Consiglio ha avviato la procedura di cui all'art.7 TEU al fine di valutare l'esistenza di reale rischio di violazione da parte dell'Ungheria dei valori indicati all'art.2 TUE, procedura rimasta incompiuta. Il PE evidenzia che le autorità ungheresi non avevano affrontato i problemi evidenziati dalla Commissione relativi a: magistratura, lotta alla corruzione, gestione di fondi pubblici, libertà accademica, non discriminazione, diritto di asilo. Specifico paragrafo è dedicato all'indipendenza della magistratura e delle altre istituzioni e ai diritti dei giudici. In conclusione, il PE condanna il sistematico indebolimento del NJC incluso il reiterato bypassare dell'obbligatoria consultazione dello stesso nelle riforme giudiziarie e le conseguenti dimissioni dei suoi membri per protesta; evidenzia che l'erosione del ruolo del NJC quale organo di autogoverno della magistratura mina l'indipendenza della magistratura e la conformità all'art.19(1) TUE; sollecita le autorità ungheresi a ristabilire le funzioni costituzionali del NJC e ad assicurare autentica e genuina consultazione con lo stesso su tutte le riforme giudiziarie.

7. FONTI

Normative nazionali	Vedi paragrafi precedenti
Report UE / CoE	-COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 2025 Rule of Law Report Country Chapter on the rule of law situation in Hungary, Strasburgo 8.7.2025 -Risoluzione del Parlamento europeo 2018/0902R (NLE) del 25.11.2025
Dottrina	Su GIUSTIZIA INSIEME: “Luce nella notte! Una testimonianza dall’Ungheria” di Anna MADARASI
Altro	/////

8. NOTE

Buone Pratiche	/////
Spunti utili per confronto Italiano	NESSUNO
Altro	/////